

MASSIMARIO

DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA



Periodo:

01/01/2014 - 30/06/2014



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA
- MILANO

Presidente della Commissione tributaria regionale:

dott. Domenico Chindemi

Presidente dell'Ufficio del Massimario:

dott. Massimo Scuffi

Dirigente della Commissione tributaria regionale:

dott. Salvatore Labruna



Dipartimento
delle Finanze

Direzione della Giustizia Tributaria



Massimario

delle commissioni tributarie della Lombardia

1° semestre 2014

**Presidente della Commissione tributaria regionale:
dott. Domenico Chindemi**

**Presidente dell'Ufficio del Massimario:
dott. Massimo Scuffi**

**Dirigente della Commissione tributaria regionale:
dott. Salvatore Labruna**



© Copyright **Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia**

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfilm, film, e fotocopie) nonché la memorizzazione digitale, sono riservati per tutti i Paesi.

Segreteria di redazione, formazione degli indici, grafica ed editing
Mauro GLIATTA

Edizioni IPZS — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

PRESENTAZIONE DEL MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA

Il Massimario regionale costituisce il punto d'arrivo di un progetto organizzativo importante; in formato cartaceo, digitale¹ e telematico, raccoglie ed ordina le massime della giurisprudenza di merito delle Commissioni tributarie estratte dalle loro decisioni più significative ed innovative.

E' con grande soddisfazione ed orgoglio, quindi, che presento questo lavoro corale che offre a tutti gli operatori tributari della Lombardia: categorie produttive, professionali e semplici cittadini, una raccolta giurisprudenziale aggiornata e ricca di numerose sentenze nella speranza che possa essere loro utile.

Questa nuova edizione è il frutto del lodevole ed importante lavoro di tanti accademici, magistrati, avvocati, dottori commercialisti, direttori amministrativi e funzionari che hanno provveduto a selezionare e massimare questa imponente e significativa produzione giurisprudenziale in quasi 1.500 massime, consegnando a giudici e difensori un formidabile strumento di conoscenza ed approfondimento, volto a promuovere un'uniformità ermeneutica della giurisprudenza regionale come valorizzazione della "certezza del diritto", e certamente non come "conformismo giurisprudenziale".

D'altronde, la conoscenza della giurisprudenza tributaria di merito ha assunto un rilievo sempre più incisivo, anche extragiudiziario, come nella mediazione delle controversie di minore entità, ove la conoscenza degli indirizzi interpretativi delle Commissioni tributarie del proprio distretto, può essere risolutiva per il contribuente nel decidere se adire le vie giudiziarie o meno.

Il contenuto di questo volume è altresì pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati di giurisprudenza nazionale e comunitaria, create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria Ce.R.D.E.F. (www.def.finanze.it) del Dipartimento delle Finanze (D.F.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime sia per le relative sentenze, assistito da un efficace indice telematico per una semplice e rapida ricerca degli oggetti e delle sezioni tematiche.

¹ Il DVD contiene anche copia anastatica di tutte le sentenze qui proposte.

La consultazione dell'opera si avvale di una sistematica editoriale chiara e dettagliata, con indici tradizionali integrati da motori di ricerca per una più efficace navigazione tra gli argomenti di interesse, e costituisce un'efficace strumento di ricerca giurisprudenziale che funziona con semplicità, attraverso l'indicazione di una o più parole-chiave.

Grazie, dunque, al Comitato scientifico, presieduto dal prof. Francesco TESAURO, al presidente dell'Ufficio del Massimario dott. Massimo SCUFFI, al dirigente regionale M.E.F. dott. Salvatore LABRUNA, ed a tutti i collaboratori: accademici, magistrati, avvocati, dottori commercialisti, direttori amministrativi e funzionari per l'impegno profuso.

Con l'augurio che ogni operatore del diritto tributario possa attingere utili elementi di studio e riflessione, ringrazio cordialmente tutti gli ordini professionali lombardi che hanno voluto sostenere finanziariamente quest'opera.



(Domenico Chindemi)

Presidente della CTR Lombardia

PREFAZIONE

L'iniziativa editoriale del Massimario, giunta alla sua IV edizione, anche quest'anno mette a disposizione degli operatori del diritto una ricchissima raccolta di circa 1500 massime redatte su altrettante pronunzie delle Commissioni tributarie lombarde nel II semestre del 2013 e nella I metà del 2014.

Va rimarcata la grande utilità che questo volume, corredato da un DVD contenente copia delle sentenze in versione integrale, fornirà agli utenti per la soluzione delle numerose e complesse problematiche tributarie che transitano per la nostra Regione il cui livello economico-industriale, nel panorama nazionale ed europeo, è destinato a riflettersi anche sulla qualità e rilevanza delle questioni fiscali coinvolte nel contenzioso.

L'opera costituisce un ausilio indispensabile per valutare l'evoluzione dei temi più significativi della giustizia tributaria sul piano del merito che spesso non trova immediati riscontri in sede di legittimità.

Inoltre, consentendo di attingere ad un considerevole patrimonio di selezione giurisprudenziale, rappresenta - anche grazie a note di richiamo - una guida preziosa per il difensore e, al contempo, un significativo veicolo per sviluppare l'uniformità degli indirizzi ermeneutici espandendone la conoscenza a favore delle Commissioni degli altri distretti.

Il volume è poi arricchito da un dettagliatissimo indice per una più facile individuazione degli oggetti e delle sezioni tematiche dove sono riportate analiticamente le singole massime dalle quali l'utente potrà risalire ai relativi provvedimenti e così disporre di un ventaglio esauriente e funzionale anche per la più diffusa applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso.

Il mio sincero ringraziamento, dunque, ai massimatori ricordati in calce al volume ed ai collaboratori tutti che auspico continuino ad offrire il loro indispensabile apporto per consentire, anche negli anni a venire, la realizzazione e l'aggiornamento di questa importante opera scientifica.



(Massimo Scuffi)

Presidente dell'Ufficio del Massimario



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Ufficio del Massimario

Presidente della Commissione tributaria regionale per la Lombardia
dott. Domenico CHINDEMI

Presidente dell'Ufficio del Massimario
dott. Massimo SCUFFI

Dirigente della Commissione tributaria regionale per la Lombardia
dott. Salvatore LABRUNA

Segreteria di Redazione

Responsabile: *sig. Mauro GLIATTA*

Addetto: *sig. Andrea NIERO*

Addetto: *dott.ssa Stefania Nicoletta AMOIA*

Comitato Scientifico

Presidente: *prof. Francesco TESAURO*

Segretario: *dott. Salvatore LABRUNA*

Componenti:

prof. Andrea AMATUCCI

prof. Massimo BASILAVECCHIA

prof. Franco BATISTONI FERRARA

prof.ssa Silvia CIPOLLINA

prof. Enrico DE MITA

prof. Adriano DI PIETRO

prof. Gaspare FALSITTA

prof. Augusto FANTOZZI

prof. Andrea FEDELE

prof. Gianfranco GAFFURI

prof. Franco GALLO

prof. Alessandro GIOVANNINI

prof. Cesare GLENDI

prof. Salvatore LA ROSA

prof. Maurizio LOGOZZO

prof. Gianni MARONGIU

prof. Marco MICCINESI

prof. Francesco MOSCHETTI

prof. Salvatore MUSCARÀ

prof. Andrea PARLATO

prof. Leonardo PERRONE

prof. Pasquale RUSSO

prof. Claudio SACCHETTO

prof.ssa Livia SALVINI

prof. Salvatore SAMMARTINO

prof. Roberto SCHIAVOLIN

prof. Giuliano TABET

prof. Francesco TESAURO

prof. Victor UCKMAR

prof. Giuseppe ZIZZO

Legenda delle abbreviazioni:

| | |
|------------------------|--|
| c.c. | <i>Codice Civile</i> |
| c.d. | <i>Codice Doganale</i> |
| c.d.c. | <i>Codice Doganale Comunitario</i> |
| C.E. | <i>Comunità Europea</i> |
| c.p. | <i>Codice Penale</i> |
| c.p.c. | <i>Codice di Procedura Civile</i> |
| c.p.p. | <i>Codice di Procedura Penale</i> |
| Cass. | <i>Corte di Cassazione</i> |
| Conf. | <i>Conforme</i> |
| Cost. | <i>Costituzione</i> |
| Ctp | <i>Commissione Tributaria Provinciale</i> |
| Ctr | <i>Commissione Tributaria Regionale</i> |
| d.l. | <i>Decreto Legge</i> |
| d.lgs. | <i>Decreto Legislativo</i> |
| d.m. | <i>Decreto Ministeriale</i> |
| d.P.C.M. | <i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</i> |
| d.P.R. | <i>Decreto del Presidente della Repubblica</i> |
| l. | <i>Legge</i> |
| l.f. | <i>Legge Fallimentare</i> |
| l.r. | <i>Legge Regionale</i> |
| r.d. | <i>Regio Decreto</i> |
| r.d.l. | <i>Regio Decreto Legge</i> |
| reg. | <i>Regolamento</i> |
| Sez. | <i>Sezione</i> |
| Sez. stacc. o Sez. st. | <i>Sezione staccata</i> |
| TUIR | <i>Testo Unico delle Imposte sui Redditi</i> |

INDICE DELLE MATERIE

| | |
|-------------------------------------|----------|
| ACCERTAMENTO | pag. 043 |
| ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI | pag. 288 |
| CATASTO | pag. 310 |
| CONCESSIONI GOVERNATIVE | pag. 320 |
| CONDONO E SANATORIA | pag. 329 |
| CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO | pag. 331 |
| FINANZA LOCALE | |
| <i>CONTRIBUTI CONSORTILI</i> | pag. 337 |
| <i>IMU – ICI</i> | pag. 340 |
| <i>IRAP</i> | pag. 365 |
| <i>PUBBLICITÀ</i> | pag. 386 |
| <i>TARSU – TIA – TARI – TARES</i> | pag. 396 |
| <i>TASSE AUTOMOBILISTICHE</i> | pag. 404 |
| IRES – IRPEG | pag. 406 |
| IRPEF | pag. 447 |
| IVA | pag. 462 |
| PROCESSO TRIBUTARIO | pag. 517 |
| REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE | pag. 611 |
| RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA | pag. 701 |
| RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI | pag. 718 |
| SUCCESSIONE E DONAZIONE | pag. 779 |
| VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI | pag. 783 |
| VARIA | pag. 806 |

INDICE ANALITICO

ACCERTAMENTO

| | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Raddoppio dei termini Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 45 del 9 gennaio 2014 | pag. 044 |
| 2. | Abuso del diritto Ctr Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 90 del 13 gennaio 2014 | pag. 045 |
| 3. | Interposizione fittizia Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 67, sentenza n. 172 del 13 gennaio 2014 | pag. 046 |
| 4. | Disponibilità bene indice Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 67, sentenza n. 191 del 13 gennaio 2013 | pag. 047 |
| 5. | Accertamento analitico induttivo Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 67, sentenza n. 194 del 13 gennaio 2014 | pag. 048 |
| 6. | Dichiarazione di terzi Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 103 del 14 gennaio 2014 | pag. 049 |
| 7. | Antieconomicità della gestione e mancata risposta a questionario Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 131 del 14 gennaio 2014 | pag. 050 |
| 8. | Scritture contabili formalmente corrette Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 136 del 14 gennaio 2014 | pag. 051 |
| 9. | Relata di notifica Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 161 del 15 gennaio 2014 | pag. 052 |
| 10. | Studi di settore, valutazione del giudice Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 65, sentenza n. 280 del 16 gennaio 2014 | pag. 053 |
| 11. | Studi di settore Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 233 del 20 gennaio 2014 | pag. 054 |
| 12. | Redditometro Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 63, sentenza n. 294 del 21 gennaio 2014 | pag. 055 |
| 13. | Ragioni d'urgenza Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 63, sentenza n. 296 del 21 gennaio 2014 | pag. 056 |
| 14. | Dati OMI Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 63, sentenza n. 313 del 21 gennaio 2014 | pag. 057 |
| 15. | Termini per l'accertamento Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 64, sentenza n. 358 del 21 gennaio 2014 | pag. 058 |
| 16. | Questionario Ctr Lombardia, sez. 46, sentenza n. 291 del 22 gennaio 2014 | pag. 059 |
| 17. | Amministratore di fatto Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 316 del 22 gennaio 2014 | pag. 060 |
| 18. | Plusvalenza Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 324 del 22 gennaio 2014 | pag. 061 |
| 19. | Redditometro Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 334 del 22 gennaio 2014 | pag. 062 |
| 20. | Notifica a società estinta Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 338 del 22 gennaio 2014 | pag. 063 |
| 21. | Raddoppio dei termini Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 372 del 23 gennaio 2014 | pag. 064 |
| 22. | Principio di cooperazione Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 375 del 23 gennaio 2014 | pag. 065 |

| | |
|---|----------|
| 23. Società estinta Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 379 del 23 gennaio 2014 | pag. 066 |
| 24. Raddoppio dei termini Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 382 del 23 gennaio 2014 | pag. 067 |
| 25. Lista Falciani Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 388 del 23 gennaio 2014 | pag. 068 |
| 26. Diritto al contraddittorio Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 400 del 23 gennaio 2014 | pag. 069 |
| 27. Studi di settore Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 64, sentenza n. 435 del 24 gennaio 2014 | pag. 070 |
| 28. Determinazione del reddito Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 64, sentenza n. 440 del 24 gennaio 2014 | pag. 071 |
| 29. Mancata presentazione della dichiarazione Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 450 del 28 gennaio 2014 | pag. 072 |
| 30. Negozi connessi, onere della prova Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 519 del 29 gennaio 2014 | pag. 073 |
| 31. Società intermediazione immobiliare Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 525 del 29 gennaio 2014 | pag. 074 |
| 32. Accertamento con adesione Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 551 del 30 gennaio 2014 | pag. 075 |
| 33. Accertamento sintetico Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 560 del 3 febbraio 2014 | pag. 076 |
| 34. Contribuente detenuto, contraddittorio Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 66, sentenza n. 619 del 3 febbraio 2014 | pag. 077 |
| 35. Art. 39, comma 1 lett. d), d.P.R. 600/1973 Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 595 del 4 febbraio 2014 | pag. 078 |
| 36. Contraddittorio Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 662 del 5 febbraio 2014 | pag. 079 |
| 37. Rideterminazione del valore d'avviamento Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 713 del 7 febbraio 2014 | pag. 080 |
| 38. Plusvalenze immobiliari Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 727 del 10 febbraio 2014 | pag. 081 |
| 39. Notifica Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 67, sentenza n. 734 del 10 febbraio 2014 | pag. 082 |
| 40. Processo verbale di constatazione Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 781 del 13 febbraio 2014 | pag. 083 |
| 41. Plusvalenza de cessione di azienda Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 784 del 13 febbraio 2014 | pag. 084 |
| 42. Verifica tributaria Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 803 del 14 febbraio 2014 | pag. 085 |
| 43. Termine dilatorio di 60 giorni Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 821 del 17 febbraio 2014 | pag. 086 |
| 44. Studi di settore Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 826 del 17 febbraio 2014 | pag. 087 |
| 45. Accertamenti bancari Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 835 del 17 febbraio 2014 | pag. 088 |
| 46. Scudo fiscale Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 66, sentenza n. 893 del 17 febbraio 2014 | pag. 089 |
| 47. Società start-up Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 847 del 18 febbraio 2014 | pag. 090 |

| | |
|--|----------|
| 48. Motivazione Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 872 del 18 febbraio 2014 | pag. 091 |
| 49. Valori OMI Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 64, sentenza n. 922 del 18 febbraio 2014 | pag. 092 |
| 50. Interposizione fittizia Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 874 del 19 febbraio 2014 | pag. 093 |
| 51. Misure di contrasto all'evasione/elusione Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 906 del 20 febbraio 2014 | pag. 094 |
| 52. Scambio di informazioni Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 941 del 21 febbraio 2014 | pag. 095 |
| 53. Raddoppio dei termini Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 2180 del 23 aprile 2014 | pag. 096 |
| 54. Lista Falciani Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 950 del 24 febbraio 2014 | pag. 097 |
| 55. Transfer pricing Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 992 del 25 febbraio 2014 | pag. 098 |
| 56. Formazione dell'atto impositivo Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1072 del 27 febbraio 2014 | pag. 099 |
| 57. Raddoppio dei termini Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 1121 del 3 marzo 2014 | pag. 100 |
| 58. Società di comodo Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 1200 del 10 marzo 2014 | pag. 101 |
| 59. Frode cd. "carosello" Ctr Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 1286 del 10 marzo 2014 | pag. 102 |
| 60. Accertamento sintetico Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 1228 dell'11 marzo 2014 | pag. 103 |
| 61. Produzione denuncia penale in appello Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 1308 dell'11 marzo 2014 | pag. 104 |
| 62. Notifica Ctr Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 1309 del 12 marzo 2014 | pag. 105 |
| 63. Associazione sportiva dilettantistica Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1312 del 12 marzo 2014 | pag. 106 |
| 64. Redditometro Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 1409 del 18 marzo 2014 | pag. 107 |
| 65. Richiesta documentazione Ctr della Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1448 del 20 marzo 2014 | pag. 108 |
| 66. Operazioni straordinarie Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1454 del 21 marzo 2014 | pag. 109 |
| 67. Diritti e garanzie per il contribuente Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 1520 del 24 marzo 2014 | pag. 110 |
| 68. Principio del legittimo affidamento Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1685 dell'1 aprile 2014 | pag. 111 |
| 69. Interessi attivi su finanziamento Ctr Lombardia, Sez. 63, sentenza n. 1699 dell'1 aprile 2014 | pag. 112 |
| 70. Art. 12 dello Statuto del contribuente Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1741 del 3 aprile 2014 | pag. 113 |
| 71. Legittimità della motivazione per relationem Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1780 del 7 aprile 2014 | pag. 114 |
| 72. Motivazione rafforzata Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1784 del 7 aprile 2014 | pag. 115 |

| | | |
|-----|--|----------|
| 73. | Ristretta base societaria Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1856 del 9 aprile 2014 | pag. 116 |
| 74. | Rettifica della dichiarazione ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973 Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1903 del 10 aprile 2014 | pag. 117 |
| 75. | Scudo fiscale Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 1932 dell'11 aprile 2014 | pag. 118 |
| 76. | Prezzi di trasferimento Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 2032 del 15 aprile 2014 | pag. 119 |
| 77. | Società a ristretta base sociale Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 64, sentenza n. 2089 del 15 aprile 2014 | pag. 120 |
| 78. | Studi di settore Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2057 del 16 aprile 2014 | pag. 121 |
| 79. | Raddoppio dei termini Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2100 del 17 aprile 2014 | pag. 122 |
| 80. | Documentazione non esibita Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2121 del 17 aprile 2014 | pag. 123 |
| 81. | Termini di decadenza Ctr Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2140 del 18 aprile 2014 | pag. 124 |
| 82. | Spese relative all'abitazione di residenza Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2168 del 22 aprile 2014 | pag. 125 |
| 83. | Controllo automatico Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2210 del 28 aprile 2014 | pag. 126 |
| 84. | Raddoppio dei termini Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 2212 del 28 aprile 2014 | pag. 127 |
| 85. | Indagini bancarie Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 66, sentenza n. 2304 del 5 maggio 2014 | pag. 128 |
| 86. | Compravendita immobiliare Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 66, sentenza n. 2357 del 5 maggio 2014 | pag. 129 |
| 87. | Divieto di doppia imposizione Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 2431 del 9 maggio 2014 | pag. 130 |
| 88. | Attività detenute all'estero Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 3194 del 19 maggio 2014 | pag. 131 |
| 89. | Prove acquisite illecitamente Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2620 del 20 maggio 2014 | pag. 132 |
| 90. | Lista Falciani Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 2633 del 20 maggio 2014 | pag. 133 |
| 91. | Fatture per operazioni inesistenti Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 66, sentenza n. 2639 del 21 maggio 2014 | pag. 134 |
| 92. | Attività di verifica e reperimento documenti Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 2649 del 21 maggio 2014 | pag. 135 |
| 93. | Regolare tenuta della contabilità Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 2651 del 21 maggio 2014 | pag. 136 |
| 94. | Istanza di accertamento con adesione Ctr Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 2706 del 22 maggio 2014 | pag. 137 |
| 95. | Redditometro Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2746 del 23 maggio 2014 | pag. 138 |
| 96. | Contraddittorio Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2788 del 26 maggio 2014 | pag. 139 |
| 97. | Utili non contabilizzati Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 67, sentenza n. 2797 del 26 maggio 2014 | pag. 140 |

| | |
|--|----------|
| 98. Denuncia penale e termini di decadenza Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2842 del 27 maggio 2014 | pag. 141 |
| 99. Collaborazione informativa internazionale Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2883 del 28 maggio 2014 | pag. 142 |
| 100. Termine di cui all'art. 12 comma 7 l. 212/2000 Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2885 del 28 maggio 2014 | pag. 143 |
| 101. Società estinta Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 2927 del 3 giugno 2014 | pag. 144 |
| 102. Consolidato nazionale Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 66, sentenza n. 3006 del 9 giugno 2014 | pag. 145 |
| 103. Società estinta Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 3018 del 9 giugno 2014 | pag. 146 |
| 104. Cittadino italiano residente all'estero Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 3046 del 10 giugno 2014 | pag. 147 |
| 105. Art. 12 comma 7 legge 212/2000 Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 3303 del 10 giugno 2014 | pag. 148 |
| 106. Studi di settore Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 65, sentenza n. 3132 del 12 giugno 2014 | pag. 149 |
| 107. Redditi di lavoro autonomo Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 3170 del 16 giugno 2014 | pag. 150 |
| 108. Durata della verifica fiscale Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 3248 del 16 giugno 2014 | pag. 151 |
| 109. Termine di 60 giorni ex art. 12, comma 7 l. 212/2000 Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 64, sentenza n. 3259 del 17 giugno 2014 | pag. 152 |
| 110. Studi di settore Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 3303 del 19 giugno 2014 | pag. 153 |
| 111. Studi di settore Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 3308 del 19 giugno 2014 | pag. 154 |
| 112. Settore moda Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 3383 del 24 giugno 2014 | pag. 155 |
| 113. Trasferimenti infragruppo Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 3406 del 25 giugno 2014 | pag. 156 |
| 114. Studi di Settore Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 3411 del 25 giugno 2014 | pag. 157 |
| 115. Abuso del diritto Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 3417 del 25 giugno 2014 | pag. 158 |
| 116. Contribuente domiciliato all'estero Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 3451 del 26 giugno 2014 | pag. 159 |
| 117. Redditometro Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 3458 del 26 giugno 2014 | pag. 160 |
| 118. Lista Falciani Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 3463 del 27 giugno 2014 | pag. 161 |
| 119. Contraddittorio preventivo Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 3467 del 27 giugno 2014 | pag. 162 |
| 120. Studio di settore evoluto Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 3507 del 30 giugno 2014 | pag. 163 |
| 121. Presunzione di vendita Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 7 del 7 gennaio 2014 | pag. 164 |
| 122. Redditometro Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 31 del 13 gennaio 2014 | pag. 165 |

| | |
|--|----------|
| 123. Accertamento sintetico Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 63 del 15 gennaio 2014 | pag. 166 |
| 124. Emissione dell' accertamento ante tempus Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 76 del 23 gennaio 2014 | pag. 167 |
| 125. Finanziamento soci Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 85 del 24 gennaio 2014 | pag. 168 |
| 126. Redditometro Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 89 del 24 gennaio 2014 | pag. 169 |
| 127. Operazioni soggettivamente inesistenti Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 142 del 21 febbraio 2014 | pag. 170 |
| 128. Comportamento antieconomico Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 200 del 6 marzo 2014 | pag. 171 |
| 129. Raddoppio dei termini Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 251 del 26 marzo 2014 | pag. 172 |
| 130. Sopravalutazione merce invenduta Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 278 del 3 aprile 2014 | pag. 173 |
| 131. Attività autonoleggio Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 336 del 18 aprile 2014 | pag. 174 |
| 132. Accertamento sintetico Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 434 del 23 maggio 2014 | pag. 175 |
| 133. Invito presentazione documenti Ctp di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 296 del 9 aprile 2014 | pag. 176 |
| 134. Raddoppio dei termini Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 311 dell'11 aprile 2014 | pag. 177 |
| 135. Raddoppio dei termini e pretesa Irap Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 334 del 16 aprile 2014 | pag. 178 |
| 136. Canoni di locazione Ctp di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 365 del 2 maggio 2014 | pag. 179 |
| 137. Operazioni soggettivamente inesistenti Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 408 del 16 maggio 2014 | pag. 180 |
| 138. Accertamento sintetico Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 3 dell'8 gennaio 2014 | pag. 181 |
| 139. Mancanza allegazione delega di firma Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 7 dell'8 gennaio 2014 | pag. 182 |
| 140. Società di persone Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 23 del 13 gennaio 2014 | pag. 183 |
| 141. Società in concordato preventivo Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 26 del 14 gennaio 2014 | pag. 184 |
| 142. Invito a comparire Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 79 del 5 febbraio 2014 | pag. 185 |
| 143. Accertamento sintetico Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 92 dell'11 febbraio 2014 | pag. 186 |
| 144. Fatture false Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 93 dell' 11 febbraio 2014 | pag. 187 |
| 145. Imposta sostitutiva rivalutazione partecipazioni Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 144 del 27 febbraio 2014 | pag. 188 |
| 146. Operazioni inesistenti Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 154 del 17 marzo 2014 | pag. 189 |
| 147. Fatture per operazioni inesistenti Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 172 del 25 marzo 2014 | pag. 190 |

| | |
|--|----------|
| 148. Preclusioni ex art. 32 d.P.R. 600/1973 Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 181 dell'1 aprile 2014 | pag. 191 |
| 149. Procedimento penale Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 203 del 14 aprile 2014 | pag. 192 |
| 150. Omessa applicazione Iva sulle provvigioni Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 204 del 14 aprile 2014 | pag. 193 |
| 151. Accertamento induttivo Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 242 del 13 maggio 2014 | pag. 194 |
| 152. Accertamento con adesione Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 298 del 17 giugno 2014 | pag. 195 |
| 153. Prestazioni di associazioni sportive Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 4 dell'8 gennaio 2014 | pag. 196 |
| 154. Accertamento sintetico Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 32 del 7 febbraio 2014 | pag. 197 |
| 155. Motivazione per relationem Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 63 del 4 marzo 2014 | pag. 198 |
| 156. Associazione non riconosciuta, responsabilità rappresentante Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 65 del 4 marzo 2014 | pag. 199 |
| 157. Motivi di particolare urgenza Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 69 del 4 marzo 2014 | pag. 200 |
| 158. Dichiarazione IVA infedele Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 85 del 26 marzo 2014 | pag. 201 |
| 159. Accertamento con adesione Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 92 dell'11 aprile 2014 | pag. 202 |
| 160. Locazioni abitative a favore di privati Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 93 dell'11 aprile 2014 | pag. 203 |
| 161. Indicazione del responsabile del procedimento Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 99 del 24 aprile 2014 | pag. 204 |
| 162. Movimentazioni bancarie Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 103 del 24 aprile 2014 | pag. 205 |
| 163. Raddoppio dei termini Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 106 del 29 aprile 2014 | pag. 206 |
| 164. Società in accomandita semplice Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 107 del 29 aprile 2014 | pag. 207 |
| 165. Cancellazione di società di capitali Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 130 del 16 giugno 2014 | pag. 208 |
| 166. Termine di 60 giorni Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 132 del 16 giugno 2014 | pag. 209 |
| 167. Redditometro e contraddittorio Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 139 del 24 giugno 2014 | pag. 210 |
| 168. Studi di settore Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 81 del 14 agosto 2014 | pag. 211 |
| 169. Compenso amministratore Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 19 del 15 gennaio 2014 | pag. 212 |
| 170. Raddoppio dei termini Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 25 del 20 gennaio 2014 | pag. 213 |
| 171. Anomalie contabili Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 73 del 4 marzo 2014 | pag. 214 |
| 172. Redditometro Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 3 del 9 gennaio 2014 | pag. 215 |

| | |
|--|----------|
| 173. Accesso, ispezioni e verifiche Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 13 del 13 gennaio 2014 | pag. 216 |
| 174. Attribuzione pro-quota degli utili Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 74 del 21 marzo 2014 | pag. 217 |
| 175. Redditometro Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 81 dell'8 aprile 2014 | pag. 218 |
| 176. Raddoppio termini Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 90 del 20 aprile 2014 | pag. 219 |
| 177. Notifica dell'avviso di accertamento Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 97 del 30 aprile 2014 | pag. 220 |
| 178. Ragioni d'urgenza Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 227 del 23 giugno 2014 | pag. 221 |
| 179. Studi di settore Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 19 del 7 gennaio 2014 | pag. 222 |
| 180. Contraddittorio Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 45 dell'8 gennaio 2014 | pag. 223 |
| 181. Accertamento induttivo Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 88 del 9 gennaio 2014 | pag. 224 |
| 182. Notifica a mezzo posta Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 94 del 9 gennaio 2014 | pag. 225 |
| 183. Studi di settore Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 458 del 17 gennaio 2014 | pag. 226 |
| 184. Presunta omessa dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 559 del 21 gennaio 2014 | pag. 227 |
| 185. Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 703 del 23 gennaio 2014 | pag. 228 |
| 186. Notifica a soggetto estinto Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 733 del 23 gennaio 2014 | pag. 229 |
| 187. Prezzi di trasferimento Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 786 del 28 gennaio 2014 | pag. 230 |
| 188. Denuncia penale e termine di decadenza Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 804 del 28 gennaio 2014 | pag. 231 |
| 189. Cessione immobili Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 904 del 29 gennaio 2014 | pag. 232 |
| 190. Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 926 del 30 gennaio 2014 | pag. 233 |
| 191. Furto di identità Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 934 del 30 gennaio 2014 | pag. 234 |
| 192. Notifica dell'atto impositivo Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 1125 del 4 febbraio 2014 | pag. 235 |
| 193. Accertamento analitico-induttivo Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 1489 dell'11 febbraio 2014 | pag. 236 |
| 194. Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1420 del 12 febbraio 2014 | pag. 237 |
| 195. Accertamento sintetico Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 1566 del 14 febbraio 2014 | pag. 238 |
| 196. Accertamento sintetico Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1734 del 17 febbraio 2014 | pag. 239 |
| 197. Accertamento bancario Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1737 del 17 febbraio 2014 | pag. 240 |

| | |
|--|----------|
| 198. Accertamento a società estinta Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1800 del 19 febbraio 2014 | pag. 241 |
| 199. Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 1827 del 19 febbraio 2014 | pag. 242 |
| 200. Motivazione dell'accertamento Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 1975 del 25 febbraio 2014 | pag. 243 |
| 201. Art. 12 comma 7 l. 212/2000 Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2005 del 25 febbraio 2014 | pag. 244 |
| 202. Rispetto dei termini Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 2195 del 4 marzo 2014 | pag. 245 |
| 203. Stock lending Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 2244 del 5 marzo 2014 | pag. 246 |
| 204. Associazione sportiva dilettantistica Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 2311 del 6 marzo 2014 | pag. 247 |
| 205. Determinazione del reddito Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 2314 del 6 marzo 2014 | pag. 248 |
| 206. Documentazione già in possesso dell'Amministrazione Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 2417 dell'11 marzo 2014 | pag. 249 |
| 207. Accertamento induttivo Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2483 del 12 marzo 2014 | pag. 250 |
| 208. Deduzioni difensive del contribuente Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 2542 del 12 marzo 2014 | pag. 251 |
| 209. Ricostruzione maggior reddito Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 2560 del 13 marzo 2014 | pag. 252 |
| 210. Dichiarazione del terzo Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 2585 del 13 marzo 2014 | pag. 253 |
| 211. Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2983 del 25 marzo 2014 | pag. 254 |
| 212. Lista Falciani Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 3072 del 27 marzo 2014 | pag. 255 |
| 213. Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3109 del 31 marzo 2014 | pag. 256 |
| 214. Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3110 del 31 marzo 2014 | pag. 257 |
| 215. Indagini bancarie Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 3126 del 31 marzo 2014 | pag. 258 |
| 216. Valore dell'avviamento Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 3208 dell'1 aprile 2014 | pag. 259 |
| 217. Estensione ai fini Irpef dell'accertato ai fini del Registro Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3265 del 2 aprile 2014 | pag. 260 |
| 218. Società estinta Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3446 del 7 aprile 2014 | pag. 261 |
| 219. Verbale di contraddittorio Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 3472 del 7 aprile 2014 | pag. 262 |
| 220. Durata verifica fiscale Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 3497 del 7 aprile 2014 | pag. 263 |
| 221. Accertamento sintetico Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3600 del 9 aprile 2014 | pag. 264 |
| 222. Transfer pricing Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 3779 del 15 aprile 2014 | pag. 265 |

| | |
|--|----------|
| 223. Notevole divergenza tra dichiarazione e contabilità Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3816 del 15 aprile 2014 | pag. 266 |
| 224. Obbligatorietà del contraddittorio Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 3948 del 23 aprile 2014 | pag. 267 |
| 225. Preference Shares Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 4098 del 5 maggio 2014 | pag. 268 |
| 226. Operazioni soggettivamente inesistenti Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 4493 del 14 maggio 2014 | pag. 269 |
| 227. Durata della verifica fiscale Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 4552 del 15 maggio 2014 | pag. 270 |
| 228. Studi di settore Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 5037 del 27 maggio 2014 | pag. 271 |
| 229. Inesistenza e nullità Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 5127 del 28 maggio 2014 | pag. 272 |
| 230. Operazione elusiva Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 5565 dell'11 giugno 2014 | pag. 273 |
| 231. Notifica a mezzo pec Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 6087 del 24 giugno 2014 | pag. 274 |
| 232. Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6117 del 24 giugno 2014 | pag. 275 |
| 233. Deposito documenti Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 6218 del 25 giugno 2014 | pag. 276 |
| 234. Scudo fiscale Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 6330 del 27 giugno 2014 | pag. 277 |
| 235. Notificazione di atti impositivi Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 7 del 14 gennaio 2014 | pag. 278 |
| 236. Avviso di accertamento anticipato Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 11 del 14 gennaio 2014 | pag. 279 |
| 237. Società a ristretta base societaria Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 30 del 20 gennaio 2014 | pag. 280 |
| 238. Motivazione Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 144 del 28 febbraio 2014 | pag. 281 |
| 239. Redditometro Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 207 del 21 marzo 2014 | pag. 282 |
| 240. Rigetto istanza disapplicazione e bilanci sociali Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 208 del 21 marzo 2014 | pag. 283 |
| 241. Accertamento induttivo Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 247 del 28 marzo 2014 | pag. 284 |
| 242. Raddoppio dei termini Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 280 dell'11 aprile 2014 | pag. 285 |
| 243. Accertamento Iva e scudo fiscale Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 21 del 10 marzo 2014 | pag. 286 |
| 244. Attività alberghiera Ctp di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 33 del 14 aprile 2014 | pag. 287 |

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI

| | |
|---|----------|
| 245. Recupero a posteriori Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 127 del 14 gennaio 2014 | pag. 289 |
|---|----------|

| | |
|--|----------|
| 246. Tassazione royalties Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 128 del 14 gennaio 2014 | pag. 290 |
| 247. Agevolazioni accisa su gas naturale Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 805 del 14 febbraio 2014 | pag. 291 |
| 248. Decadenza diritto al rimborso Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 807 del 14 febbraio 2014 | pag. 292 |
| 249. Addizionale provinciale sull'energia elettrica Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 808 del 14 febbraio 2014 | pag. 293 |
| 250. Tassazione royalties Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 919 del 20 febbraio 2014 | pag. 294 |
| 251. Imposta di consumo sull'energia elettrica Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 63, sentenza n. 1157 del 4 marzo 2014 | pag. 295 |
| 252. Termine per l'accertamento Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 66, sentenza n. 1292 del 10 marzo 2014 | pag. 296 |
| 253. Circolazione intracomunitaria di bevande alcoliche Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 66, sentenza n. 3481 del 30 giugno 2014 | pag. 297 |
| 254. Spedizioniere doganale Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 265 del 27 marzo 2014 | pag. 298 |
| 255. Accertamento Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 27 del 14 gennaio 2014 | pag. 299 |
| 256. Accertamento doganale Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 110 del 24 febbraio 2014 | pag. 300 |
| 257. Contraddittorio preventivo Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 188 del 7 aprile 2014 | pag. 301 |
| 258. Sanzione amministrativa Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 199 del 9 aprile 2014 | pag. 302 |
| 259. Sanzioni Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 200 del 9 aprile 2014 | pag. 303 |
| 260. Sanzioni Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 230 del 12 maggio 2014 | pag. 304 |
| 261. Dichiarante doganale Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 261 del 26 maggio 2014 | pag. 305 |
| 262. Diritti di licenza Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 314 del 24 giugno 2014 | pag. 306 |
| 263. Classificazione doganale Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 979 del 30 gennaio 2014 | pag. 307 |
| 264. Sanzione amministrativa Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 3338 del 2 aprile 2014 | pag. 308 |
| 265. Agevolazione accisa su gasolio per forza motrice Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 411 del 28 maggio 2014 | pag. 309 |

CATASTO

| | |
|---|----------|
| 266. Rendita catastale Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 264 del 21 gennaio 2014 | pag. 311 |
| 267. Rendita catastale e classamento Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 506 del 29 gennaio 2014 | pag. 312 |
| 268. Qualificazione abitazione di lusso Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 281 dell'1 aprile 2014 | pag. 313 |

| | |
|---|----------|
| 269. Opificio industriale Ctp di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 298 del 9 aprile 2014 | pag. 314 |
| 270. Estimati catastali Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 126 del 25 febbraio 2014 | pag. 315 |
| 271. Rendita catastale Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 255 del 27 maggio 2014 | pag. 316 |
| 272. Impianto di cogenerazione centrale a biogas Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 174 del 7 maggio 2014 | pag. 317 |
| 273. Classamento e rendita catastale Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 16 del 14 gennaio 2014 | pag. 318 |
| 274. Rettifica estimi Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 186 del 24 marzo 2014 | pag. 319 |

CONCESSIONI GOVERNATIVE

| | |
|---|----------|
| 275. Determinazione del presupposto Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 63, sentenza n. 883 del 18 febbraio 2014 | pag. 321 |
| 276. Esenzioni Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 67, sentenza n. 1256 dell'11 marzo 2014 | pag. 322 |
| 277. Esenzioni Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 67, sentenza n. 1258 del 11 marzo 2014 | pag. 323 |
| 278. Cellulari Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2986 del 6 giugno 2014 | pag. 324 |
| 279. Apparecchi radiomobili Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 134 del 26 febbraio 2014 | pag. 325 |
| 280. Debenza della tassa Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 1118 del 4 febbraio 2014 | pag. 326 |
| 281. Debenza della tassa Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1961 del 24 febbraio 2014 | pag. 327 |
| 282. Debenza della tassa Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2784 del 19 marzo 2014 | pag. 328 |

CONDONO E SANATORIA

| | |
|--|----------|
| 283. Scudo fiscale Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 173 del 26 marzo 2014 | pag. 330 |
|--|----------|

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

| | |
|---|----------|
| 284. Omessa dichiarazione del valore della controversia Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 128 del 13 febbraio 2014 | pag. 332 |
| 285. Parziale /Omesso versamento Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 463 del 10 giugno 2014 | pag. 333 |
| 286. Atto di irrogazione sanzioni Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 168 del 25 marzo 2014 | pag. 334 |

| | |
|---|----------|
| 287. Calcolo del contributo unificato tributario Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 283 | pag. 335 |
| 288. Contributo Unificato Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n. 41 del 22 gennaio 2014 | pag. 336 |

FINANZA LOCALE

CONTRIBUTI CONSORTILI

| | |
|--|----------|
| 289. Contributo servizio di irrigazione Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 63, sentenza n. 2242 del 30 aprile 2014 | pag. 338 |
| 290. Presupposto impositivo Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 183 del 7 marzo 2014 | pag. 339 |

IMU – ICI

| | |
|--|----------|
| 291. Termine decadenziale per l'accertamento dell'ICI Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 65, sentenza n. 251 del 16 gennaio 2014 | pag. 341 |
| 292. Condizioni riduzione d'imposta Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 514 del 29 gennaio 2014 | pag. 342 |
| 293. Fabbricato rurale Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 675 del 6 febbraio 2014 | pag. 343 |
| 294. Oggettiva natura attività esercitata Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1311 del 12 marzo 2014 | pag. 344 |
| 295. Valore delle aree fabbricabili Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1376 del 14 marzo 2014 | pag. 345 |
| 296. Opere idrauliche Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 1629 del 27 marzo 2014 | pag. 346 |
| 297. Rimborso Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2587 del 16 maggio 2014 | pag. 347 |
| 298. Civile abitazione Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 303 del 14 aprile 2014 | pag. 348 |
| 299. Presupposti Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 119 del 4 febbraio 2014 | pag. 349 |
| 300. Immobile pignorato Ctp di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 273 dell'1 aprile 2014 | pag. 350 |
| 301. Residenza distinta coniugi Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 309 dell'11 aprile 2014 | pag. 351 |
| 302. Residenza componenti famiglia Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 371 del 6 maggio 2014 | pag. 352 |
| 303. Immobile inagibile Ctp di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 378 dell'8 maggio 2014 | pag. 353 |
| 304. Tardiva attribuzione della rendita Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 150 dell'11 marzo 2014 | pag. 354 |
| 305. Accorpamento unità immobiliari Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 186 dell'1 aprile 2014 | pag. 355 |
| 306. Determinazione base imponibile Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 196 del 9 aprile 2014 | pag. 356 |
| 307. Attribuzione di rendita Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 240 del 13 maggio 2014 | pag. 357 |
| 308. Esenzione Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 294 del 10 giugno 2014 | pag. 358 |

| | |
|---|----------|
| 309. Aree fabbricabili Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 4 del 14 gennaio 2014 | pag. 359 |
| 310. Immobili di interesse storico o artistico Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 82 del 24 febbraio 2014 | pag. 360 |
| 311. Concessione in comodato d'uso Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 163 del 6 maggio 2014 | pag. 361 |
| 312. Vincoli indiretti Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 1828 del 19 febbraio 2014 | pag. 362 |
| 313. Immobili destinati ad attività di religione e di culto Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 17 del 14 gennaio 2014 | pag. 363 |
| 314. Nuova rendita catastale Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 249 dell'1 aprile 2014 | pag. 364 |

IRAP

| | |
|---|----------|
| 315. Presupposti Ctr Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 187 del 16 gennaio 2014 | pag. 366 |
| 316. Soggettività passiva avvocato Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 897 del 20 febbraio 2014 | pag. 367 |
| 317. Irrilevanza penale dell'evasione IRAP Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 65, sentenza n. 1323 del 6 marzo 2014 | pag. 368 |
| 318. Svolgimento attività ausiliaria Ctr Lombardia, Sez. 63, sentenza n. 1768 dell'1 aprile 2014 | pag. 369 |
| 319. Amministratore, sindaco o revisore Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 2545 del 15 maggio 2014 | pag. 370 |
| 320. Medico di base Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2801 del 26 maggio 2014 | pag. 371 |
| 321. Organizzazione minima Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 67, sentenza n. 3014 del 9 giugno 2014 | pag. 372 |
| 322. Compensazione Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 5 del 7 gennaio 2014 | pag. 373 |
| 323. Presupposti Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 39 del 13 gennaio 2014 | pag. 374 |
| 324. Medico di base Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 68 del 17 gennaio 2014 | pag. 375 |
| 325. Impresa familiare Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 212 del 12 marzo 2014 | pag. 376 |
| 326. Medico convenzionato Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 191 del 13 gennaio 2014 | pag. 377 |
| 327. Autonoma organizzazione Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 782 del 27 gennaio 2014 | pag. 378 |
| 328. Presupposti Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 974 del 30 gennaio 2014 | pag. 379 |
| 329. Promotore finanziario Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 1609 del 14 febbraio 2014 | pag. 380 |
| 330. Medico convenzionato con il SSN Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 2320 del 7 marzo 2014 | pag. 381 |
| 331. Autonoma organizzazione Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2509 del 12 marzo 2014 | pag. 382 |
| 332. Medico convenzionato con il S.S.N. Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 2747 del 19 marzo 2014 | pag. 383 |

333. Prestazioni di terzi
Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 3067 del 27 marzo 2014 pag. 384
334. Presupposti e base imponibile
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 6258 del 26 giugno 2014 pag. 385

PUBBLICITÀ

335. Pubblicità connessa a proiezione film
Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 925 del 21 febbraio 2014 pag. 387
336. Soggetto passivo
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2146 del 18 aprile 2014 pag. 388
337. Soggetto passivo
Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 286 del 7 aprile 2014 pag. 389
338. Gru mobili
Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 14 dell'8 gennaio 2014 pag. 390
339. Messaggio pubblicitario tramite autoveicolo
Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 42 del 21 gennaio 2014 pag. 391
340. Cabine per foto tessera
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 3 del 14 gennaio 2014 pag. 392
341. Cabine fotografiche
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 443 del 17 gennaio 2014 pag. 393
342. Striscioni in parcheggio
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 4198 del 9 maggio 2014 pag. 394
343. Insegna sui bracci delle gru
Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 133 del 26 febbraio 2014 pag. 395

TARSU – TIA – TARI – TARES

344. Rifiuti da imballaggi terziari
Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 711 del 7 febbraio 2014 pag. 397
345. Esenzione edifici di culto
Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 67, sentenza n. 2293 del 5 maggio 2014 pag. 398
346. Cause di esclusione
Ctr Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 2802 del 26 maggio 2014 pag. 399
347. Debenza dell'imposta
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 452 del 17 gennaio 2014 pag. 400
348. Rifiuti speciali
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 3588 dell'8 aprile 2014 pag. 401
349. Esenzione
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 3643 del 10 aprile 2014 pag. 402
350. Obbligo dell'ente di istruttoria dei locali
Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 202 del 21 marzo 2014 pag. 403

TASSE AUTOMOBILISTICHE

351. Soggettività passiva
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 6344 del 30 giugno 2014 pag. 405

IRES – IRPEG

352. Emendabilità della dichiarazione
Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 22 del 7 gennaio 2014 pag. 407

| | |
|--|----------|
| 353. Interessi passivi mutuo Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 67, sentenza n. 193 del 13 gennaio 2014 | pag. 408 |
| 354. Spese di pubblicità e di rappresentanza Ctr Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 176 del 16 gennaio 2014 | pag. 409 |
| 355. Autofatturazione acquisto materiali ferrosi Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 328 del 22 gennaio 2014 | pag. 410 |
| 356. Principio di inerenza dei costi Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 444 del 28 gennaio 2014 | pag. 411 |
| 357. Costi black list Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 66, sentenza n. 622 del 3 febbraio 2014 | pag. 412 |
| 358. Costi operai imprese subappaltatrici Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 66, sentenza n. 888 del 17 febbraio 2014 | pag. 413 |
| 359. Ente non commerciale, reddito d'impresa Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 64, sentenza n. 926 del 18 febbraio 2014 | pag. 414 |
| 360. Società di comodo Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 1201 del 10 marzo 2014 | pag. 415 |
| 361. Costi gestione discarica Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 66, sentenza n. 1257 del 10 marzo 2014 | pag. 416 |
| 362. Operazioni soggettivamente inesistenti Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2139 del 18 aprile 2014 | pag. 417 |
| 363. Non operatività e disapplicazione Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 2406 del 9 maggio 2014 | pag. 418 |
| 364. Deducibilità perdite su crediti Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 64, sentenza n. 2854 del 27 maggio 2014 | pag. 419 |
| 365. Competenza componenti negativi di reddito Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2910 del 28 maggio 2014 | pag. 420 |
| 366. Criterio valutazione immobile Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 2911 del 29 maggio 2014 | pag. 421 |
| 367. Solidarietà Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 8 del 7 gennaio 2014 | pag. 422 |
| 368. Participation exemption Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 206 del 6 marzo 2014 | pag. 423 |
| 369. Locazione finanziaria Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 208 del 10 marzo 2014 | pag. 424 |
| 370. Deducibilità dei costi Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 7 del 9 gennaio 2014 | pag. 425 |
| 371. Inadempimento contrattuale società debitrice estera Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 8 del 9 gennaio 2014 | pag. 426 |
| 372. Antieconomicità, Elusione Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 64 del 17 febbraio 2014 | pag. 427 |
| 373. Riqualificazione energetica Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 215 del 23 giugno 2014 | pag. 428 |
| 374. Inerenza costi professionali Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 87 del 16 aprile 2014 | pag. 429 |
| 375. Esterovestizione societaria Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 9 del 14 gennaio 2014 | pag. 430 |
| 376. Costi per sponsorizzazioni Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 180 del 13 maggio 2014 | pag. 431 |
| 377. Esterovestizione societaria Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 191 del 29 maggio 2014 | pag. 432 |

| | |
|---|----------|
| 378. Esterovestizione societaria Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 220 del 12 giugno 2014 | pag. 433 |
| 379. Inerenza Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 104 del 9 gennaio 2014 | pag. 434 |
| 380. Costi black list Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 1151 del 3 febbraio 2014 | pag. 435 |
| 381. Principi generali di deducibilità dei costi Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 1352 del 10 febbraio 2014 | pag. 436 |
| 382. Cessione di partecipazioni Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 1827 del 19 febbraio 2014 | pag. 437 |
| 383. Thin capitalization Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 1876 del 21 febbraio 2014 | pag. 438 |
| 384. Operazioni di conferimento e fusione Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 3235 del 2 aprile 2014 | pag. 439 |
| 385. Costi Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 3384 del 3 aprile 2014 | pag. 440 |
| 386. Perdite su crediti Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 3664 del 10 aprile 2014 | pag. 441 |
| 387. Società immobiliari di gestione Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 4299 del 12 maggio 2014 | pag. 442 |
| 388. Deducibilità interessi passivi Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 6051 del 24 giugno 2014 | pag. 443 |
| 389. Determinazione della plusvalenza Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6058 del 24 giugno 2014 | pag. 444 |
| 390. Detrazione per spese di riqualificazione energetica Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 68 del 3 febbraio 2014 | pag. 445 |
| 391. Condizioni di deducibilità IRES e detraibilità IVA in ambito edile Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 143 del 28 febbraio 2014 | pag. 446 |

IRPEF

| | |
|---|----------|
| 392. Fondi previdenziali integrativi Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 123 del 14 gennaio 2014 | pag. 448 |
| 393. Riduzione della tassazione su indennità di volo Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 65, sentenza n. 282 del 16 gennaio 2014 | pag. 449 |
| 394. Fondi pensionistici Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 585 del 4 febbraio 2014 | pag. 450 |
| 395. Differenza plusvalenza finanziaria/dividendo Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 1240 dell'11 marzo 2014 | pag. 451 |
| 396. Ritenuta d'acconto Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1822 dell'8 aprile 2014 | pag. 452 |
| 397. Previdenza complementare Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2487 del 13 maggio 2014 | pag. 453 |
| 398. Detrazione riqualificazione energetica Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 430 del 26 maggio 2014 | pag. 454 |
| 399. Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 1126 del 4 febbraio 2014 | pag. 455 |
| 400. Rivalutazione quote societarie Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 2327 del 7 marzo 2014 | pag. 456 |

| | |
|--|----------|
| 401. Oneri deducibili Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 2858 del 21 marzo 2014 | pag. 457 |
| 402. Pensione privilegiata militare Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 3042 del 27 marzo 2014 | pag. 458 |
| 403. Sostituito d'imposta Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 3188 del 31 marzo 2014 | pag. 459 |
| 404. Determinazione della plusvalenza Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 4657 del 19 maggio 2014 | pag. 460 |
| 405. Appalto illecito di mano d'opera Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 6332 del 30 giugno 2014 | pag. 461 |

IVA

| | |
|--|----------|
| 406. Rimborso Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 64, sentenza n. 28 del 7 gennaio 2014 | pag. 463 |
| 407. Rimborso Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 25 dell'8 gennaio 2014 | pag. 464 |
| 408. Esenzioni Ctr Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 94 del 13 gennaio 2014 | pag. 465 |
| 409. Verifica identificativo Iva operatore terzo Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 392 del 23 gennaio 2014 | pag. 466 |
| 410. Mancata presentazione del modello VR Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 65, sentenza n. 407 del 23 gennaio 2014 | pag. 467 |
| 411. Rimborso credito Iva Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 522 del 29 gennaio 2014 | pag. 468 |
| 412. Plafond Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 783 del 14 febbraio 2014 | pag. 469 |
| 413. Fringe benefit e provvigioni Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 845 del 18 febbraio 2014 | pag. 470 |
| 414. Atto impeditivo della decadenza biennale Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 901 del 20 febbraio 2014 | pag. 471 |
| 415. Fatture soggettivamente fittizie Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 64, sentenza n. 970 del 21 febbraio 2014 | pag. 472 |
| 416. Rimborso iva per cessazione attività Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 952 del 24 febbraio 2014 | pag. 473 |
| 417. Compensazione crediti Iva Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1043 del 26 febbraio 2014 | pag. 474 |
| 418. Accessorietà della prestazione Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1045 del 26 febbraio 2014 | pag. 475 |
| 419. Credito IVA, omessa dichiarazione Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1089 del 28 febbraio 2014 | pag. 476 |
| 420. Frodi carosello, diritto alla detrazione Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 65, sentenza n. 1512 del 20 marzo 2014 | pag. 477 |
| 421. Operazioni inesistenti Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1529 del 24 marzo 2014 | pag. 478 |
| 422. Percentuale di detrazione pubblicità cartellonistica Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 63, sentenza n. 1765 dell'1 aprile 2014 | pag. 479 |
| 423. Crediti inesistenti Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1792 del 7 aprile 2014 | pag. 480 |

| | |
|---|----------|
| 424. Omessa registrazione di avviso di pagamento Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 1794 del 7 aprile 2014 | pag. 481 |
| 425. Rimborso IVA Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2265 del 5 maggio 2014 | pag. 482 |
| 426. Prestazioni socio-sanitarie Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 63, sentenza n. 2341 del 6 maggio 2014 | pag. 483 |
| 427. Diritto alla detrazione Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 2502 del 13 maggio 2014 | pag. 484 |
| 428. Reverse charge Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2752 del 23 maggio 2014 | pag. 485 |
| 429. Indennizzo Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2846 del 27 maggio 2014 | pag. 486 |
| 430. Servizi internazionali Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2878 del 28 maggio 2014 | pag. 487 |
| 431. Detrazione Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 3295 del 18 giugno 2014 | pag. 488 |
| 432. Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 420 del 23 maggio 2014 | pag. 489 |
| 433. Utilizzo credito Iva Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 244 del 20 maggio 2014 | pag. 490 |
| 434. Rimborso Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 291 del 10 giugno 2014 | pag. 491 |
| 435. Locazioni di immobili Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 93 dell'11 aprile 2014 | pag. 492 |
| 436. Operazioni soggettivamente inesistenti Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 112 del 13 maggio 2014 | pag. 493 |
| 437. Reverse charge Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 23 del 16 gennaio 2014 | pag. 494 |
| 438. Interpello antielusivo Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 91 del 28 aprile 2014 | pag. 495 |
| 439. Rimborso Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 136 del 16 giugno 2014 | pag. 496 |
| 440. Apparecchiature di gioco Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 32 del 21 gennaio 2014 | pag. 497 |
| 441. Obbligo di reciproca fatturazione Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 124 del 25 marzo 2014 | pag. 498 |
| 442. Modello VR Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 152 del 24 aprile 2014 | pag. 499 |
| 443. Credito Iva, omessa dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n.159 del 10 gennaio 2014 | pag. 500 |
| 444. Scambio intracomunitario Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 381 del 15 gennaio 2014 | pag. 501 |
| 445. Credito Iva Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 453 del 17 gennaio 2014 | pag. 502 |
| 446. Distacco del personale Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 610 del 20 gennaio 2014 | pag. 503 |
| 447. Caparra confirmatoria Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 584 del 21 gennaio 2014 | pag. 504 |
| 448. Punti premio Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 873 del 27 gennaio 2014 | pag. 505 |

| | |
|--|----------|
| 449. Operazioni esenti Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 2966 del 25 marzo 2014 | pag. 506 |
| 450. Rapporti di coassicurazione Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 3381 del 3 aprile 2014 | pag. 507 |
| 451. Rapporti di coassicurazione Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 3568 del 9 aprile 2014 | pag. 508 |
| 452. Operazioni soggettivamente inesistenti Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 3683 del 10 aprile 2014 | pag. 509 |
| 453. Rimborso Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 3733 del 14 aprile 2014 | pag. 510 |
| 454. Dichiarazione incompleta Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 4297 del 12 maggio 2014 | pag. 511 |
| 455. Frodi Carosello Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 4552 del 15 maggio 2014 | pag. 512 |
| 456. Credito Iva Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 5354 del 4 giugno 2014 | pag. 513 |
| 457. Inerenza dei costi Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 5359 del 4 giugno 2014 | pag. 514 |
| 458. Detrazione IVA in eccesso Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 61 del 3 febbraio 2014 | pag. 515 |
| 459. Prestazioni fisioterapista Ctp di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 27 dell'1 aprile 2014 | pag. 516 |

PROCESSO TRIBUTARIO

| | |
|---|----------|
| 460. Riassunzione Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 66, sentenza n. 47 del 7 gennaio 2014 | pag. 518 |
| 461. Impugnazione diniego ad istanza di annullamento in autotutela Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 130 del 14 gennaio 2014 | pag. 519 |
| 462. Termine per l'appello e atto di riassunzione Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 160 del 15 gennaio 2014 | pag. 520 |
| 463. Prove assunte in sede penale Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 163 del 15 gennaio 2014 | pag. 521 |
| 464. Notifica a persona irreperibile Ctr Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 178 del 16 gennaio 2014 | pag. 522 |
| 465. Notificazione ricorso Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 64, sentenza n. 213 del 16 gennaio 2014 | pag. 523 |
| 466. Atti notori di terzi Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 258 del 21 gennaio 2014 | pag. 524 |
| 467. Valore perizia di parte Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 266 del 21 gennaio 2014 | pag. 525 |
| 468. Spese processuali Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 352 del 23 gennaio 2014 | pag. 526 |
| 469. Ricorso in appello Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 376 del 23 gennaio 2014 | pag. 527 |
| 470. Motivi dell'appello Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 383 del 23 gennaio 2014 | pag. 528 |
| 471. Mutamento domicilio difensore Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 759 del 12 febbraio 2014 | pag. 529 |

| | |
|---|----------|
| 472. Litisconsorzio necessario Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 841 del 17 febbraio 2014 | pag. 530 |
| 473. Esistenza amministratore di fatto Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 900 del 20 febbraio 2014 | pag. 531 |
| 474. Condizioni cessata materia del contendere Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 948 del 20 febbraio 2014 | pag. 532 |
| 475. Prova Ctr Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 960 del 24 febbraio 2014 | pag. 533 |
| 476. Atti impugnabili Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 1267 dell'11 marzo 2014 | pag. 534 |
| 477. Corrispondenza tra chiesto e pronunciato Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 1305 del 12 marzo 2014 | pag. 535 |
| 478. Mancata sottoscrizione del ricorso Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 65, sentenza n. 1555 del 20 marzo 2014 | pag. 536 |
| 479. Atti impugnabili Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1497 del 21 marzo 2014 | pag. 537 |
| 480. Principio di non contestazione Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1547 del 25 marzo 2014 | pag. 538 |
| 481. Specificità dei motivi d'appello Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1648 del 28 marzo 2014 | pag. 539 |
| 482. Giurisdizione Ctr Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 1683 dell'1 aprile 2014 | pag. 540 |
| 483. Produzione di documenti Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1810 dell'8 aprile 2014 | pag. 541 |
| 484. Cessazione materia del contendere Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2006 del 14 aprile 2014 | pag. 542 |
| 485. Istanza di pubblica udienza contenuta nel ricorso Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2058 del 16 aprile 2014 | pag. 543 |
| 486. Onere probatorio spedizione appello Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 2072 del 16 aprile 2014 | pag. 544 |
| 487. Testimonianza scritta Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 2113 del 17 aprile 2014 | pag. 545 |
| 488. Inammissibilità appello Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2122 del 17 aprile 2014 | pag. 546 |
| 489. Termine proposizione del ricorso Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 2207 del 23 aprile 2014 | pag. 547 |
| 490. Difetto di rappresentanza Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2094 del 5 maggio 2014 | pag. 548 |
| 491. Violazione del principio del contraddittorio Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2257 del 5 maggio 2014 | pag. 549 |
| 492. Notificazioni Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 66, sentenza n. 2330 del 5 maggio 2014 | pag. 550 |
| 493. Revocazione Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 2324 dell'8 maggio 2014 | pag. 551 |
| 494. Principio di non contestazione Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 2336 dell'8 maggio 2014 | pag. 552 |
| 495. Atti impugnabili Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 2340 dell'8 maggio 2014 | pag. 553 |
| 496. Diniego di autotutela Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 65, sentenza n. 2417 dell'8 maggio 2014 | pag. 554 |

| | |
|--|----------|
| 497. Efficacia del giudicato esterno Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 2405 del 9 maggio 2014 | pag. 555 |
| 498. Diniego di disapplicazione Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2516 del 14 maggio 2014 | pag. 556 |
| 499. Nomina del difensore Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2645 del 21 maggio 2014 | pag. 557 |
| 500. Legittimazione processuale Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2747 del 23 maggio 2014 | pag. 558 |
| 501. Revocazione Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2775 del 23 maggio 2014 | pag. 559 |
| 502. Motivi dell'appello Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2844 del 27 maggio 2014 | pag. 560 |
| 503. Specificità dei motivi d'appello Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2842 del 27 maggio 2014 | pag. 561 |
| 504. Motivi specifici di impugnazione Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2888 del 28 maggio 2014 | pag. 562 |
| 505. Termine ricorso Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 64, sentenza n. 2974 del 3 giugno 2014 | pag. 563 |
| 506. Reclamo/Mediazione Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 2939 del 5 giugno 2014 | pag. 564 |
| 507. Vizio di motivazione dell'atto impugnato Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 3188 del 16 giugno 2014 | pag. 565 |
| 508. Atti impugnabili Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 3300 del 19 giugno 2014 | pag. 566 |
| 509. Rimessione in termini Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 3394 del 24 giugno 2014 | pag. 567 |
| 510. Spedizione del ricorso in busta chiusa Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 3441 del 26 giugno 2014 | pag. 568 |
| 511. Preclusione nova in appello Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 3453 del 26 giugno 2014 | pag. 569 |
| 512. Mancato deposito della ricevuta di notifica Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 48 del 14 gennaio 2014 | pag. 570 |
| 513. Invito bonario Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 128 del 13 febbraio 2014 | pag. 571 |
| 514. Ricorso cumulativo Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 149 del 25 febbraio 2014 | pag. 572 |
| 515. Ricorso non notificato Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 310 del 11 aprile 2014 | pag. 573 |
| 516. Ricorso cumulativo Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 358 del 6 maggio 2014 | pag. 574 |
| 517. Società estinta Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 15 del 10 gennaio 2014 | pag. 575 |
| 518. Impugnazione del rigetto rateazione debiti tributari Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 68 del 29 gennaio 2014 | pag. 576 |
| 519. Ricusazione Ctp di Como, Sez. 3, ordinanza n. 65 del 24 febbraio 2014 | pag. 577 |
| 520. Termine di costituzione Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 176 del 26 marzo 2014 | pag. 578 |
| 521. Legittimazione processuale Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 107 del 29 aprile 2014 | pag. 579 |

| | |
|---|----------|
| 522. Costituzione in giudizio Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 22 del 16 gennaio 2014 | pag. 580 |
| 523. Litisconsorzio necessario Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 328 del 14 gennaio 2014 | pag. 581 |
| 524. Comunicazione preventiva fermo amministrativo Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 615 del 20 gennaio 2014 | pag. 582 |
| 525. Correzione errori materiali Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 561 del 21 gennaio 2014 | pag. 583 |
| 526. Dichiarazioni di terzi Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 563 del 21 gennaio 2014 | pag. 584 |
| 527. Atti impugnabili Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 636 del 22 gennaio 2014 | pag. 585 |
| 528. Atti impugnabili Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 764 del 24 gennaio 2014 | pag. 586 |
| 529. Termine proposizione del ricorso Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 1359 del 10 febbraio 2014 | pag. 587 |
| 530. Diniego esenzione da tariffa rifiuti Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 1687 del 17 febbraio 2014 | pag. 588 |
| 531. Atti impugnabili Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1738 del 17 febbraio 2014 | pag. 589 |
| 532. Atti impugnabili Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1757 del 18 febbraio 2014 | pag. 590 |
| 533. Accertamento con adesione Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 2084 del 27 febbraio 2014 | pag. 591 |
| 534. Vizi di nullità della notifica e sanabilità Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2714 del 18 marzo 2014 | pag. 592 |
| 535. Costituzione in giudizio del resistente Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 2944 del 25 marzo 2014 | pag. 593 |
| 536. Risarcimento del danno Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 3069 del 27 marzo 2014 | pag. 594 |
| 537. Legittimazione Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3278 del 2 aprile 2014 | pag. 595 |
| 538. Pignoramento dei crediti verso terzi Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 3644 del 10 aprile 2014 | pag. 596 |
| 539. Copia documenti Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 3722 del 14 aprile 2014 | pag. 597 |
| 540. Impugnazione cartella di pagamento Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3903 del 17 aprile 2014 | pag. 598 |
| 541. Estratto di ruolo Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 3925 del 18 aprile 2014 | pag. 599 |
| 542. Atti impugnabili Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 4272 del 12 maggio 2014 | pag. 600 |
| 543. Atti impugnabili Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 4314 del 12 maggio 2014 | pag. 601 |
| 544. Soccombenza virtuale Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 4527 del 14 maggio 2014 | pag. 602 |
| 545. Diniego dell'istanza di interpello Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 4589 del 16 maggio 2014 | pag. 603 |
| 546. Nomina del difensore Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 4762 del 21 maggio 2014 | pag. 604 |

| | |
|---|----------|
| 547. Diniego di annullamento in autotutela Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 4798 del 21 maggio 2014 | pag. 605 |
| 548. Atti impugnabili Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 4886 del 23 maggio 2014 | pag. 606 |
| 549. Dichiarazione di terzi Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 5362 del 4 giugno 2014 | pag. 607 |
| 550. Sospensione del processo Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 5507 del 9 giugno 2014 | pag. 608 |
| 551. Notifica del ricorso Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 5702 del 13 giugno 2014 | pag. 609 |
| 552. Atti autonomamente impugnabili Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 6273 del 25 giugno 2014 | pag. 610 |

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE

| | |
|---|----------|
| 553. Agevolazioni prima casa Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 8 del 3 gennaio 2014 | pag. 612 |
| 554. Agevolazioni Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 64, sentenza n. 30 del 7 gennaio 2014 | pag. 613 |
| 555. Fideiussione Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 33 dell'8 gennaio 2014 | pag. 614 |
| 556. Cessione di ramo aziendale Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 73 del 10 gennaio 2014 | pag. 615 |
| 557. Cessione ramo d'azienda Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 74 del 10 gennaio 2014 | pag. 616 |
| 558. Agevolazioni Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 67, sentenza n. 164 del 13 gennaio 2014 | pag. 617 |
| 559. Solidarietà fiscale Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 309 del 22 gennaio 2014 | pag. 618 |
| 560. Società fiduciaria e fiduciante Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 64, sentenza n. 441 del 24 gennaio 2014 | pag. 619 |
| 561. Pluralità di negozi giuridici Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 511 del 29 gennaio 2014 | pag. 620 |
| 562. Prevalenza della sostanza sulla forma Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 519 del 29 gennaio 2014 | pag. 621 |
| 563. Avviamento cessione albergo Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 527 del 29 gennaio 2014 | pag. 622 |
| 564. Principio generale antiabuso Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 562 del 3 febbraio 2014 | pag. 623 |
| 565. Cessione di cespiti separati Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 661 del 5 febbraio 2014 | pag. 624 |
| 566. Valore dell'avviamento Ctr Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 677 del 6 febbraio 2014 | pag. 625 |
| 567. Riqualificazione degli atti Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 691 del 7 febbraio 2014 | pag. 626 |
| 568. Avviamento Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 710 del 7 febbraio 2014 | pag. 627 |
| 569. Abuso del diritto Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 855 del 18 febbraio 2014 | pag. 628 |

| | |
|--|----------|
| 570. Cessione di partecipazioni Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 860 del 18 febbraio 2014 | pag. 629 |
| 571. Valore dell'avviamento Ctr Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 1006 del 25 febbraio 2014 | pag. 630 |
| 572. Abuso del diritto Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 1170 del 5 marzo 2014 | pag. 631 |
| 573. Garanzie procedurali Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 1191 del 10 marzo 2014 | pag. 632 |
| 574. Agevolazioni "prima casa" Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 1226 dell'11 marzo 2014 | pag. 633 |
| 575. Preliminare e caparra confirmatoria Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1282 dell'11 marzo 2014 | pag. 634 |
| 576. Valutazione avviamento azienda Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 1385 del 17 marzo 2014 | pag. 635 |
| 577. Tassazione atti dell'autorità giudiziaria Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1456 del 21 marzo 2014 | pag. 636 |
| 578. Imposte ipotecarie e catastali Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 1516 del 24 marzo 2014 | pag. 637 |
| 579. Costituzione trust Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1528 del 24 marzo 2014 | pag. 638 |
| 580. Decreto ingiuntivo Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n.1533 del 25 marzo 2014 | pag. 639 |
| 581. Art. 20 d.P.R. 131/1986 Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1713 del 2 aprile 2014 | pag. 640 |
| 582. Conferimento ramo d'azienda Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 1729 del 3 aprile 2014 | pag. 641 |
| 583. Trasferimento immobili, accordi separazione consensuale Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 1734 del 3 aprile 2014 | pag. 642 |
| 584. Elusività Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1783 del 7 aprile 2014 | pag. 643 |
| 585. Riqualificazione degli atti Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1891 del 10 aprile 2014 | pag. 644 |
| 586. Denuncia avveramento della condizione Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1955 dell'11 aprile 2014 | pag. 645 |
| 587. Cessione azienda in concordato preventivo Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1955 dell'11 aprile 2014 | pag. 646 |
| 588. Prima casa Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2142 del 18 aprile 2014 | pag. 647 |
| 589. Agevolazioni prima casa Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 2279 del 6 maggio 2014 | pag. 648 |
| 590. Rettifica valore dichiarato Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 2492 del 12 maggio 2014 | pag. 649 |
| 591. Art. 20 d.P.R. 131/1986 Ctr Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 2458 del 13 maggio 2014 | pag. 650 |
| 592. Art. 20 d.P.R. 131/1986 Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2531 del 14 maggio 2014 | pag. 651 |
| 593. Procedura concorsuale Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 2816 del 26 maggio 2014 | pag. 652 |
| 594. Agevolazioni prima casa Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 2970 del 6 giugno 2014 | pag. 653 |

| | |
|--|----------|
| 595. Valutazione avviamento Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2977 del 6 giugno 2014 | pag. 654 |
| 596. Alternatività Iva/Registro Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 2997 del 9 giugno 2014 | pag. 655 |
| 597. Art. 20 d.P.R. 131/1986 Ctr Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 3136 del 13 giugno 2014 | pag. 656 |
| 598. Tassazione sentenze non definitive Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 3190 del 16 giugno 2014 | pag. 657 |
| 599. Riqualificazione atti Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 3297 del 19 giugno 2014 | pag. 658 |
| 600. Riqualificazione degli atti Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 3466 del 27 giugno 2014 | pag. 659 |
| 601. Riqualificazione dell'atto Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 163 del 24 febbraio 2014 | pag. 660 |
| 602. Vendita riserva di proprietà Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 290 dell'8 aprile 2014 | pag. 661 |
| 603. Atto sottoposto al vaglio del giudice civile Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 324 del 17 aprile 2014 | pag. 662 |
| 604. Alternatività Registro-Iva Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 409 del 20 maggio 2014 | pag. 663 |
| 605. Abitazione di lusso Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 441 del 29 maggio 2014 | pag. 664 |
| 606. Agevolazioni prima casa Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 320 del 15 aprile 2014 | pag. 665 |
| 607. Terreno circostante l'unità immobiliare Ctp di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 354 del 18 aprile 2014 | pag. 666 |
| 608. Agevolazioni prima casa Ctp di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 358 del 30 aprile 2014 | pag. 667 |
| 609. Benefici "prima casa" Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 123 del 25 febbraio 2014 | pag. 668 |
| 610. Agevolazione Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 5 del 9 gennaio 2014 | pag. 669 |
| 611. Trust Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 70 del 7 marzo 2014 | pag. 670 |
| 612. Causa di forza maggiore Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 141 del 19 giugno 2014 | pag. 671 |
| 613. Riqualificazione degli atti Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 78 del 24 febbraio 2014 | pag. 672 |
| 614. Abuso del diritto Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 204 del 13 gennaio 2014 | pag. 673 |
| 615. Alternatività con l'Iva Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 706 del 23 gennaio 2014 | pag. 674 |
| 616. Abuso del diritto Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 735 del 23 gennaio 2014 | pag. 675 |
| 617. Obbligazione solidale Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 874 del 28 gennaio 2014 | pag. 676 |
| 618. Trust Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 1002 del 31 gennaio 2014 | pag. 677 |
| 619. Trust Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 1208 del 5 febbraio 2014 | pag. 678 |

| | |
|--|----------|
| 620. Trust Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 1213 del 5 febbraio 2014 | pag. 679 |
| 621. Trust Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 1462 dell'11 febbraio 2014 | pag. 680 |
| 622. Valore dell'avviamento Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1731 del 17 febbraio 2014 | pag. 681 |
| 623. Abuso del diritto Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 1809 del 19 febbraio 2014 | pag. 682 |
| 624. Valore dell'azienda ceduta Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 2772 del 19 marzo 2014 | pag. 683 |
| 625. Elusione Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 2809 del 19 marzo 2014 | pag. 684 |
| 626. Valutazione degli atti Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 2830 del 20 marzo 2014 | pag. 685 |
| 627. Art. 20 d.P.R. 131/1986 Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 3473 del 7 aprile 2014 | pag. 686 |
| 628. Alternanza Iva-Registro Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 3760 del 14 aprile 2014 | pag. 687 |
| 629. Cessione di partecipazioni Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 3798 del 15 aprile 2014 | pag. 688 |
| 630. Valore dell'avviamento Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 4046 del 30 aprile 2014 | pag. 689 |
| 631. Rivalutazione terreni Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 4224 del 9 maggio 2014 | pag. 690 |
| 632. Riqualficazione degli atti Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 4352 del 13 maggio 2014 | pag. 691 |
| 633. Avviamento Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 4880 del 19 maggio 2014 | pag. 692 |
| 634. Rettifica del valore dell'avviamento Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 4804 del 21 maggio 2014 | pag. 693 |
| 635. Agevolazione prima casa Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 4879 del 22 maggio 2014 | pag. 694 |
| 636. Contratto preliminare e contratto definitivo Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 4882 del 23 maggio 2014 | pag. 695 |
| 637. Interpretazione degli atti Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 4908 del 23 maggio 2014 | pag. 696 |
| 638. Trust autodichiarato Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 5200 del 30 maggio 2014 | pag. 697 |
| 639. Elusione Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 5585 del 9 giugno 2014 | pag. 698 |
| 640. Avviamento Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 5766 del 17 giugno 2014 | pag. 699 |
| 641. Determinazione del valore dell'avviamento Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 6224 del 26 giugno 2014 | pag. 700 |

RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

| | |
|---|----------|
| 642. Decorrenza termine di decadenza Ctr Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 669 del 6 febbraio 2014 | pag. 702 |
|---|----------|

| | | |
|---|------|-----|
| 643. Termini Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 846 del 18 febbraio 2014 | pag. | 703 |
| 644. Deducibilità Irap dalla base imponibile Ires Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 1378 del 13 marzo 2014 | pag. | 704 |
| 645. Dichiarazione integrativa e rimborso Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1561 del 25 marzo 2014 | pag. | 705 |
| 646. Rimborso Iva e modello VR Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 2429 del 9 maggio 2014 | pag. | 706 |
| 647. Termini Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2562 del 16 maggio 2014 | pag. | 707 |
| 648. Incentivo all'esodo Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2980 del 6 giugno 2014 | pag. | 708 |
| 649. Termine decadenziale Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 64, sentenza n. 3080 del 10 giugno 2014 | pag. | 709 |
| 650. Incentivo all'esodo Ctr Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 3198 del 16 giugno 2014 | pag. | 710 |
| 651. Incentivo all'esodo Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 174 del 24 febbraio 2014 | pag. | 711 |
| 652. Mancato perfezionamento compravendita Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 329 del 17 aprile 2014 | pag. | 712 |
| 653. Diniego Credito Iva Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 15 del 10 gennaio 2014 | pag. | 713 |
| 654. Ritenute IRPEF Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 108 del 15 aprile 2014 | pag. | 714 |
| 655. Maggiori sanzioni iscritte a ruolo Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 6 del 10 gennaio 2014 | pag. | 715 |
| 656. Termine Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 4982 del 26 maggio 2014 | pag. | 716 |
| 657. Termini Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 5188 del 29 maggio 2014 | pag. | 717 |

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI

| | | |
|---|------|-----|
| 658. Iscrizione a ruolo credito Iva Ctr Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 82 del 13 gennaio 2014 | pag. | 719 |
| 659. Iscrizione ipotecaria Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 257 del 21 gennaio 2014 | pag. | 720 |
| 660. ONLUS, misure conservative Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 316 del 22 gennaio 2014 | pag. | 721 |
| 661. Pagamento dilazionato Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 526 del 29 gennaio 2014 | pag. | 722 |
| 662. Ruolo straordinario Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 591 del 4 febbraio 2014 | pag. | 723 |
| 663. Notificazione della cartella Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 628 del 4 febbraio 2014 | pag. | 724 |
| 664. Interessi da sospensione Ctr Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 685 del 6 febbraio 2014 | pag. | 725 |
| 665. Cartella esattoriale Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 806 del 14 febbraio 2014 | pag. | 726 |

| | |
|---|----------|
| 666. Motivazione della cartella di pagamento Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 838 del 17 febbraio 2014 | pag. 727 |
| 667. Disconoscimento di crediti Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 982 del 25 febbraio 2014 | pag. 728 |
| 668. Irreperibilità assoluta Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 1034 del 26 febbraio 2014 | pag. 729 |
| 669. Notificazione della cartella a mezzo posta Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1316 del 12 marzo 2014 | pag. 730 |
| 670. Vizio di motivazione Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 1380 del 14 marzo 2014 | pag. 731 |
| 671. Pagamento rateale Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 1635 del 27 marzo 2014 | pag. 732 |
| 672. Notifica atti presupposti Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1679 del 31 marzo 2014 | pag. 733 |
| 673. Errore in dichiarazione Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1748 del 4 aprile 2014 | pag. 734 |
| 674. Notificazione della cartella di pagamento Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2143 del 18 aprile 2014 | pag. 735 |
| 675. Cartella di pagamento, rimborso Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 65, sentenza n. 2397 dell'8 maggio 2014 | pag. 736 |
| 676. Solidarietà tributaria Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2560 del 16 maggio 2014 | pag. 737 |
| 677. Notifica della cartella di pagamento Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2565 del 16 maggio 2014 | pag. 738 |
| 678. Disconoscimento credito Iva Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 2942 del 5 giugno 2014 | pag. 739 |
| 679. Iscrizione ipotecaria Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 3026 del 10 giugno 2014 | pag. 740 |
| 680. Iscrizione ipotecaria Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 3129 del 13 giugno 2014 | pag. 741 |
| 681. Notifica della cartella per mezzo del servizio postale Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 34 del 13 gennaio 2014 | pag. 742 |
| 682. Compensazione Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 129 del 13 febbraio 2014 | pag. 743 |
| 683. Immobili costituiti in fondo patrimoniale Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 428 del 26 maggio 2014 | pag. 744 |
| 684. Fondo patrimoniale Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 410 del 19 maggio 2014 | pag. 745 |
| 685. Nullità della cartella Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 197 del 9 aprile 2014 | pag. 746 |
| 686. Motivazione della cartella di pagamento Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 210 del 14 aprile 2014 | pag. 747 |
| 687. Motivazione della cartella Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 19 del 20 gennaio 2014 | pag. 748 |
| 688. Sentenza passata in giudicato Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 41 del 29 gennaio 2014 | pag. 749 |
| 689. Iscrizione di ipoteca Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 61 del 10 febbraio 2014 | pag. 750 |
| 690. Rivalutazione partecipazioni Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 97 del 26 marzo 2014 | pag. 751 |

| | | |
|---|------|-----|
| 691. Società estinta Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 132 del 5 maggio 2014 | pag. | 752 |
| 692. Recupero credito Iva Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 135 del 12 maggio 2014 | pag. | 753 |
| 693. Iscrizione d'ipoteca Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 27 del 21 gennaio 2014 | pag. | 754 |
| 694. Fondo patrimoniale Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 20 del 20 gennaio 2014 | pag. | 755 |
| 695. Fermo amministrativo Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 108 del 13 marzo 2014 | pag. | 756 |
| 696. Rigetto istanza di sgravio Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 228 del 23 giugno 2014 | pag. | 757 |
| 697. Iscrizione ipotecaria Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 99 del 9 gennaio 2014 | pag. | 758 |
| 698. Proposta di compensazione Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 309 del 14 gennaio 2014 | pag. | 759 |
| 699. Controllo formale Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 450 del 17 gennaio 2014 | pag. | 760 |
| 700. Misure cautelari Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 525 del 20 gennaio 2014 | pag. | 761 |
| 701. Iscrizione ipotecaria Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 1574 del 14 febbraio 2014 | pag. | 762 |
| 702. Disconoscimento credito Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1735 del 17 febbraio 2014 | pag. | 763 |
| 703. Impugnabilità della cartella Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1755 del 18 febbraio 2014 | pag. | 764 |
| 704. Notifica della cartella di pagamento Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 604 del 4 marzo 2014 | pag. | 765 |
| 705. Controlli automatizzati Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 3074 del 27 marzo 2014 | pag. | 766 |
| 706. Versamento Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 3161 del 31 marzo 2014 | pag. | 767 |
| 707. Sollecito di pagamento Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3297 del 2 aprile 2014 | pag. | 768 |
| 708. Modalità di notifica della cartella di pagamento Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 3359 del 2 aprile 2014 | pag. | 769 |
| 709. Prova della notifica della cartella di pagamento Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 3584 del 9 aprile 2014 | pag. | 770 |
| 710. Debiti di imposta Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 3924 del 18 aprile 2014 | pag. | 771 |
| 711. Notifica a cittadino non residente Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 3507 del 7 aprile 2014 | pag. | 772 |
| 712. Notificazione della cartella di pagamento Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 4877 del 22 maggio 2014 | pag. | 773 |
| 713. Fermo amministrativo di beni mobili registrati Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 5345 del 4 giugno 2014 | pag. | 774 |
| 714. Cartella di pagamento Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 5598 del 9 giugno 2014 | pag. | 775 |
| 715. Comunicazione preventiva decreto MEF 10.02.2011 Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 214 del 21 marzo 2014 | pag. | 776 |

| | |
|--|----------|
| 716. Mancata rettifica dichiarazioni Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n. 36 del 21 gennaio 2014 | pag. 777 |
| 717. Decadenza diritto alla riscossione Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n. 95 del 18 febbraio 2014 | pag. 778 |

SUCCESSIONE E DONAZIONE

| | |
|--|----------|
| 718. Trust Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 70 del 7 marzo 2014 | pag. 780 |
| 719. Eredità giacente Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 984 del 31 gennaio 2014 | pag. 781 |
| 720. Trust Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 5847 del 17 giugno 2014 | pag. 782 |

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI

| | |
|---|----------|
| 721. Operazioni con finalità elusive Ctr Lombardia, Sez. stacc. Bs, Sez. 64, sentenza n. 38 del 7 gennaio 2014 | pag. 784 |
| 722. Favor rei Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 46 del 9 gennaio 2014 | pag. 785 |
| 723. Causa di forza maggiore Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 523 del 29 gennaio 2014 | pag. 786 |
| 724. Cause di non punibilità Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 815 del 17 febbraio 2014 | pag. 787 |
| 725. Disapplicazione Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza 848 del 18 febbraio 2014 | pag. 788 |
| 726. Determinazione della sanzione Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1614 del 27 marzo 2014 | pag. 789 |
| 727. Personalità della violazione Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1740 del 3 aprile 2014 | pag. 790 |
| 728. Termine di 60 giorni Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1741 del 3 aprile 2014 | pag. 791 |
| 729. Responsabilità del legale rappresentante Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 2038 del 15 aprile 2014 | pag. 792 |
| 730. Sequestro conservativo Ctr Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 2103 del 17 aprile 2014 | pag. 793 |
| 731. Sanzioni improprie Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2910 del 28 maggio 2014 | pag. 794 |
| 732. Causa di non punibilità Ctr Lombardia, Sez. 50. Sentenza n. 2939 del 5 giugno 2014 | pag. 795 |
| 733. Commercialista negligente Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 299 dell'8 aprile 2014 | pag. 796 |
| 734. Commercialista infedele Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 1 dell'8 gennaio 2014 | pag. 797 |
| 735. Sanzioni amministrative Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 16 del 16 gennaio 2014 | pag. 798 |
| 736. Responsabilità del commercialista Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 213 del 15 aprile 2014 | pag. 799 |

| | |
|--|----------|
| 737. Gravità della violazione Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 1633 del 17 febbraio 2014 | pag. 800 |
| 738. Mera violazione formale Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2437 dell'11 marzo 2014 | pag. 801 |
| 739. Ritardato pagamento di una rata Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2472 del 12 marzo 2014 | pag. 802 |
| 740. Errore formale Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 3707 del 14 aprile 2014 | pag. 803 |
| 741. Repertorio atti uffici comunali Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 4363 del 13 maggio 2014 | pag. 804 |
| 742. Definizione agevolata Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 5902 del 18 giugno 2014 | pag. 805 |

VARIA

| | |
|---|----------|
| 743. Associazioni sportive dilettantistiche Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 122 del 14 gennaio 2014 | pag. 807 |
| 744. Estinzione della società Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 235 del 20 gennaio 2014 | pag. 808 |
| 745. Emendabilità della dichiarazione Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 589 del 4 febbraio 2014 | pag. 809 |
| 746. Responsabilità liquidatori, amministratori e soci Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1278 dell'11 marzo 2014 | pag. 810 |
| 747. Associazioni culturali Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 1347 del 13 marzo 2014 | pag. 811 |
| 748. Emendabilità della dichiarazione Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 1383 del 17 marzo 2014 | pag. 812 |
| 749. Dichiarazione integrativa Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 1517 del 24 marzo 2014 | pag. 813 |
| 750. Emendabilità della dichiarazione dei redditi Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1791 del 7 aprile 2014 | pag. 814 |
| 751. Dichiarazione integrativa a favore Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1846 del 9 aprile 2014 | pag. 815 |
| 752. Rettifica dichiarazione Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1853 del 9 aprile 2014 | pag. 816 |
| 753. Dichiarazione integrativa Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1888 del 10 aprile 2014 | pag. 817 |
| 754. Enti non commerciali Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2048 del 16 aprile 2014 | pag. 818 |
| 755. Emendabilità della dichiarazione Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 2495 del 13 maggio 2014 | pag. 819 |
| 756. Correttezza e buona fede Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2908 del 28 maggio 2014 | pag. 820 |
| 757. Aiuti di Stato Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 3050 del 10 giugno 2014 | pag. 821 |
| 758. Imposta sostitutiva sui finanziamenti Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 98 del 28 gennaio 2014 | pag. 822 |
| 759. Contratto factoring pro-solvendo Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 352 del 5 maggio 2014 | pag. 823 |

| | |
|---|----------|
| 760. Imposta sostitutiva Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 276 del 3 aprile 2014 | pag. 824 |
| 761. Responsabilità solidale Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 65 del 4 marzo 2014 | pag. 825 |
| 762. Dichiarazione integrativa Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 29 del 21 gennaio 2014 | pag. 826 |
| 763. Compensazione Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 461 del 17 gennaio 2014 | pag. 827 |
| 764. Notifica degli atti Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1326 del 6 febbraio 2014 | pag. 828 |
| 765. Transazione fiscale Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 1541 del 14 febbraio 2014 | pag. 829 |
| 766. Imposta sostitutiva, versamento rateale Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 1698 del 18 febbraio 2014 | pag. 830 |
| 767. Residenza fiscale all'estero Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 2771 del 19 marzo 2014 | pag. 831 |
| 768. Anagrafe delle ONLUS Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 3202 dell'1 aprile 2014 | pag. 832 |
| 769. ONLUS Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 3923 del 18 aprile 2014 | pag. 833 |
| 770. ONLUS Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 4073 del 6 maggio 2014 | pag. 834 |
| 771. Imposta sostitutiva Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 6045 del 24 giugno 2014 | pag. 835 |

ACCERTAMENTO



[Torna all'indice](#)

Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 45/2014 del 9 gennaio 2014

Presidente: Fenizia, Estensore: Chiametti

Intitolazione

RADDOPPIO DEI TERMINI A SEGUITO DENUNCIA PENALE – Onere della prova in ordine alla sussistenza del reato - Grava sull'Amministrazione finanziaria.

Massima

Il meccanismo del raddoppio dei termini di cui all'art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973 opera in caso di notizia di reato. A tal fine, non è sufficiente il generico sospetto circa lo svolgimento di un'attività illecita bensì occorre individuare con sicurezza gli elementi del reato da denunciare. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a dare la prova della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale; sicché l'oggetto di valutazione da parte del giudice tributario è circoscritto al riscontro dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3.



Abuso del diritto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 90/2014 del 13 gennaio 2014

Presidente: Gravina, Estensore: Preda

Intitolazione

ACCERTAMENTO – ABUSO DEL DIRITTO - Art. 37bis d.P.R. n. 600/1973 - Garanzie procedurali - Richiesta preventiva di chiarimenti e motivazione specifica - Necessità - Sussiste - Omissione - Nullità.

Massima

Anche nell'ipotesi in cui sia contestato l'abuso del diritto è d'obbligo per l'Amministrazione finanziaria instaurare apposito contraddittorio con il contribuente indicando i motivi per cui ritiene applicabile le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.37bis che introducono i presupposti di comportamenti antielusivi. Pertanto, è nullo l'avviso di accertamento se risulta che la notifica dello stesso avviso non sia stata preceduta dallo specifico contraddittorio per la necessaria richiesta di chiarimenti al contribuente. (A.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis.

Interposizione fittizia

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 172/2014 del 13 gennaio 2014

Presidente: Palestra; Estensore: Sacchi

Intitolazione

ACCERTAMENTO – Interposizione fittizia.

Massima

L'art. 37 d.P.R. 600/1973 impone l'imputazione di redditi all'effettivo possessore anche se appaiono titolari altri soggetti, sulla base di prove gravi, precise e concordanti. Sono dirimenti, a tal fine, le dichiarazioni con le quali l'interponente ammette di aver falsificato le firme dell'amministratore della società interposta. (R.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37.



Disponibilità bene indice

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 191/2014 del 13 gennaio 2013

Presidente: Palestra, Estensore: Locatelli

Intitolazione

Redditometro – Disponibilità bene indice – Valenza probatoria – Capacità contributiva.

Massima

La disponibilità dei beni considerati indici di capacità contributiva ai fini dell'applicazione del redditometro, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 integra una presunzione di reddito di natura legale ai sensi dell'art. 2728 c.c.. Ne consegue che il giudice tributario è tenuto ad accertare la disponibilità del bene indice ma non ha il potere di togliere a tali elementi la correlata sussistenza della capacità contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità. Pertanto il giudice si limita a valutare la prova fornita dal contribuente in merito alla provenienza non reddituale del bene indice. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38; c.c., art. 2728.



Accertamento analitico induttivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 194/2014 del 13 gennaio 2014

Presidente: Palestra, Estensore: Locatelli

Intitolazione

ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO – Valenza probatoria - Dati annualità differenti.

Massima

Nel caso di accertamento misto analitico-induttivo, di cui all'art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. 600/1973 il giudice è legittimato ad attribuire valenza probatoria a qualsiasi circostanza logicamente significativa, ancorché desumibile da altre annualità di imposta. L'estensione quindi della percentuale di ricarico ad altre annualità rispetto a quella in cui è stata determinata è legittima qualora non intervengano significative variazioni in ordine alla tipologia di prodotti venduti, ai fornitori e alle modalità di svolgimento dell'attività. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d); c.c., art. 2729.



Dichiarazione di terzi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 103/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente: Izzi, Estensore: Maffey

Intitolazione

ACCERTAMENTO – Dichiarazioni di terzi contenute in questionari – Rilevanza – Non sussiste.

Massima

Nel processo tributario, gli elementi indiziari, come la dichiarazione del terzo (nella specie acquisita dalla Guardia di Finanza nel corso di un'ispezione, il cui verbale era stato debitamente notificato al contribuente) concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortati da altri elementi di prova; se rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c., essi danno luogo a presunzioni semplici (art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), generalmente ammissibili nel contenzioso tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale. L'art. 54 d.P.R. n. 633/1972 ha ad oggetto o i questionari compilati dal contribuente destinatario dell'accertamento o i questionari acquisiti con altri elementi in fase di accertamento ispettivo presso terzi. I dati inseriti nei questionari trasmessi a clienti del soggetto destinatario di accertamento e da questo compilati e restituiti, hanno efficacia di dichiarazioni di soggetti privati terzi, pertanto, inidonei a costituire presunzioni gravi, precise e concordanti sulle quali si fonda l'accertamento di ufficio, in mancanza di riscontri certi (Conf. Cass. 14055/2011). (M.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7; d.P.R. 633/1972, art. 54.



Antieconomicità della gestione e mancata risposta a questionario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 131/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente: Sacchi, Estensore: Crisafulli

Intitolazione

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – PRESUPPOSTI – Mancata risposta a questionario dell’Agenzia delle Entrate – Gestione antieconomica dell’attività – Rideterminazione induttiva del reddito – Legittimità - Sussiste.

Massima

La mancata risposta del contribuente al questionario dell’Agenzia delle Entrate, accompagnata da una evidente gestione antieconomica dell’attività protratta nel tempo e non giustificata, costituisce elemento idoneo a legittimare l’Ufficio a ricorrere all’accertamento di tipo induttivo ai sensi dell’art. 39 comma 2 del d.P.R. 600/1973. (c.Be.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2.



Scritture contabili formalmente corrette

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 136/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente: Sacchi, Estensore: Chiametti

Intitolazione

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO – CONTABILITÀ FORMALMENTE CORRETTA –
Determinazione del reddito – Metodo analitico induttivo – Inattendibilità del
volume d'affari dichiarato.**

Massima

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di una contabilità regolarmente tenuta non è sufficiente a precludere il ricorso a ricostruzioni indirette e induttive, fondate su elementi idonei a dimostrare l'inattendibilità del volume d'affari dichiarato. L'Ufficio, dunque, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, può desumere l'esistenza di ricavi non dichiarati, utilizzando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali: l'esistenza di ricavi non sufficienti a remunerare il capitale investito, la mancanza di un margine di guadagno dall'attività svolta, la manodopera impiegata, il volume dei consumi, le attrezzature ed altre immobilizzazioni. (C.Be.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).



Relata di notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 161/2014 del 15 gennaio 2014

Presidente: D'Isa, Estensore: Sciarini

Intitolazione

ACCERTAMENTO - Relata di notifica – Mancata compilazione - Irregolarità avviso accertamento – Applicazione sanatoria.

Massima

La mancata compilazione della relata di notifica è da ritenersi una mera irregolarità dato che la sua funzione viene assorbita dall'avviso di ricevimento. Infatti alla notifica dell'avviso di accertamento si applica la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c., ai sensi del quale la nullità di un atto non può essere pronunciata ogni qualvolta si raggiunga lo scopo a cui mira l'atto stesso. Ne deriva che l'avviso di accertamento, seppur privo di relata di notifica, è da ritenersi valido. (G.G.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 156.



Studi di settore, valutazione del giudice

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 280/2014 del 16 gennaio 2014

Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione

STUDI DI SETTORE – Condizioni di utilizzo – Presenza di contabilità non totalmente attendibile – Valenza di meri indizi degli studi.

Massima

Allorquando il contribuente presenti una contabilità non totalmente inattendibile, l'accertamento di maggiori ricavi d'impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico dichiarata rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, ma soltanto ove tale difformità raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di ogni attendibilità. Diversamente, siffatta difformità rimane sul piano del mero indizio, in quanto gli indici elaborati per un determinato settore merceologico, pur basati su criteri statistici, non integrano un fatto noto e certo (Conf. Cass., 5870/2003 e 417/2008). (P.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 233/2014 del 20 gennaio 2014

Presidente: Secchi, Estensore: Di Gaetano

Intitolazione

Studi di settore – Onere prova contribuente – Crisi finanziaria – Applicazione cluster.

Massima

L'applicazione degli studi di settore di cui agli articoli 62bis e 62sexies del d.l. 331/1993 presuppone uno scostamento di una certa rilevanza tra la dichiarazione presentata dal contribuente e l'elaborazione statistica dei ricavi derivanti dalla specifica attività svolta dal dichiarante. Nel caso di accertamento basato su studi di settore, il contribuente ha l'onere di provare la sussistenza di condizioni che giustificano l'inapplicabilità dello standard. Non è sufficiente invocare la crisi generalizzata del settore e qualora il contribuente non fornisca la prova dell'erronea applicazione del cluster al caso di specie, sarà legittimo l'accertamento dell'Ufficio basato sull'applicazione dello standard contestato. (C.G.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 62bis e 62sexies.



Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 294/2014 del 21 gennaio 2014

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Vicini

Intitolazione**DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO – REDDITOMETRO – Valore probatorio – Presunzione semplice – Mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza – Illegittimità.****Massima**

L'accertamento sintetico disciplinato dall'art. 38 d.P.R. 600/1973 tende a determinare il reddito complessivo presunto del contribuente "attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici", mediante l'applicazione di elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale. Stante la natura meramente presuntiva del redditometro, gli elementi di accertamento da esso derivanti devono essere corredati da ulteriori dati idonei a sostenerne le risultanze, così come stabilito in materia di parametri e studi di settore. Nessuna disposizione di legge richiede che la parte debba anche dare prova del fatto che le disponibilità patrimoniali conseguite siano state destinate al mantenimento dei beni accertati (*nel caso in esame, la parte ha documentato di avere goduto della disponibilità patrimoniale proveniente dalla cessazione dell'attività e dal riscatto di una polizza assicurativa, nonché dei relativi investimenti*). (L.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Ragioni d'urgenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 296/2014 del 21 gennaio 2014

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Zangrossi

Intitolazione

Avviso accertamento – Mancato rispetto del termine di 60 giorni – Insussistenza delle ragioni di particolare urgenza - Scadenza termini per l'accertamento.

Massima

L'imminenza della scadenza dei termini di accertamento non può giustificare il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 7, legge 212/2000. Pertanto in mancanza di prova della sussistenza delle ragioni di particolare urgenza, che devono essere individuate in situazioni di fatto o di diritto indipendenti dalla volontà dell'Ufficio ed idonee ad impedire un tempestivo accertamento, l'avviso di accertamento emesso prima del termine di 60 giorni deve essere annullato. (G.G.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, artt. 7 e 12 comma 7.



Dati OMI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 63, sentenza n. 313/2014 del 21 gennaio 2014

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Vicini

Intitolazione

Dati OMI – Presunzione semplice – Necessità prova ulteriore – Valore probatorio – Onere prova contribuente.

Massima

Il valore normale desumibile dalla banca dati OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio) assume unicamente il valore di un mero elemento indiziario di evasione che necessita di ulteriori elementi presuntivi. Il valore probatorio di tali valori è stato infatti annullato dall'art. 24, commi 4 e 5 della l. 88/2009. Ne consegue che l'onere della prova ricade sull'Amministrazione e il contribuente, solo a fronte di una completa prova di evasione, sarà tenuto a fornire prova contraria. In questo ultimo caso l'esigenza del contribuente di ottenere liquidità a fronte della crisi dell'azienda, sfociata successivamente in fallimento, è da ritenersi una valida giustificazione dell'antieconomicità delle operazioni. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; l. 88/2009, art. 24 commi 4 e 5.



Termini per l'accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 358/2014 del 21 gennaio 2014

Presidente: Oldi, Estensore: Alberti

Intitolazione

ACCERTAMENTO – CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE – Raddoppio termini – Obbligo di denuncia entro i termini ordinari – Insussistenza.

Massima

La disciplina dei termini per l'attività di accertamento introdotta dal d.l. 223/2006, se da un lato trova, per espressa previsione, applicazione ai periodi d'imposta per i quali i termini ordinari erano ancora pendenti, d'altro canto non contiene disposizioni tali da indurre a ritenere che, comunque, entro il primo quadriennio l'ufficio debba preventivamente rilevare la condotta penalmente rilevante del contribuente tale da poter beneficiare del raddoppio del termine. Secondo i giudici, una tale interpretazione vanificherebbe lo spirito della norma che, in presenza di situazioni connotate da condotte penalmente rilevanti, deve intendersi innescare il raddoppio del termine a prescindere dal momento in cui tale condotta rilevi, e dunque senza che l'ufficio sia vincolato ad una preventiva notizia criminis entro la scadenza del termine ordinario. (G.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.



Questionario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sez. 46, sentenza n. 291/2014 del 22 gennaio 2014

Presidente: Pezza, Estensore: Filippone

Intitolazione

QUESTIONARIO – DOCUMENTAZIONE PRODOTTA – Specifica richiesta - Rifiuto del contribuente – Inutilizzabilità documentazione – Onere dell’Amministrazione di contestare l’idoneità probatoria.

Massima

La documentazione prodotta dal contribuente per contrastare la maggior capacità contributiva accertata dall’Ufficio non può ritenersi tardiva qualora non vi sia stata una specifica richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti l’inutilizzabilità della produzione documentale si applica limitatamente al caso in cui si sia in presenza di un rifiuto od occultamento della stessa da parte del contribuente. Ne deriva che in assenza di uno specifico comportamento del contribuente volto a sottrarsi alla prova della capacità contributiva, sarà onere dell’Amministrazione finanziaria contestare l’idoneità probatoria. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32; d.P.R. 633/1972, art. 52; Cost., art. 24.



Amministratore di fatto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza 316/2014 del 22 gennaio 2014

Presidente: Rollero, Estensore: Cassone

Intitolazione

ONLUS - DIPENDENTE DELL'ASSOCIAZIONE - Posizione apicale nell'organizzazione - Ammontare esorbitante di compensi e rimborsi spese - Amministratore di fatto della società - È tale - Responsabilità solidale per debiti tributari – Sussiste.

Massima

La posizione apicale rivestita nell'organizzazione della associazione ONLUS, nonostante dalle risultanze documentali risulti la qualifica di dipendente, e l'ammontare esorbitante dei rimborsi di cui il soggetto ha beneficiato (*nel caso di specie il dipendente rivestiva la carica di vicepresidente e aveva ricevuto nell'esercizio 2008 € 107.000 per rimborsi spese, cene e pernottamenti in albergo, nell'esercizio 2009 € 284.000 come costi del personale e € 213.000 come rimborso spese*), sono elementi tali da dimostrare la sua reale posizione di amministratore della società medesima e pertanto la sua responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie della società ai sensi dell'art. 14 d.l. 35/2005. (I.Bu.)



Plusvalenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza 324/2014 del 22 gennaio 2014

Presidente: Rollero, Estensore: Cassone

Intitolazione

ACCERTAMENTO - CESSIONE DI TERRENO - Plusvalenza relativa alla cessione di un terreno - Valore rivalutato - Pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione - Condizione necessaria e sufficiente per l'utilizzo del valore rivalutato.

Massima

In una cessione di terreno edificabile, qualora il cedente si sia avvalso della rivalutazione del valore del terreno in base ad una perizia giurata di stima con pagamento dell'imposta sostitutiva, l'unica condizione che la legge pone per l'utilizzo del valore rivalutato come valore di riferimento ai fini della determinazione della plusvalenza relativa alla suddetta cessione, è il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione. Pertanto qualora il cedente, come nel caso di specie, abbia effettivamente versato l'imposta sostitutiva senza poi indicarla nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il terreno è stato rivalutato, all'Ufficio non è concesso di rideterminare la plusvalenza relativa alla cessione del terreno per il solo fatto che l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione non è stata indicata in dichiarazione pur se effettivamente versata. (I.Bu.)



Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza 334/2014 del 22 gennaio 2014

Presidente: Rollero, Estensore: Chiametti

Intitolazione

ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - Consumi rilevanti - Amministratore e socio al 99% di S.r.l. - Beni di lusso ricevuti in locazione dalla società - Applicazione del redditometro - Legittimità – Sussiste.

Massima

L'accertamento sintetico redditometrico si basa sia sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi, quali sono le spese sostenute per consumi rilevanti ai fini della determinazione del reddito (disponibilità o possesso di residenze principali o secondarie, disponibilità di aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto, stipula di contratti assicurativi), sia sugli incrementi patrimoniali di un contribuente sostenuti in un periodo d'imposta (acquisti di immobili, compravendita di azioni), è pertanto legittima l'applicazione dell'accertamento tramite redditometro ad un soggetto che sia socio al 99% di società a responsabilità limitata ed amministratore delle stesse e dalle quali riceva in locazione automobili di lusso quali Bentley Azure e Lamborghini Gallardo, motociclette Harley Davidson e appartamenti in Milano, Olbia e Courmayeur. (I.Bu.)



Notifica a società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 338/2014 del 22 gennaio 2014

Presidente: Siniscalchi, Estensore: Missaglia

Intitolazione

SOCIETÀ ESTINTA – NOTIFICA ACCERTAMENTO – Illegittimità.

Massima

È illegittimo l'avviso di accertamento notificato ad un soggetto giuridico estinto. L'Agenzia delle Entrate può comunque agire nei confronti dei soci per il debito della società estinta, ma l'accertamento deve essere notificato a questi ultimi. (R.Ca.)



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 372/2014 del 23 gennaio 2014

Presidente: Introini, Estensore: Pellini

Intitolazione

RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO - PRESUPPOSTI - Trasmissione della notizia di reato strumentale al raddoppio dei termini - Legittimità - Non sussiste.

Massima

È illegittima la riapertura di annualità di imposte prescritte mediante l'inoltro della notizia reato successivamente alla scadenza del termine ordinario per l'accertamento quando è evidente la finalità strumentale di accedere all'accertamento di annualità di imposta ormai prescritte al fine di sopperire alle carenze organizzative dell'organo accertatore. (E.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 43.



Principio di cooperazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 375/2014 del 23 gennaio 2014

Presidente: Valenti, Estensore: Gesualdi

Intitolazione

Termine 60 giorni ex art. 12, comma 7 Statuto del Contribuente - Comunicazioni osservazioni e richieste – Emissione avviso di accertamento – Eccezioni.

Massima

Nel caso di accertamenti caratterizzati dall'esame della documentazione prodotta in esito ad apposito questionario, è inconferente sostenere la violazione dell'art. 12, comma 7 della legge 212/2000, atteso che tale norma si applica nei soli casi di accertamenti derivanti da accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio dell'attività. (N.D.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 379/2014 del 23 gennaio 2014

Presidente: Valenti, Estensore: Moliterni

Intitolazione

Società cancellata dal registro imprese – Estinzione della società – Rapporto di successione società e ex soci – Avviso di accertamento inesistente se notificato alla società estinta.

Massima

La cancellazione della società dal registro delle imprese ne causa l'estinzione, per cui l'accertamento o altro atto impositivo notificato ed intestato alla società è da considerarsi inesistente, in quanto privo del soggetto nei cui confronti avanzare la pretesa (*sul punto, le tre pronunce della Cassazione a Sezioni Unite del 2010, n. 4060, 4061 e 4062 e la recente sentenza sempre a Sezioni Unite del 12/3/2013, n. 6071 in cui sono stati disciplinati i rapporti processuali pendenti, precisando che i soci subentrano nei rapporti debitori o creditori della società, ma sono solo loro i destinatari cui notificare gli atti, hanno stabilito il principio che con la morte del "de cuius" ogni atto a lui notificato decorso un anno dalla data della cancellazione si ha per "tamquam non esset"*). (N.D.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 382/2014 del 23 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Fabrizi

Intitolazione

Avviso di accertamento - Denuncia penale – Raddoppio del termine.

Massima

Le norme, prevedendo il raddoppio del termine entro il quale l'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, presuppongono il termine originario e non fanno riferimento alla riapertura del termine. Una diversa interpretazione farebbe venire meno la certezza delle situazioni giuridiche. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 633/1972, art. 57; d.lgs. 74/2000.



Lista Falciani

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 388/2014 del 23 gennaio 2014

Presidente: Di Blasi, Estensore: Bonavolontà

Intitolazione

LISTA FALCIANI – UTILIZZABILITA' IN SEDE DI ACCERTAMENTO – Dati illegalmente acquisiti, non utilizzabili e non attendibili – Illegittimità pretesa fiscale – Sussiste.

Massima

L'accertamento fondato esclusivamente sui dati scaturenti dalla Lista Falciani deve ritenersi nullo perché tali dati sono illegalmente acquisiti essendo frutto di un illecito accesso di un dipendente di HSBC (Private Banking di Ginevra) al sistema informatico della stessa (circostanza accertata in sede penale dal GIP presso il Tribunale di Pinerolo), non sono utilizzabili anche se provenienti a seguito di scambio di informazioni tra Stati dell'Unione Europea in forza della reciproca assistenza e non sono attendibili non essendo stata controllata la provenienza, l'autenticità e la reperibilità. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Diritto al contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 400/2014 del 23 gennaio 2014

Presidente: Ciccolo, Estensore: Bonavolontà

Intitolazione

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Termine dilatorio – Mancato rispetto – Nullità – Consegue.

Massima

La mancata osservanza da parte dell'Ufficio del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7 della l. n. 212/2000 per l'emanazione dell'avviso di accertamento in mancanza di qualificate ragioni di urgenza non può non determinare l'invalidità dell'avviso di accertamento emanato prematuramente, quale effetto del vizio del relativo procedimento, costituito dal non aver l'Ufficio messo a disposizione del contribuente l'intero lasso di tempo previsto dalla legge per garantirgli la facoltà di partecipare al procedimento stesso, esprimendo le proprie osservazioni in sede di contraddittorio che l'Ufficio era tenuto ad attivare valutando tali osservazioni e dandone conto nell'atto impositivo (Conf. Cass. 1869/2014, 3142/2014, 7315/2014, 9424/2014 e 19667/2014). (B.N.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 435/2014 del 24 gennaio 2014

Presidente: Brigoni, Estensore: Dell'Anna

Intitolazione

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO - STUDI DI SETTORE –
Presunzioni semplici – Contraddittorio – Carenza – Illegittimità accertamento.**

Massima

L'accertamento standardizzato si fonda su una presunzione semplice i cui requisiti di gravità, precisione e concordanza, necessari per l'utilizzo della presunzione ai fini accertativi, risultano integrati solo in esito al contraddittorio obbligatorio con il contribuente. Solo in esito a tale momento si perviene alla "personalizzazione" degli standard con la specifica realtà del soggetto controllato. (G.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39.



Determinazione del reddito

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 440/2014 del 24 gennaio 2014

Presidente: Brigoni, Estensore: Vicini

Intitolazione

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – REDDITO D’IMPRESA
- COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO – Considerazione - Necessità.**

Massima

In tema di accertamento dell’imposta sui redditi, qualora il contribuente ometta la presentazione della dichiarazione e l’Amministrazione finanziaria proceda d’ufficio all’accertamento del reddito d’impresa con metodo induttivo, essa, dovendo procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva, deve tenere conto anche delle componenti negative di reddito che siano emerse dagli accertamenti compiuti. E così, ai fini IVA, il diritto alla detrazione dell’imposta viene meno solo per i crediti d’imposta relativi ad operazioni non registrate o comunque non risultanti dalle liquidazioni periodiche (*nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate aveva determinato induttivamente il reddito in misura pari ai ricavi imputati alla parte, senza prevedere alcuna deduzione a titolo di costi*). (G.B)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 55.



Mancata presentazione della dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 450/2014 del 28 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Chiaro

Intitolazione

OBBLIGO DICHIARATIVO – Superamento soglie reddituali – Reddito accertato in via presuntiva – Non rileva.

Massima

Ai fini del superamento delle soglie reddituali al di là del quale è prescritto l'obbligo dichiarativo non rileva il maggior reddito accertato in via sintetica dall'Ufficio, in quanto l'applicabilità di detta disciplina presuppone la sussistenza, oltre che del fatto oggettivo dell'omissione, anche del necessario elemento soggettivo della consapevolezza da parte del contribuente del proprio obbligo dichiarativo, dunque, della violazione commessa. (A.R.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.



Negozi connessi, onere della prova

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza 519/2014 del 29 gennaio 2014

Presidente: Borgonovo, Estensore: Cassone

Intitolazione

ACCERTAMENTO - REGISTRO - Negozi connessi - Effetto giuridico unitario - Cessione di azienda - Onere della prova per l'ufficio.

Massima

Ai fini dell'imposta di registro una pluralità di negozi giuridici strutturalmente e funzionalmente collegati per produrre un unico effetto giuridico finale, devono essere considerati come un fenomeno giuridico unitario. Tuttavia qualora l'Ufficio individui in una pluralità di distinti atti di cessione un unico collegamento negoziale che produca gli effetti tipici di una cessione di azienda (conferimenti a fronte dei quali la società conferente riceveva in permuta azioni della conferitaria e successivamente la conferente veniva incorporata in una terza società), deve provare che i distinti atti presentati alla registrazione considerati in collegamento negoziale realizzino effettivamente il trasferimento dell'intero capitale sociale in modo tale da consentire al cessionario di acquisire il totale controllo dell'azienda. (I.Bu.)



Società intermediazione immobiliare

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza 525/2014 del 29 gennaio 2014

Presidente: Borgonovo, Estensore: Chiametti

Intitolazione

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - SOCIETÀ INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - Scostamento reddito dichiarato dalle commissioni presunte - Tabelle commissione USI provinciale - Presunzioni gravi precise concordanti - Non sono tali.

Massima

All'Ufficio è concesso procedere alla rideterminazione induttiva del reddito d'impresa sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 39 d.P.R. 600/1973; tuttavia, qualora oggetto di accertamento sia una società di intermediazione immobiliare che trae i suoi profitti dalle commissioni sugli immobili venduti, non possono essere considerate presunzioni gravi, precise e concordanti le tabelle della commissione USI provinciale. Pertanto è illegittimo l'accertamento basato sullo scostamento delle provvigioni dichiarate dalla società accertata rispetto a quelle previste dalle suddette tabelle (3% dal compratore più 3% dal venditore). E ciò a maggior ragione qualora, come nel caso in esame, la società abbia una contabilità regolarmente tenuta, il suo reddito sia in linea con le previsioni degli studi di settore e sia stata in grado di dimostrare tramite documenti e altri riscontri l'erroneità dell'accertamento dell'Ufficio. (I.Bu.)



Accertamento con adesione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 551/2014 del 30 gennaio 2014

Presidente: Lucchina, Estensore: Insinga

Intitolazione

ACCERTAMENTO CON ADESIONE - MANCATO INVITO - Nullità dell'avviso di accertamento - Sussiste.

Massima

In base all'art. 10 l. 212/2000 e 21*septies* l. 241/1990 è nullo, e come tale inficia gli atti di riscossione conseguenti, l'avviso di accertamento emesso senza che l'Ufficio abbia emesso entro 15 giorni l'invito a comparire a seguito di istanza di accertamento con adesione del contribuente. (C.F.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 6 comma 4; l. 212/2000, art. 10; l. 241/1990, art. 21*septies*.



Accertamento sintetico¹

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 560/2014 del 3 febbraio 2014

Presidente: Servetti, Estensore: Fucci

Intitolazione

ACCERTAMENTO SINTETICO – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – Diritto di difesa del contribuente.

Massima

La fase del contraddittorio preventivo rispetto all'emanazione dell'avviso di accertamento è fase necessaria per il giusto procedimento amministrativo ogni volta che l'ufficio utilizza dei coefficienti ovvero dei parametri di natura standardizzata e presuntiva trattandosi di elementi che nascono da una elaborazione di natura statistica, la cui astratta validità deve essere poi confermata alla luce di quanto emerge dal contraddittorio tra le parti. Il contraddittorio preventivo consente al soggetto sottoposto ad accertamento di esercitare compiutamente, già nella fase amministrativa, il suo diritto di difesa al fine di contrastare gli assunti dell'ufficio, allegando giustificazioni che possono eventualmente essere respinte in sede di emanazione dell'avviso di accertamento attraverso una specifica motivazione, la cui mancanza incide sulla validità dell'atto, che altrimenti si trasformerebbe da mezzo di accertamento a mezzo di determinazione del reddito. (E.Q)

¹ In senso conforme, Corte di Cassazione SS.UU. sentenza n. 26635, 18 dicembre 2009. La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione di parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente. Nello stesso senso cfr. Cass n. 13289, 17 giugno 2011. Gli accertamenti basati su coefficienti presuntivi di reddito (studi di settore, parametri contabili, e, per quanto è dato capire dalla sentenza, "redditometro") costituiscono un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non sono presunte dalla legge. Pertanto, il carattere qualificato della presunzione di maggior reddito si forma nel contraddittorio tra le parti, non vertendosi in tema di presunzioni legali relative. (E.Q.)



Contribuente detenuto, contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 619/2014 del 3 febbraio 2014

Presidente: Sacchi, Estensore: Moliterni

Intitolazione

**CONTRIBUENTE DETENUTO - CONTRADDITTORIO – Mancata effettuazione –
Accertamento in base a studi di settore – Illegittimità.**

Massima

E' illegittimo l'accertamento emesso ai sensi dell'art. 62sexies del d.l. 331/1993 (studi di settore) qualora non sia stato possibile instaurare il contraddittorio poiché il contribuente era detenuto. In tal caso l'Ufficio deve procedere ai sensi dell'art. 39 d.P.R. 600/1973. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39.



Art. 39, comma 1 lett. d), d.P.R. 600/1973

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 595/2014 del 4 febbraio 2014

Presidente: Paganini, Estensore: Monaldo

Intitolazione

ACCERTAMENTO D.P.R. 600/1973, ART. 39, COMMA 1 LETT. D).

Massima

L'accertamento ex art. 39, comma 1 lett. d), d.P.R. 600/1973 si appalesa come del tutto valido e legittimo in presenza di intercorse fatturazioni con le quali il contribuente si sia limitato ad esplicitare sintetiche causali di assoluta genericità, prive altresì di qualunque specifico riferimento ad altra e prodotta documentazione di prestazioni intercorse e/o di pregressi relativi accordi; infatti il vigente art. 21 d.P.R. 633/1972 inequivocamente statuisce che la fattura deve indicare indefettibilmente "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione". (G.Mo.)



Contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 662/2014 del 5 febbraio 2014

Presidente: Siniscalchi, Estensore: Noschese

Intitolazione

ACCERTAMENTO - ASSENZA DEL CONTRADDITTORIO – Nullità.

Massima

È illegittimo, dunque affetto da nullità, l'avviso di accertamento emesso senza che l'Amministrazione finanziaria abbia attivato il contraddittorio preventivo con il contribuente. Tale nullità è diretta espressione del giusto procedimento amministrativo, come trasfuso nell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Tale principio risulta applicabile agli accertamenti in genere, anche se emessi anteriormente all'entrata in vigore del novellato art. 38, d.P.R. 600/1973. (R.ca.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7; d.P.R. 600/1973, art. 38.



Rideterminazione del valore d'avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 713/2014 del 7 febbraio 2014

Presidente: D'Agostino, Estensore: Moliterni

Intitolazione

PROCESSO TRIBUTARIO – NATURA – Giudizio di impugnazione-merito – Sussiste – Ipotesi – Controversia relativa alla determinazione del valore dell'avviamento – Annullamento dell'avviso emesso e rideterminazione del predetto valore – Consegue.

Massima

Il processo tributario non è annoverabile tra i giudizi di impugnazione-annullamento, bensì tra i processi di impugnazione-merito, in quanto il giudice tributario non deve limitarsi a disporre l'eliminazione giuridica dell'avviso impugnato, ma, laddove sostenga l'invalidità dell'atto per motivi di carattere sostanziale, deve, altresì, pronunciare una decisione di merito sostitutiva delle valutazioni fatte dall'Ufficio in sede di accertamento; da ciò ne discende che in merito ad una controversia attinente alla rideterminazione, effettuata dall'Ufficio, del valore dell'avviamento di un'azienda ceduta, il giudice, che sia in disaccordo con le valutazioni dell'Amministrazione, è legittimato ad annullare l'avviso emesso e, contestualmente, a rideterminare nel merito il predetto valore. (M.M.)



Plusvalenze immobiliari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 727/2014 del 10 febbraio 2014

Presidente e Estensore: Lamanna

Intitolazione

CESSIONE DI TERRENI – PLUSVALENZA – DETERMINAZIONE REDDITI – RIVALUTAZIONE AI FINI ISTAT – DETERMINAZIONE COSTO INIZIALE – Adeguamento ISTAT – Rientra nel calcolo dei costi.

Massima

La previsione di cui al comma 2, art. 68 d.P.R. 917/1986, relativo alla determinazione dei redditi in tema di plusvalenza da vendita di terreni, non lascia spazio a dubbi su come determinare il costo iniziale del terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria e oggetto di cessione: l'adeguamento ISTAT rientra nel calcolo dei costi e non costituisce oggetto di plusvalenza. (A.M.G.)



Notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 734/2014 del 10 febbraio 2014
Presidente e Estensore: Palestra

Intitolazione

NOTIFICA – NOTIFICA A PERSONA DI FAMIGLIA – Separazione – Omologa della separazione – Prova di diversa residenza dei due coniugi – Non è tale.

Massima

La separazione personale non costituisce interruzione irreversibile del rapporto matrimoniale e la omologa della separazione personale non è idonea a provare una effettiva e diversa residenza. La circostanza che la moglie separata si sia presentata al messo notificatore come “moglie convivente” può essere superata solo dalla querela di falso. (R.S.)



Processo verbale di constatazione²

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 781/2014 del 13 febbraio 2014

Presidente: Servetti, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione

ACCERTAMENTO – PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE – Atto pubblico – Piena prova – Dichiarazioni – Pubblico ufficiale.

Massima

Il processo verbale di constatazione, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela del falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non si estende alle valutazioni né alle manifestazioni di scienza o di opinione in esso contenute. Ciò in quanto la fede privilegiata riguarda la mera constatazione dei fatti, da parte del pubblico ufficiale, senza alcun margine di apprezzamento, mentre le valutazioni e le circostanze che il verbalizzante dichiara aver accertato nel corso dell'indagine per averle apprese a seguito di ispezione di documenti costituiscono materiale che deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale è libero di privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, scegliendo l'una piuttosto che l'altra fonte di prova. (E.Q.)

² In senso conforme Corte di Cassazione sentenza n. 1820 del 18 gennaio 2010. L'atto pubblico e quindi anche il processo verbale di constatazione, redatto dalla guardia di finanza, o dagli altri organi di controllo fiscale avente, indubbiamente (Cass., trib., 10 febbraio 2006 n. 2949), la stessa natura fa piena prova fino a querela di falso unicamente quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La Corte di Cassazione ha già precisato che:

- a) non può essere attribuita fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali (Cassazione sentenza n. 26488 del 4 novembre 2008, che richiama le sentenze della Cassazione n. 6565 del 2007, n. 20441 del 2006 e n. 4844 del 14 aprile 2000);
- b) l'atto pubblico, comunque (Cass., sentenza n. 24530 del 2 ottobre 2008), non prova la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale rogante dalle parti per cui quelle dichiarazioni possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che, all'uopo, occorra o possa proporsi, querela di falso (v. Cass. n. 10569/2001);
- c) resta ovviamente sempre fermo il potere del giudice di valutare le circostanze esposte nell'atto assistito da fede privilegiata e decidere se esse costituiscano o meno prove della responsabilità oggetto della domanda (Cass. sentenza n. 23852 18 settembre 2008);
- d) la fede privilegiata prevista dalla norma non esclude (Cass. sentenza n. 9620, 16 giugno 2003) il potere dovere del giudice di valutare liberamente, ai fini del proprio convincimento, l'esattezza delle operazioni effettuate ed i relativi risultati;
- e) il materiale probatorio costituito dalle altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di avere accertato è (Cass., sentenza n. 150736 giugno 2008) liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (E.Q.)



Plusvalenza de cessione di azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 784/2014 del 13 febbraio 2014

Presidente: Leotta, Estensore: Primavera

Intitolazione

CESSIONE DI AZIENDA - DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA - Definizione del valore in sede di applicazione dell'imposta di registro - Onere della prova a carico dell'Ufficio - Sussiste.

Massima

L'accertamento di una maggiore plusvalenza ai fini IRPEF in occasione della cessione di una azienda è meritevole di annullamento qualora fondato esclusivamente sull'accertamento di maggior valore ai fini del registro, laddove quest'ultimo sia stato definito in sede di accertamento con adesione dal solo acquirente ed il venditore abbia provato di avere dichiarato il prezzo percepito. (C.F.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 68.



Verifica tributaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 803/2014 del 14 febbraio 2014

Presidente: Liguoro, Estensore: Granata

Intitolazione

VERIFICA TRIBUTARIA – DURATA – 30 GIORNI - Diritti del contribuente – Violazione – Avviso di accertamento - Conseguenze – Illegittimità atto impositivo.

Massima

Il termine (massimo) di trenta giorni lavorativi (prorogabili di altri trenta giorni) per le verifiche tributarie deve essere inteso come un periodo di tempo consecutivo in cui si svolge l'attività di verifica, poiché diversamente opinando potrebbe avvenire un prolungamento delle verifiche a tempo indefinito, lasciato alla discrezionalità dei verificatori. In seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18184 del 29.07.2013, l'atto impositivo emesso in violazione delle garanzie del contribuente poste dall'art. 12 della l. 212/2000, deve essere dichiarato illegittimo. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 5.



Termine dilatorio di 60 giorni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 821/2014 del 17 febbraio 2014

Presidente: Valenti, Estensore: Strati

Intitolazione

**MERA ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI – OBBLIGO DI REDAZIONE PROCESSO VERBALE DI
CONSTATAZIONE – Termine dilatorio di 60 giorni – Invalidità dell'avviso di
accertamento.**

Massima

Sussiste l'obbligo da parte degli Uffici di osservare le prescrizioni garantiste previste dal comma 7 dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente per qualsiasi tipo di verifica fiscale anche per quelle limitate alla sola acquisizione di documenti e che l'inosservanza di tali prescrizioni determina l'invalidità degli atti impositivi. (N.D.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 826/2014 del 17 febbraio 2014

Presidente: Valenti, Estensore: Gesualdi

Intitolazione

**ACCERTAMENTO BASATO SUGLI STUDI DI SETTORE – PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA
– ONERE DEL CONTRIBUENTE – PROVA CONTRARIA.**

Massima

E' oramai considerata pacifica la valenza di presunzione legale relativa attribuita all'accertamento basato sugli studi di settore, che gode pertanto intrinsecamente dei caratteri della precisione, gravità e concordanza. La forza dimostrativa insita nella presunzione codificata nelle risultanze dei predetti studi può essere contrastata dal contribuente, il quale ha l'onere di indebolire, fino ad eventualmente neutralizzare, tali risultanze. In altri termini, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è onere del contribuente dimostrare, a fronte della propria specifica realtà lavorativa, l'inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le presunzioni. (N.D.)



Accertamenti bancari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 835/2014 del 17 febbraio 2014

Presidente: Sacchi, Estensore: Greco

Intitolazione

ACCERTAMENTI BANCARI – CONTO CORRENTE INTESTATO A UN TERZO – VINCOLO DI PARENTELA – ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'UFFICIO – INTESTAZIONE FITTIZIA.

Massima

La lettera e la ratio dell'art. 32, n. 7 d.P.R. 600/1973, non ne autorizzano l'applicazione con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, solo perché legate da vincoli familiari o commerciali, salvo che l'Ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale, eventualmente avvalendosi degli indizi ricavabili da tali vincoli, che l'intestazione a terzi sia fittizia, cioè esprima un'apparenza voluta per far risultare come altrui operazioni in realtà compiute dal contribuente, o comunque sia superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti. Spetta al fisco indicare gli elementi concreti, diversi dalla semplice relazione con l'intestatario, che collegano il conto al contribuente, elementi che possono essere anche di semplice valenza presuntiva, quali l'assenza di fonti apparenti che giustifichino i versamenti in conto oppure la coincidenza tra versamenti o prelevamenti e operazioni di presumibile equivalente valore effettuate dal contribuente o anche l'abnormità delle movimentazioni di denaro rispetto all'attività del titolare del conto (Conf. Cass. 27186/2008). (N.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Scudo fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 893/2014 del 17 febbraio 2014

Presidente: Evangelista, Estensore: Moliterni

Intitolazione

SCUDO FISCALE – ACCESSI ISPEZIONI E VERIFICHE INIZIATE - PRECLUSIONE ALL'ACCERTAMENTO – Non opera – Proventi da illecito – Confisca o sequestro – Periodo d'imposta successivo – Tassabilità – Consegue.

Massima

Affinché lo scudo fiscale precluda la possibilità di accertamento è necessario che la dichiarazione riservata sia presentata prima dell'inizio di attività di verifica; a tal fine è irrilevante la data di conferimento dell'incarico all'intermediario di ricevere in deposito o amministrazione le attività rimpatriate e di versare la relativa imposta straordinaria così come la dichiarazione di esistenza di cause ostative alle operazioni di rimpatrio o regolarizzazione, per le quali il contribuente dichiara di avere avviato le procedure necessarie. La causa di esclusione da imponibilità dei proventi da illecito è costituita dalla circostanza che i proventi da illecito siano già sottoposti a sequestro o confisca penale per cui essendo gli accertamenti relativi agli anni 2006 e 2007 ed essendo stato emesso il decreto di confisca per equivalente nell'anno 2010, questo non ha nessuna incidenza sulla tassabilità dei proventi da illecito. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 350/2001, art. 14 comma 7; l. 537/1993, art. 14 commi 4 e 4bis.



Società start-up

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza 847/2014 del 18 febbraio 2014

Presidente: Rollero, Estensore: Chiametti

Intitolazione

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - SOCIETÀ START UP - Esigua redditività - Metodo analitico induttivo - Non è applicabile.

Massima

Una società che inizi la propria attività negli ultimi mesi di un periodo d'imposta deve essere considerata start up anche nel periodo d'imposta successivo (*nel caso di specie la società aveva iniziato l'attività a novembre 2004 ed è stata considerata start up anche per tutto il 2005*) e come tale deve essere trattata. L'Ufficio pertanto non può pretendere dalla società start up, nel periodo d'imposta successivo a quello dell'inizio dell'attività, una redditività pari a società già presenti da tempo sul mercato. Ne consegue che deve essere annullato l'avviso di accertamento emesso ai sensi degli articoli 39 comma 1 del d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, nel quale l'Ufficio ricostruisce in capo alla start up maggiori ricavi con il metodo analitico induttivo, a causa di una asserita esigua redditività della società verificata. (I.Bu.)



Motivazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 872/2014 del 18 febbraio 2014

Presidente: De Ruggiero, Estensore: Piombo

Intitolazione

RICHIAMO AL PVC - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – Legittimità – Sussiste.

Massima

È legittima la motivazione *per relationem* degli atti di accertamento tributario, con rinvio alle conclusioni contenute nel processo verbale di constatazione, ovvero con la mera riproposizione delle medesime conclusioni in esso riportate. In questo caso, infatti, non può parlarsi di assenza di autonoma valutazione degli elementi acquisiti da parte dell'Ufficio accertatore, il quale ha semplicemente inteso – condividendo le conclusioni degli organi verificatori – realizzare un'economia di scrittura che non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Conf. Cass. 2907/2010 e 5382/2012). (N.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42.



Valori OMI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 922/2014 del 18 febbraio 2014

Presidente: Oldi, Estensore: Dell'Anna

Intitolazione

ACCERTAMENTO – VALORI O.M.I. – PRESUNZIONI SEMPLICI – Idoneità a fondare la maggiore pretesa impositiva - Insussistenza.

Massima

I dati desunti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, per il loro carattere di mera presunzione semplice, non sono in grado, se isolatamente presi, di assurgere a dignità di prova “certa e diretta”, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972. Pertanto, se l'unico elemento addotto dall'Ufficio a fondamento della pretesa tributaria è costituito dai valori tratti dall'OMI, l'insufficienza di tale supporto probatorio non può che determinare l'infondatezza della pretesa medesima (*nella fattispecie, l'ufficio rettificava in aumento il reddito di una società immobiliare rideterminando, secondo i dati desunti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, il valore degli immobili venduti nell'anno d'imposta oggetto d'accertamento*). (G.B)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54.



Interposizione fittizia

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 874/2014 del 19 febbraio 2014

Presidente: De Ruggiero, Estensore: Strati

Intitolazione**INTERPOSIZIONE FITTIZIA - PRESUPPOSTI.****Massima**

Ricorre la fattispecie prevista dall'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 allorquando il contribuente, ricorrendo ad una delle figure riconducibili all'interposizione di persona ("per persona interposta") faccia apparire altri soggetti, quali possessori ("appaiono titolari") di redditi dei quali egli mantenga il possesso effettivo. L'interposizione risulta dunque lo strumento per l'occultamento del reddito che viene sottratto al prelievo nei confronti dell'interponente ma assoggettato a prelievo nei confronti dell'interposto che dichiara di averne il possesso; più esattamente non è il reddito che viene occultato ma il suo possesso: il reddito non scompare ma risulta imputato ad una testa di paglia che ne appare titolare. La norma di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 600/1973 vuole impedire che il contribuente effettivo possessore del reddito si sottragga al prelievo occultando all'erario la propria identità, mediante interposizioni negoziali costitutive di altrui titolarità ingannevoli dello stesso reddito. (N.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37.



Misure di contrasto all'evasione/elusione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 906/2014 del 20 febbraio 2014

Presidente: Luglio, Estensore: Citro

Intitolazione

**EVASIONE FISCALE – ELUSIONE FISCALE – CONTRASTO – ATTRIBUZIONI DI POTERI -
Imposta di registro – Imposte catastali – Imposte ipotecarie – Poteri dell'Ufficio
– Estensione – Obblighi di contraddittorio – Avvisi di accertamento.**

Massima

L'art. 35, comma 24, d.l. n. 223/2006 fa riferimento a "Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale", e alla lettera a) di detto comma 24 recita: "dopo l'art. 53 è inserito il seguente art. 53bis (attribuzione di poteri all'Ufficio). Le attribuzione di poteri di cui all'art. 31 ss. d.P.R. n. 600/1973 e successive modificazioni possono essere esercitate, anche ai fini delle imposte di registro, nonché delle imposte ipotecarie e catastali di cui d.l. 31 ottobre 1990, n. 347. Da questo si evince che la volontà del legislatore è quella di estendere sia i poteri dell'Ufficio previsti alle imposte dirette anche alle imposte di registro catastali e ipotecarie. Non appare però che a detti poteri voglia estendere anche gli obblighi previsti dall'art. 37bis d.P.R. n. 600/1973, in quanto avrebbe dovuto far riferimento specifico a detto articolo e avrebbe dovuto estendere sia i poteri che gli obblighi in maniera espressa. Quindi, non avendo espressamente previsto gli obblighi del contraddittorio, gli accertamenti non possono essere annullati perché l'Ufficio non si sia attivato per il contraddittorio prima di emettere gli avvisi di accertamento. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 35 comma 24; d.P.R. 600/1973, artt. 31 e 37.



Scambio di informazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 941/2014 del 21 febbraio 2014

Presidente: Sacchi, Estensore: Boschetto

Intitolazione

ACCERTAMENTO – SCAMBIO DI INFORMAZIONE TRA STATI – NATURA INFORMAZIONI ACQUISITE – MERI INDIZI – Utilizzabilità informazioni ai fini dell'accertamento – Attività suppletiva dell'Amministrazione finanziaria.

Massima

Le informazioni acquisite attraverso i canali di collaborazione informativa europea, nonché internazionale e poste a fondamento di un avviso di accertamento assumono la veste giuridica di meri indizi. Pertanto, ancorché acquisite illegittimamente, tali informazioni possono essere utilizzate solo quale spunto di indagine per gli organi accertatori: di talché, affinché le contestazioni sollevate nei confronti del contribuente accertato non risultino viziate *ab origine* quest'ultime dovranno essere suffragate da ulteriori elementi probatori. (D.R.)



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 2180/2014 del 23 aprile 2014

Presidente: Lamanna, Estensore: Menegatti

Intitolazione

ACCERTAMENTO – DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – PRESCRIZIONE TERMINI DI ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – Non sussiste.

Massima

Il raddoppio dei termini di accertamento opera soltanto se la denuncia all'Autorità giudiziaria sia stata presentata entro gli ordinari termini di prescrizione dell'attività di accertamento. Pertanto, tale raddoppio non può considerarsi operante nel caso in cui al momento della denuncia all'Autorità giudiziaria fossero già spirati gli ordinari termini di accertamento. (A.M.)

Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 37 commi 24, 25 e 26; c.p.c., art. 331; d.P.R. 600/1973, art.43; d.P.R. 633/1972, art. 57.



Lista Falciani

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 950/2014 del 24 febbraio 2014

Presidente: Sacchi, Estensore: Crisafulli

Intitolazione

LISTA FALCIANI – UTILIZZABILITÀ – Informativa proveniente dall'Amministrazione fiscale francese - Collaborazione informativa internazionale – Legittimità dell'acquisizione dallo Stato italiano – Utilizzabilità processuale.

Massima

La documentazione acquisita tramite l'Amministrazione fiscale francese relativa ai conti correnti italiani detenuti in istituti bancari svizzeri (cd. Lista Falciani), è da considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile in quanto proveniente da un organo ufficiale estero e ottenuta dall'amministrazione italiana attraverso apposite e legittime procedure di collaborazione informativa internazionale, disciplinate da particolari intese a livello europeo di rango superiore rispetto alle normative nazionali. (s.c.)



Transfer pricing

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 992/2014 del 25 febbraio 2014

Presidente: Venditti, Estensore: Ramondetta

Intitolazione

ACCERTAMENTO - PERDITE IN COMPENSAZIONE - RIDUZIONE PREZZI – Transfer Pricing – Prezzo normale – Illegittimità accertamento – Sussiste.

Massima

Spetta al contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c., dimostrare che le transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali ai sensi del d.P.R. n. 917/1986, art. 9, comma 3. La terzietà dei soggetti cedenti e la loro permanenza nella società seppure con quote di minoranza sono tutti elementi che escludono il carattere elusivo dell'operazione. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 9 e 76 comma 5.



Formazione dell'atto impositivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1072/2014 del 27 febbraio 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: Giuliani

Intitolazione

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONI UE - AVVISO DI ACCERTAMENTO – FORMATO IN VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N. 77/779/CEE – Legittimità - Sussiste.

Massima

L'Amministrazione finanziaria può porre a fondamento della propria attività conoscitiva ogni dato in suo possesso, essendo determinante solo la attendibilità delle fonti di prova acquisite in quanto la prova non subisce gli effetti dell'illegittimità come conseguenza necessaria della sua eventuale illecita acquisizione. Inoltre, in materia tributaria non vige il principio presente nel codice di procedura penale, secondo cui è inutilizzabile la prova acquisita irritualmente, pertanto, gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti di cui sono venuti in possesso, salvo verificarne la attendibilità (Conf. Cass. 7791/2001). (n.c.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 1121/2014 del 3 marzo 2014

Presidente e Estensore: Liguoro

Intitolazione

ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – Reati di truffa aggravata e falso – Raddoppio del termine per l'accertamento – Non sussiste.

Massima

Il raddoppio dei termini per l'accertamento a favore dell'Ufficio non deriva dalla presentazione di una denuncia per un reato qualunque – ad esempio truffa aggravata e falso, il cui possibile effetto influisca sulla deducibilità di costi inesistenti - ma solo dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000. (G.Gi.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3.



Società di comodo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 1200/2014 del 10 marzo 2014

Presidente: Cusumano, Estensore: Di Gaetano

Intitolazione

SOCIETÀ DI COMODO – DISAPPLICAZIONE – Società non operative – Disciplina delle società di comodo – Lunghi tempi per ottenere autorizzazioni amministrative – Immobili non produttivi di reddito – Impossibilità oggettiva conseguimento di ricavi – Cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore – Disapplicazione disciplina società di comodo.

Massima

Le lunghe tempistiche per ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori nell'area e sugli immobili costituenti oggetto dell'attività della società, opportunamente documentate, costituiscono causa di disapplicazione delle disposizioni antielusive che limitano deduzioni, detrazioni e crediti di imposta secondo il disposto dell'art. 37bis comma 8, del d.P.R. 600/1973. Esse rappresentano valida giustificazione per il mancato conseguimento di ricavi, non dipendente dalla volontà dell'imprenditore. (s.c.)



Frode cd. "carosello"

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 1286/2014 del 10 marzo 2014

Presidente: D'Addea, Estensore: Guida

Intitolazione

FRODE CAROSELLO - MANCATO VERSAMENTO – SOCIETÀ FILTRO - BUFFERS – ACCORDO SIMULATORIO - CONOSCENZA DELLA FRODE – CONSAPEVOLE PARTECIPAZIONE – Beneficiario finale – Meccanismi fraudolenti – Frode all'Iva.

Massima

Le frodi sono fondate sul mancato versamento dell'imposta incassata da società "cartiere" a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraverso l'interposizione di una o più società filtro ("buffers"); il meccanismo dell'operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all'accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio sancito dall'art. 17 della direttiva 17 maggio 1977, n.77/388/CEE, l'Iva assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi dell'art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell'intera documentazione contabile, sembrano perfettamente regolari. In tema di meccanismi fraudolenti preordinati all'evasione fiscale deve essere negata la detraibilità se l'operatore sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare con il proprio acquisto ad un'operazione che si iscriveva in una frode all'Iva. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: Dir. CEE 77/388/CEE, art. 17; d.P.R. 633/1972, art. 19.



Accertamento sintetico³

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 1228/2014 dell'11 marzo 2014

Presidente: Proietto, Estensore: Moliterni

Intitolazione

ACCERTAMENTO SINTETICO – Invio di questionario preventivo al contribuente – Obbligatorietà – Non sussiste – Ipotesi – Mancata risposta al questionario – Non rileva – Divieto di esibizione della documentazione ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 – Non opera.

Massima

In materia di accertamento sintetico dei redditi, l'art. 38, comma 4 del d.P.R. n. 600/1973 (nella versione vigente all'epoca dei fatti), non postula l'obbligo per l'Ufficio di inviare al contribuente il questionario preventivo relativo ai fatti e alle circostanze valutate in sede di verifica, sicché la mancata risposta al suddetto questionario non preclude la facoltà al contribuente di esibire successivamente, sia in sede amministrativa che giudiziale, la documentazione a sostegno della propria posizione fiscale; nel caso di specie, non trova, pertanto, applicazione il divieto imposto all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 (Conf. Cass. 7485/2010). (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt.32 e 38 comma 4.

³ Sull'obbligatorietà ed indefettibilità del contraddittorio endoprocedimentale tra contribuente e Amministrazione finanziaria si è di recente espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014, stabilendo che dall'adozione di qualsiasi provvedimento che possa incidere negativamente sulla sfera giuridica del singolo contribuente scaturisce sempre l'obbligo a carico dell'Ufficio di attivare il contraddittorio preventivo con quest'ultimo, pena la nullità dell'atto impositivo successivamente emesso. (in tal senso anche: Cass. SS.UU. sent. n. 18184/2013). Con tale statuizione la Suprema Corte ha inteso tutelare la il diritto di difesa del soggetto accertato: sul punto, si afferma che "Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione Europea". (M.M.)



Produzione denuncia penale in appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 1308/2014 dell'11 marzo 2014

Presidente: Punzo, Estensore: Chiametti

Intitolazione

PRODUZIONE SOLO IN APPELLO DELLA DENUNCIA PENALE – Raddoppio dei termini per l'accertamento – Non si applica.

Massima

Qualora la denuncia penale venga prodotta dall'Amministrazione finanziaria per la prima volta in appello non opera il meccanismo del raddoppio dei termini. Infatti, affinché operi la normativa sul raddoppio dei termini è necessario oltre all'esistenza di una violazione per la quale sussiste l'obbligo di denuncia, che la stessa sia prodotta dall'Amministrazione Finanziaria nel corso del primo grado di giudizio. Ciò in quanto è riservato al giudice di prima cure il potere di verificare se l'ufficio abbia agito con imparzialità o abbia fatto un uso pretestuoso delle disposizioni denunciate al fine di fruire di un ampio termine di accertamento. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; d.lgs. 74/2000, art. 2.



Notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 1309/2014 del 12 marzo 2014

Presidente: Craveia, Estensore: Magrino

Intitolazione

NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO – CONSEGNA AL PORTIERE – Legittimità solo in assenza del destinatario e delle altre persone addette.

Massima

La notifica dell'avviso di accertamento nelle mani del portiere è valida ed efficace a condizione che l'ufficiale giudiziario abbia previamente cercato di notificare il plico a mani proprie del destinatario. In assenza del destinatario l'agente ha l'obbligo di consegnare l'atto ad una persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda e solo in mancanza al portiere dello stabile. Nel caso di notifica mediante consegna del plico al portiere, l'Amministrazione finanziaria deve dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica mediante raccomandata A/R ex legge n. 890/1982. Il difetto di prova cui è onerata l'Amministrazione finanziaria rende nulla la notifica. (G.G.)



Associazione sportiva dilettantistica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1312/2014 del 12 marzo 2014

Presidente: Izzi, Estensore: Chiametti

Intitolazione

ACCERTAMENTO – Associazione sportiva dilettantistica – Registro nazionale associazioni – Avvenuta registrazione – Rileva - Registro CONI – Avvenuta registrazione – Rileva – Rispetto requisiti istituzionali – Sussiste - Scopo di lucro – Mancata integrazione – Esercizio impresa – Esclusione - Rileva - Ente impositore – Disconoscimento qualifica associativa – Assoggettamento reddito impresa - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la determinazione del reddito prodotto dall'associazione sportiva dilettantistica quale reddito d'impresa qualora l'ente impositore, pur essendo questa iscritta nel registro nazionale delle associazioni e presso il CONI ed avendo pienamente rispettato i requisiti istituzionali, abbia subito il disconoscimento della qualifica di ente non commerciale senza che venisse dimostrato il mancato esercizio dell'attività d'impresa (nel caso di specie la contribuente, quale associazione sportiva dilettantistica, risultava destinataria di un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2008 per l'intervenuto disconoscimento della qualifica di ente non commerciale. L'ente impositore, che non aveva neppure considerato il pieno rispetto dei requisiti istituzionali dell'ente, non aveva poi neppure provato l'esercizio d'impresa e la aveva egualmente assoggettata a tassazione).
(F.B.)

Riferimenti normative: d.P.R. 917/1986, art. 148; c.c., art. 2195.



Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 1409/2014 del 18 marzo 2014

Presidente e Estensore: Liguoro

Intitolazione

Accertamento – Inesattezza Parametri – Annullamento - Sussiste – Onere della prova a carico dell'ufficio – Sussiste.

Massima

A fronte dell'utilizzo di parametri errati (nel caso di specie un autoveicolo a benzina e non già diesel ed il possesso di un immobile in realtà ceduto), che l'Ufficio ha successivamente considerato tali emettendo un parziale annullamento in autotutela, ed in assenza di ulteriori prove (tra l'altro non prodotte) da parte dell'Ufficio, l'accertamento va annullato. (G.Gi.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 commi 4 e 5.



Richiesta documentazione

Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1448/2014 del 20 marzo 2014

Presidente: Siniscalchi, Estensore: Missaglia

Intitolazione

OMESSA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI – DECADENZA DAL POTERE DI PRODURLI IN GIUDIZIO – Espressa richiesta in fase amministrativa – Obbligatorietà.

Massima

La preclusione prevista dall'art. 32, comma 5, d.P.R. 600/1973, secondo cui è preclusa la produzione in giudizio dei documenti non esposti nella fase amministrativa, può riferirsi unicamente a notizie, dati, atti, documenti, libri espressamente indicati dall'Amministrazione finanziaria al contribuente. **(R.Ca.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 5.



Operazioni straordinarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1454/2014 del 21 marzo 2014

Presidente: Pizzo, Estensore: Colavolpe

Intitolazione

I - ELUSIONE – ABUSO DI DIRITTO – OPERAZIONI STRAORDINARIE – Libertà di impresa – scissione parziale e successiva fusione per incorporazione con annullamento delle azioni in luogo di fusione con concambio – Fraudolenta creazione del disavanzo di fusione – vantaggio tributario indebito – Non sussistono.

II - ELUSIONE – ABUSO DI DIRITTO – OPERAZIONI STRAORDINARIE – Modalità di realizzazione – Minimizzazione del carico fiscale – Libertà di impresa – Valide ragioni economiche – Vantaggio tributario indebito – Ripartizione onere della prova.

Massima

I - Non risultano violate le prescrizioni di cui all'art. 37bis d.P.R. n. 600/1973, dovendosi ritenere che, in presenza di valide ragioni economiche che giustificano le modalità di svolgimento dell'operazione (straordinaria) di ristrutturazione societaria, dette modalità costituiscono espressione dell'esercizio della libertà d'impresa e di iniziativa economica nel quadro delle libertà costituzionali.

II - Posto che l'utilizzo di forme contrattuali (e/o organizzative dell'impresa) che consentono di minimizzare il carico fiscale rientrano delle scelte imprenditoriali e, dunque, nella libertà di iniziativa economica, in presenza di complesse operazioni societarie (e/o strategie di gruppo di imprese), come è nel caso di specie, spetta all'Amministrazione fornire per prima la prova in positivo del presupposto impositivo del recupero fiscale, consistente nel far risaltare – mediante la ridefinizione e/o riqualificazione delle contestate operazioni secondo schemi usuali e leciti – le singolarità e/o anormalità che fanno ritenere quelle operazioni prive di un reale contenuto economico diverso dall'ottenere un mero risparmio d'imposta. Compete, invece, al contribuente fornire la controprova opponendo al Fisco specifiche e plausibili spiegazioni dell'esistenza di valide ragioni economiche (alternative o concorrenti), a connotato quindi non marginale e non puramente teorico, che legittimo quel genere di operazioni. (R.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Diritti e garanzie per il contribuente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 1520/2014 del 24 marzo 2014

Presidente: D'Agostino, Estensore: Moliterni

Intitolazione

DIRITTI E GARANZIE PER IL CONTRIBUENTE IN SEDE DI VERIFICA – APPLICAZIONE ART. 12 DELLA L. N. 212/2000 – Violazione – Rileva – Nullità dell'atto impositivo – Consegue.

Massima

La violazione delle tutele accordate al contribuente in sede di verifica, ex art. 12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, determina la nullità del successivo avviso di accertamento emesso dall'Ufficio, sebbene la citata norma non preveda espressamente tale sanzione; le predette garanzie devono considerarsi, difatti, corollari del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) e del principio di collaborazione e buona fede, su cui sono improntati i rapporti tra Amministrazione e contribuente. (M.M.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, artt. 10 e 12; Cost., art. 97.



Principio del legittimo affidamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1685/2014 dell'1 aprile 2014

Presidente e Estensore: Silocchi

Intitolazione

ACCERTAMENTO – Biglietti gratta-vinci – Società emittente – Regime Monopolio Stato – Esclusione – Assoggettamento aggio – Oggettiva inapplicabilità – Successivo accertamento falsificazione – Società acquirente - Legittimo affidamento – Esclusione – Componenti positivi – Obbligo assoggettamento tassazione – Sussiste - Obbligo assoggettamento IVA – Sussiste – Legittimità pretesa – Consegue.

Massima

Sono da assoggettarsi a tassazione anche ai fini Iva i componenti positivi conseguiti attraverso la vendita di biglietti *gratta-vinci* emessi da società terza rispetto al Monopolio di Stato, ancorché venga accertata successivamente la loro falsificazione, in quanto non può valere quale causa esimente il principio del legittimo affidamento (*nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno 2006. L'ente impositore aveva infatti accertato in capo al contribuente il mancato assoggettamento a tassazione e ad Iva dei componenti positivi conseguiti attraverso la vendita di tagliandi gratta-vinci emessi da società non appartenente al Monopolio di Stato. Il contribuente sosteneva il principio del legittimo affidamento, volendo assoggettare i medesimi componenti positivi conseguiti unicamente ad aggio*). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10 comma 2.



Interessi attivi su finanziamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc di Bs, Sez. 63, sentenza n. 1699/2014 dell'1 aprile 2014

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Vicini

Intitolazione

ACCERTAMENTO – Componenti positivi – Società costruzioni - Erogazione finanziamento – Interessi attivi maturati – Omesso assoggettamento tassazione – Rileva – Quantificazione tasso – Ente impositore - Omessa motivazione – Illegittimità pretesa – Sussiste – Tasso legale – Legittima applicazione – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa invocata da parte dell'ente impositore che, pur avendo correttamente recuperato a tassazione interessi attivi maturati su un finanziamento erogato da parte di una società di costruzioni e da questa non assoggettati a tassazione, abbia poi utilizzato ai fini della loro determinazione un tasso di interesse maggiore del tasso legale senza alcuna motivazione (*nel caso di specie la contribuente, quale società di costruzioni, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2006 di un avviso di accertamento che ricuperava a tassazione interessi attivi non tassati derivanti dall'erogazione di un prestito a favore di altra società immobiliare. L'ente impositore aveva tuttavia utilizzato, ai fini della determinazione della base imponibile, un tasso di interesse del 6% senza motivare tale differente quantificazione rispetto al corrente tasso legale*). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7 comma 1.



Art. 12 dello Statuto del contribuente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1741/2014 del 3 aprile 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: Rossanigo

Intitolazione

ATTO DI CONTESTAZIONE – EMESSO PRIMA DI SESSANTA GIORNI - Violazione dell'art. 12 dello Statuto del contribuente – Sussiste – Nullità dell'atto impositivo - Sussiste.

Massima

L'avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica del Processo Verbale di Constatazione, fatte salve specifiche e comprovate ragioni di urgenza, poiché il suddetto termine dilatorio, prescritto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale. Una corretta interpretazione della norma in questione permette di affermare che le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 siano applicabili non solo nei riguardi degli avvisi di accertamento ma anche nei confronti degli atti di contestazione notificati prima dello spirare del termine (Conf. Cass. 18184/2013 e 21103/2013). (N.C.)



Legittimità della motivazione per relationem

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1780/2014 del 7 aprile 2014

Presidente: Ceccherini, Estensore: Crisafulli

Intitolazione

AVVISO DI ACCERTAMENTO - Motivazione per relationem – Rinvio ai rilievi esposti dagli autori della verifica – Legittimo.

Massima

La legittimità della motivazione per relationem è soggetta solo alle prescrizioni dell'art. 42 d.P.R. 600/1973. Nessuna norma sancisce la nullità di un accertamento tributario per il fatto che l'atto impositivo abbia integralmente condiviso i rilievi esposti dagli autori della verifica eseguita presso i locali del contribuente. (G.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R 600/1973, art. 42.



Motivazione rafforzata

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1784/2014 del 7 aprile 2014

Presidente: Ceccherini, Estensore: Crisafulli

Intitolazione

PVC – Memorie difensive – Avviso di accertamento – Motivazione priva di richiami alle memorie difensive – Validità dell'accertamento.

Massima

L'art. 12, comma 7 della l. 27 luglio 2000 n. 212 impone, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, di attendere il termine di sessanta giorni entro il quale il contribuente può comunicare osservazioni e richieste, ma non anche all'Ufficio di esplicitare, nell'avviso di accertamento, le ragioni per le quali le osservazioni e le richieste sono ritenute infondate. Il contraddittorio, inteso come possibilità del contribuente di esporre le proprie ragioni anche prima dell'instaurazione del giudizio, è correttamente svolto, se il contribuente ha potuto esercitare la facoltà, prevista dalla norma citata, di rappresentare all'Ufficio le ragioni che avrebbero potuto determinare la caducazione dell'accertamento. (G.Fa.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



Ristretta base societaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1856/2014 del 9 aprile 2014

Presidente: Di Blasi, Estensore: Gesualdi

Intitolazione

RISTRETTA BASE SOCIETARIA – UTILE EXTRABILANCIO – ACCERTAMENTO – Imputabilità ai soci – Presunzione di distribuzione – Prova contraria – Manca – Legittimità presunzione – Sussiste.

Massima

In presenza di società di capitali a ristretta base azionaria, ovvero a base familiare, in caso di accertamento basato sul recupero di indebita detrazione di IVA, opera la presunzione di attribuzione pro-quota ai soci degli utili (occulti) derivanti dalla detrazione effettuata perché l'importo della stessa ha formato utili extrabilancio direttamente attribuiti ai soci, salvo prova contraria, nel caso di specie mancante. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Rettifica della dichiarazione ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1903/2014 del 10 aprile 2014

Presidente: Fenizia, Estensore: Maffei

Intitolazione

**ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI -
Rettifica della dichiarazione dei redditi, ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 - Natura
eccezionale - Conseguenze – Fattispecie.**

Massima

La previsione dell'art. 36bis, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973, introdotta dall'art. 2 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 allo scopo di rendere possibile la più sollecita correzione da parte dell'ufficio degli errori individuabili nella dichiarazione sulla scorta di un mero controllo formale, ha natura eccezionale, e non tollera applicazione estensiva ad ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge. Pertanto, a tale strumento non può fare ricorso l'Amministrazione finanziaria ogniqualvolta sia necessario procedere, al di là del mero riscontro cartolare, ad attività d'interpretazione ed applicazione di norme e principi giuridici, alla qualificazione di fatti o di rapporti, alla risoluzione di questioni d'imponibilità o di deducibilità o relative all'applicabilità di norme di esenzione o di agevolazione (*nella specie la Commissione tributaria regionale ha fatto applicazione di tale principio - negando l'utilizzabilità dello strumento di cui all'art. 36bis cit. - in relazione alla pretesa dell'Amministrazione di rettificare una dichiarazione dei redditi al fine di negare il diritto del contribuente a rideterminare l'acconto IRAP ai sensi dell'art. 1 comma 269 e 403 l. 27 dicembre 2006 n. 296, in ragione della mera omessa compilazione del quadro IQ116*). (M.F.)



Scudo fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 1932/2014 dell'11 aprile 2014

Presidente: Martorelli, Estensore: Citro

Intitolazione

**SANATORIE FISCALI – SCUDO FISCALE – ACCERTAMENTO TRIBUTARIO –
ACCERTAMENTO CONTRIBUTIVO – Somme e attività all'estero – Rimpatrio –
Redditi non imponibili – Redditi esenti – Redditi dichiarati – Correttezza.**

Massima

L'adesione allo scudo fiscale preclude nei confronti del dichiarante ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del decreto in questione, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio. Somme ed attività non considerate dall'Ufficio, che si è limitato a considerare ciò che precedentemente all'adesione allo scudo già esisteva. (M.C.G.)



Prezzi di trasferimento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 2032/2014 del 15 aprile 2014

Presidente e Estensore: Introini

Intitolazione

PREZZI DI TRASFERIMENTO - DIMOSTRAZIONE DEL RAPPORTO DI DIPENDENZA E CONTROLLO - Prezzi di trasferimento - Contratto di franchising tra consociate - Configurabilità automatica di rapporto di dipendenza e controllo - Non sussiste.

Massima

Nei rapporti tra società consociate al fine della dimostrazione del rapporto di dipendenza e controllo che renderebbe applicabile l'art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986, la semplice sussistenza di un contratto di franchising tra due società consociate non è assolutamente sufficiente a provare un rapporto di dipendenza economica, gestionale e direzionale della società italiana controllata dalla società estera tale da configurare un "centro di interesse economico". (E.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7.



Società a ristretta base sociale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 2089/2014 del 15 aprile 2014

Presidente: Brigoni, Estensore: Dell'Anna

Intitolazione

REDDITI DI CAPITALI – SOCIETÀ TRASPARENTE – Accertamento di maggiori ricavi - Utili - Presunzione di distribuzione ai soci – Legittimità – Annullamento accertamento maggiori ricavi – Caducazione accertamento in capo al socio.

Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili. Tuttavia, affinché la detta presunzione possa operare, occorre che la ristretta base sociale abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi contabilizzati, il quale costituisce presupposto per l'accertamento in capo ai soci relativamente ai dividendi. *(nella fattispecie, l'annullamento dell'accertamento di maggiori ricavi in capo alla società ha determinato il venir meno del presupposto per l'accertamento a carico del socio in ordine al dividendo).*
(G.B.)



Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2057/2014 del 16 aprile 2014

Presidente: Arbasino, Estensore: Fasano

Intitolazione

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – Rilevanza furto di merce - Valore – Determinazione – Prova.

Massima

Per determinare il valore della merce rubata non rileva l'importo concordato in sede di transazione con l'assicurazione che può essere motivato dalle ragioni più varie non ultima quella dettata dall'esigenza di disporre prima possibile di capitale senza attendere l'esito di un lungo e costoso contenzioso. La denuncia penale, completa dell'elenco della merce oggetto di furto, esposta all'A.G. dal contribuente sottoscrittore della relativa polizza assicurativa, pur non costituendo una vera e propria prova civile, è assistita da una presunzione di verosimiglianza da cui discende che erroneamente l'Ufficio non ha tenuto conto dell'intero valore della merce di cui alla denuncia di furto (Conf. Cass. 26635/2009, 25893/2013 e 3943/2014). (D.Z.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62bis.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2100/2014 del 17 aprile 2014

Presidente: Liguoro, Estensore: Crisafulli

Intitolazione

TERMINE PER L'ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – Reati tributari – Obbligo di denuncia tempestiva al Procuratore della Repubblica – Onere di deposito della notizia di reato.

Massima

Il giudice tributario deve vagliare in modo autonomo la sussistenza dei fatti da cui dovrebbe scaturire l'obbligo di denuncia ma deve anche valutare che i verificatori abbiano provveduto ad inoltrare tempestivamente la denuncia di reato alla competente Procura della Repubblica; consegue l'obbligo di produrre in giudizio la denuncia penale, pena la nullità dell'accertamento ove eseguito oltre il termine ordinario. (G.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43, comma 2bis; d.P.R. 633/1972, art. 57, comma 2bis; c.p.p., art. 331.

Documentazione non esibita

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2121/2014 del 17 aprile 2014

Presidente: Vitiello, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione

ACCERTAMENTO – Documentazione non esibita/trasmessa in risposta agli inviti dell’Ufficio - Utilizzabilità in giudizio.

Massima

Al fine di non ledere il diritto di difesa costituzionalmente garantito, l’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973 deve essere interpretato restrittivamente; per cui la inutilizzabilità in giudizio da esso comminata può riguardare unicamente i dati e le notizie non adottati, nonché gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficio quando specificamente indicati nella richiesta dello stesso. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Termini di decadenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2140/2014 del 18 aprile 2014

Presidente: Gravina, Estensore: Brecciaroli

Intitolazione

ACCERTAMENTO – Termini di decadenza – Obbligo di denuncia reati tributari – Facoltà di riaprire termine di accertamento già scaduto – Non sussiste.

Massima

In ragione della statuizione della sentenza n. 280 del 15.7.2005 della Corte Costituzionale per la quale non è consentito “*dall'art. 24 della Costituzione, lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato*” dovendo l'esercizio dell'azione impositiva essere legato al principio di certezza del diritto, il termine di accertamento resta unico, quello ordinario e che il suo allungamento rappresenta una riapertura e non un raddoppio con la conseguenza che detto raddoppio a seguito di denuncia penale di un reato tributario può essere possibile solo prima della scadenza del termine ordinario. (A.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 633/1972, art. 57.



Spese relative all'abitazione di residenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2168/2014 del 22 aprile 2014

Presidente e Estensore: Izzi

Intitolazione

REDDITOMETRO – Abitazione residenza – Spese relative - Sostentimento integrale – Presunzione grave, precisa, concordante – Esclusione – Determinazione automatica reddito – Esclusione – Condivisione spese coniuge – Requisito convivenza – Mancato avveramento – Non rileva – Ente impositore – Principio capacità contributiva – Mancato rispetto – Rileva - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa redditometrica tendente a imputare integralmente sulla moglie, in assenza del requisito formale della convivenza dei coniugi, l'intero importo delle spese relative all'abitazione di residenza in quanto mera presunzione non connotata dai requisiti di gravità, precisione e concordanza e comunque lesiva del principio della capacità contributiva (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per gli anni d'imposta 2006 e 2007 di distinti avvisi di accertamento basati sul redditometro. L'ente impositore, in mancanza del requisito formale della convivenza dei coniugi, aveva imputato integralmente alla contribuente le spese relative all'abitazione principale non considerando che tale presunzione non era connotata dai requisiti di gravità, precisione e concordanza e anche in spregio al principio della capacità contributiva). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38; Cost., art. 53.



Controllo automatico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2210/2014 del 28 aprile 2014

Presidente e Estensore: Izzi

Intitolazione

ACCERTAMENTO – CONTROLLO AUTOMATICO EX ART. 36-BIS, D.P.R. N. 600/1973 – Ruolo dell’Amministrazione finanziaria – Osservanza principi costituzionali – buon andamento della pubblica amministrazione.

Massima

L’Amministrazione finanziaria, nell’esercizio dell’azione accertativa, deve improntare il proprio operato al principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 della Cost.. In particolare, la nozione di “amministrazione di risultato” ha assunto, di recente, un rilievo sempre maggiore, con conseguente forte attenzione per il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, a discapito dell’impostazione più tradizionale che riteneva il rispetto della legalità formale di per sé garanzia del buon andamento dell’apparato amministrativo. Il superamento di tale visione, l’osservanza dei principi costituzionali a cui soggiace anche l’amministrazione tributaria e l’equità stessa impongono, dunque, che si eviti di dare all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 un’applicazione rigida ed insensata, tenuto conto che è compito dell’Agenzia delle Entrate tenere in debita considerazione le indicazioni prontamente fornite del privato, in fase endo-procedimentale, così da evitare l’attivazione di un contenzioso tributario inutile e dispendioso, in termini di tempo e risorse. (D.R.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 2212/2014 del 28 aprile 2014

Presidente: Lucchina; Estensore: Insinga

Intitolazione

OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE - RADDOPPIO DEL TERMINE PER L'ACCERTAMENTO - ARCHIVIAZIONE - Prognosi postuma - Presupposto per il raddoppio del termine - Ipotesi di archiviazione - Sussiste.

Massima

Deve ritenersi operante il raddoppio del termine d'accertamento ai sensi dell'art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 anche in caso di successiva archiviazione del procedimento penale. Come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 247/2011, il presupposto oggettivo del raddoppio è, infatti, la mera constatazione dell'esistenza di una violazione per la quale sussiste l'obbligo di denuncia del reato tributario ex art. 331 c.p.p., indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia stato o meno adempiuto e quando abbia avuto luogo. I giudici hanno l'obbligo di verificare nell'ambito di un giudizio di "prognosi postuma" la sussistenza di tale obbligo, al fine di ritenere operativo il raddoppio del termine. (v.s.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 2; c.p.p., art. 331.



Indagini bancarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 2304/2014 del 5 maggio 2014

Presidente: Evangelista, Estensore: Moliterni

Intitolazione

INDAGINI BANCARIE – PRESUNZIONI EX ART. 32 D.P.R. 600/1973 – PROVA CONTRARIA – Documentazione – Mancata corrispondenza con importi da conto bancario – Inidoneità - Consegue.

Massima

La documentazione fornita da astatore, cui siano stati affidati oggetti preziosi per la vendita, recante indicazione di importi che dovrebbero dimostrare gli incassi ricevuti, è inidonea a vincere la presunzione di imponibilità di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 in quanto tali importi non trovano esatta corrispondenza nelle operazioni attive accertate dato che gli estratti conto esibiti indicano tanti piccoli versamenti e mai di importo tale da potere essere logicamente correlati agli incassi conseguenti alla vendita degli oggetti preziosi. La dimostrazione dell'esistenza di beni nel patrimonio familiare del contribuente, fornita mediante stima allegata a polizza assicurativa, non dà prova dei relativi incassi né che le operazioni risultanti dai conti bancari siano riconducibili a tali incassi, per cui la prova fornita è talmente lata e generica da non potere elidere la forza presuntiva riconosciuta dalla legge alle rilevazioni bancarie. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Compravendita immobiliare

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 2357/2014 del 5 maggio 2014

Presidente: Evangelista, Estensore: Sacchi

Intitolazione

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - VALORE DICHIARATO – VALORI OMI – Mutuo erogato – Perizia per erogazione mutuo – Scostamento – Accertamento - Legittimità.

Massima

E' legittimo l'accertamento integrativo emesso dall'Ufficio con specifica indicazione degli immobili oggetto di compravendita (ubicazione e riferimenti catastali), sulla base di perizia redatta da tecnico incaricato dall'istituto di credito ai fini dell'erogazione di mutuo, di valore superiore al dichiarato nell'atto di compravendita, ai valori OMI di riferimento (pur considerandone il ridimensionamento in base alla l. 248/2006 e l'abrogazione in base alla l. 88/2009), all'atto preliminare di compravendita recante un prezzo convenuto più che doppio rispetto a quello indicato nel rogito notarile. E' irrilevante l'asserita falsità della sottoscrizione del contratto preliminare, priva dell'accertamento giudiziale definitivo. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 comma 1 lett. d) e 43 comma 4.



Divieto di doppia imposizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 2431/2014 del 9 maggio 2014

Presidente: Introini, Estensore: Politi

Intitolazione

DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE - PRESUPPOSTI - Ripresa a tassazione del medesimo credito di imposta in capo alla scissa e alla beneficiaria - Legittimità - Non sussiste -Configurabilità della doppia imposizione - Necessità del pagamento delle imposte e non del solo accertamento - Legittimità - Non sussiste.

Massima

È illegittima la ripresa a tassazione del medesimo presupposto impositivo in capo a due soggetti distinti (società scissa e società beneficiaria) mediante recupero a tassazione del credito di imposta per violazione del principio di divieto di doppia imposizione che impone che la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza del medesimo presupposto impositivo, neppure nei confronti di soggetti diversi. La configurabilità di una doppia imposizione non presuppone necessariamente l'avvenuto pagamento dell'imposta, ma il mero accertamento della (supposta) duplicazione del presupposto impositivo. (E.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67.



Attività detenute all'estero

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 3194/2014 del 19 maggio 2014

Presidente: Vitiello, Estensore: Fucci

Intitolazione

Presunzione reddito – Attività detenute all'estero – Norma sostanziale – Irretroattività.

Massima

La disposizione di cui all'art. 12 d.l. 78/2009 prevede che le attività finanziarie detenute in Paesi “*Black List*”, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, si presumono, fino a prova contraria, costituite con redditi sottratti a tassazione. La norma in oggetto ha natura sostanziale e non procedimentale, poiché impositiva di nuovi redditi e, quindi, in quanto tale, non può essere applicata retroattivamente, così come disposto dall'art. 3 legge n. 212/2000. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12; l. 212/2000, art. 3.

Prove acquisite illecitamente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2620/2014 del 20 maggio 2014

Presidente: Liguoro, Estensore: Chiaretti

Intitolazione

IRPEF – MONITORAGGIO FISCALE – REDDITI SOTTRATTI A TASSAZIONE – Quadro RW – “Lista Falciani” – Documentazione reperita dalle autorità fiscali – Legittimità della provenienza delle informazioni - Utilizzabilità ai fini probatori.

Massima

L'acquisizione illegale di documenti rende gli stessi del tutto inutilizzabili nel processo tributario. Ciò accade laddove i documenti siano stati acquisiti da un ingegnere informatico mediante il loro trafugamento illecito da una banca dati privata, consegnati a una Amministrazione Pubblica straniera e da questa trasmessi all'Amministrazione italiana mediante canali diplomatici ufficiali. Del tutto irrilevante a sanare l'illiceità originaria è, infatti, il canale attraverso il quale l'Amministrazione italiana ha acquisito i dati. Ciò anche perché, trattandosi di dati informatici, l'acquisizione illegittima non permette di affermare con certezza la genuinità del materiale documentale e l'assenza di indebite manipolazioni. (A.F.)

Riferimenti normativi: d.l. 167/1990, artt. 4 e 5; d.lgs. 471/1997, art. 1.



Lista Falciani

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 2633/2014 del 20 maggio 2014

Presidente: Sacchi, Estensore: Chiametti

Intitolazione

COSTITUZIONE DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO - Presunzione di redditi non dichiarati in Italia fondata su documenti illegalmente acquisiti - Lista Falciani - Inutilizzabilità - Sussiste.

Massima

Nel caso di accertamento fondato sulla presunzione di redditi non dichiarati in Italia per l'avvenuto rinvenimento di documenti illegalmente acquisiti (cd. Lista Falciani), compete all'Ufficio impositore fornire la prova della veridicità ed attendibilità dei documenti utilizzati. La mera produzione di fiches in copia fotostatica non può ritenersi sufficiente, trattandosi di documenti che non sono riferibili con certezza al contribuente e non evidenziano neppure l'emittente. Ed invero non può essere escluso che la persona che ha sottratto i dati contabili all'istituto bancario elvetico li abbia manipolati, aggiungendo o sottraendo a caso, per esempio, una virgola, aggiunto o tolto uno zero all'importo, o aver compiuto manipolazioni simili, che vanno ad alterare l'importo del saldo numerico bancario. (K.S.)



Fatture per operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 2639/2014 del 21 maggio 2014

Presidente: Evangelista, Estensore: Sacchi

Intitolazione

OPERAZIONI INESISTENTI – EFFETTIVITA’ DELLE OPERAZIONI – PROVA – Spetta al contribuente – Assolvimento onere – Accertamento – Illegittimità – Consegu.

Massima

Qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative a operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti. E’ assolto l’onere della prova, della esistenza delle prestazioni effettuate, da parte del contribuente che abbia prodotto copie di tutti i contratti di subappalto stipulati nell’anno in contestazione, con i relativi piani operativi di sicurezza, copia delle fatture con i certificati di pagamento, de i prospetti di stato di avanzamento dei lavori effettuati, dei certificati di esecuzione dei lavori, delle attestazioni contributive alla Cassa Edile, dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. e all’INAIL, del libro matricola e del modello 770, a fronte della mera presunzione di inesistenza delle prestazioni, sostenuta dall’Ufficio e basata su di una verifica della Guardia di Finanza. (M.B.)



Attività di verifica e reperimento documenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 2649/2014 del 21 maggio 2014

Presidente: Rollero, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione

ACCERTAMENTO – Reddito d’impresa – Art. 12 comma 7 l. 212/2000 - Operazioni di verifica presso il contribuente da parte degli organi di controllo – Reperimento documenti da parte dell’ufficio accertatore – Differenze.

Massima

L’art. 12 comma 7 della legge 212/2000, che prevede la possibilità per il contribuente, a seguito di accesso e verifica da parte degli organi di controllo della propria posizione fiscale, di far pervenire proprie osservazioni o richieste nel termine di sessanta giorni dalla data di chiusura delle operazioni, è volto ad instaurare un contraddittorio preventivo all’emissione di processo verbale di contestazione. Tale previsione, diversamente, non trova applicazione nel caso dell’attività successiva di reperimento documenti effettuata dall’ufficio accertatore divenuto competente ad emettere atto di accertamento a seguito delle summenzionate verifiche. (M.T.)



Regolare tenuta della contabilità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 2651/2014 del 21 maggio 2014

Presidente: Rollero, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione

ACCERTAMENTO – IVA – OPERAZIONI INESISTENTI – Frode carosello – Effettività delle operazioni – Regolare tenuta contabilità – Prova – Non sussiste.

Massima

Nell'ambito di una verifica fiscale per operazioni inesistenti e di frodi IVA cosiddette "carosello", l'esistenza di una contabilità formalmente regolare non è sufficiente da sola a dimostrare l'effettività delle operazioni asseritamente compiute, trattandosi di elemento facilmente falsificabile. (M.T.)



Istanza di accertamento con adesione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 2706/2014 del 22 maggio 2014

Presidente: Pizzo, Estensore: Preda

Intitolazione

ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Tempestiva presentazione da parte del contribuente dell’istanza all’Ufficio postale – Notifica nei termine – Sussiste – Spedizione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate fuori termine per causa imputabile alle Poste – Non rileva.

Massima

Ai fini della sospensione del termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento, è necessario che l’istanza di accertamento con adesione sia presentata dal contribuente all’Ufficio postale prima della scadenza dei sessanta giorni per la proposizione del ricorso; non rileva dunque che l’atto sia stato spedito all’Agenzia delle Entrate fuori da detto termine, a causa di un disservizio delle Poste, in quanto la tardività della notifica è derivata dalla negligenza di un soggetto terzo. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 6 comma 2.



Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2746/2014 del 23 maggio 2014

Presidente: Pizzo, Estensore: Gatti

Intitolazione

ACCERTAMENTO – IMPOSTE IN GENERE – REDDITOMETRO – Rettifica delle dichiarazioni – Indici di capacità contributiva – Presunzioni – Onere della prova del contribuente – Consegue.

Massima

Il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che possano vincere le presunzioni a favore dell'Amministrazione finanziaria. Nessun'altra prova deve offrire il contribuente, circa l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali, se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi (Conf. Cass. 16284/2007). (D.O.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 2 e 38.

Contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2788/2014 del 26 maggio 2014

Presidente e Estensore: Izzi

Intitolazione

ACCERTAMENTO ANALITICO/INDUTTIVO - CONTRADDITTORIO – Principio generale – Non sussiste – Obbligatorietà – Ove previsto dalla legge.

Massima

In ipotesi di accertamento analitico induttivo ex art. 39 d.P.R. 600/1973, elaborato senza ricorso agli studi di settore ma unicamente sulla base di elementi relativi al caso specifico, quali l'esiguità dei redditi per una pluralità di anni e i redditi dei dipendenti doppi rispetto a quelli dell'imprenditore, è infondata la eccezione di mancato rispetto del principio del contraddittorio, principio che non opera in via generale nell'ordinamento tributario, ma obbligatorio e vincolante solo nei casi legislativamente previsti. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Utili non contabilizzati

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 2797/2014 del 26 maggio 2014
Presidente: Palestra, Estensore: Locatelli

Intitolazione

SOCIETA' A SOCIO "QUASI UNICO" - Utili non contabilizzati – Presunzione attribuzione "pro quota" ai soci – Sussiste.

Massima

In presenza di società a socio "quasi unico", l'Ufficio può legittimamente applicare il principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini delle imposte sui redditi, in caso di accertamento di utili non contabilizzati opera la presunzione di attribuzione pro-quota degli stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori oneri sono stati accantonati e reinvestiti. (R.S.)



Denuncia penale e termini di decadenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2842/2014 del 27 maggio 2014

Presidente: Giordano, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione

ACCERTAMENTO – Termini – Termine lungo – Violazioni di carattere penale - Dichiarazione infedele – Elemento soggettivo del reato – Rilevanza – Non sussiste - Accertamento – Irap - Termini – Termine lungo – Applicabilità.

Massima

In ipotesi di dichiarazione infedele, il giudice tributario ai fini dell'applicabilità del termine "lungo" per l'accertamento deve verificare l'intervenuto superamento delle soglie di rilevanza penale dell'evasione accertata dall'avviso di accertamento, mentre esula dalle sue competenze valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la rilevanza penale dei comportamenti elusivi ex art. 37 bis, d.P.R. n. 600/1973, la applicabilità delle scriminanti nonché l'esclusione della colpevolezza prevista dagli artt. 7 e 15 del d.lgs. n. 74/2000, essendo detti ultimi elementi connessi alla sussistenza del reato e non all'obbligo di denuncia. Il raddoppio dei termini riguarda non solo l'accertamento del correlativo tributo, e neppure le sole imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsto dal citato d.lgs., ma tutte quelle incluse nelle dichiarazioni alle quali si applicano i termini "ordinari" di cui al menzionato art. 43, commi 1 e 2, tra le quali c'è la dichiarazione Irap, stante il recepimento operato dall'art. 25 del d.lgs. n. 446/1997. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.lgs. 446/1997, art. 25; d.P.R. 600/1973, art. 43.



Collaborazione informativa internazionale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2883/2014 del 28 maggio 2014

Presidente: Buono, Estensore: Botteri

Intitolazione

ACCERTAMENTO - ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI - COLLABORAZIONE INFORMATIVA INTERNAZIONALE - ATTENDIBILITÀ - INUTILIZZABILITÀ - Non sussiste.

Massima

In tema di acquisizione di documenti attraverso i canali della collaborazione informativa internazionale rileva solamente l'attendibilità delle fonti di prova acquisite, in quanto la prova non subisce gli effetti della illegittimità, come conseguenza necessaria della eventuale illiceità dell'acquisizione. In materia tributaria non vige il principio, presente nel codice di procedura penale, secondo cui è inutilizzabile la prova acquisita irrispettivamente; per cui gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti di cui sono in possesso, salvo verificarne l'attendibilità. (E.A.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; d.P.R. 600/1973, art. 42.



Termine di cui all'art. 12 comma 7 l. 212/2000

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2885/2014 del 28 maggio 2014

Presidente: Fenizia, Estensore: Ocello

Intitolazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – EMISSIONE ANTE TEMPUS – Termine di 60 giorni - Inosservanza – Conseguenze - Specifiche ragioni di urgenza.

Massima

L'art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che alla inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine che decorre dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - consegue, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso *ante tempus*, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonero dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'Ufficio; peraltro le specifiche ragioni di urgenza legittimanti l'emanazione, *ante tempus*, dell'atto impositivo, non possono identificarsi nell'imminente spirare del termine di decadenza di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, atteso che, se così fosse, si verrebbero a convalidare, in via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, mentre per contro, è dovere dell'Amministrazione attivarsi per consentire il dispiegarsi del contraddittorio endoprocedimentale. (M.F.)



Società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 2927/2014 del 3 giugno 2014

Presidente: Lamanna, Estensore: Menegatti

Intitolazione

ACCERTAMENTO – SOCIETÀ ESTINTA – Carenza legittimazione attiva/passiva – Sussiste - Atto impositivo – Notifica sede sociale – Non rileva - Notifica ex liquidatore – Non rileva – Ente impositore – Data cancellazione società – Intervento decorso anno – Omessa notifica ex soci – Rileva - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa tributaria riguardante la società estinta in quanto carente di legittimazione attiva e passiva, non rilevando la notifica dell'atto impositivo presso la sede sociale e nei confronti dell'ex liquidatore e rilevando invece la mancata notifica nei confronti degli ex soci entro il termine di un anno dall'avvenuta trascrizione della cancellazione presso il Registro imprese (*nel caso di specie il contribuente, società estinta in data 15 marzo 2007, risultava destinataria di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 notificato presso l'ex sede legale e l'ex liquidatore in data 28 novembre 2011. L'ente impositore, che non aveva considerato la carenza di legittimazione attiva e passiva della società a seguito dell'intervenuta cancellazione presso il Registro Imprese, non aveva neppure provveduto a notificare entro il termine di un anno l'atto impositivo agli ex soci*). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.



Consolidato nazionale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 3006/2014 del 9 giugno 2014

Presidente: Sacchi, Estensore: Alessi

Intitolazione

ACCERTAMENTO – CONSOLIDATO NAZIONALE – DOMICILIO DELLA CONSOLIDATA PRESSO LA CONSOLIDANTE – MANCATA NOTIFICA – ILLEGITTIMITÀ – Consegue.

Massima

E' illegittimo l'accertamento notificato presso la sede della consolidata che abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 119 del TUIR, presso la consolidante. La mancata allegazione del PVC all'accertamento non permette di verificare se la consolidante abbia sottoscritto il PVC così dimostrando di avere partecipato al contraddittorio nella fase procedimentale. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art 119.



Società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 3018/2014 del 9 giugno 2014

Presidente: Punzo, Estensore: Preda

Intitolazione

ACCERTAMENTO – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Cancellazione dal Registro Imprese – Estinzione - Consegu

Massima

La cancellazione della società dal Registro delle Imprese ne comporta la sua estinzione indipendentemente dall'esistenza di creditori pubblici e/o privati, potendo tali soggetti fare valere i loro crediti nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. (M.LaM.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.



Cittadino italiano residente all'estero

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 3046/2014 del 10 giugno 2014

Presidente: Venditti, Estensore: Monaldo

Intitolazione

ACCERTAMENTO – CITTADINO ITALIANO – RESIDENTE ESTERO – Progressa iscrizione AIRE - Atto impositivo – Notifica irrituale – Affissione albo comunale – Soggetto delegato ritiro - Informale occasionale consegna documenti – Conoscenza legale atti – Esclusione – Esaurimento rapporto tributario - Esclusione - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa riguardante gli atti impositivi irritualmente notificati, ancorché nei termini, presso la casa comunale qualora il soggetto contribuente abbia preventivamente comunicato la residente estera attraverso l'iscrizione all'AIRE, non potendosi ritenere compiuta in tal caso né la conoscenza legale degli atti attraverso la consegna ad un soggetto delegato e neppure la loro definitività (*nel caso di specie il contribuente, cittadino italiano iscritto all'AIRE dal 1995, risultava destinatario in data 1997 e 1998 di distinti avvisi di accertamento per i quali, in assenza di impugnazione, l'ente impositore aveva poi disposto l'iscrizione a ruolo ripetitivamente nel 1999 e 2001. Lo stesso ente impositore sosteneva l'intervenuta definitività dell'atto e la conseguente tardività del ricorso proposto nonostante la notifica fosse stata effettuata presso la casa comunale dell'ultima residenza italiana del contribuente, a mani di un soggetto delegato*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60 lett. e); c.p.c., art. 142.



Art. 12 comma 7 legge 212/2000

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 3303/2014 del 10 giugno 2014

Presidente: Paganini, Estensore: Missaglia

Intitolazione

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI – ASSENZA DI PVC – Mancato rispetto – Validità dell'accertamento – Sussiste.

Massima

L'art. 12 comma 7 dello Statuto del Contribuente è applicabile solo ad avvisi d'accertamento derivanti da attività istruttorie eseguite presso la sede del contribuente e ciò in quanto il primo comma dell'art. 12 individua precisamente le attività alle quali si riferiscono i commi successivi e cioè gli accessi, le ispezioni e le verifiche che si svolgono nei locali destinati ad attività commerciali, industriali, agricole, artistiche e professionali (*sul punto è ferma la prevalente giurisprudenza, della Cassazione che esclude, in assenza di un processo verbale di chiusura delle operazioni, l'operatività del termine dilatorio*). (Conf. Cass. 14026/2012, 16354/2012 e 18184/2013). (R.Ca.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.

Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 3132/2014 del 12 giugno 2014
Presidente: Frangipane, Estensore: Dell'Anna

Intitolazione

STUDI DI SETTORE – Rilevanza probatoria – Presunzione semplice – Sussiste.

Massima

L'accertamento standardizzato si fonda su una presunzione semplice, i cui requisiti di gravità, precisione e concordanza, necessari per l'utilizzo della presunzione ai fini accertativi, risultano integrati solo in esito al contraddittorio obbligatorio con il contribuente, mediante il quale si perviene alla "personalizzazione" degli standard con la specifica realtà del soggetto controllato. L'accertamento standardizzato, quindi, non può fondarsi solo sugli studi di settore, ma deve recare le ragioni dell'applicabilità degli standard previsti da tali studi al singolo caso esaminato, nonché le motivazioni del rigetto delle osservazioni formulate dal contribuente in sede di contraddittorio. Infatti, la presunzione diviene "qualificata", ovvero grave, precisa e concordante, solo quando l'Amministrazione finanziaria riesce a dimostrare che gli standard considerati sono effettivamente applicabili anche nel caso specifico: tale percorso di qualificazione non può che realizzarsi mediante il predetto contraddittorio, all'esito del quale, l'Ufficio deve adeguatamente argomentare i motivi per cui non ha potuto accogliere le ragioni di inapplicabilità degli standard eccepiti dal contribuente (Conf. Cass. 26635/2009). (P.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Redditi di lavoro autonomo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 3170/2014 del 16 giugno 2014

Presidente: Servetti, Estensore: Magrino

Intitolazione

ACCERTAMENTO – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) – REDDITI DI LAVORO – Lavoro autonomo – Rapporto di lavoro subordinato – Società non operativa – Non sussiste.

Massima

I proventi derivanti dal rapporto di lavoro intrattenuto con una società che risulti non operativa, essendo priva di uffici, di telefono e di utenze, si qualificano come redditi di lavoro autonomo. Pertanto, il percettore si deve considerare quale soggetto passivo ai fini dell’IVA, dell’IRAP e dei contributi previdenziali. (R.Car.)



Durata della verifica fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 3248/2014 del 16 giugno 2014

Presidente: Ciccolo, Estensore: Guida

Intitolazione

**PERIODO DI PERMANENZA DEI VERIFICATORI PRESSO LA SEDE DEL CONTRIBUENTE –
Violazione del termine massimo per la durata delle operazioni di verifica –
Inutilizzabilità degli elementi acquisiti – Non consegue.**

Massima

Nell'ordinamento tributario non esiste un principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite. Una volta autorizzato e legittimamente effettuato l'accesso, l'eventuale superamento dei termini indicati dall'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente, non può comportare la non utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti successivamente. Se nel corso di una verifica fiscale, vengano acquisiti elementi determinanti ai fini dell'accertamento soltanto dopo il trentunesimo (o sessantunesimo) giorno lavorativo dall'inizio della verifica stessa, in violazione del precetto di cui all'art. 12, comma 5, della l. 27 luglio 2000, n. 212, le prove/elementi oggettivamente ammissibili non possono non essere utilizzate a causa della negligenza di chi li ha acquisiti (Conf. Cass. 17002/2012, 7606/2014 e 16323/2014). (B.N.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 5.



Termine di 60 giorni ex art. 12, comma 7 l. 212/2000

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 3259/2014 del 17 giugno 2014

Presidente: Oldi, Estensore: Picasso

Intitolazione

ACCERTAMENTO – RILASCIO P.V.C. – EMISSIONE AVVISO D’ACCERTAMENTO – MANCATO RISPETTO TERMINE 60 GIORNI - “Particolare urgenza” – Incombenza termine decadenza dal potere accertativo – Violazione statuto del contribuente - Non sussiste.

Massima

In presenza di un valido motivo di “particolare urgenza”, l’avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine di 60 giorni previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente deve considerarsi legittimamente emesso (nella fattispecie, costituisce valido motivo di particolare urgenza l’incombenza del termine ultimo di decadenza della potestà accertativa).
(G.B.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 3303/2014 del 19 giugno 2014

Presidente e Estensore: Paganini

Intitolazione

STUDI DI SETTORE – NUOVI MODELLI – Applicabilità retroattiva.

Massima

L'applicabilità degli studi di settore deve essere valutata in relazione ad ogni singolo caso concreto. I nuovi parametri, rivisitati in funzione della crisi economica con valori ridotti e più rispondenti alla realtà, a prescindere dalla teorica questione della applicabilità retroattiva degli stessi, devono essere preferiti in concreto, se si adattano meglio per la valutazione della situazione economica del contribuente. Ne consegue che il nuovo modello, più favorevole rispetto al precedente, può essere applicato anche ad anni, rispetto ai quali non era ancora in vigore. (V.G.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62bis e ss.



Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 3308/2014 del 19 giugno 2014

Presidente: Izzi, Estensore: Aondio

Intitolazione

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – NATURA – Utilizzabilità – Applicazione principio di ragionevolezza – Ruolo del giudice.

Massima

Gli studi di settore – elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico/matematiche e volti a stimare i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente – possono costituire prova presuntiva, a patto che siano assistiti dal criterio della ragionevolezza, pertanto, non sono sufficienti da soli a legittimare l'accertamento tributario. *Ergo*, spetta al giudice valutare la validità degli elementi oggetto di presunzioni dedotti in giudizio. (D.R.)



Settore moda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 3383/2014 del 24 giugno 2014

Presidente e Estensore: Pizzo

Intitolazione

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SETTORE MODA – REDDITI DA LAVORO AUTONOMO.

Massima

Le prestazioni del settore moda sono riconducibili ai canoni dell'attività artistica e/o di spettacolo secondo la comune accezione; canoni che, in linea generale, una sfilata di moda è perfettamente in grado di integrare. Pertanto, una società operante in tale settore, che si avvale di intermediari non residenti, i quali forniscono prestazioni professionali, deve operare, sugli importi corrisposti, la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, ai sensi dell'art. 25, comma 2 d.P.R. 600/1973. Le prestazioni rese dai professionisti in tale ambito, infatti, sono da considerarsi riconducibili al reddito da lavoro autonomo e non al reddito d'impresa, in quanto, nell'ambito delle stesse, la figura personale del professionista prevale su quella dell'organizzazione dei mezzi finanziari e delle risorse umane tipiche dell'attività di impresa. (E.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 25 comma 2.



Trasferimenti infragruppo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 3406/2014 del 25 giugno 2014

Presidente e Estensore: Chiaro

Intitolazione

ACCERTAMENTO – Società residenti – Società non residenti – Trasferimenti infragruppo – Ente impositore – Metodo tradizionale – Omessa applicazione – Applicazione metodo reddituale – Società comparables – Indice ammortamenti/valore produzione – Distorsione estimativa – Rileva – Forza lavoro impiegata – Distorsione estimativa – Rileva – Prezzi infragruppo accertati - Scarsa affidabilità – Rileva – Soggetto contribuente - Prezzi infragruppo praticati – Oggettiva correttezza – Onere probatorio – Compiuto assolvimento - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa relativa ai maggiori prezzi infragruppo determinati dall'ente impositore sulla base del metodo reddituale qualora non siano state congruamente individuate le società comparables utilizzate come "stimatori" a motivo dell'inidoneità dei loro indici (ammortamenti/valore della produzione e forza lavoro impiegata) e risulti altresì provata dal contribuente la corretta determinazione dei prezzi infragruppo praticati (nel caso di specie la contribuente, società operante nel settore della gioielleria, risultava destinataria di distinti avvisi di accertamento per gli anni 2006, 2007 e 2008. L'ente impositore aveva recuperato a tassazione i maggiori ricavi infragruppo rideterminati sulla base del metodo reddituale. Tuttavia la rideterminazione dei prezzi infragruppo operata dall'ente impositore era "viziata" dalla scelta degli stimatori individuati per le società "comparables" prescelte in quanto operanti con indici ammortamenti/valore produzione e forza lavoro impiegata differenti rispetto alla contribuente. Infine la contribuente stessa riusciva a provare l'idoneità dei prezzi infragruppo fino ad allora praticati). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.



Torna all'indice

Studi di Settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 3411/2014 del 25 giugno 2014

Presidente: Chiaro, Estensore: Colavolpe

Intitolazione

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – STUDI DI SETTORE – Arti e professioni – Coefficienti presuntivi – Parametri – Affidabilità.

Massima

I “parametri” e gli “studi di settore” costituiscono un sistema unitario di strumenti statistici di ausilio dell’Amministrazione finanziaria nel quale si deve, in ogni caso, dare prevalenza e conseguente applicazione, anche retroattiva, dello strumento più recente in quanto più affinato e, pertanto, maggiormente affidabile (Conf. Cass. 25195/2010). (D.O.)



Abuso del diritto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 3417/2014 del 25 giugno 2014

Presidente: Chiaro, Estensore: Colavolpe

Intitolazione

ACCERTAMENTO - IMPOSTE IN GENERE – ABUSO DEL DIRITTO – Configurabilità – Carattere abusivo dell'operazione – Imprese di gruppo – Condizioni – Valutazione specifica – Esclusione.

Massima

L'utilizzo di forme contrattuali (e/o organizzative dell'impresa) che consentono di minimizzare il carico fiscale, rientra nelle scelte imprenditoriali e, dunque, nella libertà di iniziativa economica, in presenza di complesse operazioni societarie e/o strategie di gruppo di imprese, spetta all'Amministrazione finanziaria fornire, per prima, la prova in positivo del presupposto del recupero fiscale, consistente nel far risaltare – mediante la ridefinizione e/o riqualificazione delle contestate operazioni secondo schemi usuali e leciti – le singolarità e/o anormalità che fanno ritenere quelle operazioni prive di un reale contenuto economico, diverso dall'ottenere un mero risparmio di imposta. Compete, invece, al contribuente fornire la controprova opponendo al Fisco specifiche e plausibili spiegazioni dell'esistenza di valide ragioni economiche (alternative o concorrenti), a connotato, quindi, non marginale e non puramente teorico, che legittimino quel genere di operazioni (Conf. Cass. 25374/2008 e 1465/2009). (p.o.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis; d.P.R. 917/1986, artt. 63, 75 e 109; Cost., art. 53.



Contribuente domiciliato all'estero

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 3451/2014 del 26 giugno 2014

Presidente: Targetti, Estensore: Guida

Intitolazione

Notifica atto impositivo – Contribuente domiciliato all'estero – Regolarità notifica – Registri AIRE.

Massima

La notifica degli atti ai contribuenti non residenti ed iscritti all'AIRE, deve essere effettuata alla residenza estera risultante dai relativi registri. Infatti, qualora la residenza estera sia conoscibile all'Amministrazione finanziaria, si applica la disposizione di cui all'art. 142 c.p.c. Ne deriva che è irrilevante l'elezione del domicilio in Italia indicato in Unico e che deve quindi ritenersi nulla la notifica effettuata in Italia. (G.G.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 142; d.P.R. 600/1973, art. 60.

Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 3458/2014 del 26 giugno 2014

Presidente: Vitiello, Estensore: Grigillo

Intitolazione

ACCERTAMENTO – REDDITOMETRO – Possesso di autovetture in uso promiscuo – Irrilevanza.

Massima

I beni strumentali non possono rappresentare elementi di capacità contributiva ai fini del redditorometro, avendo rilevanza unicamente nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. Il limite forfettario di deduzione per la autovetture ad uso promiscuo, disposto dall'articolo 164 del TUIR, deve quindi ritenersi estraneo alla disciplina del redditorometro e non può trovare applicazione al fine di sostenere una presunzione di capacità contributiva in grado di concorrere alla determinazione del reddito per la quota di spesa indeducibile relativa al veicolo. (G.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 164.



Lista Falciani

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 3463/2014 del 27 giugno 2014

Presidente e Estensore: Leotta

Intitolazione

ACCERTAMENTO – Lista “Falciani” – Elementi probatori acquisiti – Violazione libertà personale – Esclusione – Violazione domicilio – Esclusione - Irrituale acquisizione – Non sussiste – Verifica conti bancari – Elementi risultanti movimentazioni - Onere probatorio ente impositore – Automatico assolvimento – Inversione onere probatorio – Sussiste – Inutilizzabilità documentazione – Esclusione - Legittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' legittimo l'accertamento in base agli elementi probatori acquisiti dalla lista “Falciani” poiché non risultando violati la libertà personale e/o il domicilio non sussiste l'irrituale acquisizione e poi perché gli elementi risultanti dai conti bancari determinano l'automatico assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'ente impositore e la conseguente inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente (*nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di distinti avvisi di accertamento conseguenti ai dati bancari relativi alla lista “Falciani”. L'ente impositore sosteneva legittimamente la propria pretesa poiché nell'acquisizione dei dati non erano stati violati diritti fondamentali e inoltre perché i dati dei conti bancari erano in grado di determinare l'automatica inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Torna all'indice

Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 3467/2014 del 27 giugno 2014

Presidente: Borgonovo, Estensore: Fucci

Intitolazione

AVVISO DI ACCERTAMENTO – OBBLIGO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – Nullità avviso che non tiene conto delle memorie difensive – Violazione statuto del contribuente.

Massima

L'avviso di accertamento privo di motivazione in merito al mancato accoglimento delle ragioni esposte dal contribuente nelle proprie memorie difensive è da ritenersi nullo.

Qualora l'Ufficio si limiti a riportare le contestazioni contenute nel pvc senza tener conto delle osservazioni e della documentazione prodotta dal contribuente, viola il diritto contraddittorio previsto ai sensi dell'art. 12 della legge n. 212/2000, nonché quello di rango costituzionale di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. La sanzione della nullità non necessita, in questo caso, di una norma espressa. (G.G.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12; d.P.R. 600/1973, art. 42.



Studio di settore evoluto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 3507/2014 del 30 giugno 2014

Presidente: Calia, Estensore: Bonomi

Intitolazione

ACCERTAMENTO – Anno imposta x – Studio settore – Scostamento ricavi dichiarati / ricavi presunti – Non rileva – Anno imposta x+1 – Studio settore evoluto – Decreto ministeriale – Successiva emanazione – Non rileva – Applicazione anno imposta x – Rileva – Rideterminazione congruità – Rileva - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa riguardante i presunti maggiori ricavi di un anno d'imposta qualora la versione evoluta dello studio di settore, ancorché introdotta con decreto ministeriale per l'anno successivo, faccia emergere la congruità (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un avviso di accertamento basato sugli studi di settore per l'anno d'imposta 1999. L'ente impositore non aveva tuttavia tenuto conto che, ancorché introdotta con decreto ministeriale a far data dall'anno d'imposta successivo, la versione evoluta dello studio di settore applicata per l'anno d'imposta 1999 faceva emergere la congruità dei ricavi originariamente dichiarati dal contribuente). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62bis.



Presunzione di vendita

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 7/2014 del 7 gennaio 2014

Presidente: Buonanno, Estensore: Martignetti

Intitolazione

**ACCERTAMENTO – MERCI NON RINVENUTE – Denuncia furto - Presunzione vendita
– Non opera.**

Massima

Non opera la presunzione di vendita senza contabilizzazione dei corrispettivi relativi a merci di valore pari a quello oggetto di denuncia di furto da parte del contribuente alla Procura della Repubblica. (M.B.)



Redditometro

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 31/2014 del 13 gennaio 2014

Presidente: Buonanno, Estensore: Maurini

Intitolazione

ACCERTAMENTO – REDDITOMETRO – DIMOSTRAZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE.

Massima

Lo scostamento tra reddito dichiarato e accertato mediante redditorometro può essere dimostrato dal contribuente in base a disponibilità finanziarie derivanti da prelevamenti dai conti dell'azienda del contribuente per far fronte a rate di mutuo, da vendita di beni merci relativi ad azienda ricevuta in donazione dal padre, da assumere, quanto all'elemento finanziario, per l'intero ammontare del corrispettivo della vendita dei beni merce stessi, dalla esistenza di un fido bancario per la copertura di eventuali squilibri di cassa in cui le spese risultassero superiori alle entrate e da fondi, tracciati e documentati, ricevuti dai genitori. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Accertamento sintetico

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 63/2014 del 15 gennaio 2014

Presidente: Ferraro, Estensore: Bersotti

Intitolazione

ACCERTAMENTO SINTETICO – Redditometro - Determinazione sintetica del reddito - Incrementi patrimoniali riferibili al coniuge- utilizzabilità del redditometro- Sussiste.

Massima

La considerazione del reddito familiare non è estranea alla disciplina del redditometro e la puntuale applicazione di tale strumento implica un riferimento alla complessiva situazione reddituale dell'intero nucleo familiare. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 commi 4, 5 e 6.



Emissione dell' accertamento ante tempus

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 76/2014 del 23 gennaio 2014

Presidente: De Petris, Estensore: Della Vecchia

Intitolazione

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – DIRITTO DI DIFESA – Violazione per emissione anticipata dell'avviso di accertamento – Atto nullo – Sussiste.

Massima

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonерativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione deve essere provata dall'Ufficio". (L.S.)



Finanziamento soci

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 85/2014 del 24 gennaio 2014

Presidente: Locatelli, Estensore: Lancia

Intitolazione

ACCERTAMENTO IRES E IVA – Finanziamento soci - Sopravvenienza attiva - Sussiste.

Massima

I finanziamenti dei soci devono essere congruenti con il reddito da loro dichiarato o devono originare da altre fattispecie non soggette a tassazione. E' lecito per l'Amministrazione, presumere che i versamenti effettuati sul conto "finanziamento soci" siano da considerare quale sopravvenienza attiva per la società se i soci, attraverso i propri redditi non sono in grado di fronteggiare economicamente i versamenti. Inoltre, nel caso di specie, il credito complessivo dei soci nei confronti della società è incompatibile con la capacità reddituale degli stessi, nonché particolarmente elevato e dunque non supportato da alcuna convenienza economica. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 88.



Redditometro

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 89/2014 del 24 gennaio 2014

Presidente: Locatelli, Estensore: Lancia

Intitolazione

ACCERTAMENTO SINTETICO – REDDITOMETRO - ONERE DELLA PROVA - Documentazione comprovante l'esistenza di donazione ed eredità - Illegittimità dell'accertamento - Sussiste.

Massima

La determinazione del reddito effettuata in base al redditometro dispensa l'Amministrazione Finanziaria da ulteriori prove rispetto agli indici di capacità contributiva posti a fondamento della pretesa tributaria, né è ammessa una ricostruzione del reddito diversa da quella risultante dall'applicazione degli indici e dei parametri stabiliti. Tuttavia, essendo onere del contribuente dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esista o esista in misura inferiore, l'esibizione, da parte dello stesso, di documentazione atta a dimostrare di aver ricevuto una eredità ed una donazione tali da attribuirgli una disponibilità patrimoniale sufficiente a giustificare il maggior reddito accertato, determina il venir meno della pretesa erariale. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38, commi 4, 5 e 6.



Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 142/2014 del 21 febbraio 2014

Presidente: Galizzi, Estensore: Cappelluzzo

Intitolazione

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Operazioni soggettivamente inesistenti – Omissione elenco clienti e fornitori – Mancata registrazione documenti contabili.

Massima

Per fatture soggettivamente inesistenti, costituisce un solido impianto probatorio il fatto che l'Ufficio abbia dimostrato, in caso di prestazioni edili, che il fornitore appaltatore non abbia registrato alcun documento contabile afferente l'appaltante, fosse in liquidazione e non abbia inserito l'appaltante nel proprio elenco clienti e fornitori. (A.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972; d.P.R. 917/1986.



Comportamento antieconomico

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 200/2014 del 6 marzo 2014

Presidente: Locatelli, Estensore: Di Vita

Intitolazione

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – Comportamento antieconomico - Mancata prova da parte del contribuente – Potere del giudice di annullare l'atto - Sussiste.

Massima

In tema di imposta sui redditi, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 600/1973. Con riferimento ad esso, il giudice di merito, può annullare l'accertamento, solo se specifica, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità del comportamento non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie (Conf. Cass. 10802/2002). (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 251/2014 del 26 marzo 2014

Presidente: Ferraro, Estensore: Lancia

Intitolazione

ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – Violazione comportante l'obbligo di denuncia penale - Potere d'accertamento – Sussiste.

Massima

Alla luce della disposizione contenuta nell'art. 37, d.l. 223/2006 e in assenza di una disposizione che limiti la proroga dei termini ai soli casi in cui la denuncia penale sia intervenuta prima del decorso dei termini ordinari di accertamento, il termine di decadenza del potere di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria è raddoppiato in seguito all'emersione di una violazione comportante l'obbligo di denuncia per i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 43; d.lgs. 74/2000; l.212/2000, art. 3.



Sopravalutazione merce invenduta

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 278/2014 del 3 aprile 2014

Presidente: Buonanno, Estensore: Saia

Intitolazione

ACCERTAMENTO – VERIFICA FISCALE – SOPRAVALUTAZIONE MERCE INVENDUTA – Inattendibilità scritture contabili – Esclusione – Inutilizzabilità metodo induttivo – Sussiste – Maggior valore magazzino – Ricavi non dichiarati - Indebita doppia presunzione – Componenti positivi - Omessa contabilizzazione – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la verifica fiscale che, dopo avere riscontrato la sopravalutazione contabile della merce invenduta, sancisca l'inattendibilità delle scritture contabili e, facendo ricorso al metodo induttivo, contesti poi, in base ad una doppia presunzione, l'errata contabilizzazione del maggior valore di magazzino e la conseguente omessa annotazione di ricavi (nel caso di specie la contribuente, esercente l'attività di commercio al minuto di tessuti e biancheria per la casa, risultava destinataria di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008. L'ente impositore, dopo avere sancito l'inattendibilità delle scritture contabili per la presunta sopravalutazione della merce invenduta, procedeva attraverso il metodo induttivo a contestare, con l'indebito ricorso ad una presunzione doppia, dapprima l'errata contabilizzazione del magazzino e poi l'omessa annotazione di componenti positivi). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d); Cost., art. 24.



Attività autonoleggio

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 336/2014 del 18 aprile 2014

Presidente e Estensore: Locatelli

Intitolazione

ACCERTAMENTO – ATTIVITÀ AUTONOLEGGIO – RIDETERMINAZIONE RICAVI – Metodo analitico/induttivo – Resa chilometrica – Ente impositore – Viaggio andata con cliente – Adeguata considerazione - Viaggio ritorno senza cliente – Omessa considerazione - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la rideterminazione dei ricavi conseguiti da un'attività di autonoleggio per la quale, nel considerare la resa chilometrica, l'ente impositore non abbia tenuto conto del viaggio di ritorno senza cliente (nel caso di specie il contribuente, esercente attività di autonoleggio con conducente, risultava destinatario di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008. L'ente impositore, attraverso il metodo analitico-induttivo, aveva rideterminato i ricavi conseguiti conteggiando una resa chilometrica doppia rispetto a quella effettiva in quanto non aveva adeguatamente il pur necessario viaggio di ritorno del conducente senza il cliente). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).



Accertamento sintetico

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 434/2014 del 23 maggio 2014

Presidente: Locatelli, Estensore: Di Vita

Intitolazione

ACCERTAMENTO SINTETICO – Applicabilità degli indici presuntivi di reddito agli anni anteriori – Sussiste.

Massima

In tema di rettifica con metodo sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l'applicazione agli anni anteriori degli indici e coefficienti presuntivi di reddito, stabiliti nei decreti ministeriali di applicazione, atteso che l'applicabilità del redditometro agli anni anteriori – non modificando il presupposto del tributo o la sua base imponibile - deve ritenersi insita nella previsione contenuta nell'art. 38, quarto comma, d.P.R. 600/1973, senza che possano ritenersi violati né la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., né il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. Spetta, in ogni caso, al Giudice di verificare il grado di affidabilità delle presunzioni utilizzate dall'Amministrazione. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4.



Invito presentazione documenti

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 296/2014 del 9 aprile 2014

Presidente e Estensore: Macca

Intitolazione

ACCERTAMENTO – INVITO PRESENTAZIONE DOCUMENTI – Inottemperanza obbligo esibizione – Ente impositore - Possibili conseguenze - Omessa preventiva comunicazione – Atto impositivo - Avvenuta formazione – Accertamento con adesione – Successiva instaurazione – Documenti originariamente richiesti – Avvenuta produzione - Ente impositore – Determinazione pretesa - Mancata considerazione - Illegittimità pretesa – Consegu.

Massima

E' illegittima la pretesa tributaria quando l'ente impositore, che pure aveva precedentemente richiesto con invito documenti poi non presentati, non abbia comunicato prima di formare l'avviso di accertamento le possibili conseguenze di tale omissione e non abbia poi neppure preso in considerazione la stessa documentazione esibita successivamente dal contribuente nella fase di accertamento con adesione (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un avviso di accertamento riguardante l'anno d'imposta 2006. Nonostante la mancata risposta del contribuente all'invito, l'ente impositore al momento della formazione dell'atto impositivo non aveva preventivamente informato il contribuente circa le conseguenze di tale comportamento omissivo e non aveva poi neppure provveduto a prendere in considerazione la stessa documentazione originariamente richiesta quando veniva presentata dal contribuente nella fase di accertamento con adesione). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10 comma 1.



Torna all'indice

Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 311/2014 dell'11 aprile 2014

Presidente: Caristi, Estensore: Andreozzi

Intitolazione

**ACCERTAMENTO – ENTE IMPOSITORE - ATTIVITÀ ACCERTATIVA – INTERVENUTA
DECADENZA - RADDOPPIO TERMINI – Denuncia penale – Omessa allegazione –
Sussistenza presupposti - Giudice tributario - Impedita effettuazione –
Illegittimità atto impositivo – Consegue.**

Massima

E' illegittimo l'atto impositivo emesso per un anno d'imposta per il quale sia già intervenuta la decadenza per l'attività di verifica qualora l'ente impositore, pure invocando la denuncia penale effettuata, ne ometta l'allegazione impedendo al Giudice tributario la verifica della sussistenza dei presupposti in grado di legittimare il raddoppio dei termini per l'accertamento (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario in data 24 settembre 2013 di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004. L'ente impositore, che pure invocava a proprio favore il fatto di avere nell'anno 2012 inoltrato ai danni del contribuente la notizia di reato alla Procura della Repubblica, non allegava all'atto impositivo alcun documento impedendo "de facto" al Giudice Tributario di verificare i presupposti circa la possibile sussistenza del reato, in grado di legittimare il raddoppio dei termini per l'accertamento).
(F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 57 comma 3; d.P.R. 600/1973, art. 43.



Raddoppio dei termini e pretesa Irap

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 334/2014 del 16 aprile 2014

Presidente: Mariuzzo, Estensore: Seddio

Intitolazione

ACCERTAMENTO – RADDOPPIO TERMINI – Violazione penalmente sanzionata – Dichiarazione fraudolenta Redditi/Iva – Rileva - Dichiarazione fraudolenta IRAP – Esclusione – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa riferita all'IRAP qualora l'accertamento riguardi un anno d'imposta per il quale venga fatto valere il raddoppio dei termini per l'accertamento poiché la violazione penalmente sanzionata può valere unicamente con riferimento a dichiarazioni fiscali fraudolente ai fini reddituali ed IVA (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2005 e successivi di distinti avvisi di accertamento. L'ente impositore, ancorché decaduta dall'attività accertativa per l'anno d'imposta 2005, invocava il raddoppio dei termini a motivo della presentazione di una dichiarazione fraudolenta senza considerare che la norma penale riguarda unicamente le II.DD. e l'IVA). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000, art. 2.



Canoni di locazione

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 365/2014 del 2 maggio 2014

Presidente: Maddalo, Estensore: Caldarelli

Intitolazione

ACCERTAMENTO – Redditi fabbricati – Canoni locazione – Mancato pagamento – Risoluzione espressa morosità - Rileva – Soggetto locatario - Ritardata restituzione immobile – Non rileva – Soggetto locatore - Canoni non percepiti - Assoggettamento tassazione – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa riguardante il mancato assoggettamento a tassazione di canoni di locazione non percepiti dal locatore qualora il contratto preveda la clausola di risoluzione espressa per morosità, non rilevando neppure la ritardata restituzione dell'immobile da parte del locatario *(nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 che riconteggiava i redditi di fabbricati da € 14.131,00 ad € 35.035,00. L'ente impositore invocava il mancato assoggettamento a tassazione di canoni di locazione non percepiti per intervenuta morosità del locatario, senza considerare che il contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa e che non rilevava neppure la ritardata restituzione dell'immobile da parte del locatario).* (F.B.)



Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 408/2014 del 16 maggio 2014

Presidente: Caristi, Estensore: Alessi

Intitolazione

ACCERTAMENTO – OPERAZIONI PRESUNTE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Effettività consegna beni – Rileva – Prezzi acquisto sostenuti – Soggetto contribuente - Ricarichi applicati – Ente impositore – Omessa contestazione – Deducibilità costi inerenti – Sussiste - Ricupero tassazione - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa conseguente al recupero a tassazione dei costi riferiti ad operazioni presunte soggettivamente inesistenti qualora consti l'effettiva consegna dei beni e inoltre non siano state mosse contestazioni da parte dell'ente impositore in ordine al ricarico applicato rispetto ai prezzi di acquisto sostenuti (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006. L'ente impositore, che pure sosteneva la soggettiva inesistenza delle operazioni di acquisto, non aveva considerato che era stata provata l'effettiva consegna dei beni e che, in ordine ai prezzi di acquisto sostenuto dalla contribuente, non risultava contestato alcunché). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14 comma 4bis; d.l. 16/2012, art. 8 comma 1.



Accertamento sintetico

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 3/2014 dell'8 gennaio 2014

Presidente: Febbraro, Estensore: Ortore

Intitolazione

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO SINTETICO – INVIO DEL QUESTIONARIO – Termine a difesa - Violazione – Mancata emissione di processo verbale - Non sussiste.

Massima

L'emissione dell'avviso di accertamento per la determinazione sintetica del reddito sulla base dei dati forniti in risposta ad un questionario prima del decorso di 60 giorni dall'invio della documentazione richiesta non è nullo, non trovando applicazione in detta ipotesi le disposizioni di cui all'art. 12 comma 7 della legge 212/2000. Ciò in quanto la norma presuppone lo svolgimento di un'attività di controllo conclusasi con la redazione di un processo verbale di constatazione. Di conseguenza, in mancanza di un processo verbale, l'avviso di accertamento, emesso sulla valutazione delle risposte fornite dal contribuente al questionario, non è soggetto al termine dilatorio imposto dall'art. 12 comma 7, l. 212/2000. (L.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 32 e 38 comma 4; l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Mancanza allegazione delega di firma

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 7/2014 dell'8 gennaio 2014

Presidente: Febbraro, Estensore: Ortore

Intitolazione

ACCERTAMENTO – MANCANZA ALLEGAZIONE DELEGA DI FIRMA - Vizio di sottoscrizione – Nullità avviso di accertamento – Onere della prova.

Massima

L'avviso di accertamento firmato dal capo team per delega del direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate è nullo in assenza di produzione nel corso del giudizio dell'atto di delega per violazione dell'onere della prova imposto all'Ufficio. Spetta, infatti, all'Amministrazione finanziaria dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'Ufficio recante data anteriore alla sottoscrizione dell'atto impugnato. (L.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42.



Società di persone

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 23/2014 del 13 gennaio 2014

Presidente: Spera, Estensore: Montanari

Intitolazione

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – SOCIETÀ DI PERSONE -
Definizione del maggior reddito in capo alla società – Accertamento in capo ai
soci – Cause di esclusione – Autonomia delle rispettive posizioni –
Incongruenza dei rilievi nei confronti della Società – Non sussistono.**

Massima

La definizione del reddito da parte della società di persone costituisce titolo per l'accertamento nei confronti dei soci che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata, posto che il reddito di partecipazione viene imputato al socio di società di persone ex art. 5 TUIR sulla base di una presunzione di effettiva percezione pro quota, come riflesso del principio di trasparenza. Pertanto una volta divenuto incontestabile l'accertamento nei confronti della società, ciascun socio potrà opporre solo ragioni di impugnativa specifiche ovvero di carattere personale. (M.A.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 5; l. 98/2011, art. 39 comma 12.



Società in concordato preventivo

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 26/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente: Chiaro, Estensore: Vitali

Intitolazione

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE - IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Vendita complesso immobiliare – Società in concordato preventivo - Interessi dei creditori – Autorizzazione organi della procedura – Surplus di motivazione - Non sussistono.

Massima

In ipotesi di trasferimento di immobili disposto in esecuzione di concordato preventivo con cessione di beni non è precluso all'Amministrazione finanziaria l'accertamento di un valore del bene maggiore di quello dichiarato nell'atto di trasferimento. Tuttavia essendo tale vendita disposta nell'interesse dei creditori e sotto il controllo – e con l'autorizzazione – degli organi della procedura, la stessa avvenendo tendenzialmente in una situazione di maggiore trasparenza rispetto alle normali trattative di mercato, impone quantomeno un surplus di motivazione. L'assenza di garanzie rilasciate dalla parte venditrice in relazione all'immobile e al terreno su cui insiste incidono sulla determinazione del prezzo. (L.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 44.



Invito a comparire

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 79/2014 del 5 febbraio 2014

Presidente: Febbraro, Estensore: Gori

Intitolazione

ACCERTAMENTO – INVITO A COMPARIRE – Eccessiva esiguità del termine concesso – Violazione diritto alla difesa – Sussiste.

Massima

L'invito a comparire emesso ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 richiede che venga concesso un adeguato termine (almeno 15 giorni) al contribuente per presentarsi. L'invito a comparire notificato solo tre gironi prima della data prevista per la comparizione viola il diritto alla difesa del contribuente. (E.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Accertamento sintetico

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 92/2014 dell'11 febbraio 2014

Presidente e Estensore: Febbraro

Intitolazione

ACCERTAMENTO SINTETICO – CONTRADDITTORIO – Osservazioni e richieste.

Massima

In caso di accertamento sintetico effettuato ai sensi dell'art. 38, d.P.R. n. 600/1973 prima della riforma operata con l'art. 2, d.l. n. 78/2000 al contribuente non spetta il contraddittorio preventivo di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, in quanto gli atti notificati al contribuente non rappresentano l'epilogo di un'attività di controllo esterno da parte dell'Amministrazione quanto piuttosto di un'attività d'ufficio, c.d. a tavolino, le cui risultanze non devono nemmeno essere raccolte in un verbale dalla notifica del quale fare decorrere il termine di 60 giorni di cui al citato art. 12, comma 7. (G.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38; d.l. 78/2000, art. 2; l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Fatture false

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 93/2014 dell' 11 febbraio 2014

Presidente: Masi, Estensore: Cao

Intitolazione

ACCERTAMENTO – REDDITI – OPERAZIONI INESISTENTI – Onere della prova – Grava sull'Ufficio.

Massima

In materia di false fatturazioni e in relazione all'accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata la deducibilità di costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamente inesistenti, l'onere di fornire la prova che l'operazione rappresentata dalla fattura non è mai stata posta in essere incombe sull'amministrazione finanziaria la quale deduca la falsità del documento e, quindi, l'esistenza di un maggior imponibile Conf. Cass. 9108/2012, 18446/2012 e 1110/2013). (G.C.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697; d.P.R. 917/1986, art. 64; d.P.R. 633/1972, artt. 19, 21 e 54.



Imposta sostitutiva rivalutazione partecipazioni

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 144/2014 del 27 febbraio 2014

Presidente e Estensore: Febbraro

Intitolazione

ACCERTAMENTO - IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI - Nuova rivalutazione - Perizia successiva alla scadenza delle rate dovute in base alla prima rivalutazione.

Massima

In tema di imposta sostitutiva da rivalutazione delle partecipazioni, il contribuente può far valere gli effetti di una seconda rivalutazione, detraendo così da quanto dovuto le somme già versate in relazione alla prima rivalutazione e omettendo quindi di pagare le somme che non risultano più dovute in relazione al valore delle partecipazioni risultante dalla seconda perizia, nel solo caso in cui la seconda rivalutazione intervenga quando non siano ancora scaduti i termini per il pagamento delle rate di imposta sostitutiva dovute in relazione alla prima rivalutazione. (P.L.)

Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 5; d.l. 282/2002, art. 2; l. 244/2007, art. 1 comma 91.



Operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 154/2014 del 17 marzo 2014

Presidente e Estensore: Spera

Intitolazione

OPERAZIONI INESISTENTI – Contabilità regolare.

Massima

In ipotesi di corretta registrazione delle fatture di acquisto e vendita non è fondata la contestazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti basata sull'argomentazione della genericità delle prestazioni indicate nelle fatture. (C.M.)



Fatture per operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 172/2014 del 25 marzo 2014

Presidente: Chiaro, Estensore: Vitali

Intitolazione

ACCERTAMENTO – FATTURE OGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Fatture generiche – Presunzione inesistenza – Prova a carico del contribuente.

Massima

In presenza di fattura irregolare, in quanto contenente un'indicazione generica circa la natura dei servizi formanti oggetto dell'operazione, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a contestare l'inerenza del costo, salva la facoltà del contribuente di fornire in giudizio la relativa prova contraria. E ciò viepiù quando ulteriori elementi presuntivi (identità soggettiva e sede legale dubbie) depongano nel senso dell'inesistenza dell'operazione sottostante. (G.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 21 comma 2 e 54 comma 2; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1.



Preclusioni ex art. 32 d.P.R. 600/1973

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 181/2014 dell'1 aprile 2014

Presidente e Estensore: Chiaro

Intitolazione

PRECLUSIONI EX. ART. 32 D.P.R. 600/1973 – Questionario scudo fiscale non specifico – Applicazione esimente.

Massima

La preclusione prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 non è opponibile al contribuente che abbia omesso di presentare la documentazione relativa al c.d. scudo fiscale in risposta ad un questionario privo di una specifica richiesta di informazioni sulle disponibilità reddituali detenute all'estero. Pertanto, in ragione dell'esimente prevista dal comma 5 del medesimo articolo, la produzione, in una successiva fase, della documentazione in questione non incontra la sanzione dell'inutilizzabilità. (M.A.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 commi 4 e 5.



Procedimento penale

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 203/2014 del 14 aprile 2014

Presidente: Spera, Estensore: Fadda

Intitolazione

**AVVISO DI ACCERTAMENTO – ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO PENALE –
Pregiudizialità con accertamento tributario - Non sussiste.**

Massima

Non assume rilevanza pregiudiziale ai fini della nullità dell'avviso di accertamento, il procedimento penale, scaturito dalla medesima verifica della G.di.F., che sia stato archiviato. Diversi sono infatti i presupposti della responsabilità penale e di quella tributaria (basti pensare alle soglie di punibilità previste per la prima, alle quali non a caso si rimanda nel suddetto decreto di archiviazione) e alle diverse modalità di accertamento che connotano i due tipi di giudizio, date proprio dal fatto che in sede penale non possono assumere rilievo le presunzioni che invece operano in sede tributaria. (A.Pe.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000, art 20.



Omessa applicazione Iva sulle provvigioni

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 204/2014 del 14 aprile 2014

Presidente: Spera, Estensore: Fadda

Intitolazione

AVVISO DI ACCERTAMENTO – IVA – PROVVIGIONI – Omessa applicazione IVA sulle provvigioni – Servizi di intermediazione – Beni d’importazione - Procacciamento clienti – Attività di sub-agente.

Massima

L’indagine sulla effettività della nazionalità estera del committente non può essere posta a carico dell’agente di commercio che con esso contratti, il quale (a meno di dimostrare una sua collusione con la frode), non può che attenersi, nella fatturazione delle proprie prestazioni, a quello che è il regime ufficiale del suo interlocutore (*nel caso di specie l’Ufficio contestava la sottrazione all’imposizione IVA ex art. 9 comma 1 n° 7 del d.P.R. 633/1972 da parte dell’agente di commercio nel caso di servizi di intermediazione prestati nei confronti di un committente per il quale l’Ufficio ipotizzava il fenomeno di esterovestizione*). (A.Pe.)



Accertamento induttivo

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 242/2014 del 13 maggio 2014

Presidente: Chiaro, Estensore: Vitali

Intitolazione

**ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO INDUTTIVO – Presunzione semplice –
Scostamento tra corrispettivi dichiarati e valori O.M.I. – Utilizzabilità – Sussiste.**

Massima

In presenza di scritture contabili complessivamente inattendibili e di omissioni ed irregolarità riscontrate che legittimino un accertamento induttivo puro del reddito di impresa ex art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. 600/1973, l'Ufficio può avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza quali, nel caso di specie, la circostanza del mero scostamento dei corrispettivi dichiarati per la cessione di immobili rispetto ai valori normali desunti dai dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare. (A.Pe.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2.



Accertamento con adesione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 298/2014 del 17 giugno 2014

Presidente: Febbraro, Estensore: Ortore

Intitolazione

ACCERTAMENTO CON ADESIONE – MANCATO ACCORDO – Verbale – Termine di sospensione – Interruzione – Non sussiste.

Massima

Al verbale di constatazione del mancato accordo non può riconoscersi il valore di atto idoneo all'interruzione del termine di sospensione di novanta giorni, connesso alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione (Conf. Cass. 140/2011, 2857/2012, 3762/2012, 5825/2012 e 7334/2012). (G.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, artt. 6 e 12.



Prestazioni di associazioni sportive

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 4/2014 dell'8 gennaio 2014

Presidente: Vacchiano, Estensore: Bottoni

Intitolazione

ASSOCIAZIONI SPORTIVE – PRESUNZIONE DI COMMERCIALITA' – PRESTAZIONI VERSO SOGGETTI DIVERSI DAGLI ASSOCIATI.

Massima

E' esclusa la natura commerciale delle attività svolte da associazioni sportive in favore dei propri Associati e l'imponibilità delle somme da questi versate a titolo di quote associative, ma non delle attività a pagamento svolte nei confronti di terzi. Le prestazioni di servizi rese da tali enti verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di soggetti diversi dagli associati hanno natura commerciale (Conf. Cass. 15321/2002 e 27875/2010). (E.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 111 comma 3.



Accertamento sintetico

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 32/2014 del 7 febbraio 2014

Presidente: Guarneri, Estensore: Galli

Intitolazione

REDDITOMETRO – ACCERTAMENTO SINTETICO – Circostanze ed elementi certi – Obbligo di motivazione – Non sussiste.

Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il metodo disciplinato dall'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 600/1973 consente, a fronte di circostanze ed elementi certi che evidenzino un reddito complessivo superiore a quello dichiarato o ricostruibile su base analitica, la determinazione del maggior imponibile in modo sintetico. In relazione al contenuto induttivo di tali circostanze ed elementi, in presenza di dati certi e incontestati, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale dalla legge, si sottraggono all'obbligo di motivazione secondo quanto previsto dall'art. 3, secondo comma della legge 241/1990 (Conf. Cass. 14896/2012).
(N.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4.



Motivazione per relationem

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 63/2014 del 4 marzo 2014

Presidente: Deantoni, Estensore: Capodaglio

Intitolazione

AVVISO DI ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – PVC – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – Non sussiste.

Massima

Il requisito motivazionale deve intendersi assolto correttamente ove l'avviso di accertamento faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza regolarmente notificato e consegnato al contribuente (Conf. Cass. 21210/2008). (E.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.42; d.P.R. 633/1972, art.56.



Associazione non riconosciuta, responsabilità rappresentante
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 65/2014 del 4 marzo 2014
Presidente: Deantoni, Estensore: Capodaglio

Intitolazione

ASSOCIAZIONI – DEBITI FISCALI - ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA – RESPONSABILITÀ PRIMARIA - LEGALE RAPPRESENTANTE – Responsabilità accessoria – Ente impositore - Concreta attività svolta – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Rileva - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa invocata dall'ente impositore nei confronti del legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta qualora non sia stato assolto l'onere probatorio circa la concreta attività da questi svolta, rilevando la solidarietà per debiti fiscali unicamente in via accessoria rispetto alla responsabilità primaria dell'ente (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un avviso di accertamento quale debitore solidale dei debiti di un'associazione non riconosciuta. Tuttavia l'ente impositore, che non aveva assolto l'onere probatorio circa la concreta attività svolta dal contribuente quale legale rappresentante, non aveva neppure considerato che l'eventuale solidarietà per i debiti fiscali era di natura accessoria rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione). (F.B.)



Motivi di particolare urgenza

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 69/2014 del 4 marzo 2014

Presidente: Deantoni, Estensore: Picasso

Intitolazione

AVVISO DI ACCERTAMENTO - EMISSIONE PRIMA DEL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PVC – Assenza motivi di particolare urgenza – Nullità – Sussiste.

Massima

L'avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione deve ritenersi nullo qualora evidenzi, quale unico motivo di particolare urgenza, la prossimità della decadenza dei termini accertativi per l'annualità in oggetto. Tale motivazione, che attiene unicamente alle necessità di pianificazione e conduzione dell'attività di verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria, non può rappresentare una ragione di urgenza che, consentendo l'emissione dell'avviso di accertamento prima della scadenza del predetto termine, priverebbe il contribuente del diritto di far valere le proprie ragioni prima dell'emissione dell'atto stesso (Conf. Cass. 22320/2010 e 18906/2011). (E.A.)

Riferimenti normativi: l.212/2000, art.12.



Dichiarazione IVA infedele

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 85/2014 del 26 marzo 2014

Presidente: Vacchiano, Estensore: Bottoni

Intitolazione

Raddoppio dei termini – Ipotesi di reato – Non configurabilità – Responsabilità aggravata – Sussiste.

Massima

Laddove non sia configurabile un'ipotesi di reato e, tuttavia, l'Ufficio finanziario presenti una denuncia di reato immotivatamente, citando l'art. 4 del d.lgs. 74/2000 onde ottenere surrettiziamente un raddoppio dei termini, si configura un'ipotesi di responsabilità aggravata suscettibile di consentire ai giudici l'accoglimento della richiesta di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in aggiunta alla richiesta di condanna alle spese di lite.
(N.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000, art. 4; c.p.c., art. 96.



Accertamento con adesione

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 92/2014 dell'11 aprile 2014

Presidente e Estensore: Deantoni

Intitolazione

**ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Sospensione dei termini per impugnare –
Sussiste - Mancata attivazione del preventivo contraddittorio – Nullità – Non
sussiste.**

Massima

Come noto, l'art. 6 d.lgs. n. 218/1997 dispone che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta la sospensione dei termini per l'impugnazione dell'atto e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. E' altresì previsto che l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, richiamando le argomentazioni della Corte Costituzionale n. 140/2011, ha stabilito che il mancato accordo tra le parti non integra una situazione analoga a quella di definitiva rinuncia all'istanza di accertamento con adesione, sia essa manifestata con dichiarazione espressa o mediante proposizione del ricorso (cfr., Cassazione civile, sez. trib., 11 maggio 2012, n. 7334). In mancanza di un'espressa disposizione normativa, il processo verbale di mancato accordo non può essere equiparato né ad una definitiva rinuncia all'istanza, né a un epilogo, comunque definitivamente conclusivo, del medesimo procedimento. In sostanza per disposizione di legge basta l'istanza per far scattare la sospensione; è necessario un atto formale del ricorrente per farla cessare e far quindi riprendere il decorso dei termini per impugnare; non è consentito porre nel nulla la sospensione già operante, sindacando le interne finalità perseguite dal ricorrente attraverso l'istanza medesima. La mancata preventiva attivazione del contraddittorio, prevista a pena di nullità dell'atto, in relazione alle contestazioni di elusione elevate ai sensi dell'art. 37bis del d.P.R. n. 600/1973, non può trovare applicazione, se non nei casi ivi tassativamente elencati. (V.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs.218/1997, art.6; d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Locazioni abitative a favore di privati

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 93/2014 dell'11 aprile 2014

Presidente e Estensore: Deantoni

Intitolazione

ACCERTAMENTO – IVA - LOCAZIONI ABITATIVE – FAVORE CLIENTI PRIVATI – Ingente importo – Operazioni occasionali – Esclusione – Pro-rata indetraibilità – Mancata considerazione – Recupero detrazione Iva operata – Legittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' legittima la pretesa riguardante l'IVA indebitamente detratta dalla società che, pur avendo posto in essere operazioni esenti per locazioni abitative effettuate a favore di privati di ingente importo, non le abbia considerate poi nella determinazione del pro-rata di indetraibilità qualificandole invece come occasionali (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2007 di un avviso di accertamento ai fini IVA. L'ente impositore aveva infatti contestato la mancata considerazione, ai fini della determinazione del pro-rata di indetraibilità IVA, delle operazioni di locazioni abitative esenti effettuate nei confronti di privati, che la contribuente aveva considerato, nonostante il loro ingente importo, quali operazioni di natura occasionale). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 10 n. 8 e 19bis.



Indicazione del responsabile del procedimento

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 99/2014 del 24 aprile 2014

Presidente: Vacchiano, Estensore: Bottoni

Intitolazione

ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – Indicazione del responsabile del procedimento – Obbligo – Non sussiste.

Massima

In caso di violazione dell'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, si deve escludere che il predetto vizio possa comportare la caducazione della cartella di pagamento, poiché il provvedimento amministrativo è annullabile laddove venga adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Diversamente non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata dell'atto, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Conf. Cass. 4516/2012). (E.A.)

Riferimenti normativi: d.l. 248/2007, art. 36 comma 4ter.

Movimentazioni bancarie

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 103/2014 del 24 aprile 2014

Presidente: Vacchiano, Estensore: Bottoni

Intitolazione

PRELEVAMENTI BANCARI – PRESUNZIONE DI REDDITIVITÀ – Mancata indicazione del beneficiario e mancata annotazione nelle scritture contabili.

Massima

L'Ufficio finanziario può operare la presunzione di imputare i prelevamenti a reddito soltanto se non viene indicato il nome del beneficiario dei prelevamenti e sempre che l'operazione non sia annotata nelle scritture contabili. Ciò, in altri termini, significa che occorre la doppia omissione da parte del contribuente per consentire all'Ufficio finanziario di operare la presunzione nel senso che, se il contribuente ha indicato il nome del beneficiario dei prelevamenti, l'Ufficio non potrebbe operare la presunzione solo perché l'operazione non sarebbe stata annotata nelle scritture contabili. (E.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 106/2014 del 29 aprile 2014

Presidente e Estensore: Deantoni

Intitolazione

**ACCERTAMENTO IVA – OPERAZIONI INESISTENTI – RADDOPPIO DEI TERMINI –
Obbligo di denuncia – Elementi presuntivi – Onere della prova.**

Massima

La sottoposizione dell'azione di accertamento al termine "breve" o al termine "raddoppiato" dipende esclusivamente dal fatto che il funzionario accertatore ritenga di trovarsi al cospetto di una violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000. Tale obbligo di denuncia sussiste quando il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi del reato da denunciare (escluse le cause di estinzione o di non punibilità, che possono essere valutate solo dall'autorità giudiziaria), non essendo sufficiente il generico sospetto di una eventuale attività illecita. Tuttavia, qualora l'Amministrazione contesti indebite detrazioni di iva e deduzioni di costi fatturati, fornendo elementi, anche semplicemente presuntivi purché specifici, atti ad asseverare il riscontro di fatture emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente, che rivendichi la legittimità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della detrazione dell'iva correlativamente indicata, fornire la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni. (E.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 57; d.lgs. 74/2000.



Società in accomandita semplice

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 107/2014 del 29 aprile 2014

Presidente e Estensore: Deantoni

Intitolazione

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE – ACCERTAMENTO REDDITI SOCIETARI – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE AD AGIRE – SOCI ACCOMANDANTI – Non sussiste.

Massima

Nel caso di società in accomandita semplice il potere di amministrazione spetta al solo socio accomandatario, essendo inibita agli accomandanti l'ingerenza nell'amministrazione della società; di conseguenza spetta soltanto al socio accomandatario il potere di agire in giudizio in nome e per conto della società. Tale principio deve valere anche in relazione agli avvisi di accertamento che riguardino esclusivamente i redditi della società senza che per questo sia pregiudicato il diritto di difesa del socio accomandante, i cui redditi sono formati anche da quelli della società stessa (pro quota) e subiscono pertanto gli effetti di quell'avviso. Da tempo, infatti, la giurisprudenza ha stabilito che nell'ipotesi di accertamento dei redditi nei confronti di una società in accomandita semplice notificato alla sola società, e non ai soci, il socio accomandante, che è privo della legittimazione processuale nel giudizio relativo a tale accertamento, ha comunque il diritto di contestare l'accertamento del suo reddito di partecipazione, anche in caso di intervenuta definitività dell'accertamento del reddito societario. (E.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art.40.



Cancellazione di società di capitali

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 130/2014 del 16 giugno 2014

Presidente: Nocerino, Estensore: Fornoni

Intitolazione

SOCIETÀ – CANCELLAZIONE – Iscrizione nel Registro delle Imprese.

Massima

L'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione di una società ha effetto costitutivo e ne determina l'estinzione. Ne discende immediatamente che eventuali debiti, anche erariali, contratti dalla società si trasferiscano ai soci di essa, che rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione della persona giuridica, se quest'ultima è una società di capitali, ovvero illimitatamente, se essa è una società di persone (Conf. Cass. 6070/2013). (E.A.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.

Termine di 60 giorni

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 132/2014 del 16 giugno 2014

Presidente: Nocerino, Estensore: Fornoni

Intitolazione

ACCERTAMENTO – ATTIVITÀ DI VERIFICA – Termine di 60 giorni – Inosservanza – Nullità – Sussiste.

Massima

L'eventualità di evitare una decadenza non può integrare, di per sé, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, la ragione di urgenza contemplata dalla norma. La decadenza dal potere accertativo, infatti, non può, da sola, giustificare l'inosservanza del termine dilatorio prescritto dall' art. 12 comma 7 della legge 212/2000 (Conf. Cass. 7315/2014). (E.A.)



Redditometro e contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 139/2014 del 24 giugno 2014

Presidente: Deantoni, Estensore: Lazzari

Intitolazione

REDDITOMETRO – INDICI DI SPESA – PRESUNZIONE SEMPLICE – CONTRADDITTORIO.

Massima

La determinazione sintetica del reddito, effettuata sulla base del cosiddetto “redditometro”, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova, rispetto ai fatti indici di spesa, di una maggiore capacità contributiva derivante da parametri e calcoli statistici individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria. In presenza di siffatta metodologia, che contiene in re ipsa un elemento di indeterminatezza, comune a tutte le elaborazioni statistiche elevate al rango di presunzioni semplici, è essenziale l'instaurazione di un contraddittorio utile a delineare con esattezza la posizione fiscale del contribuente. (E.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4.

Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 81/2014 del 14 agosto 2014

Presidente: Vacchiano, Relatore: Galli

Intitolazione

ACCERTAMENTO – Studi di settore - Plurima attività impresa – Mancato esercizio – Esimente studi settore – Non sussiste – Omessa presentazione modello – Non rileva – Scostamenti riscontrati – Scarsa significatività – Redditi dichiarati - Scarsa veridicità – Non sussiste - Dichiarazione infedele – Non rileva – Irrogabilità sanzioni – Esclusione – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa riferita ad un accertamento avviato a seguito del riscontro dell'omessa presentazione alla dichiarazione reddituale del modello degli studi di settore qualora sia poi stati accertati scostamenti poco significativi rispetto ai dati non allegati che non hanno determinato la carenza di veridicità dei redditi dichiarati (nel caso di specie il contribuente, svolgente attività di progettazione lavori, direzione lavori e accatastamento, ritenendo di potere validamente invocare la causa di esclusione dagli studi di settore, non presentava il modello riepilogativo degli studi per l'anno d'imposta 2005. L'ente impositore, che al contrario sosteneva l'omissione dichiarativa e la sussistenza, anche ai fini sanzionatori della fattispecie relativa alla dichiarazione infedele, non aveva tenuto conto che gli scostamenti poi riscontrati erano risultati scarsamente significativi e pertanto non poteva essere ipotizzata la non veridicità del reddito dichiarato). (F.B.)



Compenso amministratore

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 19/2014 del 15 gennaio 2014

Presidente e Estensore: De Giorgio

Intitolazione

REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE – CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO DOPPIE IMPOSIZIONI – Compenso amministratore reversibile percepito da società non residente – Reddito tassabile in Italia – Applicazione delle ritenute – Illegittimità – Non sussiste.

Massima

I redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di amministratore risultano inquadrabili nel disposto dell'art. 50, comma 1, lett. c)*bis*, d.P.R. n. 917/1986, come emerge dalla formulazione letterale della norma in questione, con conseguente applicazione della ritenuta. Qualora i compensi siano riversati al datore di lavoro non residente nel territorio dello Stato, trova applicazione il disposto dell'art. 23, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 secondo cui, indipendentemente dalle condizioni di cui (tra le altre) alla lett. e) del comma 1 dell'articolo citato, i redditi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c)*bis*, d.P.R. n. 917/1986 (*vale a dire le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore*) si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni. (E.Pa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 23 comma 2 e 50 comma 1; d.P.R. 600/1973, art. 23.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 25/2014 del 20 gennaio 2014

Presidente: Nese, Estensore: Furlani

Intitolazione

ACCERTAMENTO – RADDOPPIO TERMINI – Prova sussistenza denuncia di reato – Mancanza di evidenze per la verifica dei presupposti – Illegittimità – Sussiste.

Massima

L'art. 37, comma 24, d.l. 223/2006 prevede il raddoppio dei termini per l'esercizio del potere di accertamento; tuttavia la sentenza della Corte Costituzionale n. 247/11 ha affermato che l'esistenza di un doppio termine di decadenza *“non implica che la legge attribuisca all'Amministrazione Finanziaria l'arbitrario ed incontrollabile potere di raddoppiare i termini brevi di accertamento ... infatti il raddoppio non consegue ad una valutazione discrezionale e meramente soggettiva degli uffici tributari, ma opera soltanto nel caso in cui siano obiettivamente riscontrabili da parte del pubblico ufficiale ... non essendo sufficiente il generico sospetto di un'eventuale attività illecita”*. Ne consegue che è compito del Giudice Tributario esaminare se, al momento della presentazione della denuncia, sussistevano i presupposti per tale raddoppio. L'Ufficio che si avvale del raddoppio dei termini ha l'obbligo di allegare copia della denuncia penale presentata alla Procura della Repubblica, o quanto meno degli atti di notizia *criminis*, in quanto l'omessa allegazione, se non sanata in corso di causa, impedisce al Giudice di verificare la sussistenza dei presupposti. (E.Pa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43, d.P.R. 633/1972, art. 57, d.l. 223/2006, art. 37 comma 24.



Anomalie contabili

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 73/2014 del 4 marzo 2014

Presidente: Catalano, Estensore: Anzaldi

Intitolazione

ANOMALIE CONTABILI – PRESUNZIONI GRAVI RECISE E CONCORDANTI – Prelievo soci in presenza di perdite – Anomalia che ha fondato accertamento – Illegittimità – Non sussiste.

Massima

Non possono essere considerati normali, sotto il profilo commerciale, i comportamenti posti in essere dai soci che da un lato prelevavano acconti utili per rilevanti entità economiche e dall'altro finanziavano la società con altrettanti rilevanti esborsi monetari. L'accertamento fondato su tale anomalia risulta confortato da presunzioni grave precise e concordanti che legittimano la decisione fiscale e pongono la società ricorrente nelle condizioni di dover fornire prova contraria all'assunto dell'Ufficio. (E.Pa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 40 e 39 comma 1 lett. d).

Redditometro

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 3/2014 del 9 gennaio 2014

Presidente: Matacchioni, Estensore: Furiosi

Intitolazione

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – REDDITOMETRO – Presunzioni semplici – Onere della prova.

Massima

L'accertamento sintetico da luogo a presunzioni semplici e l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di motivare l'atto di accertamento, non solo in riferimento allo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma anche con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente, al quale è data la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni, in ordine alla provenienza delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni presi in esame dall'Amministrazione finanziaria. (L.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4.



Accesso, ispezioni e verifiche

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 13/2014 del 13 gennaio 2014

Presidente: Alioto, Estensore: Schiavini

Intitolazione

**ACCERTAMENTO – ACCESSO, ISPEZIONI E VERIFICHE – TERMINE A DIFESA –
Violazione - Motivo di urgenza - Mancata prova.**

Massima

Nel caso in cui l'avviso di accertamento venga notificato prima del decorso dei 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, l'eventuale motivo di urgenza, sostenuto dall'Ufficio, deve dallo stesso essere provato. L'eventualità di evitare una decadenza non può integrare di per sé la ragione di urgenza contemplata dalla norma nel caso in cui l'avviso di accertamento sia emesso prima del termine di decadenza dai poteri di accertamento e in presenza di una verifica durata più dei termini ordinari, essendo questa giustificazione volta a tutelare le incapacità organizzative dall'Amministrazione finanziaria e ben lontana da concetto di reciproca collaborazione previsto dallo Statuto del Contribuente. (L.B.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Attribuzione pro-quota degli utili

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 74/2014 del 21 marzo 2014

Presidente e Estensore: Alioto

Intitolazione

ACCERTAMENTO – Società ristretta base societaria – Dichiarazione fiscale – Omessa presentazione – Ente impositore – Utilizzo metodo analitico – Atto impositivo – Omessa impugnazione - Soggetto contribuente socio – Utili extra-contabili accertati – Criterio pro-quota – Differente attribuzione - Onere probatorio – Omesso assolvimento – Imputazione pro-quota – Legittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' legittima l'attribuzione pro-quota in capo al socio degli utili extra-contabili accertati con il metodo analitico, a seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione fiscale, in capo alla società e diventati definitivi qualora lo stesso socio non abbia poi provato in alcun modo il differente criterio di distribuzione dei medesimi (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2008 di un avviso di accertamento per l'imputazione a suo carico degli utili extra contabili accertati in capo alla società a seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione reddituale. La contribuente, che pure invocava il differente criterio di ripartizione dei predetti utili extra-contabili, non provava però tale presunto differente criterio di percezione rispetto alla ripartizione pro-quota). (F.B.)



Redditometro

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. I, sentenza n. 81/2014 dell'8 aprile 2014

Presidente: Nocerino, Estensore: Sciarpa

Intitolazione**ACCERTAMENTO – REDDITOMETRO – Applicazione retroattiva dei parametri previsti dall'art. 22 d.l. n. 78/2010 – Possibilità – Non sussiste – Onere della prova – A carico del contribuente.****Massima**

L'art. 22 del d.l. n. 78/2010, che ha parzialmente riscritto l'art.38 del d.P.R. n. 600/1973, ha limitato l'applicabilità dei nuovi parametri per il cosiddetto redditometro esclusivamente agli accertamenti concernenti i redditi per i quali il termine di dichiarazione non fossero ancora scaduti all'entrata in vigore del decreto medesimo, né la normativa in esame, diversamente dalla precedente ha previsto una deroga all'applicabilità temporale delle nuove disposizioni. Se ne deve quindi dedurre l'impossibilità di applicare retroattivamente i nuovi parametri del redditometro. In caso di accertamento sintetico basato sul cosiddetto redditometro, l'Amministrazione finanziaria è dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori – indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. (E.C.)



Raddoppio termini

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 90/2014 del 20 aprile 2014

Presidente: Alioto, Estensore: Schiavini

Intitolazione

ACCERTAMENTO – NOTIZIA DI REATO – Raddoppio termini – Obbligo di denuncia – Reati tributari – Raddoppio termini – Sussiste.

Massima

Ai fini della corretta applicabilità del raddoppio dei termini previsto dal comma 3 dell'art. 43, d.P.R. n. 600/1973 è sufficiente il mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia per uno dei reati di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74/2000. (c.c.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; d.lgs. 74/2000, art. 2.



Notifica dell'avviso di accertamento

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 97/2014 del 30 aprile 2014

Presidente: Chiodaroli, Estensore: Scalise

Intitolazione

STATUTO DEL CONTRIBUENTE - ACCERTAMENTO – NOTIFICA – Attività istruttoria – Mancato rispetto termine dilatorio – Nullità dell'accertamento – Sussiste.

Massima

Il mancato rispetto del termine dilatorio di giorni sessanta fissato dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente comporta la nullità dell'avviso di accertamento qualora non sia concretamente valutata l'urgenza, non essendo sufficiente una mera motivazione formale della stessa. Detto principio deve essere applicato non soltanto nell'ipotesi di verifiche fiscali condotte presso il domicilio del contribuente, ma anche in casi di attività istruttoria svolta presso l'ufficio dell'Agenzia accertante (Conf. Cass. 18184/2013). (A.D.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000 art. 12 comma 7.



Ragioni d'urgenza

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 227/2014 del 23 giugno 2014

Presidente e Estensore: Pipponzi

Intitolazione

STATUTO DEL CONTRIBUENTE – DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICA – Divieto di emissione dell'atto d'imposta prima di 60 giorni dall'emissione del pvc – Imminente perfezionarsi termine di decadenza – Ragioni di urgenza – Legittimità dell'atto d'imposta – Non sussiste.

Massima

Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12 dello Statuto del Contribuente può essere derogato solo in caso di particolare e motivata urgenza. Il ritardo operativo degli accertatori nella chiusura dell'attività d'indagine non può certo tradursi in un motivo di urgenza atto a violare un termine posto a garanzia del contribuente. *(nel caso di specie, la verifica era iniziata in data 9 maggio 2012 ed il processo verbale di accertamento era stato notificato solo in data 17 dicembre 2012, in prossimità del termine di decadenza con riferimento all'anno 2007)* (Conf. Cass. 18184/2013). (G.Ma.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 19/2014 del 7 gennaio 2014

Presidente: Maiga, Estensore: Fagnoni

Intitolazione

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – Presunzione semplice – Contraddittorio – Prova contraria.

Massima

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all'interno della procedura di accertamento di cui al d.P.R. 600/1973, ma la affianca e costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità precisione e concordanza non è ex lege determinata. In sede di contraddittorio il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. (L.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 45/2014 dell'8 gennaio 2014

Presidente: Piccinni Leopardi, Estensore: Mazza

Intitolazione

ACCERTAMENTO – Redditometro - Contraddittorio – Obbligatorietà.

Massima

Deve ritenersi la piena efficacia retroattiva alle disposizioni dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, così come novellate dall'art. 22 d.l. 78/2010, in tema di obbligatorietà del preventivo contraddittorio con conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento non preceduto dall'invito rivolto dall'Ufficio al contribuente perché sia esperito. (M.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38; l. 78/2010, art. 22.



Accertamento induttivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 88/2014 del 9 gennaio 2014

Presidente: D'Orsi, Estensore: Ercolani

Intitolazione

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO – OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE - Legittimità
- Sussiste.**

Massima

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Ufficio è legittimato ad emettere avviso di accertamento induttivo ex art. 39 d.P.R. 600/1973 ed è al contribuente che spetta l'onere di vincere le presunzioni relative introdotte con l'accertamento in esame. (C.Gi.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Notifica a mezzo posta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 94/2014 del 9 gennaio 2014

Presidente: Ingrascì, Estensore: Ercolani

Intitolazione

ACCERTAMENTO – NOTIFICA ATTO IMPOSITIVO – ENTE IMPOSITORE - SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE – Mancato utilizzo - Agenzia privata recapito – Modello legale notificazione – Mancata conformità – Rileva – Giuridica inesistenza notificazione – Consegue.

Massima

E' giuridicamente inesistente la notifica dell'atto impositivo eseguita dall'ente impositore, anziché con il servizio postale universale, con un'agenzia privata di recapito in quanto non sussiste la conformità al modello legale di notificazione (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di distinti avvisi di accertamento riguardanti imposta di pubblicità per gli anni 2009 e 2010. L'ente locale aveva demandato la notifica degli atti anziché al servizio postale universale ad un'agenzia privata di recapito*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 comma 1; l. 890/1982, art. 1.



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 458/2014 del 17 gennaio 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: De Rosa

Intitolazione

STUDI DI SETTORE - SCOSTAMENTO DEI RICAVI PRESUNTI DAI RICAVI DICHIARATI - È presunzione semplice - Presenza di cause di giustificazione del contribuente - Motivazione dell'Ufficio sulle giustificazioni offerte dal contribuente - Necessità.

Massima

Lo scostamento tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto desumibile sulla base dell'applicazione degli studi di settore costituisce presunzione semplice di infedele dichiarazione. Qualora il contribuente offra in sede di contraddittorio delle motivazioni tese a giustificare lo scostamento tra quanto dichiarato e quanto emerso applicando lo Studio di settore, l'Ufficio dovrà prendere posizione nell'avviso di accertamento ed offrire idonea motivazione delle ragioni per cui ha disatteso le giustificazioni offerte dal contribuente. In assenza di specifica motivazione in ordine agli elementi offerti dal contribuente, l'avviso di accertamento deve essere annullato. (K.S.)

Presunta omessa dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 559/2014 del 21 gennaio 2014

Presidente: La Mattina, Estensore: Fusaro

Intitolazione

ACCERTAMENTO – DICHIARAZIONE PRIVA DI ELEMENTI NUMERICI - Dichiarazione Integrativa - Omessa dichiarazione - Non sussiste.

Massima

La dichiarazione dei redditi, pur se mancante delle indicazioni numeriche per la determinazione degli imponibili e dell'ammontare delle imposte dovute, non può essere equiparata ad una dichiarazione non presentata. L'ipotesi di omessa presentazione della prescritta dichiarazione annuale presuppone un'assoluta inerzia del contribuente e, quindi, può considerarsi realizzata allorquando il contribuente abbia omesso di attivarsi in tal senso. L'accertamento induttivo operato ai sensi dell'art. 39 comma 2 d.P.R. 600/1973, non può considerarsi legittimo, in quanto effettuato sulla base di un presupposto in realtà insussistente, atteso che l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa escludeva che nella specie fosse ravvisabile il presupposto di fatto configurato dalla lettera a) della norma applicata ("quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione). (L.D.)



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 703/2014 del 23 gennaio 2014

Presidente: Giucastro, Estensore: Martinelli

Intitolazione

RADDOPPIO DEI TERMINI – DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – Mancata allegazione - Accertamento – Nullità - Consegue.

Massima

Per legittimare il raddoppio dei termini dell'attività accertatrice ex art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973 l'Agenzia delle Entrate non può limitarsi ad enunciare il reato contestato ma deve allegare prova dell'avvenuta denuncia all'Autorità Giudiziaria, obbligatoria ai sensi dell'art. 331 c.p.p., dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; c.p.p., art. 331; d.lgs. 74/2000.



Notifica a soggetto estinto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 733/2014 del 23 gennaio 2014

Presidente e Estensore: La Mattina

Intitolazione

SOCIETÀ ESTINTA - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - Accertamento notificato dopo la cancellazione - Legittimità - Non sussiste.

Massima

In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2495 c.c., l'Amministrazione non può notificare un avviso di accertamento nei confronti della società stessa, in persona del liquidatore. La notifica è infatti nulla in quanto effettuata nei confronti di un soggetto estinto. (E.P.)

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14 comma 4bis; c.c., art. 2495.



Prezzi di trasferimento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 786/2014 del 28 gennaio 2014

Presidente: Bricchetti, Estensore: Astolfi

Intitolazione

PREZZI DI TRASFERIMENTO - ONERE DELLA PROVA - Prezzi di trasferimento - Metodo del confronto dei prodotti - Onere della prova - Spetta all'Agenzia.

Massima

Nell'applicazione dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento è necessario che la comparazione abbia luogo con riferimento ad aziende che commercializzano prodotti analoghi a quelli per i quali la valutazione deve essere effettuata. Grava sull'Ufficio l'onere di individuare società che commercializzano prodotti almeno simili a quelli oggetto di valutazione e la dimostrazione della idoneità - ai fini della comparazione - delle aziende di riferimento. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110; c.c., art. 2697.



Denuncia penale e termine di decadenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 804/2014 del 28 gennaio 2014

Presidente e Estensore: De Sapia

Intitolazione

TERMINE DECADENZIALE - ACCERTAMENTO — OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE.

Massima

Ai fini dell'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 43 comma 3 del d.P.R. 600/1973, è necessario che, alla data di notifica dell'atto impugnato, sia stata formulata una denuncia penale a carico del ricorrente *(nel caso di specie, il giudice non ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'applicazione del raddoppio dei termini, considerato che la denuncia penale era stata inviata in un momento successivo alla notifica dell'avviso di accertamento)*. (I.Br.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3.

Cessione immobili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 904/2014 del 29 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Ortolani

Intitolazione

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO - CESSIONE IMMOBILI – Occultamento prezzo di vendita – Rilevazioni OMI.

Massima

La sola differenza del prezzo di vendita rispetto alle rilevazioni OMI non è motivo sufficiente per affermare l'occultamento di corrispettivo ai fini delle imposte sul reddito e IVA, costituendo presunzione semplice - e quindi idonea ad evidenziare la criticità dell'operazione - che deve essere sostenuta da elementi certi, quali ad esempio compromessi di vendita o accordi tra le parti per valori superiori, o documenti che provino l'incasso di ulteriori corrispettivi, ovvero altri elementi, per quanto indiziari e presuntivi, purché plurimi gravi e coincidenti. (N.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 926/2014 del 30 gennaio 2014

Presidente: Deodato, Estensore: Innocenti

Intitolazione

ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI – Denuncia penale – Necessita.

Massima

Per poter fruire del raddoppio dei termini dell'attività accertatrice ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 non è sufficiente l'invio dell'informativa del fatto di reato all'Autorità Giudiziaria ma è necessario che l'Amministrazione finanziaria effettui una denuncia penale e comunichi il predetto atto sia al contribuente che al giudice tributario, al fine di valutare se la notizia di reato sia stata o meno inoltrata in modo strumentale ovvero al solo scopo di ampliare i termini dell'accertamento. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3.



Furto di identità

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 934/2014 del 30 gennaio 2014

Presidente: Saresella, Estensore: Contini

Intitolazione

FURTO DI IDENTITÀ - PRESENZA DI DENUNCIA-QUERELA PER FURTO DI IDENTITÀ - E' onere dell'Ufficio impositore provare la riferibilità al ricorrente dell'attività contestata.

Massima

Qualora il contribuente contesti la propria estraneità ai fatti contestati, per aver subito, da parte di ignoti un furto della propria identità con utilizzo del nome e del codice fiscale e produca in giudizio copia della denuncia-querela presentata contro ignoti alla Procura della Repubblica, compete all'Ufficio impositore dimostrare la riferibilità al ricorrente dell'attività contestata. In assenza di tale prova, l'atto impositivo deve dichiararsi illegittimo. (L.Sc.)



Notifica dell'atto impositivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 1125/2014 del 4 febbraio 2014

Presidente: Brecciaroli, Estensore: Previati

Intitolazione

CONSEGNA AL PORTIERE DELLO STABILE – LEGITTIMITÀ.

Massima

La consegna dell'atto impositivo al portiere dello stabile configura una fattispecie sufficientemente garantita (del pari alla consegna ad un addetto alla casa, contemplata dallo stesso art. 7, comma 3, l. n. 890/1982) di affidamento del piego postale a soggetto in immediata relazione con il destinatario, cioè una modalità che non infrange il diritto inviolabile ad avere conoscenza degli atti che interferiscono con la sfera giuridica della persona perché con questa in stabile relazione domestica, e ritenendosi fare prova fino a querela di falso l'attestazione dell'agente postale. (T.C.)

Accertamento analitico-induttivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 1489/2014 dell'11 febbraio 2014

Presidente e Estensore: Tucci

Intitolazione

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – IPOTESI – Contabilità formalmente corretta – Sussiste – Violazione delle regole di ragionevolezza nella determinazione del reddito – Rileva – Applicazione art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600/1973 – Consegue.

Massima

È legittimo l'accertamento del reddito in via analitico-induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 laddove, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, le scritture contabili prodotte si considerano complessivamente ed essenzialmente inattendibili, in quanto contrastanti con fondamentali regole di ragionevolezza anche sotto il profilo dell'antieconomicità dell'attività reddituale dichiarata (Conf Cass. 24532/2007, 417/2008 e 22695/2008). (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1420/2014 del 12 febbraio 2014

Presidente: Maniàci, Estensore: Girovaco

Intitolazione

**ACCERTAMENTO – NOTIFICA – TERMINI - RADDOPPIO DEI TERMINI - Condizione –
Denuncia penale – Reati.**

Massima

Ai fini del raddoppio dei termini di cui all'art. 43 d.P.R. 600/1973 introdotto dall'art. 37 d.l. 223/2006, l'accertamento di una delle ipotesi di reato previste dalla d.lgs. 74/2000 e la conseguente denuncia ex 331 c.p.p. deve intervenire nel periodo ordinario di accertamento del tributo onde evitare da parte dell'Ufficio l'uso indiscriminato della denuncia penale quale mezzo per modificare discrezionalmente i termini di decadenza. (M.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.lgs. 74/2000; c.p.p., art. 331.



Accertamento sintetico

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 1566/2014 del 14 febbraio 2014

Presidente: Lapertosa, Estensore: Macchiarola

Intitolazione

ACCERTAMENTO SINTETICO – APPLICAZIONE RETROATTIVA DELL’ART. 22 DEL D.L. N. 78/2010 – Sussiste – Obbligatorietà del contraddittorio con l’Ufficio relativamente ad atti impositivi riferiti ad annualità antecedenti al 2009 – Consegue.

Massima

L’applicazione del nuovo accertamento sintetico, riformato dall’art. 22 del d.l. n. 78/2010, può essere estesa alle contestazioni relative a periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore (2009), in quanto la predetta disposizione normativa ha natura di norma procedimentale e, pertanto, gode di efficacia retroattiva; da ciò ne discende che la mancata attivazione del contraddittorio da parte dell’Ufficio può essere eccepita dal contribuente, a pena di nullità dell’avviso di accertamento emesso, ancorché l’atto impositivo abbia ad oggetto annualità antecedenti al 2009. (c.s.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2010 art. 22; d.P.R. 600/1973 art. 38.



Accertamento sintetico

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1734/2014 del 17 febbraio 2014

Presidente: Caimmi, Estensore: Contini

Intitolazione

ACCERTAMENTO SINTETICO - DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI SPESA - Illegittimità – Consegu.

Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi l'ufficio finanziario può procedere ad accertamento sintetico, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5 del d.P.R. 600/1973, quando le manifestazioni di spesa per incrementi patrimoniali sostenute dal contribuente non sono coordinabili con il reddito dichiarato. L'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce, d'altra parte, al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione che il reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Conseguentemente, la determinazione sintetica del reddito deve ritenersi illegittima, qualora il contribuente dimostri, producendo idonea documentazione la capacità di spesa contestata dall'Ufficio. (K.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 commi 4 e 5.



Accertamento bancario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1737/2014 del 17 febbraio 2014

Presidente: Caimmi, Estensore: Contini

Intitolazione

ACCERTAMENTO BANCARIO - DIRITTO AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - È garantito dall'invio di questionario con richiesta di delucidazioni.

Massima

Deve escludersi la violazione del contraddittorio preventivo qualora gli accertamenti bancari siano stati preceduti dall'invio di apposito questionario con richiesta di delucidazioni in merito alle operazioni bancarie riscontrate. Ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, d'altra parte, l'Amministrazione finanziaria che, ai fini dell'accertamento del reddito intende avvalersi dei dati desunti dai movimenti bancari relativi ai conti correnti intrattenuti dal contribuente, ha facoltà ma non obbligo di instaurare un preventivo contraddittorio con lo stesso, essendo onere del contribuente dimostrare la non inerenza alla materia imponibile dei movimenti relativi ai rapporti di conto corrente accertati (Conf. Cass. 5142/2009 e 5051/2010).
(L.Sc.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Accertamento a società estinta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1800/2014 del 19 febbraio 2014

Presidente: Saresella, Estensore: Contini

Intitolazione

ACCERTAMENTO A SOCIETÀ ESTINTA - SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - Estinzione della società - Nullità dell'accertamento notificato all'ex liquidatore - Consegue.

Massima

Ai sensi dell'art. 2495 del cod. civ. la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto dell'estinzione della società. In assenza di prova che l'Amministrazione finanziaria abbia chiesto l'accertamento del proprio diritto di credito in data anteriore alla liquidazione e/o alla cancellazione della società dal registro delle imprese e/o che il liquidatore fosse a conoscenza di una ipotetica ragione creditoria vantata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti della società, deve ritenersi che siano illegittimi e debbano essere annullati gli avvisi di accertamento notificati a ente collettivo estinto. (L.Sc.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.32.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 1827/2014 del 19 febbraio 2014

Presidente: Davigo, Estensore: Ventura

Intitolazione

ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – Notizia di reato - Obbligo di denuncia- Sufficienza.

Massima

Presupposto per l'applicazione del raddoppio dei termini previsti per l'accertamento dal comma 3 dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973, è la sussistenza di un fatto oggettivamente accertabile che obblighi l'Ufficio a comunicare la notizia di reato, come previsto dall'art. 331 c.p.p., per i reati previsti dal d.lgs. 74/2000, rimanendo poi del tutto irrilevante l'esito del procedimento penale. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973 art. 43 comma 3; d.lgs. 74/2000; c.p.p. art. 331.



Motivazione dell'accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 1975/2014 del 25 febbraio 2014

Presidente: La Mattina, Estensore: Fagnoni

Intitolazione

ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE.

Massima

La motivazione dell'avviso di accertamento, a pena di nullità, adempie le finalità di porre in grado il contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e quindi di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur svolgendo la propria piena e tempestiva difesa, e nel contempo di delimitare la materia del contendere sottoposta alla verifica del giudice in caso di impugnazione del relativo atto. L'obbligo di motivazione risulta soddisfatto solo quando, in correlazione alle predette finalità, siano indicate nel provvedimento, sia pure in forma concisa, le ragioni del medesimo e siano evidenziati i momenti ricognitivi e logico deduttivi essenziali che fondano la pretesa adottata; nel caso di motivazione per relationem redatta con riferimento ad altri atti non conosciuti né ricevuti dal contribuente questi ultimi devono essere allegati all'atto che li richiama o riprodotti nel loro contenuto essenziale, non essendo invece necessario, per la validità dell'atto, che sia esposta la prova dei fatti posti a giustificazione della pretesa avanzata, la quale deve essere offerta nel successivo giudizio a dimostrazione della fondatezza della pretesa tributaria stessa. (L.D.)



Art. 12 comma 7 l. 212/2000

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2005/2014 del 25 febbraio 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: De Rosa

Intitolazione

TERMINE EX ART. 12 COMMA 7 DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE - Mancato rispetto - Nullità dell'avviso di accertamento - Consegu.

Massima

E' illegittimo e dev'essere annullato l'atto impositivo, notificato al ricorrente in violazione del termine previsto dall'articolo 12, comma 7, l. 212/2000, senza una espressa e precisa indicazione dei motivi che hanno indotto l'Ufficio al non rispetto di tale termine. (K.S.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art.12 comma 7.



Rispetto dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 2195/2014 del 4 marzo 2014

Presidente: Verniero, Estensore: Barbata

Intitolazione

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – STATUTO – ATTO IMPUGNATO – ATTIVITÀ ISTRUTTORIA – Potere di controllo – Nomen iuris – Attività di verifica – Termine – Sessanta giorni – Obbligo di rispetto.

Massima

Occorre prescindere dal *nomen iuris* in cui si sostanzia l'atto relativo alla verifica, in quanto, in merito all'applicazione dell'art. 12, legge 212/2000, qualsiasi attività di natura istruttoria, sottesa all'esercizio del potere di controllo dell'A.F. in merito all'accertamento del reddito, pur consistendo nella semplice richiesta di documenti e/o informazioni rivolta al contribuente, comunque, si sostanzia in un'attività di verifica, con conseguenziale obbligo del rispetto del termine di sessanta giorni per l'emissione dell'avviso d'accertamento. (T.T.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



Stock lending

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 2244/2014 del 5 marzo 2014

Presidente: Maniàci, Estensore: Barbata

Intitolazione

ACCERTAMENTO – ABUSO DEL DIRITTO – Onere della prova – Generiche contestazioni – Stock lending – Non sussiste.

Massima

Non può essere considerata elusiva o censurabile, in applicazione del divieto di abuso del diritto, l'operazione di stock lending in base al quale un soggetto prestatore (lender) consegna dei titoli ad un altro soggetto (borrower) che si impegna a restituire alla scadenza pagando una commissione a fronte del prestito ricevuto laddove sia sorretta da valide ragioni economiche. Va infatti imputato all'Ufficio un obbligo specifico di motivazione che non può ritenersi assolto laddove l'Ufficio si limiti a richiamare genericamente l'applicazione di norme antielusive come l'art. 37bis d.P.R. 600/1973. (M.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Associazione sportiva dilettantistica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 2311/2014 del 6 marzo 2014

Presidente: Golia, Estensore: Crisafulli

Intitolazione

ACCERTAMENTO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – Registro nazionale associazioni – Avvenuta registrazione – Rileva - Registro CONI – Avvenuta registrazione – Rileva – Rispetto requisiti istituzionali – Sussiste – Carattere commerciale attività – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Ente impositore – Disconoscimento qualifica associativa – Assoggettamento reddito impresa - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la determinazione del reddito prodotto dall'associazione sportiva dilettantistica quale reddito d'impresa qualora, pur essendo questa iscritta nel registro nazionale delle associazioni e presso il CONI ed avendo pienamente rispettato i requisiti istituzionali, l'ente impositore abbia disconosciuto la qualifica di ente non commerciale senza dimostrare il carattere commerciale dell'attività esercitata *(nel caso di specie la contribuente, quale associazione sportiva dilettantistica, risultava destinataria di un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2008 per l'intervenuto disconoscimento della qualifica di ente non commerciale. L'ente impositore, che non aveva neppure considerato il pieno rispetto dei requisiti istituzionali dell'ente, non aveva poi neppure provato l'effettiva commercialità dell'attività svolta e aveva egualmente assoggettato a tassazione il reddito prodotto quale reddito d'impresa).* (F.B.)



Determinazione del reddito

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 2314/2014 del 6 marzo 2014

Presidente: Brecciaroli, Estensore: De Rosa

Intitolazione

ACCERTAMENTO SINTETICO – ACCERTAMENTO ANALITICO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Condizioni – Maggiore imponibile – Dichiarazione del contribuente – Posizione patrimoniale del contribuente – Incongruità – Presunzione semplice – Prova contraria.

Massima

Non vi è alcuna norma che imponga all'Agenzia delle Entrate di procedere con l'accertamento analitico e, solo una volta valutata l'impossibilità di procedere in tal senso, con l'accertamento sintetico. La disciplina dettata dall'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973 detta particolari condizioni, solo in presenza delle quali l'Ufficio può procedere in via sintetica alla determinazione del reddito, senza tuttavia prevedere il preventivo riscontro dell'impossibilità di procedere in via analitica nei confronti del contribuente. Qualora l'Ufficio accerti un maggior imponibile a carico del contribuente sulla base dell'applicazione della disciplina dettata dall'art. 38 commi 4, 5 e 6 del d.P.R. 600/73 e da ciò venga evidenziata una incongruità tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto desumibile dalla posizione patrimoniale del medesimo (tenuto conto del possesso dei beni, delle spese sostenute e delle quote di incrementi patrimoniali), a tale incongruità la legge attribuisce valore di presunzione semplice che può essere superata dal contribuente stesso fornendo la prova contraria, in presenza di situazioni che giustifichino i dati reddituali in possesso dell'Ufficio. È nell'ambito di tale contesto che occorre esaminare le eccezioni sollevate nel merito dal contribuente. (T.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 commi 4, 5 e 6.



Documentazione già in possesso dell'Amministrazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 2417/2014 dell'11 marzo 2014

Presidente: Mascherpa, Estensore: Di Nunzio

Intitolazione

INUTILIZZABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE NON ESIBITA - DOCUMENTI GIÀ IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE – LIMITI.

Massima

E' vero che la norma di legge (art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973) prevede che i documenti non esibiti a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio non possono essere prodotti in sede contenziosa, ma è anche vero (art. 6, comma 4, l. n. 212/2000) che non corre alcun obbligo di produzione di documenti già in possesso dell'Amministrazione. Il voler disconoscere documenti che già sono nella disponibilità dell'Ufficio costituisce una grave violazione dei diritti disciplinati dallo Statuto del Contribuente, oltre che la indisponibilità ad instaurare un corretto e leale confronto con il cittadino contribuente. (T.C.)



Accertamento induttivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2483/2014 del 12 marzo 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: Bersani

Intitolazione

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - Utilizzo di presunzioni supersemplici – Legittimità.

Massima

Nel caso in cui vi sia stata una omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Ufficio è abilitato a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e quindi a determinarlo anche con metodo induttivo, non escludendo l'utilizzazione, in deroga alla regola generale, di presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973. In particolare, a fronte dell'omessa dichiarazione dei redditi, il potere/dovere dell'Amministrazione, ex art. 41 d.P.R. 600/1973, comporta che, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o conosciuti, l'ente impositore è abilitato a determinare il reddito complessivo del contribuente, con facoltà di fare ricorso a presunzioni cosiddette "supersemplici" comportanti l'inversione dell'onere della prova. (K.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 3.



Deduzioni difensive del contribuente

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 2542/2014 del 12 marzo 2014

Presidente: Giucastro, Estensore: Martinelli

Intitolazione

PVC – DEDUZIONI DIFENSIVE DEL CONTRIBUENTE – Omessa considerazione nell'accertamento – Irrilevanza.

Massima

Non provoca la nullità dell'accertamento la omessa considerazione nell'atto impositivo delle osservazioni formulate dal contribuente a seguito del p.v.c. non riguardando il caso in esame ipotesi in cui l'Amministrazione è esplicitamente obbligata a tener conto dell'esito del contraddittorio con il contribuente (Conf. Cass. 4324/2011). (G.Ta.)



Ricostruzione maggior reddito

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 2560/2014 del 13 marzo 2014

Presidente: Piccinni Leopardi, Estensore: Barbata

Intitolazione

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO PRESUNTIVO – Determinazione dei maggiori ricavi accertati con metodo analitico/induttivo – Art. 39 d.P.R. 600/1973.

Massima

Ai fini della determinazione del maggior reddito sia nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione sia in fattispecie ad esse assimilabili di accertamento di maggiori redditi non dichiarati, l'Agenzia delle Entrate deve determinare il reddito tenendo in considerazione anche i costi sostenuti dal contribuente. (M.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Dichiarazione del terzo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 2585/2014 del 13 marzo 2014

Presidente: Pomodoro, Estensore: Maellaro

Intitolazione

DICHIARAZIONE DEL TERZO – VALORE CONFESSORIO – Piena prova nell'accertamento.

Massima

La dichiarazione resa nel corso del procedimento amministrativo da un terzo in relazione a fatti compiuti dal contribuente va ritenuta non già un mero indizio, ma una confessione. Essa, in quanto piena prova, può legittimamente assurgere a premessa maggiore del procedimento inferenziale che dal fatto noto tende a risalire a fatti ignorati. (A.V.)



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 2983/2014 del 25 marzo 2014

Presidente e Relatore: Maniàci

Intitolazione

ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – DENUNCIA PENALE – NECESSITÀ – VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI RILEVANZA PENALE E PRESCRIZIONE - SUSSISTE.

Massima

Al fine di giustificare il raddoppio dei termini di accertamento non è sufficiente che l'Ufficio alleggi la potenziale rilevanza penale del fatto accertato ai sensi del d.lgs. 74/2000, ma è necessario che venga prodotta la denuncia di reato, onde consentire al giudice tributario di verificarne la effettività, la pertinenza causale e la connessione temporale. In ogni caso la trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. non esime il giudice tributario dal dovere di accertare, proprio per verificare che la denuncia non sia pretestuosa, sia che ricorra il superamento della soglia di rilevanza penale, sia che la trasmissione della notizia di reato non riguardi un reato già prescritto *de plano* per l'assenza di idonei atti interruttivi. Ancora, è necessario che la denuncia di reato sia coeva e non successiva al verbale di constatazione ovvero all'avviso di accertamento o, per lo meno, in significativa consequenzialità temporale con questo. (L.Bo.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 2bis; d.lgs. 74/2000.



Lista Falciani

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 3072/2014 del 27 marzo 2014

Presidente: Golia, Estensore: Sorrentino

Intitolazione

LISTA FALCIANI – DISTRUZIONE ORDINATA DAL GIUDICE PENALE – Prova illegittimamente acquisita – Utilizzo nel processo tributario – Non ammissibile – Fattispecie di reato – Sussiste.

Massima

L'avviso di accertamento non può fondarsi su documenti rispetto ai quali il giudice penale abbia disposto la distruzione. L'utilizzo di tali documenti costituisce un reato previsto e punito dall'art. 3, l. 281/2006, che dispone oltretutto un aggravio di pena nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. (A.V.)

Riferimenti normativi: l. 281/2006, art. 3.



Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3109/2014 del 31 marzo 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: De Rosa

Intitolazione

ACCERTAMENTO – FATTURE PER OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI - ONERE DELLA PROVA - È a carico dell'Amministrazione finanziaria.

Massima

Nel caso di compravendita di un immobile da società che abbia precedentemente acquistato a sua volta la titolarità del medesimo bene pochi giorni prima della rivendita, è illegittima la ripresa a tassazione dell'Iva portata in detrazione assumendo trattarsi di fattura per operazione inesistente, qualora non sussista contestazione alcuna sull'effettivo acquisto della proprietà immobiliare nè sull'effettivo pagamento del corrispettivo e delle imposte connesse. Ed infatti, qualora l'Ufficio voglia sostenere l'esistenza di una operazione fittizia deve supportare tale affermazione con elementi gravi, precisi e concordanti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2729 cod. civ. e deve dimostrare, altresì, il vantaggio fiscale che le parti avrebbero conseguito ponendo in essere l'operazione contestata. (K.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art.21.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3110/2014 del 31 marzo 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: Bersani

Intitolazione

VIOLAZIONI FISCALI SENZA RILEVANZA PENALE – Raddoppio dei termini - Non sussiste - Decadenza dal potere di accertamento – Sussiste.

Massima

Deve ritenersi illegittimo il raddoppio dei termini di accertamento qualora la violazione contestata non superi la soglia di rilevanza penale prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000. La disposizione introdotta con l'art. 37 comma 24 del d.l. 223/2006 non proroga né riapre, per gli accertamenti delle imposte, termini di decadenza ormai scaduti, né lede l'esigenza di certezza di rapporti giuridici ed il diritto di difesa dei contribuenti, ma si applica unicamente in presenza di violazioni tributarie per le quali vi è l'obbligo di denuncia penale, escludendo qualsiasi valutazione discrezionale e meramente soggettiva degli Uffici tributari. (K.S.)



Indagini bancarie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 3126/2014 del 31 marzo 2014

Presidente: Maiga, Estensore: Dorigo

Intitolazione

INDAGINI BANCARIE - TERMINE DI 60 GIORNI EX ART. 12, L. 212/2000 - Non estendibile alle indagini bancarie.

Massima

L'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione del termine di 60 giorni tra il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni e l'emissione dell'avviso prevista dall'art. 12, l. 212/2000 non può essere sollevata con riferimento agli avvisi di accertamento che scaturiscono da indagini bancarie. L'art. 12 della l. 212/2000 opera, infatti, con esclusivo riferimento agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali e non può essere esteso al caso delle indagini bancarie. (M.Fa.)



Valore dell'avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 3208/2014 dell'1 aprile 2014

Presidente: Scuffi, Estensore: Sala

Intitolazione

ACCERTAMENTO - CESSIONE AZIENDA – VALORE AVVIAMENTO – Valore di precedente cessione – Rileva.

Massima

È legittimo l'accertamento con il quale si determina il valore di avviamento sulla base di quello accertato un anno prima non impugnato dalle parti ove il ricorrente era all'epoca il venditore. (G.Ta.)



Estensione ai fini Irpef dell'accertato ai fini del Registro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3265/2014 del 2 aprile 2014

Presidente: Vaglio, Estensore: Zucchini

Intitolazione

ACCERTAMENTO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ED AI FINI IRPEF – Automatica estensione - Ammissibilità – Non sussiste.

Massima

Alla luce delle modifiche legislative introdotte a partire dalla legge comunitaria per il 2008 (legge 88/2009) ed in considerazione dei diversi presupposti di imposta, è da escludersi l'automatica estensione del valore di un immobile accertato ai fini dell'imposta di registro, all'accertamento dell'eventuale plusvalenza ai fini Irpef. Ed infatti, se l'imposta di registro negli atti traslativi della proprietà o di diritti reali colpisce il "valore venale in comune commercio", con conseguente rettifica di valori inferiori indicati negli atti (cfr. gli artt. 51 e 52 del d.P.R. 131/1986) l'imposta sui redditi (d.P.R. 917/1986) colpisce la ricchezza realmente e concretamente percepita per la vendita dell'immobile. In quest'ultimo caso, l'accertamento può essere rivolto all'eventuale corrispettivo percepito ma non dichiarato, ma l'Ufficio non può pretendere di desumere un occultamento del reddito percepito attraverso il puro e semplice riferimento al valore accettato dai contribuenti — magari al solo scopo di evitare un inutile e dispendioso contenzioso — per la determinazione della corretta imposta di registro. (K.S.)

Riferimenti normativi: l. 88/2009, d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.



Società estinta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 3446/2014 del 7 aprile 2014

Presidente: Maniàci, Estensore: Astolfi

Intitolazione

ACCERTAMENTO - SOCIETÀ ESTINTA – Mancato pagamento imposte – Notifica al liquidatore - Colpa del liquidatore - Necessità.

Massima

Nel caso di avviso di accertamento notificato a società ormai estinta e cancellata dal registro delle imprese presso la residenza del liquidatore occorre considerare quanto disposto dall'art. 2495 c.c., secondo cui i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Ne consegue che, prima di richiedere al liquidatore una qualsiasi somma, l'ufficio è tenuto a dimostrare che non vi è stato pagamento delle imposte richieste per colpa imputabile al liquidatore. (L.Bo.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.



Verbale di contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 3472/2014 del 7 aprile 2014

Presidente: Ortolani, Estensore: Innocenti

Intitolazione

INDAGINI FISCALI – IPOTESI – VERIFICA A “TAVOLINO” – VERBALE DI CONTRADDITTORIO – Requisiti formali e sostanziali del PVC – Rileva – Equiparazione al PVC – Sussiste – Avviso di accertamento emesso prima del decorso di 60 giorni – Nullità – Consegue.

Massima

La conclusione delle verifiche fiscali compiute dalla Guardia di Finanza può essere certificata da qualsiasi atto che, al di là della sua denominazione, possieda gli stessi requisiti formali e sostanziali del PVC. Da ciò ne consegue che, in caso di rilascio del “verbale di contraddittorio” successivo ad una verifica c.d. “a tavolino” ovvero svolta attraverso la richiesta di documenti o l’invio di questionari al contribuente, trovano, ugualmente, applicazione le garanzie offerte dall’art. 12 comma 7 dello Statuto dei Diritti del contribuente; pertanto, l’avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei 60 giorni decorrenti dalla consegna del predetto atto è affetto da nullità. (M.M.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7; d.P.R. 600/1973, art. 32; d.P.R. 633/1972, art. 51.



Durata verifica fiscale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 3497/2014 del 7 aprile 2014

Presidente e Estensore: Gilardi

Intitolazione

DURATA VERIFICA FISCALE - Trenta giorni lavorativi – Proroga del termine – Presenza anche non continuativa.

Massima

Con l'art. 12, comma 5, legge n. 212/2000 (“la permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione Finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio”), il legislatore ha inteso riferirsi non ad un periodo continuativo di giorni lavorativi, ma ad un numero massimo di giorni di effettiva presenza, che non può essere superiore a trenta prorogabili di altri trenta giorni; in ogni caso, l'eventuale superamento del termine di permanenza non risulta sanzionato dal legislatore con la nullità dell'avviso di accertamento. (N.S.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 5.



Accertamento sintetico

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 3600/2014 del 9 aprile 2014

Presidente: D'Orsi, Estensore: Astolfi

Intitolazione

ACCERTAMENTO SINTETICO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Elementi indicativi di capacità contributiva – Limiti all'utilizzabilità – Esclusione dell'applicazione automatica – Necessario confronto con la situazione concreta del contribuente - Sussiste.

Massima

Nel caso di accertamento mediante l'utilizzo di elementi indicativi di capacità contributiva, ove i dati dichiarati non risultino compatibili con quelli derivanti dall'applicazione dei coefficienti presuntivi, gli stessi possono essere integrati o addirittura sostituiti da elementi particolari, propri del contribuente. Il che significa l'esclusione di ogni automatismo dei coefficienti e necessità di valutare sempre la situazione effettiva del contribuente. La flessibilità degli strumenti presuntivi è, infatti, imposta dall'art. 53 Cost., non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto. (L.Bo.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Transfer pricing

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 3779/2014 del 15 aprile 2014

Presidente: Bichi, Estensore: Donvito

Intitolazione

TRANSFER PRICING - ELUSIONE - Contraddittorio - 60 giorni.

Massima

Un avviso di accertamento emesso in materia di *transfer pricing* è nullo se non viene rispettata la fase del contraddittorio - precedente all'emissione dell'accertamento e pari a 60 giorni - prevista dall'art. 37bis, comma 4, d.P.R. 600/1973. Quest'ultimo articolo è dettato per gli accertamenti che possiedono due caratteristiche: sono emessi sulla base di norme antielusive e riguardano le imposte dirette. Gli accertamenti in materia di *transfer pricing* possiedono entrambe le sopraccitate caratteristiche. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis comma 4.



Notevole divergenza tra dichiarazione e contabilità

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 3816/2014 del 15 aprile 2014

Presidente: D'Orsi, Estensore: Rizzo

Intitolazione

ACCERTAMENTO INDUTTIVO — DETERMINAZIONE DEL REDDITO — NOTEVOLE DIVERGENZA TRA DICHIARAZIONE E CONTABILITÀ - LEGITTIMITÀ.

Massima

Deve ritenersi legittimo il ricorso all'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 giustificato da una notevole divergenza fra il contenuto della dichiarazione e la situazione contabile del soggetto accertato, di tale entità da imporre legittime riserve sulla seria attendibilità dell'una e dell'altra. (L.Bo.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Obbligatorietà del contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 3948/2014 del 23 aprile 2014

Presidente: Deodato, Estensore: Siffredi

Intitolazione

ART. 12 COMMA 7 DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – OBBLIGATORIETÀ DEL CONTRADDITTORIO – Sussiste – Emanazione dell’atto prima del decorso del termine di 60 giorni – Possibile – Ragioni di urgenza – Necessità – Sussiste – Assenza di urgenza – Illegittimità dell’atto – Consegue.

Massima

Ai sensi dell’art. 12 comma 7 dello Statuto dei Diritti del contribuente, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale; pertanto, in difetto delle predette ragioni di urgenza, la cui prova grava sull’Ufficio, l’avviso è da ritenersi illegittimo. (c.s.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Preference Shares

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 4098/2014 del 5 maggio 2014

Presidente: Pinto, Estensore: Brillo

Intitolazione

PREFERENCE SHARES – NATURA OPERAZIONE – Rafforzamento patrimoniale – Tassabilità – Sussiste.

Massima

Poiché la natura dei depositi per le Preference Shares non ha nulla a che vedere con l'istituto del deposito bancario, come previsto dall'art. 1834 del codice civile, in cui la banca acquista la proprietà della somma depositata con obbligo di restituzione nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto, ovvero, a richiesta del depositante, salvo l'osservanza di un periodo di preavviso stabilita dalle parti o dagli usi, è corretta l'applicazione della ritenuta d'imposta. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 26 comma 5; c.c., art. 1834.



Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 4493/2014 del 14 maggio 2014

Presidente: Maniàci, Estensore: Miceli

Intitolazione

ACCERTAMENTO – FATTURE FITTIZIE – SOGGETTIVA INESISTENZA – Soggetto contribuente – Acquisto merce – Vantaggi economici – Mancato riscontro – Coinvolgimento attivo – Mancato riscontro - Consapevolezza frode – Ente impositore – Onere probatorio – Omesso assolvimento - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa riguardante acquisti di merce avvenuti attraverso operazioni soggettivamente inesistenti qualora non emergano in capo al contribuente né tangibili vantaggi economici conseguiti, né un attivo coinvolgimento e l'ente impositore non riesca del pari a provare la consapevolezza della frode (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria nell'anno d'imposta 2009 di un avviso di accertamento riguardante il ricupero dell'IVA detratta per presunta soggettiva inesistenza delle fatture di acquisto. L'ente impositore, che non aveva neppure provato compiutamente la consapevolezza della frode in capo alla contribuente, non aveva considerato che questa non aveva ritratto tangibili vantaggi economici dalle operazioni poste in essere e neppure che era emerso un suo attivo coinvolgimento nella frode perpetrata). (F.B.)



Durata della verifica fiscale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 4552/2014 del 15 maggio 2014

Presidente: Pomodoro, Estensore: Maellaro

Intitolazione

VERIFICA FISCALE PRESSO IL CONTRIBUENTE – TERMINE DI DURATA – Computo dei giorni di effettiva presenza – Violazione del termine – Nullità dell'accertamento – Non sussiste.

Massima

Ai sensi dell'art. 12, comma 5 dello Statuto dei diritti del contribuente, così come emendato dal d.l. 70/2011, il computo dei giorni di verifica fiscale presso la sede del contribuente deve tenere conto esclusivamente dei giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari. In ogni caso, il mancato rispetto dei termini ivi specificati non comporta la nullità dell'avviso di accertamento successivamente elevato, giacché nessuna disposizione di legge prevede tale conseguenza giuridica. (A.V.)



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 5037/2014 del 27 maggio 2014

Presidente: Maniàci, Estensore: Pilello

Intitolazione

**STUDI DI SETTORE – PRESUNZIONE SEMPLICE – NECESSITÀ DEL CONTRADDITTORIO –
Verifica degli elementi di prova offerti dal contribuente – Sussiste.**

Massima

Il legislatore non ha inteso attribuire agli studi di settore la funzione di “catasto delle attività produttive” da cui attingere per pervenire all’automatica determinazione dell’imponibile, bensì creare un quadro di riferimento e di stima dei ricavi probabili di ciascuna impresa o struttura professionale, e quindi uno strumento di ausilio, certamente non risolutivo né esaustivo, nel tentativo di individuare aree di evasione. In sostanza una presunzione semplice quale punto di partenza per un confronto aperto e leale con il contribuente a mezzo di un contraddittorio preventivo che faccia conoscere all’Ufficio la situazione specifica del soggetto in accertamento. Ne discende la necessità di dedicare la massima attenzione agli elementi che il contribuente offre in valutazione, dai quali, peraltro, l’Ufficio può ben discostarsi, ma dando puntuale spiegazione delle ragioni che lo inducono a fare tale scelta. (L.Bo.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 62bis e 62sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39.



Inesistenza e nullità

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 5127/2014 del 28 maggio 2014

Presidente: Ingrascì, Estensore: Del Vecchio

Intitolazione

AVVISO DI ACCERTAMENTO – SOCIETÀ DI PERSONE – Notifica successiva alla cancellazione dal registro delle imprese – Inesistenza dell'avviso di accertamento – Conseguente nullità degli avvisi di accertamento emessi in capo ai soci – Estensione del disposto di cui all'art. 2495 cod. civ. alle società di persone – Sussiste.

Massima

Il novellato art. 2495 cod. civ. è norma innovativa e ultrattiva che disciplina gli effetti delle cancellazioni delle società di capitali prevedendone l'estinzione in conseguenza dell'effettuata pubblicità. Tale principio trova applicazione anche alle società di persone seppur per esse l'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese non ha natura costitutiva bensì dichiarativa. La sopravvenuta inesistenza della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese (cancellazione comprovata dal certificato della Camera di Commercio di Milano prodotto in giudizio), in epoca anteriore all'emissione dell'avviso di accertamento, comporta che l'atto impositivo emesso nei confronti di un soggetto non più esistente è da considerarsi giuridicamente inesistente. All'inesistenza dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, consegue la nullità degli atti impositivi notificati ai soci che su tale atto inesistente traggono unicamente ed in modo esclusivo il loro fondamento. (R.T.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.



Operazione elusiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 5565/2014 dell'11 giugno 2014

Presidente: Natola, Estensore: Napoleone

Intitolazione

**CESSIONE AREA FABBRICABILE – PLUSVALENZA – COMPENSAZIONE CON PERDITA –
Atti negoziali ravvicinati - Disegno elusivo – Sussiste.**

Massima

È fondata la presunzione di operazione elusiva l'acquisto di area fabbricabile rivenduta con un incremento del prezzo del 60% dopo 27 giorni ad altra società del gruppo al fine di realizzare una plusvalenza tale da consentire l'utilizzo di perdite fiscali pregresse in scadenza (nel caso in esame l'area era stata acquistata per l'importo di €uro 24.948.000,00 in data 30 novembre ed era stata rivenduta ad altra società del gruppo in data 22 dicembre per l'importo di €uro 60.000.000,00). (G.Ta.)



Notifica a mezzo pec

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 6087/2014 del 24 giugno 2014

Presidente e Estensore: La Mattina

Intitolazione

ACCERTAMENTO – AVVISO RETTIFICA – NOTIFICA PEC – Modello legale – Mancata conformità – Prescrizione normativa – Mancata previsione – Nullità notifica – Esclusione – Inesistenza non sanabile – Sussiste - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima, per inesistenza non sanabile, la pretesa riferita ad un avviso di rettifica per il quale la notifica, avvenuta a mezzo PEC, non risulti conforme al modello legale per mancata previsione normativa (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2013 di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Dogane, che quest'ultima le notificava a mezzo PEC. L'ente impositore, nonostante la mancata previsione normativa e la non conformità al modello legale, sosteneva la sanatoria avvenuta attraverso la proposizione del ricorso introduttivo da parte della contribuente medesima). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6117/2014 del 24 giugno 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: Bersani

Intitolazione

DENUNCIA PENALE E RADDOPPIO DEL TERMINE - Discrezionalità amministrativa - Non sussiste - Tardiva presentazione della denuncia penale - Raddoppio del termine - Non sussiste - Decadenza - Sussiste.

Massima

Deve ritenersi illegittimo il raddoppio dei termini di accertamento qualora l'Amministrazione finanziaria abbia fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni normative, al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento, avendo provveduto all'inoltro della denuncia penale dopo due anni dalla chiusura delle indagini tributarie. Una trasmissione della notizia di reato "ritardata" si presta, infatti, ad un comportamento strumentale dell'obbligatorietà dell'azione penale a consentire il raddoppio dei termini di contestazione qualora gli stessi siano nel frattempo perenti. (K.S.)



Deposito documenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 6218/2014 del 25 giugno 2014

Presidente: Ingrassi, Estensore: Del Vecchio

Intitolazione

PROCEDIMENTO TRIBUTARIO – DEPOSITO DEI DOCUMENTI – Processo verbale di accertamento richiamato – Produzione – Onere della prova a carico del contribuente – Esclusione.

Massima

Il contribuente ha soltanto l'onere di depositare l'atto impugnato, non potendo essere allo stesso richiesta la produzione dell'atto (nel caso di specie i PVC) di cui contesta l'idoneità a costituire supporto probatorio dell'atto impositivo. Tanto più che, a mente dell'art. 6, comma 4, l. 212/2000, non è accollabile al contribuente l'onere di produrre documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione, neppure in sede contenziosa, produzione che, invece, grava sull'Ufficio (Conf. Cass. 3456/2009). (D.O.)



Scudo fiscale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 6330/2014 del 27 giugno 2014

Presidente: Pomodoro, Estensore: Crisafulli

Intitolazione

CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE – EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA.

Massima

L'adesione allo scudo fiscale non è suscettibile di produrre gli effetti previsti dalla legge allorquando sia stata prestata dopo una formale contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. La presentazione della dichiarazione riservata, in altre parole, deve necessariamente precedere l'inizio della verifica fiscale. (A.V.)

Riferimenti normativi: d.l. 350/2001, art. 14 comma 7.



Notificazione di atti impositivi

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 7/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Ferrari

Intitolazione

**PERSONE GIURIDICHE – NOTIFICAZIONE DIRETTA AL LEGALE RAPPRESENTANTE –
Procedimento di notifica ex art. 143 c.p.c. - Mancata preventiva notifica alla
sede legale - Nullità della notifica.**

Massima

La notificazione di un atto impositivo alle persone giuridiche eseguita mediante notifica diretta dell'atto al legale rappresentante della società ai sensi dell'art. 143 c.p.c. comporta la nullità assoluta della notifica, in quanto tale forma di notificazione, che prevede il deposito dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza del destinatario, può essere eseguita soltanto in via residuale ovvero dopo aver esperito la notificazione con le modalità di cui all'art. 145, primo comma, c.p.c.. (N.P.)

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 143 e 145.



Avviso di accertamento anticipato

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 11/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente: Ferrari, Estensore: Verrascina

Intitolazione

AVVISO DI ACCERTAMENTO – TERMINE DI 60 GIORNI – Questionario e richiesta di documenti al contribuente - Mancata indicazione dei motivi di urgenza – Nullità avviso.

Massima

L'avviso di accertamento emesso nei 60 giorni seguenti alla conclusione della verifica fiscale è da ritenersi irrimediabilmente nullo qualora non contenga un'adeguata motivazione che giustifichi l'urgenza della sua emissione. Tale principio deve applicarsi non solo agli avvisi emessi a seguito di verifiche fiscali ma anche nei casi di avvisi di accertamento emessi sulla base della documentazione chiesta al contribuente tramite il questionario, che parimenti devono concludersi con una verbalizzazione dei risultati derivanti dal controllo messa necessariamente a disposizione del contribuente. (N.P.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Società a ristretta base societaria

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 30/2014 del 20 gennaio 2014

Presidente: Tateo, Estensore: Botteri

Intitolazione

SOCIETÀ A RISTRETTA BASE SOCIETARIA – ACCERTAMENTO SUI SOCI – Onere delle prova.

Massima

L'accertamento di maggiori imposte in capo ad una società di capitali non legittima tout court la traslazione del presunto maggior reddito quale utile distribuito ai soci della medesima. Difatti, benché con ristretta base societaria, l'Amministrazione finanziaria deve provare detta circostanza con accertamenti bancari od altri strumenti indicativi della maggiore capacità contributiva dei soci. (N.P.)



Motivazione

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 144/2014 del 28 febbraio 2014

Presidente: Tateo, Estensore: Botteri

Intitolazione

AVVISO DI ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE – Omissione – Impugnazione ed eccezione di omessa motivazione – Integrazione della motivazione nell'atto di controdeduzioni – Irrilevante.

Massima

L'obbligo di motivazione della pretesa tributaria deve essere assolto, anche in maniera sintetica, esclusivamente nell'atto con cui è contestata l'evasione d'imposta. Rimane, quindi, del tutto irrilevante l'integrazione della motivazione contenuta nell'atto di controdeduzione con cui l'Ufficio prende posizione sulle difese svolte dal contribuente in sede di impugnazione giudiziale dell'atto e con le quali viene contestata l'omissione ovvero l'insufficiente motivazione. (A.F.)



Redditometro

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 207/2014 del 21 marzo 2014

Presidente: Ferrari, Estensore: Guidi

Intitolazione

REDDITOMETRO – ACCERTAMENTI STANDARDIZZATI – PRESUNZIONI SEMPLICI – Obbligo del contraddittorio tra fisco e contribuente – Prova spese effettivamente sostenute - Rideterminazione reddito presunto con spese concretamente sostenute.

Massima

Il c.d. redditometro costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata *ex lege*, ma si forma nell'ambito del contraddittorio instaurato col contribuente. Nell'alternativa tra un reddito dichiarato palesemente insufficiente per essere in linea con gli elementi indicativi di capacità contributiva individuati dall'Ufficio ed un reddito presunto spropositato, quest'ultimo deve essere rideterminato attraverso una valutazione, di natura inevitabilmente equitativa, che contemperì i valori risultanti dall'applicazione del redditometro con le spese concretamente sostenute dal contribuente per il mantenimento dei beni considerati. (S.C.)



Rigetto istanza disapplicazione e bilanci sociali

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 208/2014 del 21 marzo 2014

Presidente: Ferrari, Estensore: Guidi

Intitolazione

DISCIPLINA SOCIETÀ NON OPERATIVE – Locazione di immobile in seguito di cessione di ramo d’azienda - Impossibilità di svolgere attività produttiva – Causa disapplicazione società non operative - Impossibilità di dichiarare ricavi inesistenti – Irrilevanza allegazione bilanci all’istanza di richiesta di disapplicazione disciplina società di comodo.

Massima

In materia di società di comodo, costituisce illegittima causa di rigetto dell’istanza disapplicativa della contribuente la mancata allegazione dei bilanci sociali, laddove il soggetto istante sia una società in nome collettivo priva dell’obbligo di redazione e conservazione dei bilanci. (S.C.)



Accertamento induttivo

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 247/2014 del 28 marzo 2014

Presidente: Tateo, Estensore: Chianura

Intitolazione

ACCERTAMENTO – CONTABILITÀ – INATTENDIBILITÀ – Accertamento induttivo – Mera facoltà dell'ufficio.

Massima

La ricorrenza dei presupposti per l'accertamento induttivo (anche nell'ipotesi di inattendibilità dell'intera contabilità) non comporta l'obbligo dell'ufficio di avvalersi di tale metodo di accertamento, ma costituisce una mera facoltà che non preclude, pertanto, la possibilità di procedere ad una valutazione analitica dei dati emergenti dalle scritture dell'imprenditore. L'esistenza dei presupposti per l'applicazione del metodo induttivo, quindi, non esclude che l'amministrazione possa servirsi, nel corso della procedura di accertamento e per determinate operazioni, del metodo analitico di cui al primo comma dell'art. 39, oppure contemporaneamente di entrambe le metodologie. (F.Bu.)



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 280/2014 dell'11 aprile 2014

Presidente e Estensore: Ferrari

Intitolazione

ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – NOTIZIA CRIMINIS – Denuncia penale oltre il termine ordinario per l'accertamento – Decadenza dell'azione accertatrice – Sussiste.

Massima

Se il Fisco intende avvalersi del raddoppio dei termini relativamente all'accertamento, vi è l'obbligo di presentare l'informativa contenente la notizia criminis ex art. 331 c.p.c. prima che il termine breve si sia consumato, in guisa che con lo spirare di tale termine (1° quadriennio) si è già realizzata la decadenza dell'azione accertatrice da parte dell'agenzia delle Entrate. (C.Be.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.



Accertamento Iva e scudo fiscale

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 21/2014 del 10 marzo 2014

Presidente: Nobile De Santis, Estensore: Bussani

Intitolazione

ACCERTAMENTO – ELEMENTI POSITIVI REDDITO – OMESSO ASSOGGETTAMENTO TASSAZIONE – Scudo fiscale – Rileva - Azione accertatrice Iva – Mancata preclusione – Rileva – Legittimità pretesa Iva – Consegue.

Massima

E' legittima, in caso di mancato assoggettamento a tassazione di elementi positivi di reddito, l'accertamento riguardante l'Iva ancorché il contribuente abbia aderito allo "scudo fiscale" (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario per l'anno d'imposta 2007 di un avviso di accertamento ai fini Iva riferito ad un omesso assoggettamento a tassazione di elementi positivi di reddito. Il contribuente, che pure invocava la non debenza per avere egli aderito allo "scudo fiscale", non aveva considerato che tale istituto premiale non determinava in alcun modo la preclusione dell'azione accertatrice ai soli fini Iva). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 13bis.



Attività alberghiera

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 33/2014 del 14 aprile 2014

Presidente e Estensore: Nobile De Santis

Intitolazione

ACCERTAMENTO – METODO INDUTTIVO – ATTIVITÀ ALBERGHIERA – Numero presenze - Dati risalenti – Lenzuola lavate – Inapplicabilità anno accertato – Sussiste - Affitto stanze – Riduzioni prezzo - Periodo estivo – Mancato riconoscimento - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittimo l'accertamento induttivo effettuato nei confronti di un'attività di gestione alberghiera qualora il numero delle lenzuola lavate utilizzato per determinare il numero delle presenze non sia relativo all'anno d'imposta accertato e non vengano prese in considerazione le riduzioni dei prezzi effettuate per il periodo estivo (*nel caso di specie la contribuente, titolare di un'attività alberghiera, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2007 di un avviso di accertamento basato sul metodo induttivo. L'ente impositore aveva determinato la pretesa sulla base delle lenzuola lavate senza considerare che il dato era riferito all'anno d'imposta 2005 e senza neppure prendere in considerazione le riduzioni che venivano abitualmente accordate alla clientela durante il periodo estivo*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).



ACCISE, DAZI E DIRITTI

DOGANALI



[Torna all'indice](#)

Recupero a posteriori

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 127/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Liguoro

Intitolazione

RECUPERO A POSTERIORI – CONDIZIONI ESIMENTI.

Massima

Perché possa farsi luogo all'applicazione dell'esimente prevista dall'articolo 220 c.d.c. occorre la presenza contemporanea di tutte le condizioni poste dalla norma, e cioè:

- a) deve sussistere un errore attivo dell'autorità doganale che deve suscitare il legittimo affidamento del debitore;
- b) l'errore deve essere facilmente riconoscibile da parte del debitore;
- c) deve essere provata la buona fede del debitore che deve aver rispettato tutte le regole previste per l'importazione. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: c.d.c., art. 220.



Tassazione royalties

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 128/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Liguoro

Intitolazione

TASSAZIONE ROYALTIES – VINCOLI CONTRATTUALI.

Massima

Le royalties debbono essere ricomprese nel “valore in dogana” quando il loro pagamento si configura quale atto condizionante per la vendita della merce. Nel caso in esame, non avendo il licenziante la possibilità di intervenire sui ritmi, le modalità e le quantità della produzione si deve escludere la pretesa doganale sul corrispettivo riconducibile al diritto di licenza.
(F.D.T.)



Agevolazioni accisa su gas naturale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 805/2014 del 14 febbraio 2014

Presidente: Liguoro, Estensore: Granata

Intitolazione

AGEVOLAZIONE ACCISA SUL GAS NATURALE PER USO INDUSTRIALE.

Massima

La tariffa agevolata prevista per la distribuzione di gas naturale per “usi industriali” è applicabile anche al settore della distribuzione commerciale. Il principio trova conferma nella lettera del 2° comma dell’articolo 26 del TUA che riconduce al concetto di “uso civile” e dunque non agevolato, solo gli impieghi del gas naturale nei locali delle imprese posti al di fuori degli stabilimenti ove viene svolta l’attività produttiva. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art.26; Dir. CEE 96/2003.



Decadenza diritto al rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 807/2014 del 14 febbraio 2014

Presidente: Liguoro, Estensore: Repossi

Intitolazione

DISPOSIZIONE DICHIARATA IN CONTRASTO CON DIRETTIVE COMUNITARIE – Termine biennale di decadenza per l’istanza di rimborso – Decorrenza.

Massima

Anche nel caso di pagamento dell’accisa e dell’imposta di consumo in virtù di una disposizione nazionale poi dichiarata dalla Corte Europea in contrasto con le Direttive Comunitarie, il termine biennale per presentare l’istanza di rimborso decorre dalla data del versamento delle imposte e non da quello della declaratoria di illegittimità. (F.D.T.)



Addizionale provinciale sull'energia elettrica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 808/2014 del 14 febbraio 2014

Presidente: Liguoro, Estensore: Granata

Intitolazione

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – FORNITORE PROFESSIONALE – UTENTE FINALE.

Massima

Non è assoggettabile ad accisa sull'energia la fornitura posta in essere da un utente finale, non produttore o rivenditore, che ha a sua volta ricevuto l'energia direttamente da un fornitore professionale. Non può essere qualificato come utente il soggetto che riceve materialmente l'energia sulla base di un rapporto avente ad oggetto una molteplicità di prestazioni (riscaldamento, acqua, pulizie, pasti ecc.). (F.D.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art.52.



Tassazione royalties

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 919/2014 del 20 febbraio 2014

Presidente: Lamanna, Estensore: Menegatti

Intitolazione

TASSAZIONE ROYALTIES – VINCOLI CONTRATTUALI – ONERE DELLA PROVA.

Massima

Le royalties debbono essere ricomprese nel “valore in dogana”, e pertanto devono entrare a far parte della base imponibile, quando il loro pagamento si configura quale atto condizionante per la vendita della merce. Al di là delle clausole contrattuali, spetta all’Agenzia delle Dogane dimostrare in modo concreto e fattuale la portata costrittiva del controllo effettuato dal licenziatario sulla produzione, che legittima la tassazione dei diritti di licenza in oggetto.
(F.D.T.)



Imposta di consumo sull'energia elettrica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 1157/2014 del 4 marzo 2014

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Vicini

Intitolazione

**PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI CONSUMO SULL'ENERGIA ELETTRICA –
Determinazione delle rate d'acconto – Calo dei consumi nell'anno successivo –
Circostanza eccezionale – Non rileva.**

Massima

In caso di insufficiente versamento degli acconti dovuti sull'imposta di consumo sull'energia elettrica, il calo dei consumi relativi all'anno successivo non appare in sé una circostanza eccezionale, tale da giustificare la riduzione fino alla metà del minimo delle sanzioni, ai sensi dell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997. Infatti, trattasi di circostanza preventivabile anche in considerazione delle modalità di calcolo e di pagamento dell'imposta in discussione, stabilite dall'art. 56, d.lgs. n. 504/1995, che consentono all'amministrazione finanziaria di concedere una riduzione dei versamenti in acconto su richiesta del contribuente. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 7 comma 4; d.lgs. 504/1995, art. 56.



Termine per l'accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 1292/2014 del 10 marzo 2014

Presidente: Evangelista, Estensore: Moliterni

Intitolazione

ACCISE – TERMINE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE ACCERTATRICE – Elemento soggettivo - Svincolo irregolare da un regime sospensivo – Decorrenza termine per l'accertamento – Rilevanza dell'elemento soggettivo.

Massima

Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni decorrenti dalla scoperta del fatto illecito ed è interrotto qualora venga esercitata l'azione penale. In questo caso, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. La società che non ha predisposto una funzione di auditing interno per il controllo delle attività e dell'operato dei propri dipendenti risponde anche per questo, oltre che per responsabilità oggettiva, delle irregolarità e delle frodi perpetrate da questi ultimi. In particolare, in assenza di adeguati controlli sulla regolarità dei documenti di trasporto ricevuti, la società è responsabile del pagamento dell'imposta derivante dall'irregolare svincolo da un regime sospensivo di prodotti soggetti ad accisa non effettivamente giunti al destinatario. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, artt. 2 comma 2 e 15 commi 1 e 3.



Circolazione intracomunitaria di bevande alcoliche

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 3481/2014 del 30 giugno 2014

Presidente e Estensore: Sacchi

Intitolazione

ACCISE – CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DI BEVANDE ALCOLICHE – Rimborso dell'accisa nazionale assoluta – Obbligo dello speditore di comunicare preventivamente la spedizione – Sussiste.

Massima

In tema di circolazione di bevande alcoliche ad accisa assoluta, l'art. 11, comma 2, d.m. 210/1996, stabilisce che lo speditore che intenda chiedere il rimborso dell'accisa nazionale assoluta, deve sia presentare, anteriormente alla spedizione, una dichiarazione ai fini del rimborso, dimostrando l' avvenuto pagamento dell'accisa, sia appurare il buon esito della spedizione mediante la ricezione dell' esemplare n. 3 DAS contenente nell'apposito riquadro B, l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante. In caso di immissione in consumo in altri Paesi comunitari, ai fini del rimborso dell'accisa, trova applicazione, in combinato disposto con l'art. 11, comma 2, d.m. 210/1996, anche l'art. 2, d.m. 689/1996. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: d.m. 210/1996, art. 11 comma 2; d.m. 689/1996, art. 2.



Spedizioniere doganale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 265/2014 del 27 marzo 2014

Presidente e Estensore: De Petris

Intitolazione

RETTIFICA DELL'ACCERTAMENTO DOGANALE – CORRETTEZZA DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE FORNITI DALL'IMPORTATORE – Responsabilità dello spedizioniere doganale - Sussiste – Svincolo delle merci a seguito di controllo automatizzato – Errore attivo dell'Ufficio doganale – Non sussiste.

Massima

La natura dell'attività esercitata dallo spedizioniere doganale, che agisce come rappresentante indiretto del proprietario della merce transitata in dogana, comporta particolari obblighi di informazione, strumentali al corretto espletamento dell'incarico conferito. L'assunzione della veste di obbligato nei confronti dell'ufficio doganale determina l'obbligo di un comportamento diligente ed accorto. Lo spedizioniere non può affidarsi, in modo acritico, all'esperienza della società importatrice, limitandosi a riportare pedissequamente nella dichiarazione doganale, i dati da questa forniti, senza compiere alcun controllo circa la loro esattezza. Lo svincolo delle merci a seguito di controllo automatizzato non può essere ricondotto ad un comportamento attivo della dogana, tale da indurre in errore un operatore economico e neppure ad una omissione, essendo normativamente prevista la possibilità di un controllo a posteriori dell'operazione da parte dell'ufficio doganale, entro tre anni dalla data della dichiarazione doganale. Pertanto, non ricorre l'esimente della buona fede previsto dall'art. 220, comma 2, lett. b) C.D.C.. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: Reg. CEE 2913/1992, art. 220 comma 2 lett. b).



Accertamento

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 27/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente: Chiaro, Estensore: Vitali

Intitolazione

ACCERTAMENTO – DOGANE – Notifica accertamento – Omesso contraddittorio preventivo – Ragione di particolare e motivata urgenza – Non sussiste.

Massima

La previsione di cui all'art. 11, comma 4bis del d.lgs. n. 34/1990, che sancisce l'obbligo di preventivo contraddittorio in favore dell'operatore doganale nella fase antecedente l'emissione dell'atto impositivo, non contempla, diversamente dalla norma generale di cui all'art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000, la possibilità di omettere tale onere in casi di particolare e motivata urgenza. (G.Br.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 34/1990, art. 11 comma 4bis.

Accertamento doganale⁴

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 110/2014 del 24 febbraio 2014

Presidente: Montanari, Estensore: Fadda.

Intitolazione

DAZI E DIRITTI DOGANALI - RETTIFICA DELL'ACCERTAMENTO DOGANALE – Possibilità per l'Ufficio di derogare il termine per presentare osservazioni e richieste in caso di urgenza – Sussiste – Violazione del diritto al contraddittorio – Nullità – Non sussiste.

Massima

L'articolo 11, comma 4bis, d.lgs. 374/1990, a differenza dell'articolo 12, l. 212/2000, non prevede espressamente che il termine possa essere derogato per motivi di urgenza. Tuttavia, ragioni sistematiche, unite al richiamo testuale dell'art. 11 al "principio di cooperazione" stabilito dal predetto articolo 12, fanno sì che anche nella specifica materia doganale debba valere la stessa possibilità di deroga. L'emissione intempestiva dell'avviso di accertamento non determina la sua invalidità. La norma non prevede alcuna sanzione per la violazione *de qua e*, pertanto, voler caducare in base ad essa l'atto tributario urterebbe con il principio di tassatività delle nullità. La mancata previsione della nullità, in caso di emanazione dell'avviso di accertamento prima della scadenza del termine assegnato al contribuente per le osservazioni, non comporta un'irragionevole e irrimediabile compressione del diritto al contraddittorio, il quale infatti resta pienamente garantito tanto in via amministrativa, col ricorso in autotutela, quanto in via giudiziaria, con la possibilità di ricorso alla CTP entro i termini di legge. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 374/1990, art. 11; l. 212/2000, art. 12.

⁴

In relazione a quanto affermato circa la necessità di un'espressa previsione della sanzione della nullità, in caso di violazione del termine assegnato al contribuente per le osservazioni, ai fini dell'invalidità dell'atto di accertamento, ed all'assenza di conseguenze sfavorevoli sul diritto al contraddittorio, la presente pronuncia si pone in contrasto con l'attuale orientamento giurisprudenziale. Secondo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenze 18184/2013 e 19667/2014, l'inosservanza del termine dilatorio per l'emanazione dell'avviso di accertamento, determina di per sé, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso *ante tempus*, in quanto in aperta violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). La Corte di Giustizia, con la sentenza del 18 dicembre 2008, in causa C-349/07, *Sopropè*, ha affermato che il diritto di ogni persona ad un contraddittorio preventivo, prima cioè dell'emissione di qualsiasi decisione che possa incidere negativamente sulla sua sfera di interessi, costituisce un principio fondamentale dell'Unione Europea. Nello stesso senso si è pronunciata con la sentenza del 3 luglio 2014, in cause riunite C-129/13 e C-130/13, *Kamino International Logistics BV e Datema Hellmann Worldwide Logistics BV*. (G.F.L.)



Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 188/2014 del 7 aprile 2014

Presidente: Montanari, Estensore: Fadda

Intitolazione

MANCATO INVITO AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – Nullità dell’atto – Non sussiste.

Massima

Il mancato invito al contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’atto di accertamento doganale non costituisce motivo di nullità dell’atto impugnato, posto che la legge non prevede espressamente la sanzione della nullità per l’ipotesi in oggetto. La mancata previsione della nullità non pregiudica il diritto di difesa del contribuente, che può comunque adire in via di autotutela nei confronti della PA o rivolgersi al Giudice tributario per la tutela in sede processuale. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 374/1990, art. 11; l. 212/2000, art. 12.



Sanzione amministrativa

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 199/2014 del 9 aprile 2014

Presidente: Abate, Estensore: Ramondini

Intitolazione

SANZIONE AMMINISTRATIVA – GENERICITÀ DELLA NORMATIVA.

Massima

L'operatore economico dotato di struttura rilevante — per dimensioni e fatturato — ha la facoltà di avvalersi della consulenza di professionisti specializzati nel settore delle accise, e non può pertanto invocare la difficoltà dell'interpretazione normativa al fine di chiedere la non applicabilità delle sanzioni. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 26.



Sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 200/2014 del 9 aprile 2014

Presidente: Abate, Estensore: Ramondini

Intitolazione

ACCERTAMENTO IN TEMA DI ROYALTIES – APPLICAZIONE SANZIONI.

Massima

In caso di controversia relativa all'applicazione dei dazi doganali sul maggior valore del bene costituito dal diritto di licenza dovuto dall'importatore, non sussiste violazione del legittimo affidamento del ricorrente per incertezza normativa, attesa la mancanza di contrasto giurisprudenziale in materia o di contraddittorietà di circolari o risoluzioni ministeriali.

(F.D.T.)

Riferimenti normativi: c.d.c., art.32; d.lgs. 546/1992, art. 8.



Sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 230/2014 del 12 maggio 2014

Presidente: Montanari, Estensore: Montanari

Intitolazione

ACCERTAMENTO IN TEMA DI ROYALTIES – APPLICAZIONE SANZIONI.

Massima

In caso di controversia relativa all'applicazione dei dazi doganali sul maggior valore del bene costituito dal diritto di licenza dovuto dall'importatore, le obiettive incertezze interpretative (legate alle intrinseche modalità redazionali delle disposizioni comunitarie, e la loro produzione stratificata che ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali) costituiscono motivo di disapplicazione delle sanzioni ex art. 8 d.lgs. 546/1992. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: c.d.c., art.32; d.lgs. 546/1992, art. 8.



Dichiarante doganale

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 261/2014 del 26 maggio 2014

Presidente: Spera, Estensore: Fadda

Intitolazione

DICHIARANTE DOGANALE – RETTIFICA DEI TRIBUTI DOGANALI SCATURITA DA ELEMENTI NON PERCEPIBILI CON L'ORDINARIA DILIGENZA – Colpevolezza – Non sussiste.

Massima

E' esclusa la colpevolezza del dichiarante doganale nei casi in cui la rettifica dei tributi dovuti sull'importazione scaturisca da elementi non percepibili con l'ordinaria diligenza, e che vengono messi in luce soltanto attraverso indagini condotte dall'Amministrazione in virtù dei suoi poteri officiosi, dei quali ovviamente è sprovvisto il soggetto privato che si limiti a recepire quanto a lui riferito dall'importatore committente. L'assoggettamento alle sanzioni tributarie è subordinato alla condizione che si tratti di comportamenti, in primo luogo, coscienti e volontari e, in secondo luogo, quanto meno colposi. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 5.



Diritti di licenza

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 314/2014 del 24 giugno 2014

Presidente: Chiaro, Estensore: Vitali

Intitolazione

CONTRATTI DI LICENZA – CONDIZIONI DI VENDITA – Controllo di qualità della merce.

Massima

Requisito per ricomprendere il diritto di licenza nel valore in dogana del bene è la dimostrazione del controllo effettivo del licenziante rispetto al produttore: tale controllo non può limitarsi ad un mero controllo di qualità della merce, ma deve realizzarsi un controllo più pregnante, con veri poteri di interdizione (con possibile blocco della produzione) a tutela dell'interesse patrimoniale del licenziante al pagamento delle royalties. (F.D.T.)



Classificazione doganale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 979/2014 del 30 gennaio 2014

Presidente: Davigo, Estensore: Ventura

Intitolazione

CLASSIFICAZIONE DOGANALE – INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE.

Massima

In caso di dubbio circa la corretta classificazione doganale di un prodotto il contribuente può richiedere all'Amministrazione di stabilire il corretto codice della merce, ottenendo apposita ITV (informazione tariffaria vincolante). L'importatore professionale che non attiva tale procedura non può lamentare l'assenza di ITV come elemento giustificativo del suo errore nella classificazione merceologica dichiarata. (F.D.T.)



Sanzione amministrativa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 3338/2014 del 2 aprile 2014

Presidente: Davigo, Estensore: Ventura

Intitolazione

SANZIONE AMMINISTRATIVA – IMPUTABILITÀ A TITOLO DI COLPA – SUSSISTE.

Massima

Ai fini della configurazione dell'illecito tributario non è richiesto l'accertamento del dolo o dell'intento fraudolento, essendo sufficiente, ai fini della punibilità, l'elemento della colpa, peraltro presunta, a carico di colui che abbia consapevolmente posto in essere l'atto vietato (Conf. Cass. 4171/2009). (F.D.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 5.



Agevolazione accisa su gasolio per forza motrice

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 411/2014 del 28 maggio 2014

Presidente: Manfra, Estensore: Pargoletti

Intitolazione

AGEVOLAZIONE ACCISA SU GASOLIO PER FORZA MOTRICE – Necessità di serbatoio fisso – Non sussiste.

Massima

L'ammissione al regime agevolativo relativo alle accise pagate sui consumi di gasolio per l'alimentazione di motori endotermici spetta non solo nell'ipotesi di approvvigionamento presso un deposito fiscale fisso autorizzato e documentato da apposito DAS, ma anche nel caso di acquisto da distributori stradali con rifornimento di serbatoio mobile, documentato da fattura e non da DAS. (F.D.T.)



CATASTO



[Torna all'indice](#)

Rendita catastale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 264/2014 del 21 gennaio 2014

Presidente: Martorelli, Estensore: Cordola

Intitolazione

RENDITA CATASTALE – FABBRICATI – NOTIFICAZIONE – Efficacia – Retroattività – Esclusione – Attribuzione – Modifica della rendita – Catasto – Censimento – Variazione d'ufficio – Rimborso - Esclusione.

Massima

Circa la portata del comma 1 dell'art. 74, l. 342/2000, occorre rilevare che l'attribuzione o la modificazione della rendita catastale del fabbricato è efficace solo a decorrere dalla sua notificazione. Pertanto, soltanto dopo l'avvenuta notifica l'attribuzione della rendita potrà avere effetto. Quindi, in mancanza di espressa e specifica diversa indicazione, tale attribuzione potrà avere effetto solo dopo la notifica, con esclusione di applicazione retroattiva. Sul punto la norma è univoca: "solo" a decorrere dalla notificazione della rendita potrà avere efficacia, escludendo, quindi ogni altra ipotesi e, in particolare, l'applicazione retroattiva. Il dettato normativo, infatti, non fa alcuna distinzione tra attribuzione e modifica della rendita, sicché, in ogni caso, dalla notifica decorre per il futuro l'efficacia della rendita indicata (*nel caso in esame l'immobile era già stato censito in catasto con l'indicazione della rendita così come specificata nella sentenza di primo grado, sicché l'atto di classamento è da ritenersi una variazione d'ufficio della rendita del fabbricato già accatastato. Pertanto, in assenza di ogni fatto modificativo concernente il fabbricato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992, il valore è costituito dalla rendita risultante in catasto. Conseguentemente, la rendita attribuita d'ufficio è una modificazione di quella risultante in catasto, il che comporta l'esclusione di ogni eventuale rimborso in favore del contribuente appellante*). (MC.G.)

Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 74 comma 1; d.lgs. 504/1992, art. 5 comma 2.



Rendita catastale e classamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 506/2014 del 29 gennaio 2014

Presidente: Silocchi, Estensore: Bonavolontà

Intitolazione

RENDITA CATASTALE – VARIAZIONE – REQUISITI.

Massima

Ai fini della variazione della rendita catastale, risultante dalla presentazione della DOCFA, non è possibile procedere alla modifica cambiando la destinazione di un immobile ma mantenendo la medesima tipologia e le stesse caratteristiche precedenti e senza aver effettuato alcuna opera edilizia, in quanto in sede di classamento, bisogna tener conto di ogni possibile destinazione potenziale e non di quella contingente. (A.R.)



Qualificazione abitazione di lusso

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 281/2014 dell'1 aprile 2014

Presidente: Locatelli, Estensore: Di Vita

Intitolazione

**CATASTO – AVVISO DI LIQUIDAZIONE - QUALIFICAZIONE ABITAZIONE DI LUSO –
Requisito dell'abitabilità – Non rileva.**

Massima

Ai fini della qualificazione di una abitazione quale “abitazione di lusso” non rileva il requisito dell'abitabilità, che perciò rimane estraneo al rapporto tributario, ma rileva, invece, la superficie utile richiamata dall'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072. Di conseguenza, per stabilire se una abitazione sia di lusso deve computarsi, nella superficie utile, quella interna ai vani della abitazione, ancorché privi di abitabilità, non essendo tale requisito richiamato nell'indicato decreto: ciò che rileva è la potenziale idoneità dei locali allo svolgimento delle attività della vita quotidiana (Conf. Cass. 12942/2013). (A.L.)

Opificio industriale

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 298/2014 del 9 aprile 2014

Presidente: Macca, Estensore: Perini

Intitolazione

CATASTO – OPIFICIO INDUSTRIALE – RIDETERMINAZIONE RENDITA CATASTALE – Dotazioni permanenti edificio – Rilevanza valutativa – Sussiste – Dotazioni produttive - Rilevanza valutativa – Esclusione – Ente impositore – Omessa specificazione – Rileva - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la rideterminazione della rendita catastale dell'opificio industriale per la quale l'ente impositore non abbia provveduto a distinguere ai i fini valutativi le dotazioni permanenti dell'edificio da quelle asservite alla produzione (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un atto di rettifica della rendita catastale di un fabbricato industriale appartenente alla categoria degli opifici industriali. L'ente impositore, ai fini della rideterminazione del valore della rendita, aveva conteggiato oltre al valore dei beni stabilmente destinati all'opificio (quali i carri ponte) anche il valore degli altri macchinari industriali, quali gli altoforni). (F.B.)



Estimi catastali

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 126/2014 del 25 febbraio 2014

Presidente: Chiaro, Estensore: Amore

Intitolazione

ESTIMI CATASTALI - AVVISO DI CLASSAMENTO - MOTIVAZIONE.

Massima

L'obbligo di motivazione di un avviso di classamento di un fabbricato deve ritenersi adempiuto con la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe, acclerate dall'Ufficio del Territorio, anche mediante la documentazione funzionale alla stima diretta, prodotta dalla parte, indipendentemente dal sopralluogo. (A.I.a.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 1142/1949, art. 29; d.m. 701/1994, art. 1 comma 3.



Rendita catastale⁵

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 255/2014 del 27 maggio 2014

Presidente e Estensore: Febbraro

Intitolazione

CATASTO – RENDITA CATASTALE – Accertamento tributario - Tipi e sistemi di accertamento - Accertamento catastale - In genere – Provvedimento di classamento conclusivo di procedura Docfa - Motivazione - Contenuto - Indicazione di dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe attribuita - Sufficienza – Fondamento.

Massima

In tema di classamento degli immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 16/1993, ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi conosciuti o facilmente conoscibili per il contribuente. Inoltre, il classamento deve essere operato in base alle oggettive, intrinseche caratteristiche del compendio, e quindi sulle sue potenzialità di sfruttamento, a prescindere dalla sua destinazione ad uso pubblico. (E.Q)

Riferimenti normativi: d.m. 701/1994; d.l. 16/1993.

⁵ In senso conforme Corte di Cassazione n. 2268 del 3 febbraio 2014 e Corte di Cassazione n. 15495 del 20 giugno 2014, per le quali, in tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale a seguito della procedura Docfa, ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio, sono sufficienti ad integrare il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento. (E.Q.)



Impianto di cogenerazione centrale a biogas

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 174/2014 del 7 maggio 2014

Presidente: Dell'Aringa, Estensore: Rosina.

Intitolazione

RENDITA CATASTALE – IMPIANTO DI COGENERAZIONE CENTRALE A BIOGAS – Componente strutturale ed essenziale – Rileva.

Massima

In tema di determinazione della rendita catastale di una centrale elettrica, gli impianti che costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale di produzione elettrica, che senza gli stessi non potrebbe più essere qualificata come tale, debbono computarsi nella determinazione della rendita catastale (*il principio è stato affermato con riferimento alle turbine di una centrale idroelettrica, così come in relazione agli aerogeneratori di un impianto eolico ed è stato richiamato anche con riguardo all'impianto di cogenerazione di una centrale a biogas, costituendo il cogeneratore proprio la parte di un impianto che converte il biogas in energia elettrica*). (G.Be.)

Riferimenti normativi: d.l. 44/2005, art. 1quinquies.



Classamento e rendita catastale

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 16/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente: Ferrari, Estensore: Chianura

Intitolazione

RENDITA CATASTALE – ATTO DI RICLASSAMENTO – Mancata indicazione degli elementi giustificativi la rideterminazione – Generica motivazione – Nullità dell'avviso.

Massima

L'avviso di accertamento con cui l'Ufficio modifica il classamento e la rendita catastale di un immobile deve contenere elementi idonei a comprendere le ragioni che hanno indotto l'Agenzia del Territorio a determinare un diverso classamento rispetto a quello dichiarato dal contribuente. La mancata indicazione di detti elementi, accompagnata da una generica motivazione dell'azione di riclassamento catastale, rappresenta una violazione sia del diritto di difesa garantito dalla Costituzione, sia dei principi sanciti all'art. 7 della l. 212/2000 secondo cui gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. (N.P.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7.



Rettifica estimi

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 186/2014 del 24 marzo 2014

Presidente: Mazzeo Rinaldi, Estensore: Chiozzi

Intitolazione

CATASTO – RETTIFICA ESTIMI – DATO RETTIFICATO – Conformità procedura – Non rileva – Soggetto contribuente - Presunta conoscenza implicita – Non rileva – Ragioni di fatto – Omessa enunciazione – Presupposti tecnico-giuridici – Omessa enunciazione - Difetto motivazione – Sussiste – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa recata dall'avviso di rettifica dell'estimo catastale qualora non siano enunciate le ragioni di fatto e i presupposti tecnico-giuridici che hanno indotto l'ente impositore a formare l'atto, non potendo risultare sufficiente la presunta conoscenza implicita del contribuente basata unicamente sulla conformità del dato rettificato rispetto alla procedura adottata per la sua determinazione (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2012 di un avviso di accertamento per rettifica di estimi catastali. L'ente impositore, a fondamento della propria pretesa, presumeva la conoscenza del contribuente delle ragioni di fatto e dei presupposti giuridici dell'atto in quanto questo era stato formato conformemente alla procedura vigente*). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3 comma 1; l. 212/2000, art. 7 comma 1.



CONCESSIONI GOVERNATIVE



Torna all'indice

Determinazione del presupposto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 883/2014 del 18 febbraio 2014
Presidente: Fondrieschi, Estensore: Zangrossi

Intitolazione

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'USO DELLA TELEFONIA MOBILE – DETERMINAZIONE DEL PRESUPPOSTO – Successione di leggi nel tempo – Continuità impositiva – Nessuna abrogazione – Norma interpretativa – Atto legittimo.

Massima

In tema di tassa di concessione governativa versata per l'uso della telefonia mobile l'art. 1, d.P.R. 641/1972 assoggetta alla tassa in questione la licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione come previsto dall'art. 21 dell'allegata Tariffa. Il d.l. n. 4/2014 all'art. 2, comma 4, ha introdotto una norma interpretativa, perciò con valenza retroattiva secondo cui "per gli effetti dell'art 21 della Tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 del codice delle telecomunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, richiamate dal predetto art. 21, le disposizioni si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione". Risulta, pertanto, acclarato che nessuna abrogazione della tassa di concessione governativa di cui si tratta è intervenuta ad opera dell'art. 3 del d.lgs. n. 259/2003 che ha abrogato l'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973. (L.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 259/2003, art. 3; d.P.R. 641/1972, artt. 1 e 21; d.l. 4/2014, art. 2 comma 4.



Esenzioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 1256/2014 dell'11 marzo 2014
Presidente Palestra, Estensore: Sacchi

Intitolazione

CONCESSIONI GOVERNATIVE – ABBONAMENTI TELEFONIA MOBILE – ESENZIONE PER LO STATO – Estensione “analogica” ad altre amministrazioni pubbliche – Non è ammissibile.

Massima

L'implicita esenzione da imposizione ai sensi dell'art. 13bis della tariffa allegata al d.P.R. 641/1972 a favore dello Stato, in quanto non necessita di alcuna licenza od autorizzazione, non può essere estesa “analogicamente” ad altre amministrazioni pubbliche. (R.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 641/1972, art. 13bis della Tariffa allegata.



Esenzioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 1258/2014 del 11 marzo 2014

Presidente: Palestra, Estensore: Locatelli

Intitolazione

CONCESSIONI GOVERNATIVE – ABBONAMENTI TELEFONIA MOBILE – ESENZIONE PER LO STATO – Estensione “analogica” ad altre amministrazioni pubbliche – Non è ammissibile.

Massima

Le difformi valutazioni in ordine alla assimilabilità degli apparecchi terminali di comunicazioni (telefonini) alle stazioni radioelettriche sono state superate dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 4 del d.l. 4/2014 il quale stabilisce che, ai fini dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 641/1972 le disposizioni del Codice delle comunicazioni (d.lgs. 259/2003) si interpretano nel senso che “per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione”. L'implicita esenzione da imposizione ai sensi dell'art. 13bis della tariffa allegata al d.P.R. 641/1972 a favore dello Stato, in quanto non necessita di alcuna licenza od autorizzazione, non può essere estesa “analogicamente” ad altre amministrazioni pubbliche.
(R.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 641/1972, art. 13bis della Tariffa allegata.



Cellulari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2986/2014 del 6 giugno 2014

Presidente: Di Blasi, Estensore: Gesualdi

Intitolazione

TCG SUI CELLULARI – NUOVO CODICE DELLE COMUNICAZIONI – PRONUNCIA DELLE SS.UU. – Abrogazione della tassa – Non sussiste – Esenzione per enti locali – Norma di stretta interpretazione – Applicazione estensiva – Non sussiste.

Massima

In merito alla controversa materia della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, la Suprema Corte (SS.UU. sentenza n. 9560/2014) ha recentemente escluso, in estrema sintesi, che la tassa in argomento sia da ritenere abrogata per il fatto che il codice delle comunicazioni, caratterizzato da una maggiore libertà rispetto alla normativa precedente, non disciplini più l'uso dei terminali radiomobili di comunicazione (cioè i telefoni) in quanto il codice delle comunicazioni contiene addirittura una conferma che la riforma non implica (non debba e non possa implicare) una possibile abrogazione della tassa di concessione governativa sui telefonini, ossia l'art. 210 il quale stabilisce che "dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". La tassa trova applicazione anche nei confronti degli enti locali non potendosi estendere nei loro confronti l'esenzione espressamente prevista per l'amministrazione dello Stato perché le norme che prevedono trattamenti agevolati in materia tributaria costituiscono una deroga alla regola generale e sono perciò di stretta interpretazione. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 156/1973, art. 318.



Apparecchi radiomobili

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 134/2014 del 26 febbraio 2014

Presidente: Abate, Estensore: Clerici

Intitolazione

TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE – Nuovo codice delle telecomunicazione - Liberalizzazione fornitura servizi comunicazione - Abrogazione espressa obbligo licenza Amministrazione Poste e Telecomunicazioni – Abrogazione implicita tassa radiomobile – Consegue.

Massima

Con la liberalizzazione del servizio delle telecomunicazioni è stato espressamente abrogato l'obbligo di possedere la licenza rilasciata dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in quanto sostituita da apposita autorizzazione ed è stato implicitamente abrogato l'obbligo di corrispondere la relativa tassa di CC.GG. sugli apparecchi radiomobili.
(E.L.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 259/2003, art. 218 comma 1 lett. s); d.P.R. 156/1973, art. 318; d.P.R. 641/1972, art. 21.



Debenza della tassa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 1118/2014 del 4 febbraio 2014

Presidente: Vaglio, Estensore: De Rosa

Intitolazione

CONCESSIONI GOVERNATIVE – SERVIZIO RADIOMOBILE – Licenza per impiego di apparecchiature terminali – Abbonamento telefonico – Debenza della tassa.

Massima

Non vi è alcun valido motivo, sotto il profilo giuridico, che permetta di escludere che il contribuente debba pagare la tassa sulle concessioni governative relativamente alla licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile. Tale tassa si applica in presenza di un valido abbonamento telefonico e il fatto che nell'ambito di tale rapporto contrattuale l'utente non usufruisca del traffico telefonico (*nel caso di specie per problemi tra utente stesso e gestore*) non esclude il pagamento della relativa tassa in vigenza del sottostante abbonamento. (T.T.)



Debenza della tassa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1961/2014 del 24 febbraio 2014

Presidente: Vaglio, Estensore: Crisafulli

Intitolazione

**ABBONAMENTO AL SERVIZIO RADIOMOBILE PUBBLICO TERRESTRE DI COMUNICAZIONE
- Equivale a licenza - Presupposto impositivo - Sussiste.**

Massima

A seguito dell'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. 156/1973 (Codice Postale), deve ritenersi che l'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 641/1972 operi con riferimento all'art. 160 del Codice delle Comunicazioni, il quale prevede la necessità di apposita licenza rilasciata dal Ministero, presso ogni singola postazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio. Pertanto, nonostante la mutata natura giuridica della licenza per l'esercizio delle stazioni radioelettriche, conseguente al processo di liberalizzazioni del settore avvenuto a livello comunitario, non vi è dubbio che i contratti di "abbonamento" al servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, in quanto documento sostitutivo della licenza di stazione radio, costituiscono presupposto oggettivo per l'applicazione della concessione governativa. (K.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 641/1972, art.21 Tariffa allegata; d.P.R. 156/1973, art.318.



Debenza della tassa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2784/2014 del 19 marzo 2014

Presidente: Vaglio, Estensore: Mancini

Intitolazione

FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - Necessità di apposita autorizzazione della Pubblica Amministrazione - Presupposto impositivo - Sussiste.

Massima

L'attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, pur caratterizzata da una maggiore libertà rispetto alla normativa precedente, resta comunque assoggettata ad un regime autorizzatorio da parte della pubblica amministrazione, con la particolarità che il contratto di abbonamento con il gestore del servizio radiomobile si sostituisce alla licenza di stazione radio. Tale permanente regime autorizzatorio, pur contrassegnato da maggiori spazi di libertà rispetto al passato, giustifica il mantenimento della tassa di concessione governativa.

(K.S.)



CONDONO E SANATORIA



[Torna all'indice](#)

Scudo fiscale

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 173/2014 del 26 marzo 2014

Presidente e Estensore: Masi

Intitolazione

SCUDO FISCALE – Notifica questionario – Mancata risposta – Efficacia scudo fiscale - Accertamento precluso.

Massima

L'art. 13 del d.l. n. 78/2009 non pone a carico del contribuente alcun termine per opporre all'Amministrazione il fatto di essersi avvalso del c.d. scudo fiscale allo scopo di paralizzare gli accertamenti per gli anni pregressi; per cui, il decorso del termine di 30 giorni, invocato dall'Ufficio dalla data di notifica del questionario, non può essere assunto come ostativo all'efficacia dello scudo stesso. (M.A.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 13.



CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO



Torna all'indice

Omissa dichiarazione del valore della controversia

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 128/2014 del 13 febbraio 2014

Presidente e Estensore: Tropeano

Intitolazione

CONTRIBUTO UNIFICATO – OMESSA DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA – Art. 13, comma 6, T.U.S.G. – Presunzione relativa – Prova contraria – Può essere fornita anche in giudizio.

Massima

L'art. 13 comma 6 del T.U.S.G. stabilisce che “*se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'art. 14, il processo si presume del valore massimo indicato al comma 6-quater, lett. f)*”. Qualificare la liquidazione nella misura massima del c.u.t. come presunzione o come sanzione implica divaricate conseguenze: come presunzione, il prelievo nella misura massima serve a cautelare l'erario per una completa e tempestiva riscossione di quanto effettivamente dovuto. Pertanto, laddove il contribuente dovesse successivamente dichiarare e provare un minore valore di lite, avrebbe diritto allo sgravio/rimborso dell'eccedenza; se, invece, fosse sanzione, la parte che dichiarasse e provasse, successivamente, il valore di lite non potrebbe chiedere la riduzione dell'importo massimo già liquidato, nella misura congrua al valore tardivamente dichiarato/provato (con conseguente sgravio/rimborso). La qualificazione come sanzione della liquidazione nella misura massima del c.u.t., tuttavia, potrebbe essere censurata per violazione al canone costituzionale della proporzionalità della afflittività della sanzione alla gravità della violazione.

Da tutto ciò discende che il contribuente, il quale abbia omissa di dichiarare il valore della lite, può fornire prova del valore effettivo della controversia e che tale prova, in assenza di preclusioni, può essere fornita anche in giudizio. Tale presunzione è relativa in quanto nessun elemento, né letterale né logico, fa ritenere che la presunzione di cui al citato art. 13 abbia carattere assoluto. (M.GI.)



Parziale /Omesso versamento

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 463/2014 del 10 giugno 2014

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Serena

Intitolazione

Contributo unificato – Parziale/omesso versamento – Irrogazione sanzioni.

Massima

In caso di parziale versamento del contributo unificato previsto dall'art. 15 del d.P.R. 115/2002, trova applicazione la sanzione, prevista dal successivo art. 16, riferibile non ad un semplice ritardo ma all'omesso integrale pagamento dell'importo, *ab origine*, dovuto e calcolato in base alle specifiche disposizioni di legge. (M.GI.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, artt. 15 e 16.



Atto di irrogazione sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 168/2014 del 25 marzo 2014

Presidente: Febbraro, Estensore: Cao

Intitolazione

CONTRIBUTO UNIFICATO – MANCATO VERSAMENTO – ATTO DI IRROGAZIONE SANZIONI – REQUISITI.

Massima

Non è affetto da nullità l'atto di irrogazione delle sanzioni, emesso per mancato versamento del contributo unificato, che soddisfi i requisiti di cui all' art. 16 del d.lgs. 472/1997, qualora l'Ufficio provveda alla corretta indicazione, anche nell'atto prodromico di invito al pagamento ai sensi degli artt. 16 e 248 del d.P.R. 115/2002, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, della normativa applicabile e dei criteri di determinazione delle sanzioni. Nel caso in cui il contribuente invochi l'applicabilità di cause di non punibilità, ai fini dell'accertamento della effettiva sussistenza delle esimenti previste dall'art. 6 del d.lgs. 472/1997 occorre tener conto dell'attività da questi in concreto svolta (*nel caso di specie il contribuente esercita la professione di avvocato*). (M.GI.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, artt. 15 e 16.



Calcolo del contributo unificato tributario

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 283/2014

Presidente: Alioto, Estensore: Celenza

Intitolazione

I - AVVISO BONARIO – ATTI IMPUGNABILI EX ART. 19 D.LGS. N. 546/1992 - Ammissibilità dell'impugnazione.

II - RICORSO CUMULATIVO – DETERMINAZIONE DEL CUT - Valore della lite per ciascun atto impugnato – Natura ricognitiva dell'art. 14, comma 3bis, d.P.R. n. 115/2002.

Massima

I - L'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. 546/1992 non deve essere considerato tassativo ed è ammessa l'impugnazione di quegli atti che, sebbene non contenuti in tale elenco, esprimono una compiuta e definita pretesa tributaria. Rientrano, pertanto, tra gli atti impugnabili anche gli avvisi bonari.

II - La nuova formulazione dell'art. 14, comma 3bis, d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che: *“nei processi tributari, il valore della lite, (deve essere) determinato, per ciascun atto impugnato”*. Ne deriva che il contributo unificato deve essere determinato separatamente per ciascun atto impugnato e non sommando l'importo di tutti i tributi che da essi risultano. Tale disposizione va intesa come mera specificazione di una disciplina già esistente: infatti un riferimento *“all'atto impugnato”* era già contenuto nell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 546/1992 (ora richiamato dall'art. 14, comma 3bis, del T.U. spese di giustizia) ed inoltre, la regola contenuta in tale norma era già espressamente prevista dalla direttiva 14.12.2012 n. 2/DGT del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Infine, anche un'interpretazione costituzionalmente orientata induce a preferire la tesi della natura ricognitiva dell'art. 14, comma 3bis. Ed invero, il principio secondo cui il contributo va calcolato avendo riguardo al valore di ogni singolo atto impugnato e non alla somma di detti valori è l'unico in grado di assicurare una reale parità di trattamento ed è il più coerente con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.. (M.GI.)



Contributo Unificato

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 41/2014 del 22 gennaio 2014

Presidente: Aliquò Mazzei, Estensore: Di Gaetano

Intitolazione

I - CONTRIBUTO UNIFICATO – ART. 248 D.P.R. 115/2002 – Termine 30 giorni – Natura ordinatoria – E' tale.

II - INVITO AL PAGAMENTO – IMPUGNABILITÀ – SUSSISTE.

III - RICORSO CUMULATIVO – CALCOLO DEL CUT – Riferito al valore di ogni singolo atto impugnato.

Massima

I - Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 248 del TUSG, entro il quale "...l'ufficio notifica alla parte...l'invito al pagamento dell'importo dovuto..." deve ritenersi di natura ordinatoria mancando nella norma espressa indicazione di decadenza.

II - L'invito al pagamento è un atto che formalizza compiutamente una pretesa tributaria e, come tale, ha la medesima disciplina impugnatoria di quelli previsti dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.

III – Nel caso di ricorso cumulativo, il contributo unificato va calcolato con riferimento al valore del singolo atto e non sulla loro somma. (M.GI.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, art. 248; d.lgs. 546/1992, artt. 19 e 12 comma 5.



FINANZA LOCALE

CONTRIBUTI CONSORTILI



Torna all'indice

Contributo servizio di irrigazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 2242/2014 del 30 aprile 2014

Presidente: Sacchi, Estensore: Vicini

Intitolazione

TRIBUTI LOCALI – CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI IRRIGAZIONE OFFERTO DAL CONSORZIO.

Massima

Il mancato utilizzo dell'acqua consortile non esclude di per sé la sussistenza di un beneficio, dato che le attività di manutenzione poste in essere dal consorzio producono comunque un beneficio del quale - direttamente o indirettamente - può godere la parte. In virtù di tale duplice funzione delle opere consortili, a decorrere dal 2007 il contributo di irrigazione comprende una parte fissa richiesta in considerazione dei benefici comunque ricevuti ed una parte variabile ricollegata all'effettivo consumo di acqua (*nel caso di specie la parte variabile non era stata addebitata alla parte proprio in considerazione del mancato utilizzo dell'acqua consortile*). (L.S.)

Riferimenti normativi: l.r. 31/2008, art. 90.



Presupposto impositivo

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 183/2014 del 7 marzo 2014

Presidente e Estensore: Ferrari

Intitolazione

CONTRIBUTI CONSORTILI – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO – Perimetro di contribuenza regionale non specificamente contestato dal consorziato - Onere della prova a carico del contribuente – Termine decennale di prescrizione.

Massima

In tema di contributi di bonifica, affinché sorga il debito contributivo, soggetto al termine di prescrizione ordinario, non è sufficiente che l'immobile ricada nell'area territoriale di competenza del Consorzio, essendo altresì necessario che il medesimo immobile benefici in modo diretto e specifico di un vantaggio idoneo ad incrementarne il valore, conseguito o conseguibile (a seconda che le opere siano realizzate o da realizzare), dagli impianti di bonifica. L'approvazione del perimetro di contribuenza, nell'ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del Piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto, esonera il Consorzio dall'onere di provare l'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica, riversando sul contribuente la prova dell'inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio. (s.c.)



FINANZA LOCALE

IMU - ICI



Torna all'indice

Termine decadenziale per l'accertamento dell'ICI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 251/2014 del 16 gennaio 2014

Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI VARIAZIONE DELL'AREA – Conoscenza “di fatto” del Comune – Termine decadenziale di cinque anni per l'accertamento – Estensibilità – Non sussiste.

Massima

La normativa ICI presuppone che le comunicazioni, anche relative a variazioni degli immobili, debbano avvenire con le forme previste ex lege, con la conseguenza che il termine di decadenza quinquennale stabilito per il caso di omessa presentazione della denuncia di variazione dell'area ai fini ICI di cui all'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992, deve trovare applicazione anche quando il Comune abbia acquisito una precedente conoscenza “di fatto” della modificazione dell'area (Conf. Cass. 15235/2012). (P.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 10 comma 4.



Condizioni per la riduzione d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza 514/2014 del 29 gennaio 2014

Presidente: Borgonovo, Estensore: Cassone

Intitolazione

ICI - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA - CONDIZIONI - Dichiarazione formale del contribuente - Accertamento tecnico del comune - Necessarietà - Situazione di fatto - Irrilevanza - Perizia allegata al ricorso – Irrilevanza.

Massima

Ai fini della riduzione dell'Ici nella misura del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono dette condizioni, l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del destinatario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/1968. Pertanto per beneficiare dell'agevolazione è sempre necessario che vi sia una dichiarazione del contribuente di inabitabilità o inagibilità che dia luogo all'accertamento tecnico del comune; ne consegue che in assenza della predetta dichiarazione, l'imposta è dovuta per intero. Infine è irrilevante che le condizioni di inagibilità risultino da una perizia allegata al ricorso introduttivo del giudizio. (I.Bu.)



Fabbricato rurale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 675/2014 del 6 febbraio 2014

Presidente: Alparone, Estensore: Candido

Intitolazione

ICI - AVVISO DI ACCERTAMENTO – FABBRICATO RURALE – Uso vinicolo – Domanda di variazione categoria catastale - Esenzione – Sussiste.

Massima

Non risultano soggetti ad ICI soltanto i fabbricati rurali accatastati in A/6 o D/10, mentre solo in caso di immobili non iscritti in catasto si applicano i requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. 557/1993. Il contribuente può ottenere il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità degli immobili presentando all'Agenzia del Territorio domanda di variazione della categoria catastale e allegando autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti con effetto retroattivo a partire dal 2005. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: l. 133/1994, art. 9 commi 3 e 3bis; d.l. 207/2008, art. 23 comma 1bis; d.l. 70/2011, art. 70; d.l. 557/1993, art. 9 comma 3bis.



Oggettiva natura attività esercitata

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1311/2014 del 12 marzo 2014

Presidente: Izzi, Estensore: Chiametti

Intitolazione

ICI – ENTE NO-PROFIT - STRUTTURA UNIVERSITARIA – ATTIVITÀ RICETTIVA STUDENTI – Tariffe praticate – Analogia prezzi mercato - Attività esercitata – Oggettiva natura commerciale – Rileva – Presupposti esenzione – Esclusione – Legittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' legittima la pretesa riferita all'ICI dovuta da parte di un ente no-profit per la struttura immobiliare adibita ad attività ricettiva per studenti qualora, a motivo delle tariffe di mercato, l'attività esercitata risulti di oggettiva natura commerciale e come tale non esente *(nel caso di specie la contribuente, quale ente universitario, gestiva attraverso un ente no-profit una struttura immobiliare adibita alla ricezione degli studenti fuori sede per la quale aveva ricevuto un avviso di accertamento ai fini ICI per l'anno 2006. L'ente impositore sosteneva la debenza invocando l'oggettiva natura commerciale dell'attività esercitata, che ancorché gestita attraverso un ente no-profit, praticava agli studenti tariffe per l'alloggio analoghe a quelle di mercato).* (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 comma 161; d.lgs.504/1992, art. 7 comma 1 lett. i).



Valore delle aree fabbricabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1376/2014 del 14 marzo 2014

Presidente: De Ruggiero, Estensore: Giuliani

Intitolazione

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL VALORE – AREE FABBRICABILI – Parametri di legge.

Massima

Ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini ICI, l'unico parametro legale è rappresentato dai criteri di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992. L'accertamento privo di riferimenti in merito alla ubicazione territoriale dell'area, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno ai fini dell'edificazione non consente di vagliare l'iter logico giuridico seguito dal redattore dell'avviso di accertamento e non consente al contribuente di poter svolgere una adeguata difesa. Ne consegue la sua illegittimità. (N.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/92.



Opere idrauliche

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 1629/2014 del 27 marzo 2014

Presidente: Alparone, Estensore: Strati

Intitolazione

ICI - OPERE IDRAULICHE – OMESSA DICHIARAZIONE - Assoggettamento ad ICI – Sussiste – Base imponibile – Scritture contabili – Stima - Sussiste - Disapplicazione sanzioni – Non sussiste.

Massima

Vista la distinta titolarità proprietaria delle opere idrauliche e delle centrali di produzione ad ognuna di tali proprietà va riconosciuta un'autonoma capacità reddituale con lo speculare obbligo di un loro separato accatastamento quali distinte unità immobiliari e conseguentemente le opere idrauliche sono soggette ad ICI. In mancanza di dichiarazione e atteso che il contribuente non esibisce le scritture contabili l'Ufficio correttamente procede con perizia estimativa, salvo la prova contraria. L'obiettivo incertezza del disposto normativo postula la sussistenza di elementi positivi di confusione derivante dall'equivocità di prescrizioni normative fra di loro contrastanti che non ricorrono nella fattispecie (Conf. Cass. 4765/2009 e 19638/2009). (F.Ins.)

Riferimenti normativi: r.d. 1775/1933, art. 25; d.lgs. 546/1992, art. 7; d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 2; d.l. 44/2005, art. 1quinquies.



Rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2587/2014 del 16 maggio 2014

Presidente: Servetti, Estensore: Grigillo

Intitolazione

**ICI – ANNULLAMENTO DA PARTE DEL TAR VARIANTI APPROVATE DAL COMUNE –
ISTANZA DI RIMBORSO – Diniego – Legittimità.**

Massima

L'annullamento da parte del TAR delle varianti approvate dal Comune ed il conseguente ripristino del piano urbanistico preesistente, con la sola modifica della tipologia di insediamenti edificabili, non consente il rimborso dell'imposta ICI versata, in quanto, dovendosi considerare comunque terreni edificabili, resta immutato il presupposto impositivo.
(M.Ve.)



Civile abitazione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 303/2014 del 14 aprile 2014

Presidente: Fischetti, Estensore: Rustico

Intitolazione

ICI – IMMOBILE USO UFFICIO – CATEGORIA CATASTALE A/10 – RICHIESTA VARIAZIONE – CIVILE ABITAZIONE – Non rileva - Utilizzo fattuale - Abitazione principale - Soggetto contribuente - Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Spettanza esenzione ICI – Sussiste - Illegittimità pretesa - Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa riguardante l'ICI riferita all'immobile di categoria catastale A/10 qualora sia stato provato l'utilizzo quale abitazione principale, non rilevando neppure la richiesta di accatastamento quale civile abitazione presentata dal contribuente *(nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di distinti avvisi di accertamento ICI per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010. L'ente impositore, che pure invocava la fondatezza della pretesa per avere la contribuente omesso il pagamento per un immobile di categoria A/10 per il quale aveva poi richiesto l'accatastamento quale civile abitazione nella categoria A/2, non aveva considerato che era stato provato l'utilizzo fattuale quale abitazione principale).*
(F.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 93/2008, art. 1; c.c., art. 2697.



Presupposti

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 119/2014 del 4 febbraio 2014

Presidente: Spartà, Estensore: Paghera

Intitolazione

I.C.I. – PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE – Edificabilità – Mancanza di strumenti attuativi – Non rileva.

Massima

Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, che per analogia utilizza nozioni mutuata dalla disciplina dell'imposta di registro, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dalla predisposizione di strumenti attuativi del medesimo. (M.T.)



Immobile pignorato

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 273/2014 dell'1 aprile 2014

Presidente: Melluso, Estensore: Belotti

Intitolazione

ICI – IMMOBILE PIGNORATO – Svolgimento procedura esecutiva – Soggettività imposta – Proprietario esecutato – Sussiste – Legittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' legittima la pretesa relativa all'ICI dovuta sull'immobile per il quale risulti in corso la procedura esecutiva in capo al proprietario esecutato in quanto non assimilabile alla fattispecie del fallimento e/o della liquidazione coatta amministrativa (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di distinti avvisi di accertamento per ICI relativa agli anni 2007-2011. L'ente impositore invocava correttamente la pretesa in quanto, a differenza dei casi di fallimento e liquidazione coatta amministrativa, l'immobile era stato assoggettato a procedura esecutiva e restava la piena soggettività passiva del contribuente). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 10 comma 6.



Residenza distinta coniugi

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 309/2014 dell'11 aprile 2014

Presidente e Estensore: Fondrieschi

Intitolazione

ICI – ABITAZIONE PRINCIPALE – RESIDENZA DISTINTA CONIUGI – Non rileva – Intero nucleo familiare – Obbligo coabitazione – Non sussiste - Ambito familiare – Estensione beneficio – Sussiste – Singolo proprietario residente – Esclusione beneficio – Non rileva – Certificato residenza – Abitazione continuativa abituale – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Revoca agevolazioni fiscali – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la revoca delle agevolazioni ICI per il contribuente che abbia singolarmente stabilito la propria residenza anagrafica presso l'abitazione di cui è proprietario, non rilevando che non vi sia alcuna coabitazione con il coniuge e gli altri componenti del nucleo familiare, qualora la prova dell'abitazione continuativa ed abituale venga assolto attraverso la produzione del certificato di residenza (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario per l'anno d'imposta 2008 di un avviso di accertamento ICI. L'ente impositore aveva infatti revocato le agevolazioni risultando il contribuente singolarmente residente rispetto al proprio nucleo familiare presso l'abitazione principale oggetto del beneficio fiscale, ancorché il requisito dell'abitazione continuativa ed abituale venisse da questi provato con il certificato di residenza anagrafica emesso dallo stesso ente impositore). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8 comma 2; c.c., art. 2697.



Residenza componenti famiglia

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 371/2014 del 6 maggio 2014

Presidente e Estensore: Fondrieschi

Intitolazione

ICI – ABITAZIONE PRINCIPALE – TOTALITÀ COMPONENTI FAMIGLIA – RESIDENZA CONGIUNTA - Non rileva – Cessazione convivenza – Onere probatorio – Compiuto assolvimento - Residenza anagrafica – Altro comune – Recupero agevolazioni fiscali - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa conseguente al recupero della agevolazioni ICI per l'abitazione principale qualora non risulti rispettato il requisito della congiunta residenza nell'abitazione di tutti componenti della famiglia, ben potendo risultare provato che la residenza anagrafica del marito presso un differente comune sia dovuta alla cessazione della convivenza (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2008 di un avviso di accertamento ICI emesso per il disconoscimento delle agevolazioni connesse all'abitazione principale. L'ente impositore, che aveva invocato la mancanza della congiunta residenza di tutti i componenti del nucleo familiare presso l'abitazione principale di proprietà della contribuente, non aveva considerato che la residenza anagrafica del marito presso un altro comune poteva attribuirsi alla cessazione della convivenza). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8 comma 2; c.c., art. 144.



Immobile inagibile

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 378/2014 dell'8 maggio 2014

Presidente: Macca, Estensore: Trevisani

Intitolazione

ICI – IMMOBILE INAGIBILE – DICHIARAZIONE INAGIBILITÀ – Efficacia retroattiva – Esclusione - Soggetto contribuente - Onere probatorio – Omesso assolvimento – Esenzione ICI – Esclusione - Legittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' legittima la pretesa riguardante l'ICI riferita all'immobile inagibile fintantoché non intervenga la dichiarazione di inagibilità non potendo questa, in assenza di compiuto assolvimento dell'onere probatorio ad opera del contribuente, avere alcuna efficacia retroattiva (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008. L'ente impositore, che aveva adeguatamente accertato che l'istanza per fare dichiarare l'inagibilità dell'immobile era stata presentata in data 29 agosto 2011, aveva considerato anche che il successivo azzeramento della rendita catastale e l'inserimento dell'immobile in categoria F/2, non provava in alcun modo l'inutilizzabilità per l'anno d'imposta 2008). (F.B.)



Tardiva attribuzione della rendita

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 150/2014 dell'11 marzo 2014

Presidente: Chiaro, Estensore: Amore

Intitolazione

ICI – TARDIVA ATTRIBUZIONE RENDITA – IRRETROATTIVITÀ.

Massima

In ipotesi di ritardata attribuzione della rendita catastale riconducibile all'inerzia dell'Ufficio, non sussistono i presupposti per l'applicazione retroattiva della maggiore imposizione fiscale ai fini I.C.I.. (c.M.)



Accorpamento unità immobiliari

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 186/2014 dell'1 aprile 2014

Presidente e Estensore: Febbraro

Intitolazione

ICI – ACCORPAMENTO UNITÀ IMMOBILIARI – Determinazione unica rendita – Irrilevanza distinta indicazione in catasto.

Massima

È nullo l'avviso di accertamento in materia ICI basato sulla originaria e distinta indicazione delle rendite catastali riferibili a due unità immobiliari successivamente accorpate e destinate ad unico utilizzo da parte del contribuente mediante domanda di condono ritualmente presentata ancorché non accompagnata da apposita variazione in catasto. (G.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 5.



Determinazione base imponibile

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 196/2014 del 9 aprile 2014

Presidente: Febbraro, Estensore: Gori

Intitolazione

ICI – REGIME DI TASSAZIONE DEL VALORE CONTABILE – RICHIESTA ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE – DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE.

Massima

In tema di ICI e con riferimento a fabbricati non iscritti a catasto posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, l'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 504/1992 ha previsto, sino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili. Sino a che la richiesta di attribuzione dalla rendita non viene formalizzata, il proprietario del fabbricato è tenuto ad applicare il regime del valore contabile. Al momento di formulazione della richiesta, pur applicando in via precaria il metodo contabile, egli diviene titolare di una nuova situazione giuridica, derivante dalla adesione al sistema generale della rendita catastale e, pertanto, potrà essere obbligato al pagamento di una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o beneficiare del diritto di pagare una somma minore e chiedere il relativo rimborso nei tempi di legge (Conf. Cass. 5933/2010). (G.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 5 comma 3.



Attribuzione di rendita

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 240/2014 del 13 maggio 2014

Presidente: Chiaro, Estensore: Amore

Intitolazione

ATTRIBUZIONE DI RENDITA – DECORRENZA – RETROATTIVITÀ.

Massima

In ipotesi di rendita catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio, il Comune ha il potere di utilizzare la stessa per l’accertamento ICI anche con effetto retroattivo, nel pieno rispetto della normativa prevista dall’art. 74 legge 342/2000. Inoltre l’attribuzione della rendita ha natura dichiarativa, quindi con effetti dalla data in cui il contribuente ne ha richiesto l’attribuzione; pertanto va ricordato come l’immobile venga assoggettato all’imposta in via provvisoria sulla base del valore contabile, fermo restando la possibilità da parte del Comune di effettuare conguagli a debito o a credito del contribuente rispetto a quanto versato in precedenza. (A.Pe.)

Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 74.



Esenzione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 294 del 10 giugno 2014

Presidente: Chiaro, Relatore: Pirola

Intitolazione

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – ABITAZIONE PRINCIPALE – Unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ad un parente in linea retta – Omessa dichiarazione ai sensi del regolamento comunale – Esenzione – Non sussiste.

Massima

Non è ammessa l'esenzione ICI per l'abitazione principale qualora il proprietario conceda l'unità immobiliare in comodato d'uso gratuito ad un parente in linea retta ed ometta di comunicare al Comune l'identità dell'occupante per il tramite della dichiarazione da presentarsi ai sensi del regolamento comunale. (R.Car.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 59.



Aree fabbricabili

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 4/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente: Alioto, Estensore: Dell'Aringa

Intitolazione

ICI – AREE FABBRICABILI – ESENZIONE – Conduzione diretta del fondo – Contratto di affitto – Legame di parentela – Non sussiste.

Massima

Ai fini della applicabilità dell'esenzione di cui all'articolo 2 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 504/1992 in merito alle aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, il requisito della conduzione diretta del fondo non risulta osservato quando il proprietario concede in affitto i terreni agricoli, seppure l'affittuario abbia la qualifica di coltivatore diretto o anche di imprenditore agricolo professionale. A nulla rileva che i terreni siano ceduti in affitto al figlio coltivatore diretto, che per essi beneficia dei contributi regionali, posto che il legame stretto di parentela non inficia la diversa e differente personalità giuridica (Conf. Cass. 10144/2010). (G.Be.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, artt. 2 comma 1 lett. b) e 9 comma 1.



Immobili di interesse storico o artistico

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 82/2014 del 24 febbraio 2014

Presidente: Pipponzi, Estensore: Zanotti

Intitolazione

AGEVOLAZIONE ICI – IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO – Vincolo indiretto – Diritto – Non sussiste.

Massima

L'agevolazione prevista dall'art. 2 comma 5 del d.l. 16/2003, convertito dalla legge 75/2003, secondo il quale la base imponibile ICI va calcolata imputando all'immobile la tariffa catastale più bassa prevista in un determinato Comune, spetta agli immobili di interesse storico artistico di cui all'art. 3 della l. 1089/1939 e non a quegli immobili di cui all'art. 21 della medesima legge che, per la vicinanza a immobili di particolare interesse artistico, non devono alterare le condizioni ambientali, di decoro o di luce o di prospettive dei beni artistici. Quest'ultimi sono sottoposti a vincolo indiretto, pertanto, su di essi, l'imposta va calcolata secondo i criteri ordinari. (G.Ma.)

Riferimenti normativi: l. 1089/1939, artt. 3 e 21; d.l. 16/1993, art. 2 comma 5; l. 75/1993.



Concessione in comodato d'uso

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 163/2014 del 6 maggio 2014

Presidente: Alioto, Estensore: Celenza

Intitolazione

ICI - ABITAZIONE PRINCIPALE – PARENTI LINEA RETTA/COLLATERALE - CONCESSIONE COMODATO – Obbligo registrazione – Non sussiste – Soggetto contribuente – Comunicazione ente impositore – Mancata effettuazione - Ente impositore – Causa contrattuale - Mancata conoscenza - Rileva – Grado parentale – Mancata conoscenza – Rileva – Decadenza regime agevolativo – Consegue.

Massima

E' legittima la decadenza dal regime agevolativo per l'ICI sull'abitazione principale dovuta dal proprietario che l'abbia concessa in comodato a parenti in linea retta e/o collaterale senza però ottemperare all'obbligo di comunicazione a favore dell'ente impositore che può così invocare a proprio favore la debenza in misura piena in quanto ignaro, stante la mancanza dell'obbligo di registrazione, della sussistenza della causa contrattuale e/o del grado parentale dei soggetti coinvolti (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un avviso di accertamento ai fini ICI per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010. L'ente impositore, non risultando più l'immobile oggetto della tassazione quale abitazione principale del contribuente (in quanto vi abitava la figlia) lo aveva assoggettato a tassazione in misura piena (essendo decadute ex lege le agevolazioni per abitazione principale) lamentando che, non sussistendo alcun obbligo di registrazione del contratto di comodato, non poteva essere a conoscenza della causa contrattuale e neppure del grado parentale in assenza di una comunicazione espressa che era preciso obbligo del contribuente adempiere). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 93/2008, art. 1.



Vincoli indiretti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 1828/2014 del 19 febbraio 2014

Presidente: Davigo, Estensore: Ventura

Intitolazione

ICI – VINCOLI INDIRETTI – AGEVOLAZIONE – NON COMPETE.

Massima

L'agevolazione ai fini ICI prevista dall'art. 2 comma 5 del d.l. n. 16 del 23.1.1993 che riguarda gli immobili di interesse storico-artistico non si estende agli immobili oggetto di vincolo indiretto (ex d.m. 25 giugno 1951) per i quali la base imponibile ai fini ICI resta determinata secondo i criteri generali definiti dall'art. 5 del d.lgs. 504/1992. La normativa fiscale agevolativa (legge n.75/1993, art. 2) si limita a richiamare solo l'art. 3 della legge 1089 del 1939, che prevede il vincolo diretto per immobili qualificati di interesse storico-artistico. Il vincolo genericamente apposto a salvaguardia di altri beni, quale quello indiretto dell'art. 21 della legge 1089 del 1939, non integra la fattispecie agevolativa. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.l. 16/1993, art. 2 comma 5; l. 1089/1939, artt.3 e 21.

Immobili destinati ad attività di religione e di culto

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 17/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente: Ferrari, Estensore: Chianura

Intitolazione

**ICI – IMMOBILI ADIBITI A CASA DI CURA – Attività oggettivamente commerciale –
Esenzione del tributo – Non sussiste.**

Massima

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione dal tributo prevista dall'art. 7, comma 1 lett. i) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 in favore degli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1 lett. c) del d.P.R. 917/1986, spetta allorché l'immobile sia destinato ad una attività esercitata in maniera non commerciale. Ne discende che la gestione di un casa di cura e di pensionato, seppur rappresenti un'attività di natura assistenziale, non è idonea ad esonerare l'immobile dall'imposizione ICI qualora la stessa ospiti i pazienti a fronte del pagamento di una retta. Tale ultima circostanza infatti, denota inequivocabilmente lo svolgimento di una attività oggettivamente commerciale. (N.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 comma 1 lett. i); d.P.R. 917/1986, art. 87 comma 1 lett. c).



Nuova rendita catastale

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 249/2014 dell'1 aprile 2014

Presidente: Rabai, Estensore: Guidi

Intitolazione

AVVISO DI ACCERTAMENTO – RENDITA CATASTALE – Classamento – Illegittimità dell'avviso di accertamento in caso di notifica della nuova rendita catastale successiva.

Massima

L'avviso di accertamento fondato su un nuovo classamento con rendita catastale notificata solo successivamente all'emissione dell'avviso è illegittimo. L'ufficio comunale non è legittimato, dopo che non ha effettuato alcuna notifica tempestiva, a sostituire un avviso di accertamento già notificato con uno di importo minore, sulla base di un atto di classamento che l'ufficio comunale avrebbe invece dovuto effettuare procedendo alla tempestiva notifica che non è stata effettuata. (F.Bu.)



FINANZA LOCALE

IRAP



Torna all'indice

Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 187/2014 del 16 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Tucci

Intitolazione

IRAP - PRESUPPOSTI – ASSUNZIONE DIPENDENTI – Incremento attività produttiva – Sussistenza autonoma organizzazione.

Massima

Il lavoratore autonomo che dispone di un dipendente non può essere automaticamente sottoposto al regime IRAP. Ai fini dell'assoggettamento all'imposta è necessario che la presenza del dipendente comporti un significativo aumento del reddito. Pertanto il giudice sarà chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti di imposta poiché la sola presenza di un dipendente non può ritenersi sufficiente per qualificare l'attività come autonoma organizzazione ed assoggettarla al regime IRAP. (G.G.)



Soggettività passiva avvocato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza 897/2014 del 20 febbraio 2014

Presidente e Estensore: Borgonovo

Intitolazione

IRAP - SOGGETTIVITÀ PASSIVA - AVVOCATO - Inserito in uno studio organizzato - Unico cliente - Assenza di dipendenti - Mezzi strumentali minimi - Autonoma organizzazione - Non sussiste.

Massima

Non è soggetto passivo Irap un avvocato che eserciti la propria professione con il solo apporto del proprio lavoro personale, senza l'ausilio di dipendenti e senza l'utilizzo di beni strumentali di particolare rilevanza, come risulta dal quadro RE della dichiarazione dei redditi. A maggior ragione il professionista è escluso da Irap (come nel caso di specie), se risulta avere un solo cliente, vale a dire il grande studio organizzato nel quale è inserito alla stregua di un dipendente pur operando con partita Iva. (I.Bu.)



Irrilevanza penale dell'evasione IRAP

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 1323/2014 del 6 marzo 2014

Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Intitolazione

IRAP – DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA – Reato ex art. 2, d.lgs. n. 74/2000 – Non sussiste.

Massima

Il d.lgs. n. 74/2000, non contemplando espressamente reati riferibili all'IRAP, non conferisce rilevanza penale all'eventuale evasione dell'IRAP (*non trattandosi di un'imposta sui redditi in senso tecnico*) e le dichiarazioni costituenti l'oggetto materiale del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74/2000, sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali IVA. L'esclusione della dichiarazione IRAP dall'ambito applicativo dei reati di cui al d.lgs. n. 74/2000 è giustificata dalla natura reale di siffatta imposta e dalla sua non incidenza sul reddito (Conf. Cass. 11147/2011). (P.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000, art. 2.



Svolgimento attività ausiliaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 1768/2014 dell'1 aprile 2014

Presidente: Oldi, Estensore: Zangrossi

Intitolazione

IRAP – ESERCIZIO IMPRESA – ENTE SOCIETARIO – SVOLGIMENTO ATTIVITÀ AUSILIARIA – Non rileva – Debenza Irap – Sussiste – Istanza rimborso - Legittimità silenzio rifiuto – Consegue.

Massima

E' legittimo il silenzio rifiuto opposto dall'ente impositore nei confronti di una società, ancorché l'esercizio d'impresa venga effettuato attraverso lo svolgimento di un'attività ausiliaria (nel caso di specie la contribuente, quale società di persone, risultava destinataria di un silenzio rifiuto a seguito di istanza di rimborso IRAP per l'anno d'imposta 2000. L'ente impositore invocava la debenza ancorché la contribuente svolgesse nell'esercizio d'impresa un'attività ausiliaria). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; c.c., art. 2195.



Amministratore, sindaco o revisore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 2545/2014 del 15 maggio 2014

Presidente: Alparone, Estensore: Strati

Intitolazione

IRAP – AMMINISTRATORE, SINDACO O REVISORE - REQUISITI ORGANIZZATIVI.

Massima

Sono esclusi dall'assoggettabilità all'IRAP i redditi derivanti da compensi per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore, trattandosi di redditi di lavoro autonomo assimilati a quelli da lavoro dipendente, a meno che essi rientrino nell'ambito dell'attività professionale organizzata complessivamente svolta dal professionista e, di per sé, fondata su requisiti organizzativi. Sussistono i requisiti organizzativi laddove i beni strumentali superino quelli costituenti il minimo indispensabile per l'attività in assenza di organizzazione e ci si avvalga in modo non solo occasionale del lavoro altrui. (F.Ins.)



Medico di base

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2801/2014 del 26 maggio 2014

Presidente: Di Blasi, Estensore: Sciarini

Intitolazione

IRAP – MEDICO DI BASE – Presupposto IRAP.

Massima

I medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale non sono esonerati dal pagamento dell'IRAP per il solo fatto di operare in regime convenzionale con il S.S.N.. Sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione tutte le volte che viene superata la soglia minima di fattori umani e strumentali (capitale, collaborazioni, lavoro, beni strumentali) comunque indispensabili per esercitare un'attività diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi. (B.I.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Organizzazione minima

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 3014/2014 del 9 giugno 2014

Presidente: Palestra, Estensore: Locatelli

Intitolazione

IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – Organizzazione minima – Promotore finanziario – Apertura di un secondo ufficio.

Massima

L'autonoma organizzazione quale presupposto per l'assoggettamento ad Irap non sussiste qualora siano impiegati beni strumentali minimi. L'apertura di un secondo ufficio, da parte di un promotore finanziario configura una "autonoma organizzazione" dal momento che due uffici (*anziché uno solo concesso in uso dalla Banca*) non rappresentano beni strumentali minimi. (R.S.)



Compensazione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 5/2014 del 7 gennaio 2014

Presidente: Buonanno, Estensore: Saia

Intitolazione

IRAP – COMPENSAZIONE - ACCONTI – Irap non dovuta – Istanza di rimborso - Necessità.

Massima

Il credito Irap derivante da versamento di acconti effettuato da soggetto che, per quel periodo d'imposta, non si ritenga più debitore del tributo e quindi non presenti la relativa dichiarazione, non può essere utilizzato in compensazione ma deve essere richiesto a rimborso con apposita istanza. Non sono dovute sanzioni per la compensazione effettuata poiché la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Presupposti

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 39/2014 del 13 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Fischetti

Intitolazione

IRAP – ESERCIZIO DI PROFESSIONE SVOLTA IN MODO ABITUALE – Istanza di rimborso per mancanza di presupposto impositivo – Silenzio-rifiuto – Legittimo.

Massima

Sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Conf. Cass. 3673/2007 e 3676/2007). (P.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Medico di base

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 68/2014 del 17 gennaio 2014

Presidente: Galizzi, Estensore: Mannella

Intitolazione

MEDICO SSN – SEGRETARIA PART-TIME – Requisiti imponibilità IRAP – Non sussistono.

Massima

L'IRAP è una imposta di carattere reale che colpisce le attività autonomamente organizzate, elemento connaturato nelle imprese ma che può mancare nelle attività professionali. L'accertamento dell'eventuale assenza di autonoma organizzazione è una questione di fatto che va risolta dal giudice in base alle particolarità delle singole controversie (*nel caso specifico il medico di base convenzionato con il S.S.N. era dotato di beni strumentali minimi ed il personale consisteva soltanto in una segretaria part-time. Tale dipendente non accresce la capacità produttiva, non essendo un quid pluris del professionista ma costituisce solamente una comodità*). (A.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997.



Impresa familiare

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 212/2014 del 12 marzo 2014

Presidente e Estensore: Tropeano

Intitolazione

RIMBORSO IRAP – IMPRESA FAMILIARE – Accrescimento attività di impresa – Autonomia organizzazione – Sussiste.

Massima

Il requisito dell'autonomia organizzazione, che costituisce il presupposto dell'IRAP, sussiste quando il contribuente esercente attività di lavoro autonomo impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit, costituiscono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Con particolare riferimento all'attività svolta da un'impresa familiare, deve ritenersi che l'imprenditore familiare sia assoggettato ad IRAP, in quanto la collaborazione dei partecipanti all'impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo del titolare (etero-organizzazione dell'esercente l'attività) (Conf. Cass. 10777/2013). (P.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Medico convenzionato

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 191/2014 del 13 gennaio 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: Garofalo

Intitolazione

IRAP - PRESUPPOSTO - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – MEDICO CONVENZIONATO - DIPENDENTI.

Massima

Il medico convenzionato è estraneo all'imposta regionale sulle attività produttive anche se ha dipendenti. Il dipendente, infatti, costituisce un semplice ausilio all'attività del professionista e non accresce la capacità produttiva in quanto l'apporto di un dipendente non modifica la natura del rapporto professionale convenzionato e nemmeno può costituire quell'autonoma organizzazione che giustifica l'imposizione dell'Irap. (N.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Autonoma organizzazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 782/2014 del 27 gennaio 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: Bersani

Intitolazione

PROFESSIONISTA - Presenza di prestazioni di collaborazione professionale fornite da terzi - Autonoma organizzazione - Sussiste.

Massima

L'assoggettamento all'IRAP del professionista presuppone la presenza di una struttura organizzativa tale da potenziarne la mera attività personale, che risulta, per l'effetto, imprescindibilmente integrata dall'apporto ad essa fornito dal lavoro altrui e dalla disponibilità di beni strumentali. Pertanto, in presenza di spese inerenti a prestazioni di collaborazione professionale fornite da terzi per la maggior parte relative ad attività di consulenza prestata da ragionieri, idonee ad accrescere la capacità produttiva del reddito del contribuente, sussiste quel "quid pluris" atto a consentire al professionista di conseguire un oggettivo incremento dei proventi, integrando con ciò gli estremi di un'autonoma organizzazione. (K.S.)



Presupposti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 974/2014 del 30 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Brecciaroli

Intitolazione

ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI - PRESUPPOSTI APPLICATIVI - Requisito dell'autonoma organizzazione - Compilazione del modello IQ - Mancato versamento di imposta - Dimostrazione della mancanza di autonoma organizzazione - Legittimità del recupero a tassazione - Non sussiste.

Massima

In caso di compilazione del modello IQ e di mancato versamento dell'imposta, l'accertamento è illegittimo qualora il contribuente riesca a dimostrare, in ogni caso, di non disporre di un'autonoma organizzazione, non avvalendosi di collaboratori, utilizzando beni di modico valore, svolgendo la propria attività di avvocato presso un'associazione professionale. (E.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 3.

Promotore finanziario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 1609/2014 del 14 febbraio 2014

Presidente: Maniàci, Estensore: Sala

Intitolazione

PROMOTORE FINANZIARIO – ATTIVITÀ AUSILIARIA – Assenza di autonoma organizzazione - Soggettività IRAP - Non sussiste.

Massima

Il promotore finanziario, che, in relazione a quelle previste dall'art. 2195 del codice civile svolge attività ausiliaria, è soggetto ad Irap solo ove ricorra il requisito dell'autonoma organizzazione, non sussistente nel caso esaminato (Conf. Cass. 12108/2009). (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Medico convenzionato con il SSN

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 2320/2014 del 7 marzo 2014

Presidente: Davigo, Estensore: Ventura

Intitolazione

**MEDICO CONVENZIONATO CON IL SSN – BENI STRUMENTALI E DELLE STRUTTURA –
ECCEDENZA RISPETTO A QUELLA MINIMALE - Autonomia organizzazione –Sussiste –
Tassazione Irap – Consegue.**

Massima

Il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale non è, in quanto tale, escluso dalla tassazione Irap. Rileva la dimensione delle strutture, dei beni strumentali, del personale e delle utenze che, ove eccedente quella necessaria per l'attività di medico convenzionato come indicato nell'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici, reso esecutivo dal d.P.R. 28 luglio 2000 n. 270, evidenzia la sussistenza di quel valore aggiunto della struttura organizzativa che giustifica l'imposizione Irap (Conf. Cass. 2713/2002, 10273/2007, 17965/2013 e 19752/2013). (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Autonoma organizzazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2509/2014 del 12 marzo 2014

Presidente e Estensore: Maniàci

Intitolazione

IRAP – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – MEDICO ASL.

Massima

Con riferimento alle caratteristiche identificatrici di un'attività professionale “autonomamente organizzata”, il dato essenziale della “autorganizzazione” rilevante ai fini dell'imposta è costituito dall'impiego anche minimo di mezzi di potenziamento e di accrescimento della capacità produttiva del lavoratore autonomo, di guisa che l'imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale (Conf. Cass. 3672/2007). (L.Bo.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.

Medico convenzionato con il S.S.N.

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 2747/2014 del 19 marzo 2014

Presidente: La Mattina, Estensore: Astegiano

Intitolazione

IRAP - ATTIVITÀ DI MEDICO IN CONVENZIONE CON IL S.S.N. - Assenza del requisito dell'autonoma organizzazione - Mancanza del presupposto dell'imposta.

Massima

E' escluso dall'applicazione dell'IRAP l'esercizio di attività di lavoro autonomo, qualora manchi il requisito dell'autonoma organizzazione. Tale requisito ricorre qualora il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (*nel caso di specie, poiché il contribuente svolge attività di medico convenzionato con il S.S.N., manca il requisito dell'autonoma organizzazione e, pertanto, viene meno anche il presupposto impositivo dell'IRAP*). (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Prestazioni di terzi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 3067/2014 del 27 marzo 2014

Presidente e Estensore: Pomodoro

Intitolazione

**RICORSO A TERZI PROFESSIONISTI – Indispensabilità per l'esercizio dell'attività –
Autonoma organizzazione – Non sussiste.**

Massima

Non costituisce indice di autonoma organizzazione rilevante ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive il fatto di avvalersi di terzi, remunerandone le prestazioni, per lo svolgimento della propria attività professionale, allorquando il ricorso a tali soggetti risulti indispensabile tenuto conto dell'operatività del contribuente. (A.V.)



Presupposti e base imponibile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 6258/2014 del 26 giugno 2014

Presidente: D'Orsi, Estensore: Ercolani

Intitolazione

**TRIBUTI LOCALI – IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) –
Presupposti imposta e base imponibile – Autonomia organizzazione – Arti e
professioni – Valutazione in concreto – Necessità.**

Massima

La ricerca dell'autonoma organizzazione dell'attività deve essere fatta caso per caso, per verificare i modi di svolgimento dell'esercizio della libera professione, al fine di escludere o confermare le prestazioni oggetto di imposta; il lavoratore autonomo privo di un'organizzazione tipica d'impresa non può quindi essere colpito da tale tributo. A tal uopo, gli organi giurisdizionali tributari hanno peraltro il compito di individuare, caso per caso, l'applicabilità dell'imposta (Conf. Cass. 8120/2012). (D.O.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 4.



FINANZA LOCALE

PUBBLICITÀ



Torna all'indice

Pubblicità connessa a proiezione film

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 925/2014 del 21 febbraio 2014

Presidente: Izzi, Estensore: Chiametti

Intitolazione

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – MESSAGGI PUBBLICITARI CONNESSI A PROIEZIONI DI FILM – Mancata prova – Imponibilità – Non sussiste.

Massima

L'affermata ma non provata avvenuta proiezione di messaggi pubblicitari connessa a proiezioni cinematografiche giustifica l'annullamento dell'accertamento, fattispecie comunque superata con l'inserimento, ad opera dell'art. 51bis comma 3 della legge 7 agosto 2012 n. 134, della lettera "i-bis" nell'art. 17 del d.l. n. 507/1993 per cui è esente *“la pubblicità effettuata mediante proiezione all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso”*. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.l. 507/1993 art. 17; l. 134/2012, art. 51bis comma 3.



Soggetto passivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2146/2014 del 18 aprile 2014

Presidente: Servetti, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – SOGGETTO PASSIVO – Mancata presentazione dichiarazioni – Sanzioni – Titolare del mezzo pubblicitario.

Massima

Il soggetto passivo, obbligato alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 8 del d.lgs. 507/1993, è da individuarsi, ai sensi dell'art. 6 comma 1, d.lgs. 507/1993, nel titolare del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario. Di conseguenza, la sanzione amministrativa per mancata presentazione della dichiarazione non può che gravare solo sul soggetto principalmente obbligato al pagamento dell'imposta - ovvero il titolare del mezzo pubblicitario - e non sul soggetto pubblicizzato. (M.Ve.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 8 e 6 comma 1.



Soggetto passivo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 286/2014 del 7 aprile 2014

Presidente: Tropeano, Estensore: Rustico

Intitolazione

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – SOGGETTO PASSIVO – Committente per il trasporto di propri prodotti – Automezzi in noleggio – Riconducibilità al concetto di “utilizzo” ex art. 13, d.lgs. n. 507/1993 – Sussiste.

Massima

In materia di pubblicità su veicoli di proprietà di un'impresa che esercita attività di noleggio di automezzi, utilizzati dal committente per il trasporto di propri prodotti, l'imposta grava sul committente. Risulta evidente che nel concetto di “utilizzo”, possano legittimamente rientrare anche gli automezzi in noleggio: la correttezza di tale ricostruzione è avvalorata dallo stesso art. 13, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, il quale non fa esclusivo riferimento ai veicoli di proprietà dell'impresa, ma include nell'agevolazione del successivo comma 4, anche quelli adibiti ai trasporti per suo conto. (P.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 13.



Gru mobili

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 14/2014 dell'8 gennaio 2014

Presidente: Febbraro, Estensore: Gori

Intitolazione

IMPOSTA PUBBLICITÀ – GRU MOBILI – MARCHI DI FABBRICA - ILLEGITTIMITÀ PRETESA.

Massima

E' illegittima l'applicazione dell'imposta di pubblicità per l'apposizione di marchi di fabbrica sulle gru edili mobili (nel caso di specie la contribuente, fabbricante di gru a braccio, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2013 di un avviso di accertamento per il mancato assoggettamento all'imposta di pubblicità su una gru rivenuta all'interno del territorio comunale da parte dell'ente impositore). (F.B.)



Messaggio pubblicitario tramite autoveicolo

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 42/2014 del 21 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Febbraro

Intitolazione

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - INDICAZIONE DITTA E INDIRIZZO DELL'IMPRESA SU AUTOVEICOLO - Obbligazione tributaria - Non sussiste.

Massima

L'art. 13, comma *4bis*, del d.lgs. n. 507/1993 (introdotto dall'art. *5bis* del d.l. n. 452/2001, convertito con modifiche in l. n. 16/2002) prevede l'esenzione dell'imposta sulla pubblicità per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni: L'esenzione non si applica soltanto agli autotrasportatori. (G.Br.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 13.



Cabine per foto tessera

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 3/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente: Alioto, Estensore: Dell'Aringa

Intitolazione

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI – Esenzioni – Insegne – Cabine per foto tessera – Sedi secondarie – Non sussiste.

Massima

Le cabine per foto tessera o adibite al rilascio di biglietti da visita non godono dell'esenzione dall'imposta di pubblicità, di cui all'art. 17 comma *1-bis* del d.lgs. n. 507/1993, in quanto i cartelli luminosi non costituiscono insegne di esercizio, rappresentative dell'attività svolta dalla società, ma mezzi pubblicitari che hanno il fine esclusivo di pubblicizzare i prodotti in vendita. L'insegna è, infatti, uno strumento che promuove la sede della ditta; ne è il simbolo e ne reclamizza l'attività, oltre a localizzare l'azienda stessa, le sue agenzie ed unità operative staccate. Tali non possono essere le cabine e/o i relativi pannelli, che non possono identificarsi come unità operativa commerciale e/o di produzione di servizi. Per le medesime ragioni, le predette cabine non possono qualificarsi neppure come sedi secondarie, filiali o similari dell'azienda, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, non rientrano nel campo di applicazione dell'esenzione prevista. (G.Be.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 comma *1bis*.



Cabine fotografiche

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 443/2014 del 17 gennaio 2014

Presidente: Vaglio, Estensore: De Rosa

Intitolazione

INSEGNE DI ESERCIZIO – ATTIVITÀ COMMERCIALI – ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI – ESENZIONE – Sede – Sede secondaria – Cinque metri quadrati – Cabine fotografiche automatiche – Esclusione.

Massima

La disciplina dettata dall'art. 2bis, comma 1, legge n. 75/2000 e dall'art. 10, legge n. 448/2001, ai sensi della quale l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, non trova applicazione nel caso di "cabine fotografiche automatiche", per le quali non può essere invocata l'esenzione prevista dalla norma appena citata, atteso che tale norma si riferisce alla sede della società e alle sue sedi secondarie o unità locali. Trattandosi di cabine per il rilascio di biglietti da visita o fototessere, le loro caratteristiche non possono essere riconducibili a una sede secondaria della ricorrente. (T.T.)

Riferimenti normativi: l. 75/2000, art. 2bis comma 1; l. 448/2001, art. 10.



Striscioni in parcheggio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 4198/2014 del 9 maggio 2014

Presidente: Caimmi, Estensore: Contini

Intitolazione

PRESUPPOSTO DI IMPOSTA – STRISCIONI UBICATI IN PARCHEGGIO.

Massima

Secondo quanto dispone l'art. 15 del d.lgs. n. 507/1993 è assoggettata ad imposta sulla pubblicità "la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze". Conseguentemente, devono escludersi dall'ambito applicativo dell'imposta in parola gli striscioni per la pubblicità ubicati in un parcheggio. (L.Sc.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 15.



Insegna sui bracci delle gru

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 133/2014 del 26 febbraio 2014

Presidente: Rabai, Estensore: Guidi

Intitolazione

MARCHIO DI FABBRICA – PUBBLICITÀ – GRU – APPOSIZIONE DEL MARCHIO DEL PRODUTTORE DELLA GRU – Utilizzo della gru nei luoghi di lavoro – Non qualificabile come pubblicità tassabile.

Massima

Le insegne presenti sui bracci delle gru, che identificano il fabbricante della gru medesima, non hanno connotati propagandistici e reclamistici, non avendo ex sé un effettivo potere tale da sollecitare l'acquisto di tali beni e non svolgendo in definitiva alcuna funzione pubblicitaria, ulteriore rispetto a quella che deriva dal semplice fatto che un mezzo di qualsiasi tipo viene più o meno frequentemente utilizzato sui luoghi di lavoro. In ogni caso, l'imposta comunale sulla pubblicità non è dovuta ove il marchio abbia dimensione proporzionate rispetto al braccio della gru, e cioè non ecceda i due metri lineari per una altezza di dieci metri lineari, i quattro per una altezza di quaranta e i sei oltre i quaranta.

(A.F.)

Riferimenti normativi: d lgs. 507/1993.



FINANZA LOCALE

TARSU – TIA – TARI – TARES



Torna all'indice

Rifiuti da imballaggi terziari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 711/2014 del 7 febbraio 2014

Presidente: D'Agostino, Estensore: Moliterni

Intitolazione

TARSU – RIFIUTI DA IMBALLAGGI TERZIARI – Regime fiscale applicabile – Applicazione art. 62 comma 3 del d.lgs. n. 507/1993 – Sussiste – Esenzione – Possibile – Condizione – Superfici produttive soltanto di rifiuti speciali.

Massima

In tema di TARSU, i rifiuti costituiti da imballaggi terziari non possono essere assoggettati al trattamento fiscale dei rifiuti urbani, ma ad essi si applica la disciplina prevista per i rifiuti speciali, di cui all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993; in virtù di tale norma nella determinazione della superficie tassabile non si deve tener conto di quelle parti dell'immobile in cui, per struttura e destinazione, si formano, esclusivamente, rifiuti speciali (Conf. Cass. 5377/2012). (M.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 62 comma 3.



Esenzione edifici di culto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 2293/2014 del 5 maggio 2014

Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi

Intitolazione

TARSU – ESENZIONE EDIFICI DI CULTO – Intese Stato-Confessioni religiose – Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova – Legge di approvazione ed esecuzione – Insussistenza – Spettanza esenzione – Non sussiste.

Massima

L'esenzione dall'assoggettamento alla TARSU degli edifici di culto dipende dal "riconoscimento" della confessione religiosa in seguito alla stipula di intese con lo Stato. L'iter per la stipula di intesa in relazione alla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova non era e non è, allo stato, concluso. Quindi la TARSU grava sui relativi edifici di culto anche se alla predetta Congregazione è riconosciuta personalità giuridica. (R.S.)

Riferimenti normativi: Cost. artt. 3, 8 e 19.



Cause di esclusione⁶

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 2802/2014 del 26 maggio 2014

Presidente: D'Addea, Estensore: Guida

Intitolazione

TASSA RIFIUTI – ESCLUSIONE – CAUSE - IPOTESI – MANCATA INDICAZIONE - Superfici – Natura – Assetto – Comune esperienza – Denuncia – Onere della prova – Inversione – Elementi obiettivi – Idonea documentazione.

Massima

Il comma 2 dell'art. 62, d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, prevede esplicitamente i casi di esclusione della tassa sui rifiuti per la sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la presunzione di rifiuti riguardanti la natura o l'assetto delle superfici, il particolare uso delle superfici (ad esempio, locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo); superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività che, secondo la comune esperienza, non comportano la formazione di rifiuti, ovvero l'obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata. Trattandosi di cause di esclusione dalla tassa e non di agevolazioni, la mancata indicazione delle predette circostanze nella denuncia comporta soltanto l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente con diritto di sgravio o restituzione della tassa. Pertanto, le circostanze che consentono di non applicare la tassa devono essere indicate dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione, nonché debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. (MC.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 62 comma 2.

⁶

La sentenza massimata richiama il disposto di una pronuncia di legittimità a tenore della quale è posto a carico del contribuente l'onere di provare che determinate aree sono escluse dal regime della tassa sui rifiuti solidi urbani, in quanto aree destinate stabilmente ad un determinato uso che non comporta produzione di rifiuti o produzione di rifiuti speciali, come nel caso di specie, le aree destinate a parcheggio di automobili (Cass. civ., sez. trib., 1° luglio 2004, n. 12084). Si tratta di un orientamento giurisprudenziale costantemente mantenuto; a titolo esemplificativo, tra le pronunce più recenti, si possono ricordare Cass. civ., 24 luglio 2013, n. 18018 e Cass. civ., 15 settembre 2014, n. 19469. Quest'ultima decisione precisa che, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 62, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, ai fini dell'esenzione dalla tassazione prevista dall'art. 62, co. 2 del provvedimento citato, per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. (MC.G.)



Debenza dell'imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 452/2014 del 17 gennaio 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: De Rosa

Intitolazione

TARSU/TIA - Cessazione dell'attività produttiva - Onere della prova a carico del contribuente.

Massima

L'art. 62, comma 2, del d.lgs. 507/1993, nell'indicare le ipotesi in cui il contribuente non è tenuto a versare la TARSU nonostante sia proprietario di un immobile o di aree, prevede che detta tassa non debba essere corrisposta laddove risultino obiettive condizioni di non utilizzabilità del bene nel corso dell'anno, condizioni che devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione. Compete al contribuente provare la non utilizzabilità del bene e a tal fine non è sufficiente dimostrare l'avvenuta cessazione dell'attività industriale, essendo necessario provare l'effettiva cessazione dell'attività produttiva. Ed infatti, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.lgs. 507/1993, in caso di denuncia tardiva l'utente è esonerato dal pagare la relativa tassa laddove dia prova di non aver continuato l'occupazione o la detenzione del medesimo immobile ovvero se la tassa è stata pagata dal soggetto subentrante. (K.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art.62.



Torna all'indice

Rifiuti speciali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 3588/2014 dell'8 aprile 2014

Presidente e Estensore: Tucci

Intitolazione

TARSU – RIFIUTI DA IMBALLAGGI TERZIARI – Assimilazione ai rifiuti ordinari urbani – Non sussiste – Smaltimento ad opera dell'operatore – Ammesso – Esenzione da Tarsu – Consegue.

Massima

Le superfici produttive di rifiuti costituiti da imballaggi terziari, i quali per loro natura non sono assimilabili ai rifiuti ordinari urbani, sono esenti da Tarsu se il contribuente provvede direttamente, a sue spese, allo smaltimento degli stessi, mediante soggetti muniti di apposita autorizzazione ex art. 3 comma 3 del d.P.R. n. 915/1982. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 22/1997, art. 43 commi 1 e 2; d.P.R. 915/1982, art. 3 comma 3.



Esenzione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 3643/2014 del 10 aprile 2014

Presidente e Estensore: Deodato

Intitolazione

ESENZIONE TAR SU – Oggettiva inutilizzabilità dell'immobile – Necessaria – Ipotesi – Alloggio sfornito di utenze e inabitato – Non rientra – Tassazione – Consegue.

Massima

In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, l'art. 62 comma 2 del d.lgs. n. 507/1993 esclude la tassazione degli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non quelli inutilizzati, per qualsiasi ragione, dal proprietario del bene; pertanto un alloggio lasciato inabitato e sprovvisto di utenze idrico-elettriche (e pertanto inutilizzato dal contribuente) è soggetto a tassazione. (M.M.)



Obbligo dell'ente di istruttoria dei locali

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 202/2014 del 21 marzo 2014

Presidente e Estensore: Ferrari

Intitolazione

TIA/TARSU – OBBLIGO DELL'ENTE DI ISTRUTTORIA DEI LOCALI - Esenzione locali destinati alla produzione di rifiuti speciali.

Massima

Il Comune, direttamente o tramite la società concessionaria, ha l'obbligo di esaminare con apposita istruttoria la denuncia con cui il contribuente ha richiesto l'esclusione dall'imposizione della Tariffa Integrale Ambientale dei locali destinati a magazzino, dove si producono rifiuti che non possono esser immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani per divieto posto dal Codice Ambientale. La violazione di tale obbligo comporta l'illegittimità della relativa pretesa comunale sull'intera superficie dell'immobile. (s.c.)



FINANZA LOCALE

TASSE AUTOMOBILISTICHE



Torna all'indice

Soggettività passiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 6344/2014 del 30 giugno 2014

Presidente e Estensore: Verniero

Intitolazione

TASSE AUTOMOBILISTICHE – LEASING – SOGGETTO PASSIVO DAL 15/8/2009 – UTILIZZATORE.

Massima

Per i pagamenti del bollo auto aventi scadenza a decorrere dal 15 agosto 2009, la soggettività passiva ricade sull'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, per effetto di quanto disposto dall'art. 7 l. 99/2009, norma di natura innovativa e sostanziale. Non è prevista alcuna responsabilità solidale per la società di leasing; tale ipotesi è configurabile solo laddove essa abbia provveduto al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per il periodo di vigenza del contratto. (P.D.)

Riferimenti normativi: l. 99/2009, art. 7 comma 2.



IRES - IRPEG



Torna all'indice

Emendabilità della dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 22/2014 del 7 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Punzo

Intitolazione

CREDITO DI IMPOSTA – EMENDABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE – LEGITTIMITÀ.

Massima

In linea di principio, la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante è emendabile e ritrattabile quando dalla stessa possa derivare l'assoggettamento del contribuente ad oneri diversi e più gravosi. Ciò in quanto la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio. Ne consegue che anche prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 435/2001 ben poteva essere presentata una dichiarazione integrativa a favore, entro i termini di decadenza per la richiesta di rimborso e con effetti del tutto equivalenti. Solo con il d.P.R. 435/2001 l'emendabilità della dichiarazione è stata tipizzata prevedendosi la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il breve termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Restando in ogni caso fermo nel nuovo regime il diritto del contribuente di proporre, in alternativa, istanza di rimborso successivamente alla scadenza del termine previsto dal d.P.R. 435/2001 per la presentazione della dichiarazione integrativa. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 9 comma 8; d.P.R. 602/1973, art. 38 comma 1; d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8bis; d.P.R. 435/2001, art. 2; Cost., artt. 53 e 97.



Interessi passivi mutuo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 193/2014 del 13 gennaio 2014

Presidente: Palestra, Estensore: Locatelli

Intitolazione

IRES – INTERESSI PASSIVI – MUTUO – ART. 110, COMMA 1, LETT. B) TUIR – Natura agevolativa – Non sussiste.

Massima

L'art. 110, comma 1, lett. b), TUIR secondo cui gli interessi passivi sui prestiti contratti per la costruzione degli immobili si comprendono nel costo di costruzione degli immobili stessi, non ha natura di agevolazione e, quindi, non rappresenta una facoltà per le imprese immobiliari. Al contrario detta norma ha carattere prescrittivo rendendo obbligatoria l'inclusione degli interessi passivi nel costo di costruzione degli immobili (*nel caso di specie gli interessi passivi erano stati imputati per intero nel periodo d'imposta in cui erano state alienate solo alcune unità immobiliari facenti parte del complesso rispetto al quale era stato contratto il mutuo*).

(R.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110.



Spese di pubblicità e di rappresentanza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 176/2014 del 16 gennaio 2014

Presidente: Tucci, Estensore: Moliterni

Intitolazione

**SPESE DI PUBBLICITÀ E SPESE DI RAPPRESENTANZA – DISCRIMINE – CONNOTAZIONE
–Spese di pubblicità – Aspettative di incremento delle vendite – Rileva – Spese
di rappresentanza – Attività promozionale – Rileva.**

Massima

Le spese di pubblicità e le spese di rappresentanza hanno caratteristiche diverse: le spese di pubblicità si contraddistinguono per una connotazione di tipo “oggettivo” perché si basano sull’esigenza di informare i consumatori circa l’esistenza di beni e servizi prodotti da una determinata azienda al fine di creare una vera e propria aspettativa di incremento delle vendite; al contrario, le spese di rappresentanza hanno una connotazione di tipo “soggettivo” perché trattasi di costi sostenuti per creare e accrescere il prestigio dell’azienda e migliorarne l’immagine, e non sono volti ad un processo di incentivazione delle vendite. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 108 comma 2.



Autofatturazione acquisto materiali ferrosi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza 328/2014 del 22 gennaio 2014

Presidente: Rollero, Estensore: Chiametti

Intitolazione

MATERIALI FERROSI - ACQUISTO DA PRIVATI - EMISSIONE DI AUTOFATTURA - Assenza di quietanze di pagamento - Assenza di riscontri sui prelevamenti bancari - Ripresa a tassazione di costi indeducibili - È legittima - Emissione di autofattura relative a pluralità di acquisti – Irregolarità.

Massima

Nel caso di acquisti di rottami ferrosi da privati per i quali l'impresa acquirente emetta autofattura, è legittima la ripresa a tassazione da parte dell'Ufficio dei costi indebitamente dedotti dall'acquirente stesso, qualora l'emissione delle autofatture non sia giustificata da alcuna quietanza di pagamento da parte del cedente ovvero qualora i prelevamenti bancari sul conto corrente del cessionario non siano riconducibili all'ammontare delle autofatture emesse. Peraltro contrasta con le disposizioni di legge l'emissione di un'unica autofattura relativa a una pluralità di acquisti quando, al contrario, la legge impone l'emissione di autofattura per ogni singolo acquisto. (I.Bu.)



Principio di inerenza dei costi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 444/2014 del 28 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Raineri

Intitolazione

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI – PRINCIPIO DI INERENZA – OGGETTO DELL'IMPRESA.

Massima

Con riguardo al principio di inerenza, deve essere ribadito quanto riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria e dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass.10062/2000) secondo cui l'inerenza dei costi deve essere riferita all'oggetto dell'impresa e non tanto ai soli ricavi. (N.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art.109.



Costi black list

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. Stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 622/2014 del 3 febbraio 2014

Presidente: Evangelista, Estensore: Sacchi

Intitolazione

IRES - COSTI BLACK LIST – DEDUCIBILITÀ – REQUISITI – EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO - SUSSISTE.

Massima

Sono deducibili i costi di acquisto di beni appartenenti al mercato dei profilati in ferro, della chimica e della plastica, effettuati da fornitori residenti in Stati “*black list*”. E’ dimostrato l’effettivo interesse economico sulla base dei costi sostenuti per gli acquisti dal fornitore svizzero rispetto a quelli sostenibili per acquisti da altri fornitori sulla scorta di effettivi ed esplicitati fattori quali i listini dei prezzi di acquisto, le spese di trasporto, le schede tecniche, ecc.; inoltre il fornitore svizzero applica un prezzo finito mentre i fornitori nazionali, al prezzo base, con riferimento ai listini della Camera di Commercio, aggiungono costi fissi per controllo qualità e certificato di collaudo. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 commi 10 e 12.



Costi operai imprese subappaltatrici

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 888/2014 del 17 febbraio 2014

Presidente: Evangelista, Estensore: Zuccarotto

Intitolazione

**COSTI TRASFERTE OPERAI IMPRESE SUBAPPALTATRICI – Inerenza – Deducibilità -
Consegue.**

Massima

Sono deducibili, in quanto inerenti, i costi sostenuti per vitto e alloggio degli operai in trasferta delle imprese subappaltatrici, contrattualmente a carico della società committente, perché correlati e indispensabili alla realizzazione dei contratti di appalto, del conseguimento dei ricavi e dell'utile di esercizio. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.



Ente non commerciale, reddito d'impresa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 926/2014 del 18 febbraio 2014

Presidente: Oldi, Estensore: Dell'Anna

Intitolazione

ENTE NON COMMERCIALE – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – REQUISITI ENTI NON COMMERCIALI – CARENZA - COMMERCIALITÀ – REDDITO D'IMPRESA – TASSAZIONE ORDINARIA.

Massima

Devono considerarsi effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'art. 143 TUIR, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o occasionalità (*nella fattispecie l'associazione - si trattava di associazione sportiva dilettantistica - prestava i propri servizi anche nei confronti di soggetti non soci, procedeva alla distribuzione di utili, non sussisteva l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, né erano mai stati convocati i soci, i quali, inoltre, mai vennero notiziati in ordine al rendiconto economico*). (G.B)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 143 e 148.



Società di comodo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 1201/2014 del 10 marzo 2014

Presidente: Cusumano, Estensore: Currò

Intitolazione

IRES – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – SOCIETÀ DI COMODO - Acquisto di beni immobili – Lungo non utilizzo – Richiesta di autorizzazioni amministrative per la ristrutturazione dopo anni – Scelta imprenditoriale non discutibile.

Massima

È illegittimo l'avviso di accertamento che applica la normativa sulle cosiddette società di comodo a quelle società che acquistano un immobile idoneo a produrre reddito e soltanto dopo alcuni anni procedono a effettuare i lavori di ristrutturazione indispensabili per il suo utilizzo commerciale, non svolgendo per il resto significativa attività produttiva. Infatti, in un'economia di mercato non si possono dettare ai contribuenti i tempi per lo svolgimento di impegnative e costose attività di recupero edilizio. (D.C.)

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30.



Costi gestione discarica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 1257/2014 del 10 marzo 2014

Presidente: Evangelista, Estensore: Moliterni

Intitolazione

**RICAVI DA GESTIONE DISCARICA - COSTI - SOSTENIMENTO DOPO CHIUSURA DISCARICA
– CORRELAZIONE – DEDUCIBILITÀ NEL PERIODO DI ATTIVITÀ DELLA DISCARICA -
CONSEGUE.**

Massima

Sono deducibili, in base al principio di correlazione costi-ricavi, negli esercizi in cui avviene lo sfruttamento della discarica, in proporzione alla percentuale di riempimento della discarica stessa, i costi futuri da sostenere per lo smaltimento del percolato prodotto dalla discarica dopo la chiusura. Tali oneri sono certi e determinabili in base a perizia cosicché sussistono i requisiti richiesti dall'art. 109 d.P.R. 917/1986. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.



Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2139/2014 del 18 aprile 2014

Presidente: Vitiello, Estensore: Fucci

Intitolazione

IRES – Operazioni soggettivamente inesistenti – Oneri deducibili.

Massima

In tema di imposte sui redditi, a norma della legge n. 537/1993, art. 14, comma 4bis, nelle c.d. "frodi carosello", i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, ma effettivamente sostenuti, sono deducibili per l'acquirente, anche qualora sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che siano in contrasto con i principi effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14.



Non operatività e disapplicazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 2406/2014 del 9 maggio 2014

Presidente: Secchi, Estensore: Di Gaetano

Intitolazione

SOCIETÀ COMMERCIALI – SOCIETÀ DI COMODO – NON OPERATIVITÀ – Misure di contrasto alle società di comodo – Cause oggettive e soggettive di disapplicazione – Soggetti esclusi per espressa previsione normativa – Indicatori di reddito minimo - Onere delle prova.

Massima

Il contribuente che presenta l'istanza di disapplicazione di una norma antielusiva ai sensi dell'art. 37bis, comma 8, del d.P.R. 600/1973, deve provare che nella situazione concreta non possono realizzarsi gli effetti elusivi che la norma intende contrastare. Le cause di esclusione indicate nell'art. 30, comma 1, l. 724/1994 consentono la non applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica e sulle società non operative per il periodo di imposta di applicazione della stessa senza la necessità di richiederne la specifica disapplicazione. (A.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis comma 8; l. 724/1994, art. 30 comma 1.



Deducibilità perdite su crediti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 2854/2014 del 27 maggio 2014

Presidente: Brigoni, Estensore: Vicini

Intitolazione

REDDITO D'IMPRESA - DETERMINAZIONE – PERDITE SU CREDITI – DEDUCIBILITÀ – Condizioni – Elementi certi e precisi – Onere della prova – Spettanza – Contribuente.

Massima

Ai sensi dell'art. 101 del d.P.R. 917/1986, secondo la disciplina previgente, “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”. Al di fuori delle ipotesi previste, è il contribuente, che vuole portare in deduzione la perdita, a dover allegare gli elementi di riferimento “certi e precisi” che hanno dato luogo a quella perdita. E non è sufficiente a dimostrare l'oggettiva definitività della perdita la considerazione che la cessione del credito sia avvenuta pro soluto (*nel caso di specie, la contribuente non aveva intrapreso alcuna azione esecutiva nei confronti della debitrice da cui poter evincerne l'oggettiva insolvenza*).
(G.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 101.



Competenza componenti negativi di reddito

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2910/2014 del 28 maggio 2014

Presidente: Paganini, Estensore: Missaglia

Intitolazione

COMPETENZA - SPESE LEGALI.

Massima

L'anno di competenza per la contabilizzazione delle spese sostenute per prestazioni legali è quello della loro ultimazione, solo ove in tale anno il contribuente abbia altresì certezza dell'esistenza di dette spese e della determinabilità oggettiva del loro ammontare, dovendosi altrimenti privilegiare come esercizio di competenza quello in cui siffatta certezza sia stata acquisita. (R.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 2.



Criterio valutazione immobile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 2911/2014 del 29 maggio 2014

Presidente: Malaspina, Estensore: Candido

Intitolazione

VALUTAZIONE DI IMMOBILE – CRITERIO – Applicazione dei principi contabili internazionali – Rilievo anche fiscale – Consegue.

Massima

Per le società utilizzatrici dei principi IAS/IFRS la (s)valutazione di un immobile classificato in Bilancio tra le “rimanenze finali immobili merce” deve seguire non il criterio del “costo specifico” come richiesto dall’Agenzia, bensì la regola fissata dal paragrafo n. 9 dello IAS/2 e quindi “*al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo*”, principio cardine reso operativo dai successivi paragrafi dal 10 al 27, che stabiliscono come il costo debba essere rilevato, e dal 28 al 33, che stabiliscono i principi in base ai quali deve essere individuato il valore di realizzo e dal cui confronto emerge la eventuale svalutazione da rilevare a conto economico. Le stime degli esercizi successivi, stabilite dal paragrafo 33, determineranno il ripristino del costo, con le regole stabilite dal paragrafo 34, al venire meno delle cause che hanno determinato le precedenti svalutazioni, operazioni con rilevanza anche fiscale ex art. 83 del Tuir 917/1986. (G.Ta.)



Solidarietà

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 8/2014 del 7 gennaio 2014

Presidente: Buonanno, Estensore: Saia

Intitolazione

CESSIONE AZIENDA – IMPOSTE DOVUTE DAL CEDENTE – CESSIONE IN FRODE DEI CREDITI TRIBUTARI - SOLIDARIETÀ CESSIONARIO - SUSSISTE.

Massima

Sussiste la solidarietà illimitata del cessionario d'azienda ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. 472/1997, quando la cessione d'azienda sia effettuata in frode dei crediti tributari. La frode è riconoscibile dal rapporto tra le due società, cedente e cessionaria, interamente partecipate dallo stesso soggetto, dal tipo di violazioni contestate al debitore principale, consistenti in deduzione di costi relativi a operazioni commerciali indimostrate (forniture non confermate dai trasportatori e non pagate, con società prive di struttura e di organizzazione). La cessione di azienda appare effettuata in frode dei crediti tributari per la sua collocazione temporale (essendo stata effettuata nel corso degli accertamenti dai quali è emersa la rilevanza penale della condotta) e per il trasferimento della sede legale. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 14.



Participation exemption

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 206/2014 del 6 marzo 2014

Presidente e Estensore: Galizzi

Intitolazione

IRES – PLUSVALENZA - IMMOBILIARE SENZA COMMERCIALITÀ - Agevolazione PEX – Non spetta.

Massima

L'agevolazione PEX disciplinata dall'art. 87 T.U.I.R., che prevede la limitata tassazione delle plusvalenze su cessione di partecipazioni, spetta solamente nel caso di partecipate che svolgono effettivamente attività d'impresa secondo l'art. 55 T.U.I.R. Vi è l'insussistenza di tale requisito nel caso di partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è costituito prevalentemente da beni immobili non strumentali. Non è sufficiente per affermare la commercialità dell'attività della partecipata l'avvenuta commissione di studio progettuale di utilizzo degli immobili. Nel caso di specie non era stata avviata alcuna reale attività di ristrutturazione. (A.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 55 e 87.



Locazione finanziaria

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 208/2014 del 10 marzo 2014

Presidente: Buonanno, Estensore: Saia

Intitolazione

CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA – IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE A SOCIETÀ CONTROLLATA – Deducibilità canoni – Conseguenze – Detraibilità Iva - Conseguenze.

Massima

Sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, i canoni di locazione finanziaria di immobile che la locataria conceda in locazione a società controllata che produce beni da fornire alla società controllante poiché l'operazione è prevista dall'oggetto sociale della controllante, è finalizzata a garantire l'attività produttiva della controllata-fornitrice e i canoni di locazione finanziaria e di locazione commerciale hanno valori di mercato e sono soggetti a ordinario trattamento fiscale. Anche l'Iva sui canoni di locazione finanziaria è detraibile per le ragioni suddette e per il carattere di "afferenza all'attività economica", ricorrente nel caso in esame, da intendersi, alla luce dell'art. 168 Dir. 2006/112/CEE, come "finalizzazione ad operazioni soggette a imposta". (M.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109; d.P.R. 633/1972, art. 19.



Deducibilità dei costi

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 7/2014 del 9 gennaio 2014

Presidente: Vacchiano, Estensore: Bottoni

Intitolazione

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI – PRINCIPIO DI INERENZA – FINALITÀ IMPRENDITORIALI.

Massima

Il principio di inerenza, posto a base dell'esercizio del diritto di deducibilità dei costi, è rispettato quando il sostenimento delle spese di acquisto di beni e servizi ha come destinazione, ai fini reddituali, l'attività d'impresa, invece di altre finalità. Affinché si possa configurare l'inerenza di una determinata operazione di spesa, dunque, si richiede che la stessa sia stata effettuata in stretta connessione con le finalità imprenditoriali. (Conf. Cass. 9/2013). (E.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.



Inadempimento contrattuale società debitrice estera

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 8/2014 del 9 gennaio 2014

Presidente: Vacchiano, Estensore: Bottoni

Intitolazione

REDDITO D'IMPRESA – SOCIETÀ DEBITRICE ESTERA – EFFETTIVO INADEMPIMENTO CONTRATTUALE – Rileva – Autonomo riconoscimento – Sussiste - Lodo arbitrale – Tempistica allungata – Omessa attivazione – Tentativo transazione stragiudiziale – Mancato esito – Società creditrice - Illiquidità finanziaria debitrice – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Incapienza patrimoniale debitrice – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Relazioni negative legali incaricati - Avvenuta produzione documentale – Deduzione perdita su crediti – Sussiste – Illegittimità ripresa tassazione – Consegue.

Massima

E' illegittima la ripresa a tassazione della perdita dedotta con riferimento ad un credito commerciale vantato nei confronti di una società estera per la quale l'inadempimento contrattuale è stato oggetto da parte della medesima di autonomo riconoscimento e per il quale non sia stato esperito il lodo arbitrale e non sia giunto a buon fine il tentativo di transazione stragiudiziale laddove la società creditrice abbia poi provato la situazione di illiquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale della debitrice e abbia infine prodotto le relazioni negative dei legali incaricati del recupero (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008. L'ente impositore invocava l'indebita deduzione quale costo di una perdita su un credito vantato nei confronti di una società indonesiana nei confronti della quale, in presenza di un contratto per la fornitura di olio di palma, la società contribuente aveva versato degli acconti ricevendo in cambio merce per quantitativi inferiori rispetto a quanto fino a quel momento corrisposto a titolo di acconto fornitura. Attesa l'impossibilità di ricevere la merce la contribuente attivava la procedura di recupero degli acconti versati senza tuttavia riuscire nel proprio intento di recupero neppure con attraverso un tentativo di definizione stragiudiziale transattiva. In sede processuale venivano poi provata dalla contribuente la pessima situazione finanziaria e patrimoniale della debitrice e veniva prodotta pure la relazione negativa dei legali che sconsigliavano ulteriori tentativi di recupero del credito). (F.B.)



Antieconomicità, Elusione

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 64/2014 del 17 febbraio 2014

Presidente: Furlani, Estensore: Maggipinto

Intitolazione

**ANTIECONOMICITÀ - ELUSIONE – RIQUALIFICAZIONE CREDITI COMMERCIALI –
Tassazione interessi legali – Mancanza di solide prove da parte dell’Ufficio –
Illegittimità – Sussiste.**

Massima

In caso di crediti commerciali, la mancata pretesa di pagamento delle fatture in questione e la scelta di non addebitare gli interessi attivi sulla dilazione di pagamento concessa alla propria debitrice, non può qualificarsi come scelta antieconomica, con la conseguente riqualificazione della natura dell’operazione. La natura elusiva di una operazione va provata con solide prove.
(E.Pa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 89 comma 5.



Riqualificazione energetica

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 215/2014 del 23 giugno 2014

Presidente: Nese, Estensore: Maffei

Intitolazione

BONUS RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – MANCATO RICONOSCIMENTO – Lavori eseguiti su immobile non strumentale – Illegittimità – Sussiste.

Massima

Le detrazioni d'imposta per la riqualificazione energetica, spettano (anche) ai soggetti titolari di reddito di impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti. Nessuna norma prevede che l'agevolazione fiscale sia preclusa per i beni concessi in locazione o, comunque, per i beni non rientranti tra quelli strumentali della società. L'unica eccezione che la norma prevede riguarda beni concessi in leasing, ove la detrazione spetta all'utilizzatore. (E.Pa.)

Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 comma 344.



Inerenza costi professionali

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 87/2014 del 16 aprile 2014

Presidente: Alioto, Estensore: Schiavini

Intitolazione

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – INERENZA COSTI PROFESSIONALI
– DEDUCIBILITÀ SPESE LEGALI.**

Massima

Sono inerenti i costi sostenuti per la tutela legale di un dottore commercialista nei confronti della società di cui era Presidente del Consiglio di Amministrazione in quanto inerenti all'attività di lavoro autonomo professionale esercitata. (v.c.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 50 comma 1 lett. c-bis) e 53 comma1; d.lgs. 139/2005.



Esterovestizione societaria

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 9/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente: Alioto, Estensore: Dell'Aringa

Intitolazione

IRES – ESTEROVESTIZIONE – Società di trasporto di persone – Stipula contratti assunzioni e pagamenti – Amministrazione della controllante italiana – Sussiste.

Massima

Nel caso di una società di diritto estero, avente quale unico socio una società italiana, entrambe svolgenti attività di trasporto di persone, si configura una fattispecie di esterovestizione ove si evidenzi che il compito principale della società estera consiste nell'assunzione di autisti da inviare alla controllante italiana in forza della maggiore vantaggiosità dei contratti di lavoro esteri. Tale circostanza, unitamente ad altre, dimostra che le funzioni inerenti alla essenziale gestione societaria erano svolte presso la capogruppo italiana (*i.e. l'assunzione formale degli autisti ad opera di un dipendente di uno studio di consulenza fiscale estero, così come la redazione delle buste paga e la presentazione di documenti relativi all'assunzione del personale, la sottoscrizione dei contratti di assunzione di nuovi autisti presso gli uffici della società italiana in presenza del legale rappresentante di quest'ultima, il distacco degli autisti presso la società italiana e la corresponsione degli stipendi da parte della società italiana*). (G.Be.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73 comma 3.



Costi per sponsorizzazioni

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 180/2014 del 13 maggio 2014

Presidente: Pipponzi, Estensore: Zanotti

Intitolazione

**IRES - ACCERTAMENTO – CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE – Ente impositore -
Sindacato merito – Esclusione – Squadra sportiva sponsorizzata – Effettuazione
competizioni – Massimi livelli – Rileva - Costi sostenuti – Qualità prestazioni –
Sussiste – Procurata utilità impresa – Sussiste – Ripresa tassazione -
Illegittimità pretesa – Consegue.**

Massima

E' illegittima la ripresa a tassazione dei costi sostenuti dal contribuente per mezzo di un contratto di sponsorizzazione sportiva qualora, escludendosi comunque il sindacato di merito dell'ente impositore, risultino prevalenti l'elevata qualità delle prestazioni della squadra sportiva sponsorizzata (inserita in competizioni di massimo livello) e la procurata utilità all'impresa (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009 di distinti avvisi di accertamento che ricuperavano a tassazione i costi sostenuti a fronte di contratti di sponsorizzazione sportiva. L'ente impositore, nonostante la squadra sportiva sponsorizzata gareggiasse in competizioni di alto livello, invocava la pretesa senza neppure considerare la procurata utilità all'impresa dei costi così sostenuti*).
(F.B.)

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 90; d.P.R. 917/1986, art. 109.



Esterovestizione societaria

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 191/2014 del 29 maggio 2014

Presidente: Alioto, Estensore: Celenza

Intitolazione

IRES – ESTEROVESTIZIONE – INDICI SINTOMATICI – Formazione del bilancio della società controllata – Verifica atti di straordinaria amministrazione – Assenza di dipendenti – Coincidenza sede legale società controllata con sede legale di altre società – Non sussiste.

Massima

Nel caso di una società finanziaria non costituiscono ingerenze gestionali anomale, né tantomeno rappresentano indici sintomatici di esterovestizione, una o più iniziative della controllante italiana, intese a seguire ed indirizzare la formazione del bilancio della controllata o a verificare atti di straordinaria amministrazione (*come accordi fiscali con autorità estere o decisioni da assumere in relazione alla sorte di rilevanti investimenti*), essendo dinamiche operative alquanto consuete nella logica del sistema societario di gruppo e che, pertanto, non possono assumere un ruolo decisivo per configurare la fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società. Inoltre, è pressoché naturale che una società finanziaria sia priva di dipendenti, soprattutto, se la sua attività si svolge essenzialmente infragruppo ed è altrettanto frequente che la sede legale sia la stessa di altre società, quando le persone degli amministratori coincidono, anche solo parzialmente. Viceversa, ciò che rileva per poter ritenere fittizia la sede estera di una società, è la sussistenza di elementi da cui ricavare un'ingerenza gestionale sistematica sull'attività di ordinaria amministrazione della società controllata da parte della controllante o di terzi. (G.Be.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73 comma 3.



Esterovestizione societaria

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 220/2014 del 12 giugno 2014

Presidente: Dell’Aringa, Estensore: Rosina

Intitolazione

IRES – ESTEROVESTIZIONE – “TRAZIONAMENTO” – Assenza di autonomia decisionale società controllata – Sussiste.

Massima

Quando il “trazionamento”, il quale si configura come l’utilizzo degli autisti di una società per condurre gli autocarri dell’altra, non riveste natura di servizio esternalizzato, stante l’assoluta assenza di autonomia della società “esterna”, in quanto quest’ultima appare in tutto e per tutto diretta e gestita dalla capogruppo italiana, sia con riguardo alle decisioni imprenditoriali (*quali e quanti viaggi fare e con quali dipendenti, fossero indifferentemente dell’una o dell’altra società*), sia con riguardo alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e del personale, se effettuata presso la sede della società italiana, tali circostanze non costituiscono un mero scambio di informazioni fra soggetti indipendenti, ma integrano invece un’unica gestione, essendo il soggetto estero privo di margini di autonomia ed operatività. (G.Be.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73 comma 3.



Inerenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 104/2014 del 9 gennaio 2014

Presidente: Deodato, Estensore: Frigeni

Intitolazione

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO – INATTIVITÀ - CANONI DI LOCAZIONE – DEDUCIBILITÀ – COMPETE.

Massima

Il costo per canoni di locazione corrisposti durante i lavori di ristrutturazione di un fabbricato concorre a formare il reddito imponibile nell'anno in cui viene sostenuto. Il principio di inerenza è soddisfatto non in relazione a una diretta connessione ad una precisa componente di reddito bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 5.



Costi black list

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 1151/2014 del 3 febbraio 2014

Presidente: Lapertosa, Estensore: Chiametti

Intitolazione

IRES – COSTI BLACK LIST – DISAPPLICAZIONE EX ART. 110, COMMA 11, T.U.I.R. – Effettivo interesse economico dell’operazione – Rileva – Attestazione del margine di utile emerso dal raffronto tra prezzi di vendita e costi di acquisto – Necessita.

Massima

Ai fini della disapplicazione della normativa sui costi black list ex art. 110 comma 10 del T.U.I.R., l’esimente dell’effettivo interesse economico, di cui al comma 11 della predetta norma, può essere dimostrata sulla base di adeguata documentazione (esemplificando: bolle doganali di importazioni, fatture di vendita, copie di documenti contabili e bancari relativi al pagamento delle relative fatture emesse dal fornitore) che attesti la produzione di un significativo margine di utile, risultante dal raffronto tra i costi di acquisti e i prezzi di vendita dei medesimi prodotti, praticati sul mercato. (c.s.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 commi 10 e 11.



Principi generali di deducibilità dei costi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 1352/2014 del 10 febbraio 2014

Presidente: Laudisio, Estensore: Correrà

Intitolazione

PRINCIPIO DI INERENZA - NATURA DEI COSTI - ONERE DELLA PROVA.

Massima

L'inerenza è una nozione pre-giuridica, di origine economica, legata all'idea del reddito come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. Sotto tale profilo, pertanto, inerente è tutto ciò che - sul piano dei costi e delle spese — appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto. A contrario, non è invece inerente all'impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, ovvero del socio o del terzo. Pertanto, l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno vita ad oneri e/o a costi deducibili, nonché in ordine al requisito dell'inerenza degli stessi all'attività professionale o d'impresa svolta, è posto a carico del contribuente che intenda avvalersene. Laddove, invece, si tratti delle spese strettamente necessarie alla produzione del reddito, o comunque fisiologicamente riconducibili alla sfera imprenditoriale (ad esempio, i costi per l'acquisto di materie prime, o di macchinari o strumenti) che, in quanto tali, possano ritenersi intrinsecamente inerenti all'attività di impresa, sarà l'Amministrazione a dover provare l'inesistenza, nel caso specifico, del predetto nesso di inerenza. In questa ipotesi, invero, a fronte della palese riconducibilità della spesa o del costo all'impresa, dovrà l'Amministrazione - che intenda disconoscerne l'inerenza all'attività di impresa, al fine di inferirne la sussistenza di un maggior reddito tassabile in capo al contribuente - fornire la relativa dimostrazione in giudizio. (T.C.)



Cessione di partecipazioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 1827/2014 del 19 febbraio 2014

Presidente: Davigo, Estensore: Ventura

Intitolazione

**IRES – CESSIONE DI PARTECIPAZIONI - PLUSVALENZE ESENTI – CONDIZIONI –
Svolgimento di Attività commerciale – Attività di mero godimento –
Agevolazione – Non compete.**

Massima

Il requisito di commercialità della società partecipata richiesto, unitamente ad altre condizioni dall'art. 87 comma 1 lett. d) del d.P.R. 917/1986, per fruire del particolare regime di esenzione nella misura del 95% delle plusvalenze realizzate con la cessione delle azioni della partecipata, deve interpretarsi, trattandosi di agevolazioni, in senso restrittivo per cui, con riferimento agli immobili posseduti (nel caso in esame un'area da edificare) deve sussistere attività di sfruttamento economico e non di mera utilizzazione passiva. L'attività preparatoria, quale la stipula di convenzioni o la predisposizione di piani urbanistici e paesaggistici, e il sostenimento di spese di manutenzione, non integrano il concetto di commercialità. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 87.



Thin capitalization

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 1876/2014 del 21 febbraio 2014

Presidente: Deodato, Estensore: Innocenti

Intitolazione

IMPOSTE DIRETTE – IRES - FINANZIAMENTO GARANTITO IPOTECA – GRAVAME ISCRITTO - Immobili destinati locazione – Avvenuto rispetto primo requisito – Sussistenza immobiliare gestione – Avvenuto rispetto secondo requisito – Obbligo rispetto requisiti ulteriori – Esclusione - Assoggettamento thin cap – Esclusione - Interessi passivi – Integrale deducibilità – Sussiste – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittimo il recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette, sulla base della thin capitalization, degli interessi passivi corrisposti sul finanziamento garantito da ipoteca iscritta su immobili destinati alla locazione da parte ad opera dell'immobiliare di gestione, non rilevando ai fini dell'agevolazione alcun altro requisito (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2010 di un avviso di accertamento che ricuperava a tassazione ai fini IRES interessi indebitamente dedotti per € 5.424.624,00. L'ente impositore, che pure invocava l'assoggettamento alla thin cap, non aveva considerato che la società rispettava congiuntamente i requisiti fissati dalla norma per l'esclusione dalla thin cap ovvero risultava immobiliare di gestione ed aveva in essere un finanziamento garantito da ipoteca iscritta su immobili destinati a locazione). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 244/2007, art. 1 comma 33; d.P.R. 917/1986, artt. 87 e 96.



Operazioni di conferimento e fusione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 3235/2014 del 2 aprile 2014

Presidente: Bichi, Estensore: Mazzotta

Intitolazione

ELUSIONE - OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E FUSIONE - Progetto finanziario, economico e strutturale - Sussistenza delle valide ragioni economiche.

Massima

Non può essere contestata dall'Agenzia delle Entrate la realizzazione di una serie di operazioni volte a ottenere un risparmio d'imposta, nel limite in cui non vengano poste in essere manipolazioni o aggiramenti di obblighi o divieti normativi (nel caso di specie, la società accertata aveva posto in essere operazioni di conferimento e di fusione, al termine delle quali aveva potuto dedurre il costo corrispondente alla quota di ammortamento dell'avviamento della società incorporata. La prova fornita dalla società accertata - consistente nell'esistenza di un progetto finanziario, economico e strutturale che giustifica tutte le operazioni poste in essere - è sufficiente a dimostrare la sussistenza delle valide ragioni economiche). (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Costi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 3384/2014 del 3 aprile 2014

Presidente: Golia, Estensore: Castellari

Intitolazione

DISCONOSCIMENTO COSTI – INCENTIVO ALL'ESODO - UTILIZZO FONDO RISCHI.

Massima

Il pagamento effettuato ai dipendenti, a titolo di incentivo all'esodo, è sufficiente per verificare la presenza dell'elemento di "certezza" del costo previsto all'art. 109 del d.P.R. 917/1986. Per altro verso, configurandosi la risoluzione del rapporto di lavoro un diritto disponibile del lavoratore, la ratifica dell'accordo non appare condizione necessaria da parte della rappresentanza sindacale. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109; c.c., art. 2113.



Perdite su crediti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 3664/2014 del 10 aprile 2014

Presidente: Deodato, Estensore: Martinelli

Intitolazione

DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI – ELEMENTI CERTI E PRECISI – Assenza di convenienza economica dell'azione di recupero del credito – Rileva – Deducibilità – Consegue.

Massima

Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, gli elementi certi e precisi sussistono anche quando il contribuente dimostri che l'azione di recupero del credito non è supportata da ragioni di convenienza economica perché la stessa comporterebbe il sostenimento di costi di ammontare superiore al credito stesso. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 101 comma 5.

Società immobiliari di gestione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 4299/2014 del 12 maggio 2014

Presidente: D'Orsi, Estensore: Caruso

Intitolazione

IMPOSTE DIRETTE - IRES - INTERESSI PASSIVI - SOCIETÀ IMMOBILIARE DI GESTIONE — REQUISITI.

Massima

Ai sensi dell'art. 96 TUIR, come novellato dall'art. 1, comma 33 della legge finanziaria 2008, gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca risultano deducibili per le società immobiliari di gestione, intendendosi per tali sia quelle che esercitano una attività di mera locazione degli immobili e percezione dei relativi canoni, sia quelle che sviluppano una gestione attiva dell'immobile, fornendo servizi complementari e funzionali alla locazione, purché questi ultimi generino ricavi di importo inferiore rispetto ai canoni di affitto o locazione. (P.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 96 comma 1.



Deducibilità interessi passivi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 6051/2014 del 24 giugno 2014

Presidente: D'Andrea, Estensore: Napoleone

Intitolazione

INTERESSI PASSIVI – DEDUCIBILITÀ - FINANZIAMENTI GARANTITI DA IPOTECA - Immobili destinati alla locazione – Distinzione tra gestione attiva e gestione passiva – Non sussiste.

Massima

La deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, come prevista dall'art. 1 comma 36 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, non è subordinata alla previa distinzione tra gestione attiva o passiva del patrimonio immobiliare. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 96; l. 244/2007, art 1 comma 36.



Determinazione della plusvalenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6058/2014 del 24 giugno 2014

Presidente: Deodato, Estensore: Beretta

Intitolazione

CESSIONE DI AZIENDA – DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA – Presunzione di corrispondenza tra valore accertato ai fini dell'imposta di registro e prezzo di vendita – Sussiste – Inversione dell'onere della prova in capo al contribuente – Consegue.

Massima

Fermo restando che i principi relativi alla determinazione del valore di un bene ceduto sono diversi a seconda dell'imposta da applicare (in materia di imposta di registro si tiene conto del suo valore di mercato, mentre per le imposte dirette della differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto), si deve presumere che, in caso di cessione di azienda, il prezzo di vendita sia pari al valore accertato ai fini dell'imposta di registro così che l'Amministrazione finanziaria sarà legittimata a procedere all'accertamento della plusvalenza sulla base del predetto valore, restando a carico del contribuente l'onere di superare tala presunzione (Conf. Cass. 14448/2000). (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 58 e 86 comma 4.



Detrazione per spese di riqualificazione energetica

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 68/2014 del 3 febbraio 2014

Presidente: Tateo, Estensore: Chianura

Intitolazione

IRES – DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO - Immobile di società – Locazione a terzi – Opere del proprietario per risparmio energetico – Detrazione dei costi – Irrilevante la qualità di immobile strumentale.

Massima

La circostanza che gli immobili di proprietà di una società vengano in parte concessi in locazione fa sì che gli stessi non siano da considerarsi strettamente strumentali all'attività d'impresa. Tale condizione, tuttavia, non fa venir meno il diritto del proprietario dei cespiti di usufruire delle detrazioni fiscali previste in caso di interventi di risparmio energetico dal momento che la finalità sociale dell'agevolazione fiscale prevista dalla l. 296/2007 e successive proroghe, è quella di incentivare il risparmio energetico in senso assoluto, indipendentemente da chi sia il proprietario. (N.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.36ter; l. 296/2007.



Condizioni di deducibilità IRES e detraibilità IVA in ambito edile

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 143/2014 del 28 febbraio 2014

Presidente: Tateo, Estensore: Chianura

Intitolazione

DEDUCIBILITÀ COSTI E DETRAIBILITÀ IVA – SOCIETÀ DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI – Deducibilità ai fini Ires e Irap, e detraibilità ai fini IVA – Appalto di servizi – Omessa dichiarazione dei redditi e IVA da parte dell'appaltatore – Elementi per consentire deducibilità e detraibilità dei relativi costi e dell'IVA assolta.

Massima

Nessun addebito può essere mosso a una società operante nel campo della costruzione e ristrutturazione edilizia che abbia dedotto ai fini Ires e Irap, nonché detratto l'Iva, relativa a costi riferibili a prestazioni di servizi appaltate a terzi che abbiano omesso di presentare la dichiarazione dei redditi. Una simile indagine non deve essere svolta dalla società appaltante in via preventiva, cioè prima che si proceda con l'affidamento dell'incarico (essendo sufficiente al riguardo appurare che l'impresa appaltatrice sia regolarmente iscritta nel registro delle imprese e che l'oggetto sociale preveda il compimento di lavoro edili) e del relativo pagamento (da eseguirsi con modalità tracciabili, *rectius* a mezzo di assegni non trasferibili tutti regolarmente incassati). (A.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109; d.P.R. 633/1972, art. 54; d.P.R. 600/1973, artt. 39 e 41bis; d.lgs. 446/1997, art. 25.



IRPEF



[Torna all'indice](#)

Fondi previdenziali integrativi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 123/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Liguoro

Intitolazione

FONDI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI – LIQUIDAZIONE QUOTA – Iscrizione al fondo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. 124/93 – Concetto di 'rendimento' - Regime tributario.

Massima

In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario:

- a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16 comma 1 lett. a) e 17 del TUIR, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. "rendimento" si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della legge n. 482/1985;
- b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001, si applica esclusivamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16 comma 1 lett. a) e 17 del TUIR.

Il “rendimento” è da intendersi come rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. In sostanza, si tratta di determinare, da parte dei soggetti erogatori, la quota imponibile di rendimento economico o finanziario. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 124/1993; art. 16 comma 1 lett. a); d.P.R. 917/1986, art. 17.



Riduzione della tassazione su indennità di volo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 282/2014 del 16 gennaio 2014

Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione

IRPEF – RIDUZIONE DEL PRELIEVO IMPOSITIVO SU INDENNITÀ DI VOLO – Condizioni di applicazione – Necessaria connessione fra l'indennità ed un'attività lavorativa svolta a bordo – Erogazione della indennità a lavoratore in pensione – Illegittimità.

Massima

La riduzione della tassabilità della indennità di volo si giustifica solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo, e non può essere estesa oltre la previsione della norma, con la conseguenza che nel caso in cui l'erogazione di questa indennità sia scollegata da un servizio a bordo – come avviene in caso di pensionamento – viene meno la ragione giuridica della esenzione e la somma diventa totalmente tassabile come retribuzione. La riduzione della tassabilità della indennità, prevista da una norma di carattere “correttivo ed integrativo”, come quella di cui all'art. 6, d.P.R. n. 131/1978, si giustifica solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo, e non può essere estesa oltre la previsione della norma (Conf. Cass. 16319/2013). (P.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1978, art. 6; d.P.R. 917/1986, art. 51 comma 6.



Fondi pensionistici

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 585/2014 del 4 febbraio 2014

Presidente: Paganini, Estensore: Monaldo

Intitolazione

IRPEF – FONDI PENSIONISTICI – IMPORTI CORRISPOSTI – RITENUTA.

Massima

L'applicazione della ritenuta nella misura ridotta del 12,50 per cento, prevista per i redditi di capitale, trova applicazione solo sugli importi corrisposti dal Fondo che derivino effettivamente dall'investimento sul mercato, da parte dello stesso Fondo, del capitale accantonato e ne costituiscano il rendimento, in quanto tali somme sono assimilabili, anche sotto il profilo fiscale, ai redditi di capitale. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 124/1993, art. 13 comma 9; d.l. 669/1996, art. 1 comma 5; d.P.R. 917/1986, art. 42 comma 4.



Differenza plusvalenza finanziaria/dividendo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 1240/2014 dell'11 marzo 2014

Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi

Intitolazione

IMPOSTE DIRETTE – SOCIETÀ PER AZIONI – SOCI AZIONISTI – CESSIONE DIRITTO USUFRUTTO AZIONI – Conseguimento redditi diversi - Società acquirente diritti usufrutto – Corrispettivo corrisposto azionisti cedenti – Dividendi incassati – Presunta corrispondenza – Esclusione – Elusività operazione – Esclusione – Differenza plusvalenza finanziaria/dividendo – Ricupero tassazione - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la ripresa a tassazione della differenza tra la plusvalenza finanziaria conseguita dagli azionisti di una società per azioni a seguito di cessione dei loro diritti di usufrutto a favore di altra società e l'importo residuo corrisposto quale dividendo da parte della società stessa in quanto, non sussistendo la corrispondenza tra quanto incassato per la cessione dei diritti di usufrutto e i dividendi distribuiti, non può essere ravvisata un'operazione elusiva (nel caso di specie i contribuenti risultavano destinatari per l'anno d'imposta 2004 di distinti avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione quali redditi diversi la quota parte dei dividendi distribuiti dalla società in eccedenza rispetto alla plusvalenza finanziaria conseguita da questi a seguito della cessione dell'usufrutto. L'ente impositore sosteneva l'elusività dell'operazione attraverso l'erronea convinzione che gli importi dei dividendi distribuiti fossero coincidenti con gli importi dei proventi conseguiti dagli azionisti attraverso la vendita dei diritti di usufrutto). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 59 e 67 commal.



Ritenuta d'acconto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1822/2014 dell'8 aprile 2014

Presidente: D'Isa, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione

RITENUTA D'ACCONTO – OMESSO VERSAMENTO – Responsabilità solidale del sostituto con il sostituto.

Massima

Il sostituto d'imposta è fin dall'inizio solidalmente responsabile col sostituto per il versamento della ritenuta a titolo d'acconto; pertanto, se è incontroverso che il sostituto, pur avendo operato la ritenuta, non l'ha versata, è legittimo l'operato dell'Amministrazione finanziaria che ha iscritto a ruolo, a carico del sostituto, somme pari alle ritenute di acconto su redditi di lavoro autonomo (operate ma non versate dal sostituto) che il sostituto ha scomputato dall'imposta dovuta. (B.I.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 25.



Previdenza complementare

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2487/2014 del 13 maggio 2014

Presidente: Marini, Estensore: Schiavini

Intitolazione

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) – DIRIGENTI – PREVIDENZA COMPLEMENTARE – Prestazioni erogate alla cessazione del servizio – Ritenute applicabili – Misura.

Massima

In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario:

- a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12.50%, prevista dalla l. n. 482/1985, art. 6;
- b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17.

(Nel caso di specie, risulta provata l'adesione del ricorrente al Fondo in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993 e la documentazione prodotta risulta sufficiente a determinare le somme originate dal rendimento sugli importi accantonati) (Conf. Cass. 13642/2011). (B.N.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 124/1993; d.P.R. 917/1986, artt. 16 comma 1 lett. a) e 17; l. 482/1985, art. 6.



Detrazione riqualificazione energetica

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 430/2014 del 26 maggio 2014

Presidente e Estensore: Tropeano

Intitolazione

IRPEF – DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Immobili concessi in locazione – Disconoscimento – Illegittimità.

Massima

Poiché la detrazione di imposta lorda pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente per interventi di riqualificazione energetica è finalizzata ad incentivare l'adeguamento del patrimonio edilizio a specifici standards di risparmio energetico, il raggiungimento dello scopo sarebbe compromesso da un'interpretazione restrittiva che, nel caso dei soggetti titolari di reddito di impresa, subordinasse l'attribuzione del beneficio al carattere strumentale dell'immobile. (P.M.)

Riferimenti normativi: l. 292/2006, art. 1, comma 345.



Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 1126/2014 del 4 febbraio 2014

Presidente: De Lillo, Estensore: Gittardi

Intitolazione

CREDITO D'IMPOSTA - ONERE DELLA PROVA - Documentazione necessaria alla dimostrazione della sussistenza del credito.

Massima

Per la prova della sussistenza di un credito d'imposta maturato all'estero è insufficiente la produzione in giudizio della fotocopia di una dichiarazione rilasciata da un soggetto straniero. Tale unica produzione documentale in copia, priva di data certa e con firma illeggibile, per forma e contenuto è inidonea a provare in modo certo l'effettiva entità dei redditi percepiti al netto delle ritenute, e soprattutto l'effettivo adempimento degli obblighi tributari con il pagamento delle ritenute nei confronti dell'erario straniero e quindi a dimostrare la sussistenza in favore del ricorrente di un credito d'imposta maturato all'estero. (T.C.)



Rivalutazione quote societarie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 2327/2014 del 7 marzo 2014

Presidente: Davigo, Estensore: Ventura

Intitolazione

RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIETARIE – IMPOSTA SOSTITUTIVA – CESSIONE DELLE QUOTE - Aggiramento del regime naturale di tassazione – Non sussiste.

Massima

È legittima l'articolata operazione, ancorché realizzata in un ristretto arco temporale, di rivalutazione della partecipazione, versamento dell'imposta sostitutiva, costituzione di società cessionaria, cessione della partecipazione, e non costituisce stratagemma per aggirare il regime di tassazione naturale della plusvalenza da cessione di partecipazioni, atteso che la norma – nella fattispecie gli artt. 5 e 7 della l. 448/2001 - non richiede la sussistenza di valide ragioni economiche né che sia dimostrato l'esercizio in capo alla società rivalutata di un'attività commerciale, requisito, questo, previsto solo per l'esenzione delle plusvalenze di cui all'art. 87 del TUIR. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: l. 448/2001, artt. 5 e 7.

Oneri deducibili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 2858/2014 del 21 marzo 2014

Presidente: Ingrascì, Estensore: Grassi

Intitolazione

IRPEF – ONERI DEDUCIBILI – Assegno divorzile corrisposto “una tantum” – Natura reddituale – Deducibilità in capo al coniuge erogante – Non sussiste.

Massima

L'assegno di divorzio corrisposto, su accordo delle parti, in un'unica soluzione non è qualificabile come reddito imponibile ai fini IRPEF differenziandosi dall'assegno periodico per la finalità di configurare un definitivo e complessivo assetto degli interessi personali e patrimoniali tra i coniugi. Non può quindi ritenersi condivisibile la tesi secondo la quale la corresponsione in un'unica soluzione (una tantum) dell'assegno divorzile debba essere considerata deducibile analogamente a quanto previsto ex lege per l'assegno periodico ex art. 10 comma 1, lett. c) del d.P.R. 917/1986. (R.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10 comma 1 lett. c).



Pensione privilegiata militare

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 3042/2014 del 27 marzo 2014

Presidente e Estensore: Piccinni Leopardi

Intitolazione

IRPEF – ESENZIONE - PENSIONE PRIVILEGIATA MILITARE – Infermità contratta durante il servizio militare – Rilevanza reddituale – Non sussiste.

Massima

Non può essere riconosciuta rilevanza reddituale ai fini delle imposte sui redditi alla pensione privilegiata militare conseguente ad infermità riportata durante il servizio militare di leva, attesa la natura meramente risarcitoria dello stesso. (M.V.)



Sostituto d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 3188/2014 del 31 marzo 2014

Presidente: Tucci; Estensore: Chiametti

Intitolazione

RITENUTE – SOGGETTO OBBLIGATO – SOSTITUTO D'IMPOSTA – Mancata effettuazione e versamento della ritenuta a titolo d'acconto – Soggetto solidamente responsabile – Lavoratore sostituto d'imposta.

Massima

In caso di omessa effettuazione e versamento della ritenuta a titolo d'acconto da parte del datore di lavoro-sostituto d'imposta, il lavoratore (cd. "sostituito") è responsabile solidalmente per il versamento della maggiore IRPEF dovuta all'Erario. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 35.



Determinazione della plusvalenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 4657/2014 del 19 maggio 2014

Presidente: Deodato, Estensore: Martinelli

Intitolazione

CESSIONE DI TERRENI – DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA – Valore accertato ai fini dell'imposta di registro – Efficacia probatoria – Mero indizio – Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente – Non sussiste.

Massima

Il maggior valore, accertato e definito ai fini dell'imposta di registro, di un terreno oggetto di compravendita costituisce un mero indizio per la determinazione della plusvalenza da assoggettare ad imposizione diretta; la definitività dell'accertamento in sede di registro non può, pertanto, costituire una presunzione qualificata tale da legittimare l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale è tenuto esclusivamente a dimostrare che il prezzo di vendita pattuito corrisponde a quello dichiarato. (c.s.)



Appalto illecito di mano d'opera

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 6332/2014 del 30 giugno 2014

Presidente: Verniero, Estensore: Covi

Intitolazione

IMPOSTA DIRETTE - I.R.P.E.F. – OMESSO VERSAMENTO RITENUTE LAVORO DIPENDENTE – APPALTO ILLECITO DI MANO D'OPERA.

Massima

Nel caso in cui sia stato contestato all'appaltante, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, l'utilizzo di un appalto illecito di mano d'opera, ai sensi dell'art. 29, comma 1 d.lgs. 276/2003 (e conseguentemente il fatto di essere l'effettivo datore di lavoro dei soci della cooperativa appaltatrice impiegati nell'esecuzione del servizio in oggetto), non può essere ad esso elevato un atto di contestazione di mancato versamento delle ritenute IRPEF alla fonte relative ai detti rapporti di lavoro, in quanto l'appaltante non ha l'obbligo di agire in qualità di sostituto d'imposta, non essendo il soggetto che ha provveduto alla corresponsione dei compensi. (P.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 276/2003, art. 29 comma 1; d.P.R. 600/1973, art. 23.



IVA



Torna all'indice

Rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 28/2014 del 7 gennaio 2014
Presidente e Estensore: Oldi

Intitolazione**IVA – ISTANZA DI RIMBORSO – PRESUPPOSTO – PRESENTAZIONE IN DICHIARAZIONE ANNUALE – SPETTANZA – PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO – DIECI ANNI.****Massima**

In conformità al più recente orientamento della Corte di cassazione, la domanda di rimborso dell'IVA o di restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito. La presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l'esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d'imposta, il diritto al rimborso, pur in difetto dell'apposita ulteriore domanda, deve considerarsi assoggettato al termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c..
(G.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis; d.lgs. 546/1992, art. 21; c.c., art. 2946.



Rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 25 dell'8 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Silocchi

Intitolazione**IVA – DIRITTO DI RIMBORSO – TERMINE DI PRESCRIZIONE ORDINARIO.****Massima**

In tema di rimborso dell'IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro "RX4", che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello "VR", che costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presupposto per l'esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del quadro "RX4", la presentazione del modello "VR" non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.. (G.G.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2946; d.P.R. 633/1972, art. 38bis comma 1; d.lgs. 546/1992 art. 21 comma 2.



Esenzioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 94/2014 del 13 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Gravina

Intitolazione

I.V.A. - ESENZIONI IN GENERE - Esportazioni - Irregolarità formali - Esenzione – Applicabilità - Sussiste.

Massima

Sussiste il diritto all'esenzione da Iva in presenza di una cessione all'esportazione effettuata nella Repubblica di San Marino, pur non avendo la società contribuente provveduto, come richiesto dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.m. 24 dicembre 1993, alla "presa nota a margine" nel registro Iva delle fatture di vendita. Infatti, le condizioni di applicazione del regime di non imponibilità Iva descritte dal d.m. 24/12/1993 devono necessariamente essere lette alla luce delle norme costituzionali previste dagli artt. 3 e 53 Cost. nel senso per cui le modalità di registrazione ed annotazione prescritte dalla normativa regolamentare sono intese ad assicurare un adeguato standard probatorio del presupposto di fatto rilevante per l'imposta (*la effettività delle esportazioni asseverata dalla competente autorità sanmarinese*); e che la mera omissione di una annotazione soltanto confermativa del contenuto del documento vidimato in possesso della parte, e già esaurientemente rappresentativo del presupposto di esenzione, non può sortire - a pena di evidente ed irragionevole sproporzione regolamentativa - l'effetto di inibizione e revoca del regime ordinario di non imponibilità Iva ex art. 8 d.P.R. 633/1972. Ne consegue il doveroso annullamento della pretesa impositiva, oltre che della irrogazione di sanzione ex art. 6 d.P.R. 471/1997, per insussistenza radicale del fatto-presupposto della fattispecie sanzionatoria, in quanto le operazioni considerate sono state documentate mediante emissione di fatture e registrate ai sensi dell'art. 23 d.P.R. 633/1972 (Conf Cass. 16450/2014). (A.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 23.



Verifica identificativo Iva operatore terzo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 392/2014 del 23 gennaio 2014

Presidente: Giordano, Estensore: Marseglia

Intitolazione

IVA – COMMERCIO INTRACOMUNITARIO - OPERATORE COMMERCIALE INTERNO – NUMERO IDENTIFICATIVO IVA OPERATORE TERZO - Obbligo verifica – Sussiste – Condizione sufficienza – Esclusione – Obbligo diligenza – Sussiste – Società cessate - Caratteristiche affidabilità operatore terzo – Omesso riscontro – Effettività operazioni commerciali – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Esenzione Iva – Esclusione – Legittimità pretesa – Consegu.

Massima

E' dovuta l'Iva per le operazioni comunitarie effettuate dall'operatore commerciale interno qualora, nonostante questi abbia positivamente provveduto a verificare il numero identificativo ai fini Iva dell'operatore commerciale comunitario, non abbia poi utilizzato la normale diligenza per appurare anche l'affidabilità del proprio interlocutore in ordine alle operazioni commerciali da effettuarsi qualora le società siano poi risultate cessate (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un avviso di liquidazione Iva per l'anno 2005. L'ente impositore sosteneva infatti che, nell'ambito di operazioni presunte commerciali effettuate con altri operatori intracomunitari, costui, pur avendo verificato positivamente l'avvenuta attribuzione, a opera dello stato comunitario terzo, di un numero identificativo ai fini Iva, non aveva usato la normale diligenza per riscontrare l'avvenuta cessazione dell'attività da parte delle società intracomunitarie predette). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 41.



Torna all'indice

Mancata presentazione del modello VR

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 407/2014 del 23 gennaio 2014

Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Intitolazione

RIMBORSO CREDITO IVA – COMPILAZIONE DEL QUADRO RX4 – Valida manifestazione di volontà di ottenere il rimborso – Mancata presentazione del mod. VR – Irrilevanza.

Massima

In tema di rimborsi dell'IVA, la compilazione del quadro RX4 del modello di dichiarazione unica, nel campo attinente al credito di cui si chiede il rimborso, è legittimamente considerata alla stregua di manifestazione di volontà di ottenere il rimborso: tale manifestazione di volontà identifica, invero, ai sensi del d.P.R. n. 633/1972, art. 38bis, la domanda di rimborso fatta nella dichiarazione e, ancorché non accompagnata dalla presentazione del mod. VR ai fini della determinazione dell'importo richiesto a rimborso nella dichiarazione IVA, sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza sancito, in via residuale, dal d.lgs. n. 546/1992, art. 21 (Conf. Cass. 7684/2012). (P.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Rimborso credito Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza 522/2014 del 29 gennaio 2014

Presidente: Borgonovo, Estensore: Cassone

Intitolazione

RIMBORSO CREDITO IVA - CREDITO ESPOSTO NEL QUADRO VX - Manifesta volontà di ottenere il rimborso - Presentazione modello VR - Non necessaria - Termine decadenza – Decennale.

Massima

La domanda di rimborso del credito Iva maturato dal contribuente deve considerarsi presentata con la compilazione del quadro VX nella dichiarazione annuale, che rappresenta la manifestazione di volontà del contribuente di ottenere il rimborso. Pertanto una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d'imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto della presentazione al concessionario della domanda sul modello VR, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'articolo 21 comma 2, d.lgs. 546/1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 cod. civ.. (I.Bu.)



Plafond

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 783/2014 del 14 febbraio 2014

Presidente: Pigionica, Estensore: Antonioli

Intitolazione

DETERMINAZIONE PLAFOND IVA – COMUNICAZIONE METODO DI CALCOLO – IRREGOLARITÀ FORMALE.

Massima

Nel caso in cui il contribuente ometta di comunicare all’Agenzia delle Entrate, anche attraverso la dichiarazione annua, il metodo di calcolo utilizzato per il calcolo del c.d. “plafond” Iva, non gli è precluso l’impiego del metodo di calcolo realmente adoperato, salvo l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o per l’irregolare comunicazione. (N.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art.8.



Fringe benefit e provvigioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 845/2014 del 18 febbraio 2014

Presidente: Rollero, Estensore: De Paola

Intitolazione

IVA - PRESUPPOSTO D'IMPOSTA - FRINGE BENEFITS E PROVVISIONI - Assenza di sinallagma contrattuale - Esclusione da Iva.

Massima

Qualora attraverso la concessione di fringe benefits e provvigioni a titolo di promozione ed incentivo all'attività di vendita a domicilio svolta da un contribuente lavoratore autonomo nei confronti di una società non venga remunerata una prestazione di lavoro con rapporti sinallagmatico, deve escludersi la sussistenza dei presupposti previsti dal d.P.R. 633/1972. Pertanto i predetti fringe benefits e provvigioni non rientrano nel campo di applicazione dell'Iva. (I.Bu.)



Atto impeditivo della decadenza biennale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 901/2014 del 20 febbraio 2014

Presidente e Estensore: Fenizia

Intitolazione

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - Atto impeditivo della decadenza biennale prevista dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 - Esposizione del credito di imposta nella dichiarazione annuale - Sufficienza - Presentazione del modello di rimborso - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Massima

La domanda di rimborso dell'IVA o di restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di imposte dirette, ed in linea con la Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro dell'IVA versata "a monte" è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l'esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d'imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e, oggi, dall'art. 21, comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.. (M.F.)



Fatture soggettivamente fittizie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 970/2014 del 21 febbraio 2014

Presidente: Brigoni, Estensore: Vicini

Intitolazione

FATTURE SOGGETTIVAMENTE FITTIZIE – FRODE IVA - DETRAZIONE – Consapevolezza dell'utilizzatore – Insussistenza – Diritto di detrazione – Sussistenza.

Massima

Conformemente alla giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia europea, la falsità soggettiva delle fatture non esclude l'opponibilità al fisco dei pagamenti effettuati a titolo di IVA non riversata allo Stato se sia dimostrato che il contribuente è esente da ogni profilo di colpa. Il diritto di un soggetto passivo di detrarre l'imposta pagata a monte non può essere compromesso dalla circostanza che, nella catena di cessioni in cui si inscrivono le dette operazioni, senza che tale soggetto passivo lo sappia o possa saperlo, un'altra operazione, precedente o successiva, sia inficiata da frode all'Iva. Ed è onere dell'Amministrazione finanziaria dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentano di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode. Non si può esigere che il soggetto passivo verifichi che l'emittente della fattura abbia la qualità di soggetto passivo, che disponga dei beni e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento. (G.B.)



Rimborso Iva per cessazione attività

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 952/2014 del 24 febbraio 2014

Presidente: Sacchi, Estensore: Crisafulli

Intitolazione

IVA – RIMBORSO IVA PER CESSAZIONE ATTIVITÀ – Termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. – Compilazione quadro VX dichiarazione iva - Presentazione mod. VR per esigibilità credito.

Massima

La domanda di rimborso Iva per cessazione dell'attività è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c. (e non a quello biennale previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 applicabile solo in via sussidiaria e residuale) e si intende presentata con la compilazione del quadro VX, mentre il modello VR, secondo il disposto dell'art. 38 bis comma 1, del d.P.R. 633/1972, costituisce presupposto per l'esigibilità dello stesso. (s.c.)



Compensazione crediti Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1043/2014 del 26 febbraio 2014

Presidente: Siniscalchi, Estensore: Missaglia

Intitolazione

COMPENSAZIONE CREDITI IVA – OMESSA DICHIARAZIONE – Mediazione e Conciliazione – Facoltà per l'Ufficio.

Massima

In attuazione dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa è stata introdotta in via di prassi la possibilità, nella fase di mediazione e nella conciliazione disciplinata dall'art. 48 del d.lgs. 546/1992, di scomputare direttamente dalla somma originariamente richiesta in pagamento l'eccedenza di credito riconosciuta spettante, anche per quanto concerne l'Iva, per le annualità con dichiarazione omessa. (R.ca.)



Accessorietà della prestazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1045/2014 del 26 febbraio 2014

Presidente: Siniscalchi, Estensore: Ceruti

Intitolazione

ACCESSORIETÀ DELLE PRESTAZIONI – RIPARTIZIONE DEL PREZZO - Non sussiste.

Massima

Tra due prestazioni deve sussistere un legame di unitarietà e inscindibilità affinché si possa ritenere accessoria l'una rispetto all'altra, con conseguente fatturazione unitaria soggetta ad aliquota unica. A tal fine, la costruzione di un fabbricato adibito a mensa, il cui costo sarebbe stato in parte ripartito sui costi delle somministrazioni di pasti, non è prestazione unitaria e inscindibile rispetto a detta somministrazione, concretandosi invece in prestazione autonoma.
(R.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 12.

Credito IVA, omessa dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1089/2014 del 28 febbraio 2014

Presidente: Silocchi, Estensore: Citro

Intitolazione

IVA — OMESSA DICHIARAZIONE — CREDITO D'IMPOSTA — DECADENZA — NON SUSSISTE.

Massima

La mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA non fa decadere il contribuente dalla possibilità di fruire del proprio credito d'imposta, laddove l'esistenza contabile dello stesso sia attestata da idonea documentazione. (A.R.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972.



Frodi carosello, diritto alla detrazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 1512/2014 del 20 marzo 2014

Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione

IVA – FRODI CAROSELLO – DETRAZIONI – Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Diritto alla detrazione – Onere della prova – Consapevolezza del soggetto passivo – A carico dell'Amministrazione – Utilizzo di presunzioni semplici – Legittimità.

Massima

In tema di IVA, qualora l'Amministrazione contesti ad un operatore il diritto alla detrazione d'imposta in ragione di una supposta inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto dell'accertamento, è onere della medesima Amministrazione provare, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva – per l'esistenza nella specie di indizi idonei ad avvalorare il sospetto in tal senso indicati dall'Amministrazione – in un'evasione commessa dall'emittente delle fatture contestate o da un altro operatore intervenuta a monte nella catena di prestazioni. Né il diritto alla detrazione può essere negato con la motivazione che il soggetto passivo non si è assicurato che l'emittente della fattura correlata ai beni a titolo dei quali viene richiesto l'esercizio del diritto a detrazione avesse la qualità di soggetto passivo, che disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA, o con la motivazione che il suddetto soggetto passivo non dispone, oltre che di detta fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle circostanze menzionate, benché ricorrano le condizioni di sostanza e di forma previste dalla Direttiva n. 2006/112/CE per l'esercizio del diritto a detrazione e sebbene il soggetto passivo non disponga di indizi che giustifichino il sospetto dell'esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera del suddetto emittente. L'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, che, se anche non hanno il rango di prova certa ed incontrovertibile, debbono, tuttavia essere dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza, e debbono consistere nella esposizione di elementi obiettivi tali, per la loro idoneità indiziante, da porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull'inesistenza sostanziale del contraente. Spetta, invece, al contribuente l'onere della prova contraria, ove l'Amministrazione abbia correttamente assolto al proprio onere probatorio (Conf. Cass. 23560/2012). (P.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Torna all'indice

Operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1529/2014 del 24 marzo 2014

Presidente: Pizzo, Estensore: Gesualdi

Intitolazione

IVA – FRODI CAROSELLO – INDEBITA DETRAZIONE – ONERE DELLA PROVA.

Massima

Laddove l'Amministrazione finanziaria contesti l'indebita detrazione di fatture, in quanto afferenti ad operazioni inesistenti, spetta al contribuente l'onere di provare la legittimità dell'operazione, dimostrando in particolare di aver adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che l'attuazione della compravendita non rientri in un più ampio disegno frodatario. Pertanto, qualora il contribuente non sia in grado di assolvere a tale onere, la detrazione deve ritenersi indebita. (E.A.)



Percentuale di detrazione per la pubblicità cartellonistica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 1765/2014 dell'1 aprile 2014

Presidente: Oldi, Estensore: Vicini

Intitolazione

MANIFESTAZIONI SPORTIVE – PUBBLICITÀ A BORDO CAMPO – INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE – Pubblicità o sponsorizzazione – Determinazione della corretta percentuale di detrazione ammessa.

Massima

In tema di qualificazione della prestazione consistita nell'apposizione di cartelloni pubblicitari a bordo di un campo sportivo comunale, stante il diverso trattamento previsto in materia tributaria per la pubblicità e la sponsorizzazione, l'elemento distintivo tra le due voci è che a differenza della pubblicità in senso lato, che trova nella manifestazione una mera occasione e che utilizza il luogo del suo svolgimento come mero contenitore e spazio di esposizione, la sponsorizzazione viene invece a trovarsi, con la manifestazione, in un rapporto di stretta connessione (c.d. "abbinamento pubblicitario"). Ad un evento sportivo, si ha mera pubblicità se l'attività promozionale è rispetto all'evento stesso in rapporto di semplice occasionalità (è il caso dei cartelli collocati ai margini di un campo sportivo rispetto ai quali qualsiasi fatto agonistico è occasione per rendere operativo il messaggio propagandistico). In tale caso, infatti, il messaggio pubblicitario non si esaurisce con l'evento sportivo che coinvolge l'associazione sportiva sponsorizzata e con il quale manca la stretta connessione ed è pertanto applicabile la minore percentuale di detrazione ammessa per le sponsorizzazioni. (L.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 74 comma 6.



Crediti inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1792/2014 del 7 aprile 2014

Presidente: Buono, Estensore: Botteri

Intitolazione

IVA – ATTO DI RECUPERO – TERMINI DI DECADENZA – DISCIPLINA APPLICABILE.

Massima

L'atto emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione deve essere notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. In tali casi, infatti, trova applicazione l'art. 27 comma 16 del d.l. 185/2008, che disciplina i termini di accertamento in caso di utilizzo di crediti inesistenti in compensazione delle imposte dovute, e non opera il termine di decadenza previsto ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 633/1972. (E.A.)

Riferimenti normativi: d.l. 185/2008, art.27 comma 16; d.lgs. 241/1997, art. 17.

Omessa registrazione di avviso di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 1794/2014 del 7 aprile 2014

Presidente: Secchi, Estensore: Di Gaetano

Intitolazione

IVA – MANCATA REGISTRAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO – Documentazione IVA – Avviso di pagamento – Carenza dei requisiti ex art. 21, d.P.R. 633/1972 – Assenza di obbligo di registrazione.

Massima

Il documento emesso prima del pagamento (parziale o totale) del corrispettivo del servizio, contenente la dicitura “avviso di pagamento” e privo dei requisiti elencati dall’art. 21 del d.P.R. 633/1972 quali data, il numero progressivo, l’aliquota IVA e l’ammontare dell’imposta dovuta, non costituisce titolo rilevante agli effetti dell’IVA. (G.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 6, 21 e 23.



Rimborso IVA

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2265/2014 del 5 maggio 2014

Presidente e Estensore: Sacchi

Intitolazione

DINEGO DI RIMBORSO – QUADRO RX4 – TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE – DIRITTO AL RIMBORSO – SUSSISTE.

Massima

In tema di rimborso IVA è rilevante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”, che configura formale esercizio del diritto; mentre la presentazione del modello “VR” costituisce, ai sensi dell’art. 38bis, comma 1, d.P.R. 633/1972, presupposto per l’esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Conseguentemente, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto di rimborso, con la compilazione del quadro “RX4”, la presentazione del modello “VR” non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, ma solo alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. (Conf. Cass. 20039/2011 e 7684/2012). (E.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38 comma 1; c.c., art. 2946.



Prestazioni socio-sanitarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 2341/2014 del 6 maggio 2014

Presidente: Oldi, Estensore: Vicini

Intitolazione

DETERMINAZIONE DEI PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI AI FINI IVA – FORMA GIURIDICA E PARTECIPAZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA CHE EROGA SERVIZI SANITARI – Regime di esenzione – Requisiti normativi.

Massima

L'art. 10, comma 1, n. 27ter del d.P.R. n. 633/1972 ricomprende tra i soggetti esenti gli "organismi di diritto pubblico" di cui l'Unione Europea ha fornito per la prima volta una definizione nella Direttiva n. 92/50, indicandoli come qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale a venti carattere non industriale o commerciale. Nella causa C-214/2000 la Corte di Giustizia UE ha anche precisato che un organismo può avere sostanza di diritto pubblico pur rivestendo una forma di diritto privato, perché rilevante è l'effettiva realtà interna dell'ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di bisogni (*nel caso di specie, quanto ai requisiti della personalità giuridica e della dominanza pubblica, risulta dalla documentazione in atti che la contribuente società a responsabilità limitata è integralmente partecipata da due Comuni; inoltre lo statuto sociale prevede espressamente il controllo di tali enti sulla gestione e sugli amministratori della società. Le prestazioni erogate rientrano, dunque correttamente come sostenuto dal contribuente, nel regime di esenzione di cui al d.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 27ter*). (L.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 27ter; d.lgs. 163/2003, art. 3 comma 26; l. 109/1994, art. 2; d.lgs. 157/1995, art. 2.



Diritto alla detrazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 2502/2014 del 13 maggio 2014

Presidente: Izzi, Estensore: Cucchi

Intitolazione

ACCERTAMENTO ATTIVITÀ COMMERCIALE - IMPOSIZIONE IVA - Omissioni formali - Diritto alla detrazione - Sussiste.

Massima

In caso di accertamento del carattere di commercialità dell'attività svolta da un'associazione sportiva dilettantistica e del conseguente recupero dell'Iva non versata con riferimento ai servizi resi, la pretesa dell'Agenzia delle Entrate di non riconoscere la detrazione dell'Iva si palesa illegittima. Infatti, se da un lato si accerta la doverosa applicazione dell'Iva sui corrispettivi ricevuti, dall'altro non si può non riconoscere il diritto alla relativa detrazione dell'imposta, soltanto perché non contabilizzata nelle forme dovute. (v.s.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Reverse charge

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2752/2014 del 23 maggio 2014

Presidente e Estensore: Izzi

Intitolazione

IVA – SOGGETTO CEDENTE/PRESTATORE - NON RESIDENZA TERRITORIO STATO – EFFETTUAZIONE PRESTAZIONE SERVIZI – SOGGETTO CESSIONARIO/COMMITTENTE RESIDENTE – Emissione autofattura – Libro Iva acquisti – Avvenuta annotazione - Libro Iva vendite – Avvenuta annotazione - Prestazione ricevuta – Inerenza attività impresa – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Non rileva – Utilizzo reverse-charge – Legittimità detrazione Iva acquisti – Consegue.

Massima

E' legittima la detrazione dell'Iva operata in base al meccanismo del reverse-charge, con riferimento all'autofattura annotata sul registro Iva acquisti da parte del soggetto cessionario/committente, per la prestazione di servizi effettuata a suo favore sul territorio dello stato da parte di un soggetto cedente/prestatore non residente, non sussistendo alcun obbligo di provare, ai fini di legittimare siffatta detrazione, l'inerenza della stessa all'attività d'impresa (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di accertamento ai fini Iva per l'anno d'imposta 2006. L'ente impositore, in virtù di un presunto obbligo della contribuente di provare l'inerenza all'attività d'impresa di una prestazione di servizi a lei resa da parte di un soggetto cedente/prestatore non residente, aveva disconosciuto la detrazione operata attraverso previo utilizzo del meccanismo del reverse-charge, in conseguenza dell'annotazione sul registro Iva acquisti dell'autofattura emessa a seguito del ricevimento della fattura della società estera, senza considerare che il meccanismo neutralizzava la debenza Iva sussistendo la speculare annotazione dell'autofattura anche nel registro Iva vendite*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 17.



Indennizzo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2846/2014 del 27 maggio 2014

Presidente: Pizzo, Estensore: Brillo

Intitolazione

INDENNIZZO – Natura risarcitoria – Esclusione regime IVA.

Massima

Rientra nel regime di esclusione IVA di cui all'art. 15, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/1972 l'indennizzo corrisposto a una controparte contrattuale, anche sotto altra forma, se la natura risarcitoria emerge chiaramente dai rapporti contrattuali tra le parti. (R.ca.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 633/1972, art. 15 comma 1 n. 1.



Servizi internazionali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2878/2014 del 28 maggio 2014

Presidente e Estensore: Celletti

Intitolazione

SERVIZI INTERNAZIONALI – OPERAZIONI NON IMPONIBILI – TRASPORTO BENI IN ESPORTAZIONE/TRANSITO/IMPORTAZIONE TEMPORANEA – Non imponibilità – Assenza di particolari condizioni – Sussiste.

Massima

L'art. 9, comma 1 n. 2 del d.P.R. 633/1972 deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di trasporto costituiscono operazioni incondizionatamente non imponibili siccome riconducibili a beni in importazione “franco destino” che possono proseguire fino al destinatario senza assoggettamento ad imposta, essendo semplicemente in transito sul territorio nazionale (dove la mancanza del presupposto/requisito della territorialità ex art. 7 d.P.R. 633/1972): a differenza degli altri servizi compresi nell'art. 9 citato, la non imponibilità dei trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea non è assoggettata ad ulteriori condizioni. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 9.



Detrazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 3295/2014 del 18 giugno 2014

Presidente e Estensore: Paganini

Intitolazione

IVA – DISCONOSCIMENTO DETRAZIONE – Onere della prova – Valore presuntivo.

Massima

In tema di Iva, il diritto alla detrazione *ex art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*, non può prescindere dalla regolarità delle scritture contabili ed in specie della fattura, documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa; pertanto, qualora l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta alla stessa, adducendo la falsità del documento e quindi l'inesistenza di un maggior imponibile, provare che l'operazione commerciale in realtà non è stata mai posta in essere, anche attraverso elementi presuntivi, che il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente e, solo qualora li ritenga dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, consentirà al contribuente, che ne diviene onerato, di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Conf. Cass. 17977/2013). (R.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 420/2014 del 23 maggio 2014

Presidente: Tropeano, Estensore: Stefanini

Intitolazione

**IVA – OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – ONERE DELLA PROVA –
Dimostrazione della consapevolezza del cessionario – Spetta
all'Amministrazione finanziaria.**

Massima

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria contesti il diritto del contribuente di portare in detrazione l'IVA pagata su fatture emesse da un soggetto diverso dall'effettivo cedente del bene o dal prestatore del servizio, l'Erario è tenuto a provare, in base a elementi oggettivi, che il cessionario (o il fruitore della prestazione) era a conoscenza che il soggetto formalmente cedente intendeva, con l'emissione della relativa fattura, evadere l'imposta. E che, pertanto, il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale sospetto. Quest'onere probatorio dell'Amministrazione può poi esaurirsi nella dimostrazione che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione fatturata, ciò costituendo elemento sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario. (P.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Utilizzo credito Iva

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 244/2014 del 20 maggio 2014

Presidente: Febbraro, Estensore: Ortore

Intitolazione

UTILIZZO CREDITO IVA – Omessa presentazione dichiarazione IVA – Diritto al rimborso credito di imposta e eccedenze – Sussiste.

Massima

In materia di I.V.A., il titolo necessario per riconoscere il diritto del contribuente alla detrazione è rappresentato dalla presentazione della dichiarazione annuale delle operazioni imponibili, entro il termine di trenta giorni previsto dal d.P.R. 633/1972, art. 37. L'omessa dichiarazione si traduce pertanto nella mancata esposizione dell'eccedenza di imposta, con il conseguente impedimento all'utilizzo in detrazione del relativo credito nelle dichiarazioni successive. Tuttavia, occorre comunque osservare che dal diniego del diritto a portare in detrazione il credito Iva, non consegue anche il disconoscimento del diritto a richiedere il rimborso del credito d'imposta, ossia la restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza rispetto all'imposta effettivamente dovuta (Conf. Cass. 268/2012, 13090/2012 16341/2013 e 1845/2014). (A.Pe.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 37.



Rimborso

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 291/2014 del 10 giugno 2014

Presidente: Febbraro, Estensore: Cao

Intitolazione

IVA – DINIEGO RIMBORSO – CESSAZIONE ATTIVITÀ – ECCEDEZZA DI IMPOSTA – CREDITO.

Massima

Il diritto di rimborso dell'IVA, oggettivamente esistente e non contestato dall'Amministrazione finanziaria, non può essere respinto a causa della mancata presentazione del modello VR che ha il solo fine di rendere più sollecita l'erogazione dello stesso da parte dell'ente preposto.

(M.LaM.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis.

Locazioni di immobili

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 93/2014 dell'11 aprile 2014

Presidente e Estensore: Deantoni

Intitolazione

IVA – SOCIETÀ IMMOBILIARI – LOCAZIONI DI IMMOBILI.

Massima

Le locazioni di immobili, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, non rilevano né ai fini della determinazione dell'ammontare delle operazioni esenti né ai fini della determinazione del volume d'affari. Se invece dette locazioni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa esse concorrono sia a determinare l' ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno sia il volume d'affari dell'anno stesso, incidendo così sulla determinazione della percentuale di indetraibilità della imposta (c.d. pro - rata). (E.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art.19bis.



Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 112/2014 del 13 maggio 2014

Presidente: Vacchiano, Estensore: Bottoni

Intitolazione

IVA – OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI.

Massima

L'emissione della fattura da parte di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione deve essere qualificata come fatturazione di un'operazione soggettivamente inesistente, per la quale deve essere versata la relativa imposta, non essendo consentita la detrazione di fatture emesse da chi non sia stato controparte nel rapporto riguardante l'operazione fatturata. (Conf. Cass. 20968/2009). (E.A.)



Reverse charge

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 23/2014 del 16 gennaio 2014

Presidente: Furlani, Estensore: Combi

Intitolazione

IVA – FATTURAZIONE – REVERSE CHARGE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE NON EDILI – Illegittimità – Sussiste – Irrilevanza settore economico del committente – Sussiste.

Massima

Il regime, previsto dall'art. 17, comma 6, d.P.R. 633/1972, dell'inversione contabile (o *reverse charge*) deve essere applicato nelle ipotesi in cui i soggetti subappaltatori, che svolgono attività rientranti nel settore edile, rendano servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio. Per l'applicazione del *reverse charge*, è irrilevante la qualità del committente principale e il settore economico in cui questo opera, mentre è necessario che appaltatore e subappaltatore esercitino entrambi attività nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della Tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN con codici che iniziano con 45. (E.Pa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 17 comma 6.



Interpello antielusivo

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 91/2014 del 28 aprile 2014

Presidente: Alioto, Estensore: Schiavini

Intitolazione

**PROCESSO TRIBUTARIO – RICORSO – ATTI IMPUGNABILI – Interpello antielusivo –
Provvedimento di rigetto – Impugnabilità – Non sussiste.**

Massima

Non è impugnabile in quanto non è assimilabile ad alcuno degli atti indicati dall'art. 19, d.lgs. n. 546/1992 e non ha efficacia impositiva diretta nei confronti del contribuente il provvedimento di rigetto dell'istanza di disapplicazione delle disposizioni contenute nell'art. 37bis del d.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni di contrasto all'utilizzo ai fini elusivi di società non operative (Contra Cass. 8663/2011). (G.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Rimborso

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 136/2014 del 16 giugno 2014

Presidente: Alioto, Estensore: Caldarera

Intitolazione

ECCEDENZA IVA – RIMBORSO – DOMANDA – Dichiarazione annuale – Validamente presentata.

Massima

La domanda di restituzione dell'Iva deve ritenersi già presentata con la compilazione della dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in tema di imposte dirette ed in linea con la Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro dell'Iva versata a monte è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità della detta imposta (Conf. Cass. 20528/2013). (G.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R. 633/1972, art. 30.



Apparecchiature di gioco

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 32/2014 del 21 gennaio 2014

Presidente: Alioto, Estensore: Celenza

Intitolazione

IVA – ESENZIONE – APPARECCHIATURE DI GIOCO – Prelievo unico erariale – Rapporto gestore-esercente – Raccolta delle giocate – Sussiste.

Massima

Gli introiti delle apparecchiature di gioco, suddivisi in diverse percentuali tra il gestore, il proprietario degli apparati e l'esercente, il quale dispone dell'area commerciale in cui i macchinari sono installati, costituiscono operazioni esenti ai fini IVA, poiché sono sottoposti a prelievo unico erariale (Preu), e ciò si verifica quando l'accordo che intercorre tra il gestore e l'esercente ha come oggetto principale e necessario la raccolta delle giocate, in particolare se quest'ultima attività si concretizza attraverso la quotidiana interazione tra il singolo esercente e la sua clientela. (G.Be.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 6; l. 311/2004, art. 1 comma 497.



Obbligo di reciproca fatturazione

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 124/2014 del 25 marzo 2014

Presidente: Alioto, Estensore: Rosina

Intitolazione

IVA – RECIPROCA FATTURAZIONE – Permuta – Mediazione – Subappalto – Non sussiste.

Massima

Non si configura alcuna permuta, tale da far insorgere obblighi di reciproca fatturazione ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 633/1972, nel caso in cui due società stipulino un contratto di subappalto e/o di mediazione per realizzare solamente una parte ciascuna all'interno della medesima prestazione complessivamente resa alla clientela, neppure qualora il concreto svolgimento del rapporto contrattuale implichi che un soggetto addebiti in fattura alla controparte contrattuale l'intero costo del servizio, limitandosi, al contrario, quest'ultima a riportare in fattura, nei confronti del primo soggetto, solamente una parte del costo complessivo del servizio, ed il prezzo attribuito alle rispettive prestazioni risulti quantificato in base ad una prestabilita percentuale rispetto al valore complessivo del servizio. (G.Be.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 11.



Modello VR

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 152/2014 del 24 aprile 2014

Presidente: Pipponzi, Estensore: Coltro

Intitolazione

MODELLO VR – MANCATA PRESENTAZIONE – RIMBORSO – COMPETE.

Massima

In tema di rimborso dell'Iva, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con la compilazione della dichiarazione annuale, che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione del modello "VR" che costituisce, ai sensi dell'art. 38bis comma primo del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 presupposto per l'esigibilità del credito e dunque, adempimento solo necessario a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne deriva che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, la presentazione del modello "VR" non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 comma 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale *ex art. 2946 cod. civ.* (Conf. Cass. 7864/2012). (G.Ma.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis; d.lgs. 546/1992, art. 21; c.c., art. 2946.



Credito Iva, omessa dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n.159/2014 del 10 gennaio 2014

Presidente: Ingrasci, Estensore: Ercolani

Intitolazione

CREDITO IVA – OMESSA DICHIARAZIONE – DIRITTO AL RIMBORSO – SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE – SUSSISTONO.

Massima

L'omissione della dichiarazione annuale non comporta la perdita del credito Iva maturato nel corso di precedenti esercizi. Fatte salve le sanzioni conseguenti all'omessa presentazione della dichiarazione (Conf. Cass. 12569/2010). (A.M.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 10.



Torna all'indice

Scambio intracomunitario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 381/2014 del 15 gennaio 2014

Presidente: Maniàci, Estensore: Salvo

Intitolazione

IVA - SCAMBIO INTRACOMUNITARIO – ONERE DELLA PROVA – Regime di non imponibilità.

Massima

La cessione non imponibile si realizza mediante il trasporto o la spedizione dei beni nel territorio di altro stato membro. La prova dell'effettiva destinazione dei beni ceduti nel territorio dello stato membro in cui il cessionario è soggetto ad imposta grava sul cedente; tale prova può essere fornita con ogni mezzo. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109; d.l. 331/1993, art. 41 comma 1 lett. a).



Credito Iva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 453/2014 del 17 gennaio 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: De Rosa

Intitolazione

CREDITO IVA – OMESSA DICHIARAZIONE - Non rileva - Prova dell'esistenza del credito - Necessità - Onere della prova - È a carico del contribuente.

Massima

Se è vero che il credito Iva può essere preso in considerazione anche qualora non sia stato regolarmente esposto in dichiarazione, nondimeno spetta al contribuente provare l'esistenza di detto credito. In assenza di idonea prova, deve ritenersi legittima l'iscrizione a ruolo per omesso/carente versamento Iva. (K.S.)



Distacco del personale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 610/2014 del 20 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Gilardi

Intitolazione

IVA - DISTACCO DEL PERSONALE – FUORI CAMPO IVA.

Massima

Il riaddebito del puro costo del personale, senza maggiorazione alcuna, si configura operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, comma 35 della legge 11 marzo 1988, n. 67 a condizione che:

- a) il personale prestato rimanga legato da rapporto di lavoro con l'impresa fornitrice;
- b) il rimborso sia pari al solo costo del personale;
- c) l'attività lavorativa sia organizzata da chi riceve la prestazione, nell'ambito della propria struttura. (N.S.)

Riferimenti normativi: l. 67/1988, art. 8 comma 35.



Caparra confirmatoria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 584/2014 del 21 gennaio 2014

Presidente: D'Orsi, Estensore: Caruso

Intitolazione

CAPARRA CONFIRMATORIA – ACCONTO DEL PREZZO PATTUITO – ASSOGGETTABILITÀ AD IVA.

Massima

La caparra confirmatoria rappresenta un acconto del prezzo finale pattuito per la compravendita e, come tale, va assoggettata ad Iva con obbligo per il cedente di emettere relativa fattura d'addebito d'imposta. (F.C.)



Punti premio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 873/2014 del 27 gennaio 2014

Presidente: Pinto, Estensore: Marcellini

Intitolazione

IVA – PUNTI PREMIO – TITOLI NON RAPPRESENTATIVI MERCE – Rileva - Prestazione servizio – Non sussiste – Accessorietà operazione - Cessione onerosa - Assoggettamento IVA – Esclusione – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittimo l'assoggettamento ad Iva in ordine alla cessione onerosa di punti premio potendo inquadrarsi la fattispecie non quale prestazione di servizio bensì quale operazione accessoria riguardante titoli non rappresentativi di merce (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di irrogazione sanzioni riguardante la mancata regolarizzazione di operazioni di cessione onerosa di punti premio. L'ente impositore, che pure invocava la debenza dell'Iva in quanto autonoma prestazione di servizi, non aveva considerato che l'operazione era invece assimilabile alla cessione di titoli non rappresentativi di merce). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 4.



Operazioni esenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 2966/2014 del 25 marzo 2014

Presidente: De Sapia, Estensore: Chiametti

Intitolazione

IVA – CONTRATTO DI COASSICURAZIONE - COMMISSIONI DI DELEGA - OPERAZIONI ESENTI.

Massima

L'esenzione ai fini IVA, pacificamente ammessa nei contratti tra contraente beneficiario e compagnia assicurativa, deve essere estesa ai contratti di coassicurazione stipulati fra compagnie assicurative. In questo caso il legame tecnico-giuridico per disciplinare il rapporto diviene la clausola di delega, attraverso la quale l'assicuratore può operare con il destinatario della polizza fermi restando gli accordi intervenuti con altre compagnie che intervengono per assicurare il rischio. L'esenzione da IVA, secondo quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. 633/1972 che estende eventuali esenzioni dall'imposta anche alle prestazioni accessorie ad altra attività che ne possa beneficiare, si applica, pertanto, anche al compenso denominato commissione di delega nei contratti di coassicurazione. (I.Br.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 12 e 10 comma 1 n. 2.



Rapporti di coassicurazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 3381/2014 del 3 aprile 2014

Presidente: Deodato, Estensore: Martinelli

Intitolazione

RAPPORTI DI COASSICURAZIONE – COMPAGNIA DELEGATARIA – Attività per la gestione del contratto - Non costituisce prestazione autonoma rispetto al rapporto assicurativo – Commissioni di delega - Esenzione Iva – Compete.

Massima

I diritti di liquidazione o commissioni di delega, riconosciuti nell'ambito dei rapporti di coassicurazione alla compagnia incaricata della gestione del rapporto assicurativo, sono esenti da Iva ex art. 10 comma 1 n. 2 del d.P.R. 633/1972 in quanto trattasi di attività che non realizza prestazioni autonome rispetto al rapporto assicurativo. La coassicurazione costituisce infatti una particolare tipologia del contratto ove non può essere distinta l'attività assicurativa dalla gestione del contratto assicurativo attribuita ad una sola compagnia. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art.10 comma 1 n. 2.



Rapporti di coassicurazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 3568/2014 del 9 aprile 2014

Presidente e Estensore: Giucastro

Intitolazione

RAPPORTI DI COASSICURAZIONE – COMPAGNIA DELEGATARIA – Attività per la gestione del contratto – Costituisce prestazione autonoma rispetto al rapporto assicurativo – Commissioni di delega – Esenzione iva - Non compete.

Massima

I diritti di liquidazione, o commissioni di delega, riconosciuti nell'ambito del rapporto di coassicurazione alla compagnia incaricata della gestione del rapporto assicurativo, non sono esenti da Iva in quanto trattasi di attività che realizza una prestazione autonoma rispetto al rapporto assicurativo. L'art. 10 comma 1 n. 2 del d.P.R. 633/1972, che riguarda le "operazioni di assicurazione di riassicurazione e di vitalizio" disponendone l'esenzione, costituisce deroga e quindi norma di stretta interpretazione. L'esenzione non può essere estesa all'attività per la gestione del contratto che non costituisce attività assicurativa in senso stretto governata da un rapporto di mandato senza rappresentanza. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art.10 comma 1 n. 2.



Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 3683/2014 del 10 aprile 2014

Presidente e Estensore: Maiga

Intitolazione

OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - ONERE DELLA PROVA - Soggettiva inesistenza delle operazioni - Grado di complessità della frode - Onere della prova - Diversa intensità - Sussiste.

Massima

Qualora l'Amministrazione intenda negare il diritto alla detrazione dell'Imposta sul valore aggiunto afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti ha l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere -con l'uso dell'ordinaria diligenza- che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore. Nelle ipotesi più semplici (operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare), detto onere può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale. In quelle più complesse di "frode carosello" (contraddistinta da una catena di passaggi, in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, con strumentali interposizioni anche di società "filtra") occorre dimostrare gli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza di essi da parte del contribuente. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19 e 21; c.c. art. 2697.



Rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 3733/2014 del 14 aprile 2014

Presidente: Deodato, Estensore: Martinelli

Intitolazione

IVA – OMESSA DICHIARAZIONE – CREDITO – RIMBORSO – COMPETE.

Massima

L'omessa presentazione della dichiarazione a credito (tale si considera anche quella presentata, come nel caso in esame, dopo 90 giorni), non comporta la decadenza dal diritto di far valere il credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili, restando così garantito il principio di neutralità dell'Iva, interpretazione coerente con la Direttiva n. 77/388/CE, richiamata in sentenza, il cui art. 18 subordina il diritto alla detrazione dell'Iva solamente al possesso della fattura correttamente redatta. Il regime sanzionatorio applicabile, non sussistendo alcun debito tributario, è quello previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. 471/1997 (Conf. Cass. 19529/11, 6925/13 e 11671/13). (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 5 comma 1.



Dichiarazione incompleta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 4297/2014 del 12 maggio 2014

Presidente: Vaglio, Estensore: Caruso

Intitolazione

IMPOSTE INDIRETTE – IVA - LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA – DICHIARAZIONE INCOMPLETA – RECUPERO CREDITO – LEGITTIMO.

Massima

La trasmissione telematica incompleta del Modello Unico, contenente il solo quadro “VA” della dichiarazione Iva, costituisce un obiettivo ostacolo all’attività di controllo dell’Ufficio. Conseguentemente, è legittimo il recupero del relativo credito Iva, effettuato mediante la liquidazione automatizzata di cui all’art. 54bis d.P.R. 633/1972. (P.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54bis.



Frodi Carosello

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 4552/2014 del 15 maggio 2014

Presidente: Pomodoro, Estensore: Maellaro

Intitolazione

FRODE CAROSELLO – PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DELLA FRODE – Beneficiario finale dell'operazione – Sussiste.

Massima

In tema di cd. “frodi carosello”, la semplice realizzazione del meccanismo tipico dell'operazione e gli scopi che la stessa si propone fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all'accordo simulatorio del beneficiario finale. Di talché, in applicazione del principio sancito dall'art. 17 della Direttiva n. 77/388/CEE, l'Iva non è ammessa in detrazione neppure se le operazioni sottostanti siano state effettivamente compiute e la documentazione risulti regolare. (A.V.)



Credito Iva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 5354/2014 del 4 giugno 2014

Presidente: Lapertosa, Estensore: Grossi

Intitolazione

CREDITO IVA – OMESSA DICHIARAZIONE ANNUALE – Controllo automatizzato - Produzione della documentazione attestante l'effettività del credito – Termine di 30 gg dal ricevimento dell'avviso bonario – Sussiste – Computo del credito nella dichiarazione dell'anno successivo – Legittimità – Consegue.

Massima

Se in sede di controllo automatizzato ex art. 54bis del d.P.R. n. 633/1972 emerge un credito IVA maturato in un'annualità per la quale è stata omessa la relativa dichiarazione, il contribuente, ove ritenga spettante il predetto titolo, ha la possibilità di produrre, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, la documentazione comprovante la sua effettività, anziché attendere l'attivazione del procedimento di mediazione od agire in sede giudiziale (come stabilito in passato dalla prassi amministrativa); l'Ufficio, di conseguenza, una volta accertate le ragioni dedotte dal contribuente, dovrà porre quest'ultimo nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato se avesse presentato la dichiarazione. (c.s.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54bis commi 2 e 3.



Inerenza dei costi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 5359/2014 del 4 giugno 2014

Presidente: Lapertosa, Estensore: Chiametti

Intitolazione

IVA – ANTIECONOMICITÀ – NON SUSSISTE – Contestazione da parte dell’Ufficio della congruità e dell’inerenza dei costi – Illegittimità – Consegue.

Massima

In materia di IVA, non vige il principio di “antieconomicità” in quanto tale concetto è applicabile, esclusivamente, alle imposte dirette; l’Amministrazione finanziaria non è, pertanto, tenuta a valutare la congruità e l’inerenza dei costi dichiarati. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Detrazione IVA in eccesso

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 61/2014 del 3 febbraio 2014

Presidente: Ferrari, Estensore: Verrascina

Intitolazione

DETRAZIONE IVA – OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA – IVA IN ECCEDEXZA - Responsabilità dell'intermediario – Nessuna conseguenza sul contribuente.

Massima

Ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 633/1972 la condizione per poter portare in detrazione l'IVA in eccesso nell'anno successivo è costituita dall'aver presentato la dichiarazione annuale dalla quale emerga tale eccedenza. Ciononostante in caso di omissione o di eventuale ritardo nella presentazione della stessa da parte dell'intermediario, non può risponderne il contribuente che dimostri, attraverso l'esibizione della ricevuta dell'intermediario, di aver tempestivamente ottemperato al suo dovere. (N.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30.



Prestazioni fisioterapista

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 27/2014 dell'1 aprile 2014

Presidente e Estensore: Nobile De Santis

Intitolazione

IVA – PRESTAZIONI RESE FISIOTERAPISTA – Corso triennale formazione - Equipollenza diploma universitario – Rileva – Titolo abilitativo – Conseguimento corso biennale – Esenzione Iva – Esclusione - Legittimità pretesa - Consegue.

Massima

E' da considerarsi legittima la pretesa invocata dall'ente impositore nei confronti del fisioterapista per l'Iva dovuta sulle prestazioni rese qualora il titolo abilitativo sia stato conseguito attraverso la frequentazione di un corso di formazione biennale essendo stata sancita l'equipollenza del diploma universitario unicamente con il titolo conseguito attraverso la frequentazione di un corso di formazione triennale (*nel caso di specie il contribuente, quale fisioterapista, risultava destinatario di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 che assoggettava ad IVA le prestazioni originariamente esentate. L'ente impositore sosteneva infatti che l'equipollenza del titolo abilitativo al diploma universitario in fisioterapia poteva valere ai fini dell'esenzione IVA unicamente in caso di avvenuto conseguimento a seguito di frequentazione di un corso di formazione triennale anziché biennale*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 18.



PROCESSO TRIBUTARIO



Torna all'indice

Riassunzione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 47/2014 del 7 gennaio 2014
Presidente e Estensore: Sacchi

Intitolazione

RIASSUNZIONE – CASSAZIONE CON RINVIO - Termine di decorrenza - Data di avvenuto deposito.

Massima

Ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 546/1992, ai fini della riassunzione della causa a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio, il termine è perentorio ed è di un anno dalla pubblicazione della sentenza. Qualora la causa in Cassazione sia decisa con ordinanza, i termini per la riassunzione decorrono, analogamente alle sentenze, dall'avvenuto deposito e non dalla data di comunicazione da parte del cancelliere. Ne deriva che l'onere di informarsi e di prendere contezza dell'avvenuto deposito spetta al ricorrente o al difensore. (G.G.)



Impugnazione diniego ad istanza di annullamento in autotutela

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 130/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Sacchi

Intitolazione

CARTELLA DI PAGAMENTO DEFINITIVA – DINIEGO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – NON IMPUGNABILE - Cartella di pagamento – Inoppugnabile per decorso del termine – Pagamento – Istanza di rimborso – Rigetto tacito – Impugnazione – Non ammissibile.

Massima

L'omessa impugnazione di una cartella di pagamento nei termini di legge rende l'atto inoppugnabile e il pagamento dell'imposta richiesta con l'atto di riscossione non è idoneo a riaprire, attraverso l'istituto del rimborso, il termine scaduto, al fine di contrastare un rapporto tributario ormai esaurito. Conseguentemente, l'atto (anche tacito) con il quale l'Amministrazione manifesti il rifiuto di rimborsare somme pagate a seguito di una cartella di pagamento definitiva e, quindi, di annullare il ruolo su cui era fondata non può rientrare nelle previsioni di cui all'art. 19, d.lgs. 546/1992: in caso contrario si darebbe ingresso ad un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai divenuto definitivo.
(C.Be.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Termine per l'appello e atto di riassunzione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 160/2014 del 15 gennaio 2014

Presidente: D'Isa, Estensore: Molinari

Intitolazione

I - GIUDIZIO DI APPELLO – TERMINE PER RICORSO – Termini dimezzati – Decorrenza delle disposizioni introdotte dalla legge 69/2009.

II - ATTO DI RIASSUNZIONE – Elementi essenziali – Inammissibilità ricorso.

Massima

I - I termini per la proposizione del giudizio di appello, disciplinati dall'art. 327 c.p.c. sono stati dimezzati con la previsione dell'art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009. Il limite di sei mesi, in sostituzione dell'originario termine di un anno, è applicabile a tutti i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 69/2009. Tuttavia tale modifica non trova applicazione con riferimento all'instaurazione di un successivo grado di giudizio o di una successiva fase di un giudizio, ma rileva unicamente la data di costituzione in giudizio dinanzi al giudice di primo grado.

II - L'istanza di riassunzione deve contenere tutti gli elementi essenziali di cui all'art.18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Essendo l'atto di riassunzione equiparabile ad un ricorso, l'assenza di uno di questi elementi comporta la sanzione di inammissibilità dell'istanza di riassunzione. Tale inammissibilità del ricorso di riassunzione è rilevabile, così come previsto dall'art. 22, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (C.C.)

Riferimenti normativi: l. 69/2009, art. 46 comma 17; c.p.c., art. 327; d.lgs. 546/1992, artt. 18 e 22.



Prove assunte in sede penale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 163/2014 del 15 gennaio 2014

Presidente e Estensore: D'Isa

Intitolazione

AUTONOMIA ACCERTAMENTO – PROVE ASSUNTE IN SEDE PENALE – Utilizzabilità in ambito tributario – Autonoma valutazione – Presunzioni semplici.

Massima

In base al principio del doppio binario le prove assunte in sede penale, seppur utilizzabili in ambito tributario, devono essere valutate autonomamente. I limiti previsti per l'acquisizione delle prove nel processo tributario, di cui all'art. 7, comma quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impediscono di attribuire il valore di cosa giudicata alla sentenza penale irrevocabile emessa sugli stessi fatti che fondano l'accertamento tributario. Ne deriva che il contribuente è tenuto a fornire, nel giudizio tributario, elementi probatori idonei a supportare il quadro indiziario e presuntivo derivante dal procedimento penale. Infatti il giudice tributario, nel valutare le prove ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non può limitarsi a rilevare l'esistenza di un provvedimento penale, ma è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene che gli elementi accertati in sede penale abbiano rilevanza per la soluzione del caso oggetto di giudizio tributario. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7; c.p.c., art. 116.



Notifica a persona irreperibile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 178/2014 del 16 gennaio 2014

Presidente: Pizzo, Estensore: Moliterni

Intitolazione

NOTIFICAZIONE – IRREPERIBILITA' DEL CONTRIBUENTE – Perfezionamento della notifica per il destinatario – Data di ricevimento della raccomandata o decorrenza di dieci giorni dalla data di spedizione della stessa – Rileva.

Massima

In caso di irreperibilità del contribuente destinatario dell'atto impositivo, la notifica, ex art. 140 c.p.c., deve ritenersi perfezionata per quest'ultimo alla data di ricevimento della lettera raccomandata con cui l'ufficiale giudiziario competente comunica il deposito della copia dell'atto presso la Casa Comunale e in ogni caso decorsi dieci giorni dalla data spedizione della stessa. (M.M.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 140.



Notificazione ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 213/2014 del 16 gennaio 2014
Presidente e Estensore: Brigoni

Intitolazione

RICORSO – NOTIFICAZIONE - Spedizione a mezzo posta – Piego sigillato – Perfezionamento – Data di ricevimento – Perfezionamento alla data di spedizione – Inapplicabilità.

Massima

È obbligo del notificante osservare i requisiti richiesti dalla norma che prevede che la spedizione del ricorso a mezzo posta debba essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, poiché solo in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione. L'inosservanza di una delle tre modalità (plico senza busta, servizio raccomandata e avviso di ricevimento) determina la preclusione della possibilità di fornire prove alternative della data di spedizione (*nella fattispecie la ricorrente spediva il ricorso con raccomandata, ma con plico in busta chiusa e il timbro postale non risultava sul retro del ricorso, ma sulla busta che lo conteneva. Ai fini della tempestività dei termini di presentazione del ricorso, doveva dunque farsi riferimento alla data di ricezione del medesimo e non, come avviene rispettando il dettato dell'art. 20 d.lgs. 546/1992, alla data di spedizione del medesimo*).
(G.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 20 e 21.



Atti notori di terzi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 258/2014 del 21 gennaio 2014

Presidente: Venditti, Estensore: Monaldo

Intitolazione

ATTI NOTORI DI TERZI – PRODUZIONE IN GIUDIZIO – VALENZA PROBATORIA.

Massima

La validità probatoria degli incontestati atti notori di terzi prodotti in giudizio dalla parte, pur non potendo che permanere il divieto di prova testimoniale normativamente previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, possono essere valutati con valore probatorio proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del Collegio, non sono peraltro idonei a costituire da soli il fondamento della decisione. Altrimenti detto, la valenza dei prefati atti notori di terzi va riconosciuta non solo nei confronti ed a favore dell'Amministrazione finanziaria, ma anche del contribuente e con il medesimo valore probatorio, al fine di poter dare attuazione ai principi del giusto processo (art. 111 Cost.) col garantire l'effettività del diritto di difesa. (G.Mo.)



Valore perizia di parte

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 266/2014 del 21 gennaio 2014

Presidente: Martorelli, Estensore: Cordola

Intitolazione

PERIZIA DI PARTE – ASSEVERATA – VALORE – Giudicato – Valore indiziario – Natura previsionale – Valore negativo – Esclusione – Affermazioni di stile - Irrilevanza.

Massima

La perizia di parte, ancorché asseverata, non può ritenersi elemento di prova su cui fondare il giudicato, avendo tutt'al più valore indiziario (*nel caso di specie, la valutazione espressa dal perito, peraltro incaricato soltanto dalla parte venditrice, era di mera natura previsionale e la stessa variava da zero a 11,51 milioni quanto alla differenza tra il valore contabile delle attività e quello delle passività, escluso in ogni caso il valore negativo. Poiché la valutazione è stata espressa dai contraenti in termini positivi, ancorché nella misura di circa un quarto del massimo previsto, essa si rivela in linea con le previsioni valutative espresse. Inoltre, nessuna rilevanza circa la valenza probatoria della perizia, può essere attribuita ad un'affermazione di stile quale quella concernente l'eventuale sopravvenienza di fatti e circostanze nuovi incidenti sul valore del patrimonio netto*). (M.C.G.)



Spese processuali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 352/2014 del 23 gennaio 2014

Presidente: Izzi, Estensore: Aondio

Intitolazione

**CONTENZIOSO – SPESE PROCESSUALI – COMPENSAZIONE – Obbligo di motivazione
– Ragioni eccezionali ed urgenti – Valore della controversia – Irrilevanza.**

Massima

Il giudice tributario, a seguito della riforma del processo civile, non ha più il potere di compensare le spese per motivi di opportunità, ma solo per ragioni o eventi eccezionali. Pertanto, quando l'unica argomentazione dedotta dal collegio giudicante a sostegno della compensazione delle spese di lite è riferita al valore modesto della lite, tale decisione non può considerarsi conforme al principio sancito all'art. 92, secondo comma, c.p.c.. Difatti, tale circostanza di natura economica non costituisce grave ed eccezionale ragione ai fini della compensazione soprattutto quando vi è stato un accoglimento totale delle ragioni rappresentate in giudizio dal contribuente. (L.V.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 15; c.p.c., art. 92 comma 2.



Ricorso in appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 376/2014 del 23 gennaio 2014

Presidente: Valenti, Estensore: Gesualdi

Intitolazione

PROCESSO TRIBUTARIO – RICORSO IN APPELLO – MOTIVI DI IMPUGNAZIONE – PRINCIPIO DI SPECIFICITÀ – Censura delle motivazioni della sentenza impugnata – Inammissibilità del ricorso in appello.

Massima

Va rigettato l'atto di appello nel caso in cui l'appellante si è limitato sostanzialmente a riformulare i medesimi assunti difensivi esposti in primo grado, senza prendere posizione sui motivi posti a fondamento della decisione impugnata. Invero, il principio della specificità dei motivi di impugnazione impone all'appellante di individuare le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza appellata, accompagnandola con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dai primi giudici, così da incrinarne il fondamento logico giuridico. (N.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.

Motivi dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 383/2014 del 23 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Celletti

Intitolazione

APPELLO – MOTIVI “SPECIFICI” – Pedissequa riproposizione stessi motivi – Inammissibilità gravame – Sussiste.

Massima

Nel processo tributario, l'indicazione di specifici motivi di impugnazione costituisce un requisito essenziale dell'atto di appello, atteso che la sua funzione consiste esattamente nell'indicare i limiti della devoluzione, così consentendo al giudice di secondo grado di individuare l'oggetto e l'ambito del riesame, essendo posti in evidenza gli errori asseritamente commessi dal primo Giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato di cui è chiesta la riforma. Se detta indicazione specifica è carente, ne deriva la inammissibilità del gravame, ogni qualvolta, come nel caso in esame, l'appellante si limiti a riproporre, pedissequamente, i motivi già svolti in occasione del ricorso introduttivo, senza addurre sostanziali critiche alla decisione impugnata. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.



Mutamento domicilio difensore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n.759/2014 del 12 febbraio 2014

Presidente: Arbasino, Estensore: Crespi

Intitolazione

NOTIFICHE - MUTAMENTO DOMICILIO DIFENSORE – DIFETTO DI NOTIFICA.

Massima

Il difensore domiciliatario non ha alcun onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è onere della parte che ha interesse alla notifica di effettuare le dovute ricerche per individuare il luogo di notificazione, ove quello precedente sia mutato, e ciò poiché la notificazione va effettuata al domicilio reale del procuratore la cui pubblicità è soddisfatta dalle annotazioni nell'albo professionale che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l'obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17.

Litisorsozorio necessario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 841/2014 del 17 febbraio 2014

Presidente e Estensore: D'Agostino

Intitolazione

GIUDIZIO AVVERSO L'ACCERTAMENTO DEI REDDITI DELLE SOCIETA' DI PERSONE – UNITARIETA' DEL GIUDIZIO PER TUTTI SOCI – Sussiste – Inscindibilita' della base imponibile – Rileva – Litisorsozorio necessario – Consegue.

Massima

L'unitarieta' dell'accertamento che connota la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa' di persone, e quindi anche dei relativi soci, comporta che la controversia debba essere congiuntamente decisa sia nei confronti della societa' che dei soci implicati nell'attivita' accertativa, stante l'evidente inscindibilita' della base imponibile; da cio' ne discende che la proposizione del giudizio da parte di un solo socio integra una fattispecie di litisorsozorio necessario, pena la nullita' della sentenza (Conf. Cass. 14815/2008). (M.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 14 e 59 comma 1 lett. b).

Esistenza amministratore di fatto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 900/2014 del 20 febbraio 2014

Presidente: Dello Russo, Estensore: Maffei

Intitolazione

RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE DI FATTO PER LE SANZIONI IRROGATE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ – Questione pregiudiziale sull'esistenza della qualità di amministratore di fatto di società - Potere-dovere di decisione "incidenter tantum" - Sussistenza - Fondamento.

Massima

La questione sull'esistenza della qualità di amministratore di fatto di una società non attiene allo stato e capacità delle persone, non riguardando la posizione soggettiva dell'individuo come cittadino o nell'ambito della comunità civile o familiare. Ne consegue che in tali casi non è applicabile l'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che sottrae alla giurisdizione delle commissioni tributarie le questioni sullo stato e capacità delle persone e spetta invece proprio al giudice tributario, sia pure "incidenter tantum", risolvere il problema della responsabilità dell'amministratore di fatto per le sanzioni irrogate nei confronti della società e, quindi, dell'esistenza di tale qualità. (M.F.)



Condizioni per la cessata materia del contendere

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 948/2014 del 20 febbraio 2014

Presidente: Sacchi, Relatore: Taddei

Intitolazione

**IVA – DINIEGO RIMBORSO PER PRASSI INTERNA – IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO -
Mutamento domande originarie successivo alla costituzione in giudizio –
Mancato reciproco riconoscimento del mutamento della situazione originaria -
Impossibilità di dichiarare la cessata materia del contendere.**

Massima

Se l'Ufficio riconosce il diritto del contribuente al rimborso iva (negato soltanto per formalità interne) con provvedimento emesso dopo la costituzione in giudizio, non si ha modificazione sostanziale della situazione se le parti non si danno reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della stessa, sottoponendo al giudice conclusioni conformi, con conseguente pronunciamento di sentenza e non dichiarazione di cessata materia del contendere. (S.C.)

Prova

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 960/2014 del 24 febbraio 2014

Presidente: Dettori, Estensore: Brecciaroli

Intitolazione

PROCESSO – PROVA - DOCUMENTO E PROVA DOCUMENTALE - Disconoscimento della conformità della copia all'originale – Mancata produzione dell'originale – Soccombenza - Sussiste.

Massima

In caso di disconoscimento ex art. 2719 di conformità delle copie fotografiche di scritture con l'originale, è onere di Equitalia la produzione degli originali o delle copie autentiche dei documenti contestati (cartella esattoriale), la cui omissione determina la soccombenza, venendo meno la legittimità dei titoli a supporto dell'atto cautelare (ipoteca) impugnato. (A.P.)

Riferimenti normativi: c.c., 2719.



Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 1267/2014 dell'11 marzo 2014

Presidente e Estensore: D'Agostino

Intitolazione

ATTI IMPUGNABILI – AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 546/1992 – Atti prodromici all'atto impositivo – Rientrano – Condizione – Funzione anticipatoria della pretesa erariale definitiva – Ipotesi – Provvedimento autorizzativo del Procuratore della Repubblica, ex art. 52 comma 3 del d.P.R. n. 633/1972 – Assenza del successivo avviso di accertamento – Rileva – Impugnabilità del provvedimento dinanzi al giudice tributario – Inammissibile.

Massima

L'ambito di applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 comprende tutti gli atti istruttori e prodromici rispetto a quello definitivo che assolvano ad una funzione preparatoria/anticipatoria della pretesa erariale definitiva e non abbiano esclusivamente mero carattere endoprocedimentale; da ciò ne discende che il provvedimento autorizzativo del Procuratore della Repubblica per l'esame di documenti coperti da segreto professionale, ex art. 52 comma 3 del d.P.R. n. 633/1972, se non è correlato ad un avviso di accertamento successivamente emesso non può essere oggetto di sindacato da parte del giudice tributario perché l'eventuale illegittimità del provvedimento autorizzativo potrà essere dedotta soltanto mediante l'impugnazione dell'atto impositivo definitivo. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; d.P.R. 633/1972, art. 52 comma 3.



Corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 1305/2014 del 12 marzo 2014

Presidente: Valenti, Estensore: Bonomi

Intitolazione

PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO – Casi di applicazione - Omessa statuizione su una domanda o una eccezione – Semplici argomentazioni della parte.

Massima

Ricorre il vizio di cui all'art. 112 c.p.c., nel caso in cui il giudice abbia omesso di statuire su una domanda o un'eccezione e non quando non abbia preso in considerazione tutti i profili difensivi, tenuto conto del principio secondo cui il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata ed il percorso argomentativo seguito. (N.D.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 112.



Mancata sottoscrizione del ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 1555/2014 del 20 marzo 2014

Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Intitolazione

RICORSO – MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA COPIA – Irrilevante – Sottoscrizione autenticata contenuta nell’originale del ricorso – Ammissibilità.

Massima

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso è irrilevante la mancanza della sottoscrizione nella copia, essendo sufficiente che la sottoscrizione della parte sia contenuta nell’originale e sia seguita dall’autenticazione del difensore e che la copia notificata contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore munito di procura speciale, come la trascrizione o l’indicazione del mandato (Conf. Cass. 13208/2007). (P.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18.



Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1497/2014 del 21 marzo 2014

Presidente e Estensore: Celletti

Intitolazione

ATTI IMPUGNABILI – ELENCAZIONE TASSATIVA – SEGNALAZIONE ANOMALIA – RICHIESTA DI CHIARIMENTI – Non è pretesa tributaria compiuta e definita - Impugnabilità – Non sussiste.

Massima

L'elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, ancorché tassativa, non esclude la facoltà del contribuente di impugnare innanzi al giudice tributario anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco, come gli avvisi bonari, *“allorquando essi contengano la manifestazione di una compiuta e definita pretesa tributaria”* (nella fattispecie, *l'Amministrazione finanziaria ha inviato al contribuente solo una segnalazione di anomalie riscontrate nella sua dichiarazione in base a controllo automatizzato, con invito a valutarne la correttezza e, in ipotesi di non condivisione, a fornire chiarimenti in merito, e non si può, pertanto, parlare di una compiute e definita pretesa tributaria né, per l'effetto, di atto autonomamente impugnabile in sede contenziosa*). (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Principio di non contestazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1547/2014 del 25 marzo 2014

Presidente e Estensore: Raineri

Intitolazione

PROCESSO TRIBUTARIO – PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE – Mancata contestazione di un fatto – Onere della prova – Vizio di ultrapetizione.

Massima

Il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 del c.p.c., rende non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati. In altre parole, la mancata contestazione di un fatto comporta che lo stesso debba considerarsi espunto dal "thema probandum", in quanto incontrovertibile cosicché i fatti che una parte ha l'onere di provare non sono più bisognevoli di prova in caso di omessa specifica contestazione della parte ed il giudice deve considerarli come veri e decidere di conseguenza. La Commissione tributaria, che violasse tale principio, incorrerebbe nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 del c.p.c..(N.D.)

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 112 e 115.



Specificità dei motivi d'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1648/2014 del 28 marzo 2014

Presidente: Izzi, Estensore: Marseglia

Intitolazione

APPELLO – SPECIFICITÀ DEI MOTIVI – Riproduzione pedissequa dei motivi dedotti in avviso di accertamento – Inammissibilità.

Massima

Il requisito della specificità dei motivi di appello non è soddisfatto allorquando l'Ufficio domandi la riforma della sentenza impugnata sulla base di una non specifica doglianza di erroneità in fatto o diritto o “ricopiando alla lettera” quanto dedotto in primo grado. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.

Giurisdizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 1683/2014 dell'1 aprile 2014

Presidente: Craveia, Estensore: Panzeri

Intitolazione

GIURISDIZIONE – CARENZA – GIUDICE TRIBUTARIO – GIUDICE DEL LAVORO – CONTRIBUTI INPS – Mancata segnalazione ex officio – Pronuncia in violazione di legge.

Massima

Se la pretesa portata dalla cartella esattoriale impugnata si riferisce al recupero di contributi INPS non versati, il giudice tributario è privo di competenza per difetto di giurisdizione; la giurisdizione delle Commissioni tributarie deve essere infatti circoscritta alle questioni di carattere tributario e a quelle relative ad iscrizione ipotecarie. Il primo giudice, nella fattispecie, non avendo rilevato *ex officio* la carenza di giurisdizione, ha pronunciato in violazione di legge. Va pertanto dichiarata la carenza di giurisdizione per materia del giudice tributario per la competenza del giudice del lavoro. (M.C.G.)



Produzione di documenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1810/2014 dell'8 aprile 2014

Presidente: Giordano, Estensore: Marseglia

Intitolazione

ONERE DELLA PROVA – PRODUZIONE DI DOCUMENTI – Necessità di riferimenti e richiami specifici – Sussiste.

Massima

L'onere della prova della parte non è assolto con la semplice produzione di un coacervo di documenti, dovendosi ritenere necessari riferimenti precisi e puntuali fra le prospettazioni difensive e i singoli documenti prodotti, non potendosi il giudice sostituire alla parte nella ricerca della prova. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 24.



Cessazione materia del contendere

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2006/2014 del 14 aprile 2014

Presidente: D'Isa, Estensore: Sciarini

Intitolazione

**LITI DA RIMBORSO – CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE – CONDIZIONI –
Avvenuta erogazione delle somme - Necessità.**

Massima

Nelle liti di rimborso, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo a seguito della materiale erogazione delle somme da rimborsare. Infatti, il semplice annullamento del diniego di rimborso o il riconoscimento del debito da parte dell'ente debitore non sono idonei a soddisfare integralmente il contribuente. Pertanto, ove nelle more del giudizio, l'ente debitore riconosca la fondatezza delle doglianze del contribuente, e il suo diritto al rimborso, ma le somme non siano erogate, il giudice deve esaminare la causa e non dichiarare cessata la materia del contendere. (B.I.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 46.



Istanza di pubblica udienza contenuta nel ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2058/2014 del 16 aprile 2014

Presidente e Estensore: Izzi

Intitolazione

**ISTANZA DI PUBBLICA UDIENZA CONTENUTA NEL RICORSO – Ammissibilità –
Discussione in camera di consiglio – Conseguenze – Nullità – Limiti.**

Massima

L'istanza per la trattazione in udienza pubblica della controversia può essere inserita nel ricorso introduttivo. L'eventuale discussione in camera di consiglio che consegua al rigetto della predetta istanza determina la nullità della sentenza ma non il rinvio della causa al primo giudice, non essendo detta ipotesi ricompresa tra quelle tassativamente previste dall'art. 59, d.lgs. n. 546/1992. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 59.



Onere probatorio spedizione appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 2072/2014 del 16 aprile 2014

Presidente: Luglio, Estensore: Cordola

Intitolazione

PROCESSO TRIBUTARIO – ENTE IMPOSITORE – PROPOSIZIONE APPELLO – SPEDIZIONE PLICO – ONERE PROBATORIO – Omesso assolvimento – Attestazione spedizione – Certificazione poste italiane – Rileva – Accertata tardività proposizione – Inammissibilità appello – Consegue.

Massima

E' inammissibile l'appello proposto dall'ente impositore quando questi non sia in grado di provare la tempestiva spedizione del plico e dall'attestazione fornita dalle Poste Italiane emerga il superamento del termine perentorio (nel caso di specie l'ente impositore, risultato soccombente nel processo tributario di primo grado, provvedeva a proporre appello. Nonostante la riscontrata eccezione preliminare di tardività nella proposizione dell'appello, da effettuarsi entro e non oltre il giorno 4 dicembre 2012, non forniva alcuna prova. Il riscontro operato dal Giudice attraverso l'attestazione di Poste Italiane evidenziava però il giorno 5 dicembre 2012 quale data di spedizione del plico). (F.B.)



Testimonianza scritta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 2113/2014 del 17 aprile 2014

Presidente: De Ruggiero, Estensore: Giuliani

Intitolazione

TESTIMONIANZA SCRITTA – AMMISSIBILITÀ NEL RITO TRIBUTARIO – SUSSISTE.

Massima

Deve ritenersi ammessa la produzione in giudizio di “testimonianze scritte” che, anche se non costituiscono prove in senso stretto, devono essere vagliate dal giudice come elemento indiziario unitamente agli altri elementi (Conf. Cass. 7707/2013). (N.C.)



Inammissibilità appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2122/2014 del 17 aprile 2014

Presidente: Vitiello, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione

PROCESSO – INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO.

Massima

Reiterare nel giudizio di appello le medesime ragioni così come già dedotto in sede di primo grado, non integra l'inosservanza dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 in quanto anche la sola riproposizione della motivazione dell'avviso annullato non esclude il rispetto di detta norma atteso che l'onere d'impugnazione specifica previsto dalla stessa deve considerarsi assolto anche quando siano riproposte le stesse argomentazioni poste a sostegno della validità dell'atto impugnato dal contribuente, se l'Amministrazione finanziaria le considera idonee a confutare le diverse conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado (Conf. Cass. 3064/2012). (R.Sg.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.



Termine proposizione del ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 2207/2014 del 23 aprile 2014

Presidente e Estensore: Brigoni

Intitolazione

PROCESSO TRIBUTARIO – Atto impositivo – Istanza accertamento adesione – Rigetto istanza – Ente impositore - Provvedimento espresso – Termine ordinario impugnazione – Sessanta giorni - Avvenuto esaurimento – Inammissibilità ricorso introduttivo – Consegue.

Massima

E' inammissibile il ricorso introduttivo proposto per l'annullamento dell'atto impositivo per il quale il procedimento di accertamento con adesione sia stato concluso dall'ente impositore con un provvedimento espresso di rigetto e il contribuente non abbia provveduto all'impugnazione entro il termine ordinario di sessanta giorni (nel caso di specie la contribuente, in qualità di società agricola, risultava destinataria per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006 di distinti avvisi di accertamento ai fini ICI a lei notificati in data 15 settembre 2010. L'ente impositore, che aveva formato in data 18 novembre 2010 provvedimento di diniego espresso a seguito dell'istanza di accertamento con adesione presentata in data 16 novembre 2010 dal contribuente, sosteneva la tardività della presentazione dei ricorsi introduttivi presentati dalla contribuente in data 11 febbraio 2011, in quanto il termine ordinario di sessanta giorni dalla notifica era spirato e non risultava applicabile quello di 150 giorni). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21.



Difetto di rappresentanza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2094/2014 del 5 maggio 2014

Presidente e Estensore: Liguoro

Intitolazione

PROCURA ALLE LITI CONFERITA ALL'ESTERO – MANCANZA DELLA LEGALIZZAZIONE OVVERO DELL'APOSTILLE – NULLITÀ DELLA PROCURA – Omesso ordine di regolarizzazione – Declaratoria di inammissibilità del ricorso – Nullità della sentenza – Rinvio alla Commissione tributaria provinciale.

Massima

Il giudice di primo grado, constatato che la procura alle liti per la proposizione del ricorso introduttivo conferita all'estero senza la dovuta legalizzazione è nulla, deve concedere un termine per la regolarizzazione della stessa. L'omissione di tale incumbente comporta la nullità della sentenza che ha decretato l'inammissibilità del ricorso introduttivo e la necessità di rinviare la causa alla Commissione di primo grado per evitare che la parte venga illegittimamente privata di un grado di giurisdizione. (G.Fa.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 59 comma 1 lett. b); c.p.c., art. 182.



Violazione del principio del contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2257/2014 del 5 maggio 2014

Presidente e Estensore: Sacchi

Intitolazione

PROCESSO – AVVISO DI TRATTAZIONE – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE – Omissione – Violazione del principio del contraddittorio – Nullità della sentenza – Rinvio alla Commissione tributaria provinciale.

Massima

Qualora una parte del processo non sia stata messa nelle condizioni di partecipare alla pubblica udienza, in quanto alla stessa non è pervenuto l'avviso di trattazione nei modi e nei termini di cui all'art. 31 del d. lgs. 546/1992, la sentenza è nulla per violazione del principio del contraddittorio e la causa deve essere rimessa alla Commissione tributaria provinciale ex art. 59, comma 1, lett. b), d. lgs. 546/1992. (G.Fa.)

Riferimenti normativi: d. lgs. 546/1992, artt. 31 e 59 comma 1 lett. b).



Notificazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 2330/2014 del 5 maggio 2014

Presidente: Sacchi, Estensore: Alessi

Intitolazione

INDICAZIONE INDIRIZZO DESTINATARIO – OMISSIONE – MANCATA NOTIFICAZIONE – ADDEBITO ALL'AGENTE POSTALE – ESCLUSIONE.

Massima

La mancata notificazione dell'appello alla controparte, dipendente dalla indicazione del Cap e della città ma non della via presso la quale è ubicato lo studio del professionista, non può essere addebitata all'agente postale. Poiché l'Ufficio ha avuto a disposizione un notevole arco di tempo per effettuare la notifica al fine di evitare la prescrizione, non può essere concesso un termine per rinnovare l'impugnazione. La mancata notificazione dell'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (M.B.)



Revocazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 2324/2014 dell'8 maggio 2014

Presidente: Pigionica, Estensore: Maffey

Intitolazione

REVOCAZIONE DELLA SENTENZA – ERRORE DI FATTO – Errore immediatamente percepibile – Rimanenze di magazzino – Infondatezza revocazione.

Massima

Tra i motivi per i quali può essere richiesta la revocazione della sentenza vi è l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.. Tale errore è da intendersi come errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio e consiste in un errore di semplice ed immediata rilevabilità, che deve essere desumibile senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche direttamente dal testo della sentenza. Ne deriva che l'erronea valutazione delle rimanenze iniziali di una Società, poiché si tratta di un valore non immediatamente percepibile, non è idonea a fondare la domanda di revocazione. (C.C.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 395 n. 4; d.lgs. 546/1992, art. 64.



Principio di non contestazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 2336/2014 dell'8 maggio 2014

Presidente: D'Agostino, Estensore: Moliterni

Intitolazione

PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE – Applicazione art. 115 c.p.c. – Ambito – Processo tributario – Rientra.

Massima

In virtù del rinvio operato dall'art. 1 del d.lgs. n. 546/1992 alle norme processual-civilistiche, nel processo tributario trova applicazione il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., in base al quale in sede giudiziale il fatto non specificatamente contestato dalle parti non deve essere provato perché, in assenza di espressa contestazione, il giudice è vincolato a tenerne conto ai fini della decisione, senza dover ricorrere a mezzi istruttori per l'accertamento dello stesso. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 1; c.p.c., art. 115.



Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 2340/2014 dell'8 maggio 2014

Presidente: D'Agostino, Estensore: Moliterni

Intitolazione

ATTI IMPUGNABILI – Provvedimento di diniego di disapplicazione della disciplina delle società di comodo – Equiparazione al provvedimento di diniego di agevolazione – Sussiste – Applicazione dell'art. 19, lettera h), del d.Lgs. n. 546/1992 – Consegue.

Massima

Il provvedimento di diniego di disapplicazione della normativa sulle società di comodo da parte dell'Ufficio, ex art. 30 della l. n. 724/1994, è un atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, lettera h), del d.lgs. n. 546/1992 perché è assimilabile, al pari di qualsiasi atto di diniego di disapplicazione di una disciplina antielusiva, ad un provvedimento di rigetto di un'agevolazione fiscale; infatti, la proposizione dell'istanza di disapplicazione della suindicata normativa è un mezzo che consente al contribuente, costretto altrimenti a dichiarare un reddito medio presunto *ex lege* in luogo di quello effettivamente prodotto, di fruire di un trattamento fiscale favorevole (Conf. Cass. 8663/2011 e 17010/2012). (M.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 lett. h); d.P.R. 600/1973, art. 37bis comma 8; l. 724/1994, art. 30.



Diniego di autotutela

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 2417/2014 dell'8 maggio 2014

Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione

DINEGO DI AUTOTUTELA – IMPUGNABILITÀ – Non ammessa – Attività discrezionale dell'Amministrazione finanziaria.

Massima

Avverso l'atto con il quale l'Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell'attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo. Il procedere in via di autotutela rappresenta, infatti, attività discrezionale dell'Amministrazione finanziaria e, di conseguenza, è da ritenersi inammissibile l'impugnazione del provvedimento con il quale si opponga un rifiuto alla domanda di procedere in via di autotutela all'annullamento di un precedente atto impositivo (Conf. Cass. 2870/2009, 11457/2010 e 11127/2012). (P.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 2 e 19.



Efficacia del giudicato esterno

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 2405/2014 del 9 maggio 2014

Presidente: Secchi, Estensore: Di Gaetano

Intitolazione

RILEVANZA GIUDICATO ESTERNO – CONFLITTO DI GIUDICATI – Necessaria identità oggettiva e soggettiva della lite – Irrilevanza del giudicato formatosi per altra annualità.

Massima

Il giudicato formatosi nel processo di impugnazione di un'annualità non svolge efficacia di giudicato esterno nel processo inerente una diversa annualità. In tali casi, infatti, non può in alcun caso sussistere un conflitto di giudicati, tale da permettere di invocare l'istituto del giudicato esterno. Ai fini dell'applicazione dell'art. 395, n. 5 del c.p.c. (espressamente richiamato dall'art. 64 del d.lgs. n. 546/1992), dunque, una sentenza può considerarsi contraria ad altra precedente avente autorità di cosa giudicata, soltanto se tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, mentre in caso contrario il secondo giudice non è vincolato dal primo. (A.F.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 395; d.lgs. 546/1992, art. 64.



Diniego di disapplicazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2516/2014 del 14 maggio 2014

Presidente: Izzi, Estensore: Antonioli

Intitolazione

DINEGO DI DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIELUSIVA SOCIETÀ “DI COMODO” – IMPUGNABILITÀ – SUSSISTE.

Massima

Il provvedimento con il quale la direzione regionale, ai sensi dell’art. 30, l. 23.12.1994, n. 724, abbia negato la disapplicazione della normativa sulle società “di comodo” rientra tra gli atti impugnabili, producendo effetti pregiudizievoli nei confronti del contribuente, suscettibili di consolidamento e definitività. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Nomina del difensore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2645/2014 del 21 maggio 2014

Presidente: Fenizia, Estensore: Strati

Intitolazione

PROCESSO – OBBLIGO DI NOMINA DEL DIFENSORE – Appello sottoscritto dal contribuente – Inammissibilità – Sussiste.

Massima

L'obbligo del giudice tributario di fissare al contribuente, che ne sia privo, un termine per la nomina di un difensore, previsto per le controversie di valore eccedente € 2.582,28, sussiste solo nell'ipotesi in cui la parte sia "ab initio" sfornita di assistenza tecnica, e non riguarda il giudizio di secondo grado, come si evince dal tenore letterale dell'art. 12, comma 5 del d.lgs. n. 546/1992 che si riferisce espressamente alla proposizione di controversie e non alla prosecuzione di giudizi. Pertanto, l'appello proposto dal rappresentante legale della società per una controversia per la quale è necessaria la nomina del difensore è inammissibile in quanto l'irritualità dell'atto sottoscritto dal solo contribuente o da un soggetto non abilitato non può essere sanato nel giudizio di seconde cure mediante conferimento di incarico successivo. (A.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 12.



Legittimazione processuale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2747/2014 del 23 maggio 2014

Presidente: Arbasino, Estensore: Gatti

Intitolazione

PROCESSO TRIBUTARIO – GRADO APPELLO – PROPOSIZIONE APPELLO PRINCIPALE – SOGGETTO PROPONENTE – Primo grado giudizio - Mancata partecipazione – Proposizione appello – Carenza legittimazione – Sussiste - Inammissibilità appello – Consegue.

Massima

E' inammissibile il ricorso in appello principale proposto da un soggetto, che non risultando parte del giudizio di primo grado, era carente di legittimazione (nel caso di specie l'ente pubblico risultava quale soggetto proponente il ricorso in appello principale nonostante non fosse stato parte del giudizio di primo grado e neppure chiamato in causa). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53 comma 2.



Revocazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2775/2014 del 23 maggio 2014

Presidente: Giordano, Estensore: Maffey

Intitolazione

REVOCAZIONE – ERRORE DI FATTO – Mancato esame di un motivo di ricorso – Rilevanza – Limiti.

Massima

Il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. può fondarsi sull'omesso esame da parte del giudice regionale di un motivo di ricorso, ma a condizione che si sia trattato di un effettivo errore di fatto e di un fatto processuale, che ciò risulti evidente dalla decisione e che il giudice non ne ha neppure percepito la deduzione. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 64.



Motivi dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2844/2014 del 27 maggio 2014

Presidente: Pizzo, Estensore: Noschese

Intitolazione

RICORSO IN APPELLO – IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA – Riproposizione pedissequa delle difese svolte in primo grado – Mancanza di motivi specifici di appello in relazione alla sentenza impugnata – Inammissibilità dell'appello.

Massima

In forza dell'art. 53, d.lgs. 546/1992, il ricorso in appello deve contenere chiaramente le motivazioni della sentenza impugnata ed una espressa censura del nucleo essenziale della stessa, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico; pertanto l'appello non può limitarsi a riprodurre le difese svolte in primo grado, senza indicare le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, che deve essere opportunamente criticata. (V.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.



Specificità dei motivi d'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2842/2014 del 27 maggio 2014

Presidente: Giordano, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione

APPELLO – SPECIFICITÀ DEI MOTIVI.

Massima

Ribadire e reiterare in appello “le stesse ragioni e motivazioni sulla legittimità del proprio operato così come già dedotto in sede di primo giudizio”, non integra inosservanza dell’art. 53, in quanto anche la sola “riproposizione, a supporto del gravame, della motivazione dell’avviso annullato” non esclude il pieno rispetto di detta norma atteso che “l’onere d’impugnazione specifica imposto” dalla stessa, considerato il “carattere devolutivo pieno dell’appello” siccome “mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici” della sentenza di primo grado “ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito”, deve considerarsi assolto anche quando siano riproposte le stesse argomentazioni poste a sostegno della validità dell’atto impugnato dal contribuente se l’Amministrazione le considera idonee a sostenere la legittimità e a confutare le diverse conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado (Conf. Cass. 14031/2006 e 4784/2011). (M.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.



Motivi specifici di impugnazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2888/2014 del 28 maggio 2014

Presidente: Pizzo, Estensore: Botteri

Intitolazione

APPELLO – MOTIVI SPECIFICI DI IMPUGNAZIONE – INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE.

Massima

E' onere dell'appellante indicare nell'atto di appello quali siano le parti della sentenza impugnata da cui possa evincersi un errato convincimento del giudice di prime cure. Laddove l'appello fosse una mera riproposizione, ad un giudice diverso, degli stessi motivi già esposti nel giudizio di primo grado, sui quali si è già espressa la sentenza impugnata, esso deve ritenersi inammissibile. (E.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 53 comma 1.



Termine ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 2974/2014 del 3 giugno 2014
Presidente e Estensore: Oldi

Intitolazione

NOTIFICA PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO – DECORRENZA TERMINI - SESSANTA GIORNI - Proposizione ricorso - Diversa data indicata sul piego postale contenente il provvedimento – Irrilevanza - Eccezione di tardività del ricorso – Rimessione in termini inammissibilità.

Massima

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 546/1992, il ricorso alla Commissione tributaria provinciale deve essere proposto a pena d'inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Fa fede, ai fini del decorso del detto termine, la data di notifica dell'avviso di ricevimento del provvedimento impositivo. Non vale a rimettere in termini il contribuente la diversa data eventualmente indicata sul piego postale, non potendo configurarsi come causa non imputabile alla parte. (G.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1, parte I; l. 388/2000, art. 33 comma 3.



Reclamo/Mediazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 2939/2014 del 5 giugno 2014

Presidente e Estensore: Zevola

Intitolazione

PROCESSO TRIBUTARIO – NOTIFICA RUOLO – VALORE LITE - INFERIORE VENTIMILA EURO – RECLAMO/MEDIAZIONE – Omessa instaurazione – Proposizione ricorso introduttivo – Causa inammissibilità – Esclusione.

Massima

Non è inammissibile il ricorso introduttivo per il quale, nonostante il valore della lite risulti inferiore a ventimila euro, non sia stato preventivamente instaurato il procedimento di reclamo/mediazione (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un ruolo emesso a seguito di attività liquidatoria per l'anno d'imposta 2008. Nonostante sussistesse un valore della lite inferiore ad euro ventimila il contribuente decideva di proporre immediatamente il ricorso introduttivo davanti al Giudice anziché provvedere ad instaurare il procedimento di reclamo/mediazione innanzi all'ente impositore). (F.B.)



Vizio di motivazione dell'atto impugnato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 3188/2014 del 16 giugno 2014

Presidente: Lamanna, Estensore: Bonomi

Intitolazione

GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DELL'ATTO – GIUDIZIO DI MERITO SUL RAPPORTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.

Massima

Il giudizio tributario è costruito, formalmente, come giudizio di impugnazione dell'atto, ma tende all'accertamento sostanziale del rapporto, nel senso che l'atto è il "veicolo di accesso" al giudizio di merito, al quale si perviene appunto per il tramite dell'impugnazione dell'atto. Quindi, concerne la legittimità formale e sostanziale del procedimento, con la precisazione peraltro che al giudizio di merito sul rapporto non è dato pervenire quando ricorrano determinati vizi formali dell'atto in presenza dei quali il giudice deve arrestarsi alla invalidazione di esso. In particolare, il giudice deve fermarsi alla pronuncia di annullamento nel caso di "difetto assoluto" di motivazione, procedendo sulla individuazione in linea di principio della funzione e, in ragione di questa, del contenuto minimo dell'obbligo della motivazione, rappresentato dai presupposti materiali e giuridici cui è correlata la pretesa tributaria. (N.D.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art.7; l. 241/1990, art. 3; d.P.R. 600/1973, art. 42.



Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 3300/2014 del 19 giugno 2014

Presidente: Sacchi, Estensore: Boschetto

Intitolazione

CONTENZIOSO – ATTI IMPUGNABILI – REQUISITI – Manifestazione pretesa tributaria definitiva – Avviso bonario – Non impugnabile.

Massima

Affinché un atto possa definirsi impugnabile occorre, a prescindere dal contenuto dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, che manifesti una pretesa tributaria compiuta e non condizionata, ancorché accompagnata dalla sollecitazione a pagare spontaneamente per evitare spese ulteriori. Sulla scorta di ciò, non è possibile considerare atto autonomamente impugnabile la comunicazione prevista dal comma 3 dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973. E ciò in quanto tale provvedimento, costituendo (anche) un invito a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, manifesta una volontà impositiva ancora *in itinere* e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via di autotutela o attraverso l'intervento del giudice. (L.V.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.

Rimessione in termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 3394/2014 del 24 giugno 2014

Presidente: Sacchi, Estensore: Ingino

Intitolazione

ACCERTAMENTO – IMPUGNAZIONE TARDIVA – CAUSA NON IMPUTABILE AL CONTRIBUENTE – Condanna del professionista – Impugnazione dell'accertamento - Ulteriore non giustificato ritardo – Rimessione in termini – Non compete.

Massima

Non spetta la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., pur in presenza di sentenza di condanna penale del professionista, ove il contribuente abbia inutilmente fatto trascorrere un ulteriore periodo di sei mesi, in assenza di ulteriori cause di forza maggiore, dal provvedimento del Garante che indicava il percorso formale per proporre accertamento. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 153 comma 2.



Spedizione del ricorso in busta chiusa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 3441/2014 del 26 giugno 2014

Presidente: Targetti, Estensore: Guida

Intitolazione

PROCESSO - SPEDIZIONE DEL RICORSO IN BUSTA CHIUSA – AMMISSIBILITÀ.

Massima

Nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell'atto d'appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso, anziché in plico senza busta come previsto dal d.lgs n. 546/1992, art. 20, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati (Conf. Cass. 17702/2004, 7797/2008, 13666/2009 e 20851/2010). (K.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.20.



Preclusione nova in appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 3453/2014 del 26 giugno 2014

Presidente: Targetti, Estensore: Chiametti

Intitolazione

GIUDIZIO DI APPELLO – PRECLUSIONE NOVA IN APPELLO – Documenti ammessi – Inerenza con difesa primo grado di giudizio.

Massima

La documentazione prodotta nel secondo grado di giudizio non può essere presa in considerazione qualora si tratti di documenti che non attengono alla difesa prospettata nel primo grado di giudizio. Nel giudizio di appello vige il divieto di proporre nuove domande e sussiste un limite per l'ammissione delle prove non fornite in primo grado. Tuttavia, è fatta salva, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 la produzione di nuovi documenti purché non si tratti di "nova" in appello per i quali opera la predetta preclusione. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 58.



Mancato deposito della ricevuta di notifica

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 48/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente: Tropeano, Estensore: Stefanini

Intitolazione

PROCESSO TRIBUTARIO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE – Mancato deposito della ricevuta di notifica – Inammissibilità – Rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado – Costituzione in giudizio del resistente – Efficacia sanante – Non sussiste.

Massima

Il d.lgs. n. 546/1992 richiede, ai fini della rituale costituzione in giudizio del ricorrente, il deposito, non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata a mezzo del servizio postale. Pertanto, la mancata allegazione di detta ricevuta è sanzionata – al pari dell’omesso deposito della copia del ricorso – con l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, e non sanabile neppure per effetto della costituzione del resistente (Conf. Cass. 7374/2011). (P.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 16, commi 2 e 3.



Invito bonario

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 128/2014 del 13 febbraio 2014

Presidente e Estensore: Tropeano

Intitolazione

INVITO BONARIO – Mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” – Prevalenza della sostanza sulla forma – Impugnabilità dinanzi al giudice tributario – Ammissibile.

Massima

In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria competente, le quali possono dal luogo soltanto ad un vizio dell’atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine (Conf. Cass. 16293/2007). (P.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Ricorso cumulativo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 149/2014 del 25 febbraio 2014

Presidente: Buonanno, Estensore: Saia

Intitolazione

RICORSO COLLETTIVO IMPROPRIO – ATTI AUTONOMI – Impugnazione da parte di più ricorrenti – Inammissibilità.

Massima

Nel processo tributario sono consentiti il ricorso collettivo con cui più soggetti impugnano un unico atto dando luogo a una causa unica e inscindibile tale da determinare un litisconsorzio necessario, e il ricorso cumulativo in senso proprio, con cui un unico ricorrente impugna più atti nei confronti di un unico soggetto, formulando pluralità di domande contro la stessa parte. Invece, è inammissibile il ricorso collettivo improprio con cui più ricorrenti impugnano atti autonomi. (M.B.)



Ricorso non notificato

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 310/2014 del 11 aprile 2014

Presidente: Locatelli, Estensore: Lancia

Intitolazione

PROCESSO TRIBUTARIO – DEPOSITO DEL RICORSO NON NOTIFICATO ALLA CONTROPARTE – Gravame inammissibile – Sussiste.

Massima

Il deposito del ricorso non notificato alla controparte rende inammissibile il gravame. Nell'inversione dell'ordine temporale tra le attività volte all'instaurazione del contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice non è ravvisabile una mera irregolarità, che resterebbe sanata ogni qual volta che si debba ritenere raggiunto lo scopo del meccanismo processuale in questione, ma un requisito di inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art 22.



Ricorso cumulativo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 358/2014 del 6 maggio 2014

Presidente: Gaballo, Estensore: Mannella

Intitolazione

RICORSO CUMULATIVO E COLLETTIVO – Assenza di nesso preciso e concreto tra atto impositivo e contestazione - Inammissibile.

Massima

Il giudizio tributario ha un carattere impugnatorio degli atti amministrativi. Come stabilito dalla Corte di Cassazione Sez. 5 n. 10578 del 30 aprile 2010, vi deve essere uno specifico, preciso e concreto nesso tra il singolo atto attuativo di imposizione e la contestazione del singolo contribuente. Solamente qualora i provvedimenti impugnati, pur formalmente autonomi, si risolvano in un unico fatto storico nei confronti di più contribuenti, e questi siano in un'analogia situazione, si può ritenere che la definizione delle questioni comuni abbia un carattere pregiudiziale rispetto alla decisione di tutte le cause, così da consentire l'ammissibilità del litisconsorzio anche nel processo tributario. (A.B.)



Società estinta

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 15/2014 del 10 gennaio 2014

Presidente: Febbraro, Estensore: Cao

Intitolazione

IMPOSTE E TASSE - DINIEGO RIMBORSO – SOCIETÀ DI CAPITALI CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – SOCIETÀ ESTINTA – Inammissibilità del ricorso – Assenza di legittimazione sostanziale e processuale – Sussiste.

Massima

È inammissibile il ricorso avverso il diniego di rimborso proposto dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, poiché l'effetto estintivo che ne deriva, ai sensi dell'art. 2495 comma 2 del codice civile, introdotto a seguito della riforma del diritto delle società a decorrere dall'1.1.2004, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, determina il venir meno della rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore. (L.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.



Impugnazione del rigetto rateazione debiti tributari

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 68/2014 del 29 gennaio 2014

Presidente: Abate, Estensore: Ramondini

Intitolazione

CARTELLA DI PAGAMENTO – RICHIESTA DI RATEAZIONE – RIGETTO – Giurisdizione tributaria – Non Sussiste.

Massima

Le istanze di rateazione proposte dal contribuente in relazione a debiti tributari, per loro natura, non possono formare oggetto della giurisdizione tributaria. Sussiste, pertanto, difetto di giurisdizione della Commissione adita, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Contra Cass. 20778/2010 e 5928/2011). (R.Car.)



Ricusazione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, ordinanza n. 65/2014 del 24 febbraio 2014

Presidente: Spera, Estensore: Cecchetti

Intitolazione

CONTENZIOSO - RICUSAZIONE - Art. 51 c.p.c. - Intervenuta decisione da parte del medesimo Collegio su ricorso presentato dallo stesso contribuente sui medesimi tributi per altre annualità - Rigetto.

Massima

Il fatto che il Collegio ricusato abbia già esaminato i ricorsi della stessa contribuente relativi a precedenti annualità circa i medesimi tributi non integra alcuna violazione dell'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.. I casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 c.p.c. (ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti) sono tassativi e non possono essere utilizzati in via analogica. Come conseguenza, l'obbligo del giudice di astenersi ai sensi dell'art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c. si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della medesima causa in altro grado del processo, e non anche ai casi in cui abbia avuto conoscenza, come magistrato, di una causa diversa, ancorché riguardante le stesse parti, che verta su un oggetto analogo e che comporti la risoluzione di una medesima problematica. Del resto, il fatto che un determinato Collegio si sia ispirato a determinati principi giuridici e che possa tornare ad applicare gli stessi principi nel caso in cui ricorrano le medesime condizioni di fatto e di diritto non integra certo un'anticipazione del giudizio o una conoscenza del giudice "in altro grado del processo", fermi restando il principio del libero convincimento del giudice e l'obbligatorietà di dar conto dei criteri decisionali in motivazione (art. 111, comma 6, Costituzione; art. 132 c.p.c.). Inoltre, i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice devono coordinarsi con il principio fondamentale, anch'esso di rango costituzionale, secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge; il che esclude che la parte possa scegliersi il proprio giudice o rifiutare il giudice che sia stato individuato in maniera conforme alla legge (Conf. Cass., 2024/2006 e 20159/ 2010). (A.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 6; c.p.c., artt. 51 e ss.



Termine di costituzione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 176/2014 del 26 marzo 2014

Presidente: Abate, Estensore: Clerici

Intitolazione

PROCESSO TRIBUTARIO – TERMINE DI COSTITUZIONE RICORRENTE – Costituzione anticipata – Istanza di autotutela e mediazione pendente – Ammissibilità del ricorso.

Massima

La costituzione anticipata in giudizio da parte del ricorrente, avvenuta prima del decorso del termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di autotutela e senza attendere l'esito del procedimento di mediazione, non comporta alcuna lesione del diritto di difesa del resistente e non può quindi dare causa ad inammissibilità del ricorso. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17bis.



Legittimazione processuale

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 107/2014 del 29 aprile 2014

Presidente: Deantoni, Estensore: Nicolini

Intitolazione

PROCESSO TRIBUTARIO – SOCIETÀ ACCOMANDITA SEMPLICE – NOTIFICA ATTO IMPOSITIVO - SOCIO ACCOMANDATE – Impugnazione atto impositivo – Legale rappresentanza società – Esclusione - Legittimazione processuale – Oggettiva carenza – Sussiste – Inammissibilità ricorso introduttivo – Consegue.

Massima

E' inammissibile il ricorso introduttivo proposto per l'annullamento dell'atto impositivo notificato alla società in accomandita semplice da parte del socio accomandante in quanto carente di legittimazione processuale per mancanza del potere di rappresentanza (nel caso di specie il contribuente, in qualità di socio accomandante di società in accomandita semplice, provvedeva a impugnare l'atto impositivo notificato alla società in totale assenza di legittimazione processuale in quanto non investito (ex lege) del potere di rappresentare la società). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 11.



Costituzione in giudizio

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 22/2014 del 16 gennaio 2014

Presidente: Nese, Estensore: Minatta

Intitolazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – Deposito copia non conforme a ricorso notificato – Ammissibilità ricorso – Non sussiste.

Massima

L'art. 22 del d.lgs. 546/1992 stabilisce che il ricorrente, per costituirsi in giudizio, deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria adita, l'originale o la copia conforme del ricorso, notificato o spedito e consegnato all'ufficio impositore: per l'effetto, se l'atto depositato nella segreteria della Commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e l'inammissibilità è rilevabile d'Ufficio in ogni stato e grado di giudizio. (E.Pa.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 22 comma 3.



Litisconsorzio necessario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 328/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente: De Lillo, Estensore: Arista

Intitolazione

RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE – INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO TRA TUTTI I LITISCONSORTI NECESSARI - COMPETENZA TERRITORIALE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA.

Massima

Nel contenzioso tributario non è dato ravvisare un concetto di continenza analogo a quello contemplato dal codice di rito civile, mancando ogni riferimento alle nozioni di competenza per valore e materia. Pertanto, ogni ricorso ed ogni relativo oggetto costituiscono materia di giudizio avente equivalente valore ai fini della competenza. Dovendosi riunire, ai fini della ricostruzione del litisconsorzio necessario, i ricorsi proposti avanti a Commissioni diverse quanto alla competenza territoriale, è giocoforza far ricorso al principio della prevenzione cronologica talché, nella fattispecie, va dichiarata la competenza della Commissione tributaria Provinciale adita per prima, la quale provvederà alla riunione dei ricorsi tutti proposti contro gli accertamenti emessi a carico della società e dei singoli soci. (T.C.)



Comunicazione preventiva fermo amministrativo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 615/2014 del 20 gennaio 2014

Presidente: Gilardi, Estensore: Garofalo

Intitolazione

ATTI IMPUGNABILI - ELENCO ATTI IMPUGNABILI – COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO – Assenza di interesse ad agire - Non impugnabilità.

Massima

La comunicazione preventiva di fermo amministrativo di un veicolo, non arrecando alcun danno al patrimonio del debitore, non può considerarsi atto autonomamente impugnabile, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. (N.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; c.p.c., art. 100.



Torna all'indice

Correzione errori materiali⁷

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 561/2014 del 21 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Cappabianca

Intitolazione

PROCEDIMENTO – ERRORI MATERIALI – CORREZIONE – Termine ordinario – Ordinanza di correzione – Notificazione – Mezzo di impugnazione - Declaratoria.

Massima

In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento a lume del disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Ne consegue che (in disparte il rilievo che la trattazione dell'istanza di correzione non soggiace ai termini prescritti dagli artt. 18 e ss. d.lgs. n. 546/1992 per la trattazione dei ricorsi) s'impone la correlativa declaratoria. (M.L.M.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 177 comma 3 n. 3; d.lgs. 546/1992, artt. 18 e ss.

⁷

La sentenza massimata si inserisce all'interno del dibattito giurisprudenziale in materia di correzione degli errori materiali. In particolare, *ex multis*, e con riferimento specifico alla fattispecie oggetto della decisione presso la Commissione tributaria, si possono ricordare le posizioni di Cass. civ., 14 marzo 2007, n. 5950 e, più recentemente, di Cass. civ., 2013, n. 16205. La prima pronuncia ritiene che, in tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento a lume del disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo (conformi anche Cass. civ., 21 maggio 2008, n. 12841; precedentemente, Cass. civ., 28 dicembre 2004, n. 24061). Consentanea è la sentenza del 2013, che riprende letteralmente il dispositivo della precedente, specificando che il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per l'ordinanza di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione. (M.C.G.)



Dichiarazioni di terzi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 563/2014 del 21 gennaio 2014

Presidente: Cappabianca, Estensore: Ianniello

Intitolazione

**PROCESSO TRIBUTARIO – DICHIARAZIONI DI TERZI – PROVA TESTIMONIALE –
Documenti - Valore indiziario.**

Massima

Le dichiarazioni rilasciate da soggetti terzi non possono avere valore di prova testimoniale nel processo tributario, stante il divieto di cui all'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992; esse assumono mero valore indiziario, così come identico valore assumono, a favore della società, i documenti attestanti le cessioni di beni, i trasporti e i pagamenti (*riferiti nel caso in esame a due società "cartiere"*). (M.L.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7 comma 4.



Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 636/2014 del 22 gennaio 2014

Presidente: Bichi, Estensore: Donvito

Intitolazione

IMPUGNAZIONI - ATTI IMPUGNABILI - Autotutela - Provvedimento di diniego - Mancata notifica dell'atto autonomamente impugnabile.

Massima

Il provvedimento di diniego dell'istanza di annullamento in autotutela di un provvedimento impositivo, pur non essendo compreso nell'indicazione di cui all'art 19, comma 1, d.lgs. 546/1992, può essere impugnato se e quando non sia stato notificato l'atto autonomamente impugnabile precedente e prodromico all'atto di autotutela. In questa ipotesi sono impugnabili, unitamente all'atto di autotutela, anche gli atti precedenti. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 1.



Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 764/2014 del 24 gennaio 2014

Presidente Deodato, Estensore: Repossi

Intitolazione

**IVA – AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE – Revoca
– Costituisce atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992.**

Massima

La revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie costituisce atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, circostanza peraltro confermata, nel caso in esame, nelle avvertenze del provvedimento. È carente di motivazione l'atto di revoca fondato sulla generica affermazione della esistenza di accertamenti in corso senza produzione della prova, a sostegno dell'affermazione, nemmeno in corso di causa. (G.Ta.)



Termine per la proposizione del ricorso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 1359/2014 del 10 febbraio 2014

Presidente: Laudisio, Estensore: Correrà

Intitolazione

**TARDIVITÀ DELLA NOTIFICA DEL RICORSO INTRODUTTIVO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO -
Presentazione dell'istanza di accertamento con adesione - Sospensione dei
termini per l'impugnazione - Non sussiste.**

Massima

La rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso tardivo implica che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare *ex actis* la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare nel ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992. La circostanza dedotta dal ricorrente della presentazione di un'istanza di accertamento con adesione non può rilevare ai fini predetti, trattandosi di atto al quale la legge non ricollega alcuna causa di sospensione del termine predetto. (T.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21.



Diniego esenzione da tariffa rifiuti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 1687/2014 del 17 febbraio 2014

Presidente e Estensore: Gilardi

Intitolazione

ATTI IMPUGNABILI - ELENCO ATTI IMPUGNABILI – DINIEGO ESENZIONE DA TARIFFA RIFIUTI – IMPUGNABILITÀ.

Massima

L'atto con il quale un comune, ai sensi dell'art. 62, secondo comma, d.lgs. n. 507/1993, nega la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'esenzione dalla Tarsu, esprimendo in via definitiva la volontà dell'Ente impositore di procedere a tassazione, è in tutto assimilabile alla categoria degli atti di diniego di agevolazione contemplati nell'art 19, primo comma, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992, ed è pertanto un atto autonomamente impugnabile. (N.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1738/2014 del 17 febbraio 2014

Presidente: Caimmi, Estensore: Contini

Intitolazione

**ATTI IMPUGNABILI – ATTO DI DINIEGO DI DISAPPLICAZIONE DI NORME ANTIELUSIVE -
Non è atto impugnabile - Inammissibilità del ricorso - Consegue.**

Massima

Il diniego di disapplicazione di norme antielusive presentato con istanza/interpello ai sensi dell'art. 37bis comma 8 del d.P.R. n. 600/1973 non è atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Si tratta di atto che, non solo non è specificamente indicato nell'elenco dei provvedimenti impugnabili ex art.19 del d.lgs. n. 546/1992, ma non ha contenuto impositivo, sia dal punto di vista formale quanto sostanziale, tale da determinare l'interesse immediato del destinatario ad agire giudizialmente contro di esso. (K.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.19.



Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1757/2014 del 18 febbraio 2014

Presidente e Estensore: Centurelli

Intitolazione

ATTI IMPUGNABILI – Atto di rigetto dell'istanza di disapplicazione di norme antielusive - È atto impugnabile - Ammissibilità del ricorso - Consegue.

Massima

Il rigetto dell'istanza di disapplicazione di norme antielusive presentato per ottenere la disapplicazione della disposizione di cui all'art. 30 legge n. 724/1994 (dettata in tema di contrasto all'utilizzo a fini non elusivi di società non operative) è atto impugnabile in quanto concretante un diniego di agevolazione fiscale e come tale riconducibile al novero degli atti espressamente previsti come impugnabili dinanzi al giudice tributario dalla disposizione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. (K.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.19.

Accertamento con adesione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 2084/2014 del 27 febbraio 2014

Presidente e Estensore: Ortolani

Intitolazione

ATTI IMPUGNABILI - ELENCO ATTI IMPUGNABILI – ACCERTAMENTO CON ADESIONE – IMPUGNABILITÀ – ACCORDO CONTRATTUALE.

Massima

L'avviso di accertamento con adesione, seppur non specificatamente elencato nell'art. 19, d.lgs. n. 546/1992, è un atto autonomamente impugnabile. Tuttavia, l'effetto dell'accertamento con adesione è analogo a quello prodotto da un accordo contrattuale, rafforzato dal fatto che essendo stato convenuto tra le parti proprio l'oggetto dell'accordo, non è sindacabile il risultato dell'accordo e quindi il quantum definito tra le parti stesse, residuando pertanto all'intervento della Commissione solo eventuali vizi propri dell'accertamento con adesione ovvero nell'esecuzione del medesimo, e sempreché di natura tributaria. (N.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; d.lgs. 218/1997, art. 2 comma 3.

Vizi di nullità della notifica e sanabilità

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2714/2014 del 18 marzo 2014

Presidente: Maniàci, Estensore: Rizzo

Intitolazione

VIKI DI NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO – Costituzione in giudizio del soggetto - Raggiungimento dello scopo – Efficacia sanante - Sussiste.

Massima

Non può ravvisarsi alcuna lesione del diritto di difesa, considerato l'intervenuto raggiungimento dello scopo della notifica, qualora il destinatario dell'atto impositivo proceda con la regolare e tempestiva impugnazione del medesimo. Vale, infatti, il principio secondo il quale la proposizione del ricorso da parte del contribuente avverso l'avviso di accertamento spiega efficacia sanante rispetto ai vizi di nullità afferenti la notifica del provvedimento stesso, il quale, avendo raggiunto lo scopo di rendere edotto il destinatario della pretesa tributaria, consente di esercitare compiutamente nella sede giurisdizionale il diritto di difesa con salvaguardia di tutti gli effetti ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Conf. Cass. 1401/2007). (L.Bo.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 156.



Costituzione in giudizio del resistente

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 2944/2014 del 25 marzo 2014

Presidente: Mascherpa, Estensore: Di Nunzio

Intitolazione

PROCESSO - NATURA DEL TERMINE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RESISTENTE.

Massima

Il termine di gg. 60, fissato dall'art. 23, d.lgs. 546/1992, è un termine ordinatorio e non già perentorio. Pertanto, alla parte pubblica che si costituisca in giudizio ben 973 giorni dopo aver ricevuto il ricorso, ed a soli 27 giorni prima dell'udienza di discussione della causa, può essere mossa solo una censura di carattere etico per la violazione del principio di lealtà e collaborazione con la controparte privata che ha avuto a disposizione solo pochi giorni utili per poter controbattere. (T.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 23.

Risarcimento del danno

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 3069/2014 del 27 marzo 2014

Presidente: Pomodoro, Estensore: Maellaro

Intitolazione

RISARCIMENTO – Danni patrimoniali e non patrimoniali – Onere della prova in capo al contribuente - Sussiste.

Massima

Il contribuente che formuli domanda di condanna dell'Amministrazione finanziaria al risarcimento del danno in seguito a ritiro dell'atto in autotutela è gravato dell'onere di fornire elementi in ordine all'*an* e al *quantum* della domanda risarcitoria. Non è sufficiente lamentare genericamente le conseguenze negative, patrimoniali e non patrimoniali, patite a cagione del provvedimento. (A.V.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2967.



Legittimazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3278/2014 del 2 aprile 2014

Presidente: Vaglio, Estensore: Zucchini

Intitolazione

AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO AL PREGRESSO AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ – Legittimazione ad agire – Sussiste.

Massima

Sussiste legittimazione ed interesse ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in capo al pregresso legale rappresentante di società, ormai cessato dalla carica, al quale l'Ufficio impositore abbia notificato specifico atto impositivo, sussistendo lo scopo di eliminare la situazione di oggettiva incertezza giuridica creatasi a seguito della notificazione dell'avviso di accertamento e di sentire dichiarare la sua totale estraneità all'attività di accertamento posta in essere dagli Uffici. (K.S.)



Pignoramento dei crediti verso terzi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 3644/2014 del 10 aprile 2014

Presidente: Deodato, Estensore: Martinelli

Intitolazione

PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI – Art. 72 bis del d.P.R. n. 602/1973 – Natura -Procedura esecutiva esattoriale alternativa al pignoramento e stragiudiziale – Inadempimento del terzo – Esecuzione ordinaria – Conseguenze – Competenza del giudice ordinario – Sussiste.

Massima

L'art. 72bis del d.P.R. n. 602/1973 disciplina una procedura esecutiva esattoriale, alternativa al pignoramento, e di carattere stragiudiziale perché comporta la sola intimazione al terzo debitore del soggetto ingiunto di pagare il credito direttamente all'ente concessionario; qualora tale ordine di pagamento rimanga inadempito, il concessionario procede all'esecuzione secondo le forme ordinarie previste dal codice civile, con la conseguenza che l'eventuale atto di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 del c.p.c., dovrà essere proposto dal contribuente dinanzi al giudice ordinario e non a quello tributario. (c.s.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 72bis; c.p.c., art. 615; d.lgs. 546/1992, art. 2.



Copia documenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 3722/2014 del 14 aprile 2014

Presidente: Bricchetti, Estensore: Galli

Intitolazione

COPIA DEI DOCUMENTI - CONTESTAZIONE CONFORMITÀ - Contestazione conformità originale-copia - Carattere specifico e inequivoco - Necessità - Sussiste.

Massima

In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, che consenta di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi a tal fine sufficienti contestazioni generiche o omnicomprensive. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 1; c.p.c., artt. 214 e 215.



Impugnazione cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3903/2014 del 17 aprile 2014

Presidente: Vaglio, Estensore: De Rosa

Intitolazione

**IMPUGNAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO - Mancata impugnazione per vizi propri -
Inammissibilità del ricorso - Consegue.**

Massima

È inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento che non si riferisca a vizi propri dell'atto impugnato, bensì al precedente avviso di accertamento, ritualmente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini. (K.S.)



Estratto di ruolo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 3925/2014 del 18 aprile 2014

Presidente e Estensore: Deodato

Intitolazione

ESTRATTO DI RUOLO – Atto interno all'Amministrazione finanziaria – Atto autonomamente impugnabile – Non rientra.

Massima

L'estratto di ruolo, quale atto interno dell'Amministrazione finanziaria, non può essere oggetto di autonoma impugnazione perché, in assenza della notifica del relativo atto impositivo (i.e. cartella di pagamento), non sussiste l'interesse, ex art. 100 c.p.c., a radicare la lite tributaria; sarà, pertanto, possibile l'impugnazione del predetto atto unitamente alla relativa cartella di pagamento una volta emessa. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; c.p.c., art. 100.



Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 4272/2014 del 12 maggio 2014

Presidente e Estensore: Pomodoro

Intitolazione

ISCRIZIONE IPOTECARIA – COMUNICAZIONE PREVENTIVA – Incisione sulla sfera patrimoniale del contribuente – Impugnabilità – Sussiste.

Massima

Il provvedimento preventivo con il quale l'esattore comunica al contribuente che procederà ad iscrizione ipotecaria per debiti tributari è un atto destinato ad incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente medesimo. È dunque ammessa l'impugnazione di tale atto, giacché deve essere consentito l'esercizio del diritto di difesa ancora prima che si verifichi l'iscrizione dell'ipoteca. (A.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77.



Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 4314/2014 del 12 maggio 2014

Presidente: Golia, Relatore: Maellaro

Intitolazione

SOCIETÀ DI COMODO – INTERPELLO DISAPPLICATIVO – NON IMPUGNABILITÀ.

Massima

Il provvedimento di diniego di disapplicazione della disciplina sulle cd. “società di comodo” ha la sola finalità di rendere nota al contribuente la posizione dell’Ente impositore in relazione alla operatività della società istante e non reca alcuna pretesa tributaria attuale e concreta. Ciò esclude che possa essere qualificato quale atto impugnabile dinanzi al giudice tributario *ex art. 19, d.lgs. 546/1992. (A.v.)*

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; l. 724/1994, art. 30.



Soccombenza virtuale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 4527/2014 del 14 maggio 2014

Presidente: Ortolani, Estensore: Martello

Intitolazione

CONTENZIOSO – CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE – PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA VIRTUALE – SUSSISTE.

Massima

In caso di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito all'annullamento dell'avviso di accertamento da parte dello stesso Ufficio, la residua domanda sulle spese processuali deve essere risolta, anche nel processo tributario, in base al principio della c.d. "soccombenza virtuale", e, quindi, con una pronuncia che, partendo da un'indagine necessariamente sommaria, si fonda su una valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda; probabilità da valutarsi anche alla luce della decisione di annullamento dell'avviso impugnato. (c.s.)

Diniego dell'istanza di interpello

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 4589/2014 del 16 maggio 2014

Presidente: Ortolani, Estensore: Beretta

Intitolazione

ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI – DINIEGO DELL'ISTANZA DI INTERPELLO DISAPPLICATIVO DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO – Non rientra – Impugnazione autonoma del diniego – Illegittima – Violazione del principio ne bis in idem – Consegue.

Massima

L'atto di diniego dell'istanza di interpello disapplicativo della disciplina sulle società di comodo (di cui all'art. 30 della legge n. 724/1994) non è un atto autonomamente impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, perché, diversamente dall'avviso di accertamento, è privo di contenuto impositivo sia da un punto di vista formale che sostanziale tale da determinare l'interesse immediato del destinatario ad agire giudizialmente contro esso; peraltro, l'eventuale impugnazione del predetto atto comporterebbe la violazione del principio ne bis in idem in quanto la medesima controversia verrebbe esaminata sia in sede di ricorso avverso la risposta di disapplicazione che in sede di impugnazione avverso il successivo avviso di accertamento. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; d.P.R. 600/1973, art. 37bis comma 8; l. 724/1994, art. 30; c.p.c., art. 100.



Nomina del difensore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 4762/2014 del 21 maggio 2014

Presidente: D'Orsi, Estensore: Caruso

Intitolazione

PROCESSO TRIBUTARIO – RICORSO INTRODUTTIVO – PROCURA AD LITEM – Delega a margine - Omessa allegazione – Delega in calce – Omessa indicazione – Valore causa – Importo superiore € 2.582,28 - Inammissibilità opposizione – Consegu.

Massima

*E' inammissibile il ricorso introduttivo proposto senza la nomina del difensore qualora consti la mancata allegazione e/o l'omessa indicazione della procura ad *litem* conferita al difensore e il valore della causa risulti comunque superiore ad € 2.582,28 (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di rettifica e liquidazione riguardante maggiore imposta di registro dovuta a seguito dell'acquisto di azienda. Tuttavia, al momento della proposizione dell'opposizione, ometteva di allegare al proprio ricorso introduttivo la procura ad *litem* e neppure la faceva risultare in calce pur avendo la causa un valore superiore ad € 2.582,28). (F.B.)*

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 12 comma 3.



Diniego di annullamento in autotutela

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 4798/2014 del 21 maggio 2014

Presidente: De Lillo, Estensore: Faranda

Intitolazione

DINIEGO DI AUTOTUTELA - IMPUGNABILITÀ.

Massima

Anche il diniego di autotutela, non contemplato originariamente all'interno della rigida elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. 546/1992, a seguito della prevalenza della giurisdizione per materia dell'art. 2 sul disposto dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, deve essere considerato provvedimento impugnabile rientrante nella giurisdizione piena ed esclusiva delle Commissioni tributarie. (T.C.)

Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 4886/2014 del 23 maggio 2014

Presidente: Maniaci, Estensore: Barbata

Intitolazione

INTERPELLO DISAPPLICATIVO – SOCIETÀ DI COMODO – PROVVEDIMENTO DI DINIEGO – IMPUGNABILITÀ.

Massima

In tema di diniego di qualsiasi richiesta rivolta all'Ufficio in ambito fiscale, nessuna opposizione può essere sollevata circa il diritto del contribuente di impugnare tali provvedimenti. In particolare, il provvedimento di rigetto dell'interpello presentato ai sensi dell'art. 37bis, comma 8 d.P.R. 600/1973 ai fini della disapplicazione della disciplina sulle c.d. "società di comodo" rientra tra gli atti impugnabili previsti dall'art. 19 d.lgs. 546/1992 attesa la natura tributaria della questione oggetto di valutazione e l'idoneità dell'atto amministrativo di incidere sul rapporto tributario. (M.V.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; d.P.R. 600/1973, art. 37bis comma 8.



Dichiarazione di terzi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 5362/2014 del 4 giugno 2014

Presidente: Lapertosa, Estensore: Chiametti

Intitolazione

DICHIARAZIONE DI TERZI – VALORE PROBATORIO – ELEMENTI INDIZIARI – Utilizzabilità in sede processuale – Possibile – Sottoscrizione e allegazione agli atti impositivi – Obbligatoria.

Massima

Le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori e riportate nel p.v.c. rappresentano meri indizi liberamente valutabili dal giudice tributario e, pertanto, non costituiscono di per sé piena prova dei fatti cui si riferiscono, poiché l'integrazione di una "prova piena" richiede la presenza di ulteriori elementi concordanti; inoltre, ai fini della loro validità e utilizzabilità, tali dichiarazioni devono essere sottoscritte e allegate agli atti impositivi. (Conf. Cass. 23996/2010).
(M.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7.



Sospensione del processo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 5507/2014 del 9 giugno 2014

Presidente: Golia, Estensore: Maellaro

Intitolazione

PROCESSO PENALE – PREGIUDIZIALITÀ NEL PROCESSO TRIBUTARIO – Obbligo di sospensione – Non sussiste.

Massima

Le ipotesi di sospensione necessaria del processo tributario previste dal d.lgs. 546/1992 sono tassative e insuscettibili di essere ampliate mediante applicazione dell'art. 295 c.p.c.. Peraltro, in virtù del principio del “doppio binario” non sussiste alcuna pregiudizialità tra processo penale e processo tributario, dunque il giudice è tenuto a definire la vertenza fiscale senza attendere la conclusione del procedimento penale. (A.V.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 39; c.p.c., art. 295.

Notifica del ricorso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 5702/2014 del 13 giugno 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: Bersani

Intitolazione

PROCESSO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO AD UFFICIO DIVERSO DA QUELLO CHE HA EMANATO L'ATTO - INAMMISSIBILITÀ.

Massima

La notifica del ricorso ad un Ufficio diverso da quello che ha emanato l'atto che si intende impugnare deve ritenersi irrituale, e dunque inammissibile, in quanto impedisce la normale instaurazione del contraddittorio tra l'Ufficio titolare del potere impositivo ed il contribuente che ha proposto il ricorso (cfr. in tal senso Cass. n. 7814/2003 e n. 9395/2007). A tale conclusione si giunge anche in considerazione del fatto che non vale in ambito processuale tributario la norma, prevista dagli artt. 2 e 3 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 in materia di ricorsi amministrativi, ma ritenuta comunemente applicabile per ogni procedimento amministrativo, secondo cui i ricorsi rivolti a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità ed i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente. (K.S.)



Atti autonomamente impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 6273/2014 del 25 giugno 2014

Presidente: Lapertosa, Estensore: Chiametti

Intitolazione

**ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI – ART. 19 D.LGS. N. 546/1992 –
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – Non rientra.**

Massima

La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata dall'Agente della Riscossione, non costituisce un atto autonomamente impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, trattandosi, semplicemente, di un preavviso e non di atto amministrativo vero e proprio. (c.s.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE



Torna all'indice

Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 8/2014 del 3 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Buono

Intitolazione

REGISTRO - ATTO COMPRAVENDITA – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – DIRITTO GODIMENTO – Omessa menzione – Atto integrativo – Successiva stipula – Rileva – Maggiori imposte registro, ipo-catastali – Illegittima liquidazione – Consegue.

Massima

E' illegittimo l'avviso di liquidazione riguardante le maggiori imposte di registro e ipo-catastali emesso, a seguito dell'omessa indicazione dell'atto di acquisto di una prima casa della dichiarazione attestante il diritto al godimento delle agevolazioni prima casa qualora tale carenza dichiarativa sia stata successivamente sanata attraverso la stipula di un atto integrativo (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un silenzio rifiuto alla richiesta di rimborso delle maggiori imposte di registro e ipo-catastali originariamente versate in base ad un atto di acquisto immobiliare nel quale non era stato dato atto della dichiarazione del contribuente in ordine al possesso dei requisiti per la prima casa. L'ente impositore non aveva infatti considerato che tale atto di compravendita originario era stato poi oggetto di successiva integrazione con altro atto pubblico*). (F.B.)



Agevolazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 30/2014 del 7 gennaio 2014
Presidente e Estensore: Oldi

Intitolazione

AGEVOLAZIONI FISCALI - PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI - UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA – Acquirente – Termini.

Massima

Il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento ed alle imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, previsto dall'art. 33, comma 3 della legge 388/2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall'acquisto. La disposizione agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, è di stretta interpretazione. (G.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 parte I; l. 388/2000, art. 33 comma 3.



Fideiussione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 33/2014 dell'8 gennaio 2014

Presidente: Targetti, Estensore: Vassallo

Intitolazione

**FIDEIUSSIONE – IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA PROPORZIONALE –
APPLICABILITÀ SOLO SULLA SORTE CAPITALE E NON SUGLI INTERESSI.**

Massima

L'atto di fideiussione e precisamente l'intera somma garantita soggiace ad imposta proporzionale di registro dello 0,50% anche quando l'obbligazione principale sia soggetta ad imposta fissa. Qualora l'operazione sia stata posta in essere da un istituto di credito, tuttavia, l'imposta ha ad oggetto solo il capitale e non gli interessi aventi questi ultimi funzione di corrispettivo dell'attività bancaria esercitata. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10; d.P.R. 131/1986, artt. 4 e 8 della Tariffa parte I.



Cessione di ramo aziendale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 73/2014 del 10 gennaio 2014

Presidente: Pezza, Estensore: Preda

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA – DETERMINAZIONE DELL’ALIQUTA APPLICABILE – Valore complessivo – Aliquota più elevata – Singoli beni – Distinti corrispettivi.

Massima

Ai sensi dell’art. 23, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le cessioni di ramo d’azienda scontano l’imposta di registro con l’aliquota più elevata applicabile ai beni ceduti. Tuttavia, l’imposta di registro si applica con le aliquote previste per i singoli beni ricompresi nel ramo aziendale ceduto qualora le parti abbiano provveduto allo scorporo degli stessi e, dunque, all’indicazione di corrispettivi distinti. (R.Car.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 23.



Cessione ramo d'azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 74/2014 del 10 gennaio 2014

Presidente: Pezza, Estensore: Preda

Intitolazione

REGISTRO – CESSIONE RAMO DI AZIENDA – Aliquota applicabile – Separata indicazione corrispettivo crediti – Aliquota 0,5% - Applicabilità - Sussiste.

Massima

Se nel negozio di cessione di un ramo di azienda le parti hanno segregato le componenti del complesso aziendale individuandole in "cessioni di crediti", "altre attività" e "avviamento" con l'indicazione dei relativi valori così come risultanti da una situazione patrimoniale appositamente predisposta all'atto della cessione, (importi che vengono esposti nel loro ammontare complessivo indi detratte da ciascuno di essi le quote parti delle passività) resta applicabile il disposto dell'art. 23 d.P.R. n. 131/1986 che consente di applicare aliquote diverse in funzione dei diversi corrispettivi per i beni (tra cui i crediti) che compongono il ramo di azienda ceduto. (E.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 23.



Agevolazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 164/2014 del 13 gennaio 2014
Presidente: Palestra, Estensore: Locatelli

Intitolazione

REGISTRO – AGEVOLAZIONI – ART. 33, L. 388/2000 – Requisito soggettivo – Sottoscrittore del piano di lottizzazione convenzionato – Venditore – Non è tale.

Massima

L'agevolazione prevista dall'art. 33, legge n. 388/2000 è subordinata al concomitante ricorrere di un requisito oggettivo e di un requisito soggettivo. Quest'ultimo requisito deriva all'essere l'acquirente il sottoscrittore del piano di lottizzazione convenzionato. (R.S.)

Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 33.



Solidarietà fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 309/2014 del 22 gennaio 2014

Presidente: Rollero, Estensore: De Paola

Intitolazione

**IMPOSTA DI REGISTRO – SOLIDARIETÀ FISCALE TRA CEDENTE E CESSIONARIO –
Pagamento imposta da parte di uno dei coobbligati in solido – Estinzione
giudizio.**

Massima

In materia di imposta di registro vige il principio di solidarietà fiscale tra cedente e cessionario. In virtù di tale principio qualora il cessionario provveda al pagamento della relativa imposta di registro, assolvendo così l'obbligazione fiscale, il giudizio si estingue. Ne consegue che l'avviso di liquidazione notificato alla cedente è privo di efficacia, essendo cessata la materia del contendere, e la stessa non può perciò sollevare alcuna contestazione in merito al computo dell'imposta di registro richiesta dall'Ufficio. (G.G.)



Società fiduciaria e fiduciante

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 441/2014 del 24 gennaio 2014

Presidente: Brigoni, Estensore: Alberti

Intitolazione

IMPOSTA COMPLEMENTARE DI REGISTRO – SOCIETÀ FIDUCIARIA – PRETESA TRIBUTARIA – DESTINATARIO - TITOLARE SOSTANZIALE – FIDUCIANTE.

Massima

Le operazioni compiute dalla fiduciaria nell'interesse del fiduciante sono produttive di effetti nel patrimonio del fiduciante e non possono essere imputate alla fiduciaria essendosi essa limitata ad agire in via meramente formale, a nome proprio. Ne consegue che, così come gli effetti sostanziali e patrimoniali della gestione vadano ricondotti in capo al fiduciante quale effettivo proprietario dei beni amministrati per suo conto dalla fiduciaria, è solo ed esclusivamente il fiduciante a rivestire l'identità di soggetto passivo d'imposta e ad essere per l'effetto destinatario della pretesa erariale. (G.B.)



Pluralità di negozi giuridici

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza 511/2014 del 29 gennaio 2014

Presidente: Borgonovo, Estensore: Cassone

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO - PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA - OPERAZIONE TRIANGOLARE - Conferimento di ramo d'azienda in una società veicolo - Cessione delle partecipazioni della società veicolo alle sue controllanti - Operazione di cessione di ramo d'azienda - È tale.

Massima

Ai fini dell'imposta di registro, sulla scorta dell'art. 20, d.P.R. 131/1986, che privilegia il dato reale rispetto ai dati formalmente enunciati, una pluralità di negozi giuridici strutturalmente e funzionalmente collegati per produrre un unico effetto giuridico finale, devono essere considerati come un fenomeno giuridico unitario. Pertanto nel caso in cui una neo costituita società Alfa deliberi un aumento di capitale a seguito del conferimento di ramo d'azienda effettuato da una società Beta, la quale nell'imminenza dell'operazione ceda le partecipazioni in Alfa ricevute a seguito del conferimento ad altre due società a loro volta controllanti di Alfa, è legittimo l'operato dell'Ufficio che riqualifichi la predetta operazione triangolare in una operazione unitaria finalizzata alla cessione di ramo d'azienda. (I.Bu.)



Prevalenza della sostanza sulla forma

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza 519/2014 del 29 gennaio 2014

Presidente: Borgonovo, Estensore: Cassone

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO - PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA - CONFERIMENTO DI COMPLESSO AZIENDALE A FRONTE DI AZIONI RICEVUTE IN PERMUTA - Società conferente incorporata in una terza società - Cessione di azienda - Termine di decadenza per l'avviso dell'Ufficio - Triennale - Decorrenza - Ultima registrazione della fattispecie - Termine biennale - Non è applicabile.

Massima

Ai fini dell'imposta di registro una pluralità di negozi giuridici strutturalmente e funzionalmente collegati per produrre un unico effetto giuridico finale, devono essere considerati come un fenomeno giuridico unitario, pertanto qualora l'Ufficio individui in una pluralità di distinti atti di cessione un unico collegamento negoziale che produca gli effetti tipici di una cessione di azienda (conferimenti a fronte dei quali la società conferente riceveva in permuta azioni della conferitaria e successivamente la conferente veniva incorporata in una terza società), l'avviso di liquidazione trova la sua base giuridica nell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e, corrispondentemente, il termine per l'Ufficio è di tre anni di cui all'art. 76 comma 2, dello stesso d.P.R., che decorre dall'ultima domanda di registrazione della fattispecie complessa. Al contrario l'avviso di liquidazione per una tale fattispecie non trova fondamento negli articoli 51 e 52 del d.P.R. 131/1986 e quindi non può applicarsi il termine di decadenza biennale di cui all'art. 76 comma 1, dello stesso d.P.R.. (I.Bu.)



Avviamento cessione albergo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza 527/2014 del 29 gennaio 2014

Presidente: Borgonovo, Estensore: Cassone

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO - CESSIONE ALBERGO - VALORE AVVIAMENTO - LISTINI F.I.M.A.A. - Attendibilità - Valore complessivo dell'immobile - Valore di avviamento - Differenza tra valore complessivo e valore non contestato dei beni materiali.

Massima

Ai fini dell'imposta registro nel caso di cessione di alberghi, il listino F.I.M.A.A. (Collegio agenti d'affari in mediazione), provenendo da una fonte qualificata può ritenersi un parametro del tutto adeguato ai fini della determinazione del valore della cessione, senza che assumano valore circostanze contingenti che pure possono essere state rilevanti nella determinazione concreta del corrispettivo, in quanto il valore che deve essere preso in considerazione ai fini della base imponibile è il prezzo che il bene ha in comune commercio, prescindendo da situazioni soggettive o momentanee che possono deprimerlo o esaltarlo. Tuttavia il listino F.I.M.A.A. riporta i prezzi medi di vendita di immobili simili; pertanto qualora oggetto dell'accertamento sia il solo valore di avviamento dichiarato nella cessione, l'Ufficio non può sommare al valore risultante dal listino F.I.M.A.A. il valore non contestato dei beni materiali ceduti, determinando in tal modo un'imposta esorbitante rispetto al parametro di riferimento ma, al contrario, dovrà sottrarre dal valore di listino il valore non contestato dei beni materiali al fine di determinare il valore di avviamento. (I.Bu.)



Principio generale antiabuso⁸

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 562/2014 del 3 febbraio 2014

Presidente: Servetti, Estensore: Fucci

Intitolazione

ABUSO DEL DIRITTO – RISPARMIO D'IMPOSTA – Ragioni economiche apprezzabili – Carattere elusivo – Vantaggio fiscale – Cessione di quote – Cessione d'azienda.

Massima

In ipotesi di acquisto delle quote di partecipazione di una società, qualora la stessa venga acquisita per la gestione delle importazioni e la distribuzione del prodotto al fine di sviluppare la linea di business, l'eventuale elusività dell'operazione deve essere valutata alla luce del principio generale antielusivo. In particolare tale principio si traduce nella preclusione al contribuente di conseguire vantaggi fiscali utilizzando in maniera distorta, pur non in contrasto con una specifica norma, strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. Il carattere elusivo, si fonda sul difetto di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, presuppone l'esistenza di un valido strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dal contribuente, sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito dal contribuente. (E.Q)

⁸ In senso conforme, Corte di Cassazione sentenza n. 21390/2012. In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio di riserva di legge. Tuttavia, il divieto non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta. La prova, sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione ed alterazione di schemi negoziali classici, incombe sull'Amministrazione finanziaria, mente grava sul contribuente l'onere di allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate (nello stesso senso Cfr. Cass. SS.UU. n. 30005/2008 e Cass. n. 11236/2011, n. 21782/2011).

In materia tributaria, costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo elusivo del fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera ove esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta; la prova del disegno elusivo, nonché delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato ed utilizzati solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria (conformi cfr. Cass. 20029/2010, 1372/2011). (E.Q.)



Cessione di cespiti separati

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 661/2014 del 5 febbraio 2014

Presidente: Siniscalchi, Estensore: Noschese

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO – ATTI SEPARATI – Aliquote differenziate.

Massima

È illegittimo l'avviso di liquidazione che consideri come cessione unitaria di ramo d'azienda la cessione separata di cespiti indipendenti, se risulta che il prezzo pattuito per la totalità della cessione non è cumulativo, ma rispecchia le singole contrattazioni sulle categorie di cespiti. In particolare, crediti e altri beni ceduti, la cui contrattazione separata risultata provata, sono correttamente assoggettati ad imposizione rispettivamente con aliquota dello 0,5% e del 3%, rientrando nell'ambito applicativo dell'art. 23 del TUR. (R.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 23.



Valore dell'avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 677/2014 del 6 febbraio 2014

Presidente: Tucci, Estensore: Preda

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO – VALORE DELL'AVVIAMENTO – Cessione di azienda successiva alla risoluzione di un contratto d'affitto tra le stesse parti contraenti – Trasferimento Avviamento – Non sussiste – Tassazione ai fini dell'imposta di registro – Non sussiste.

Massima

Se la cessione dell'azienda consegue alla risoluzione di un contratto d'affitto della medesima azienda tra le medesime parti, non si realizza, da un punto di vista sostanziale, un vero e proprio trasferimento di ricchezza dal veditore all'acquirente, in quanto, durante il periodo di locazione, l'azienda in oggetto è rimasta nel pieno possesso dell'affittuario, divenuto successivamente acquirente; da ciò ne consegue che, in assenza di un effettivo trasferimento di ricchezza, non può emergere avviamento da assoggettare a tassazione ai fini dell'imposta di registro. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.



Riqualificazione degli atti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 691/2014 del 7 febbraio 2014

Presidente: Franciosi, Estensore: Musilli

Intitolazione

CONFERIMENTO DI AZIENDA – CESSIONE DI PARTECIPAZIONE – Unitarietà della causa - Riqualificazione ex art. 20 d.P.R. 131/1986 – Legittimità.

Massima

Il conferimento di ramo di azienda in società costituita ad hoc e successiva cessione della partecipazione per il raggiungimento dello scopo finale della cessione di azienda, costituiscono atti preordinati a scopo elusivo in termini di risparmio di imposte. È legittimo riconoscere all'art. 20 del d.P.R. 131/1986, che dispone che il tributo sia applicato secondo *“l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti”* e sulla base del quale l'Agenzia delle Entrate ha riqualificato l'atto, portata antielusiva, principio riconosciuto sussistere da costante giurisprudenza di legittimità. Atteso che si è trattato di mera riqualificazione e non di valutazione, la maggiore imposta, in quanto suppletiva, è stata richiesta dall'Agenzia non con accertamento ma con avviso di liquidazione correttamente notificato alla società cessionaria che, in sostanza, ha acquistato il ramo di azienda su cui va ad incidere l'imposta (di registro. (Conf. Cass. 2713/2002, 10273/2007, 17965/2013 e 19752/2013). (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art 20.



Avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 710/2014 del 7 febbraio 2014

Presidente: Leotta, Estensore: Insinga

Intitolazione

CESSIONE DI AZIENDA - DETERMINAZIONE DELL'AVVIAMENTO - Rettifica di valore - Criteri.

Massima

In tema di determinazione del valore di avviamento di un compendio aziendale, i criteri fissati dall'art. 2 del d.P.R. 460/1996 hanno la funzione di fornire indicazioni minime cui l'Amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura che conduce all'avviso di liquidazione, con la conseguenza che l'Amministrazione deve solo fornire gli elementi indiziari sufficienti a giustificare il suo assunto. Comunque non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di adottare i parametri stabiliti dal citato d.P.R. 460/1996, purché venga dato atto di quelli adottati, in modo da porre il contribuente in grado di esercitare un'efficace difesa. (C.F.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.



Abuso del diritto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 855/2014 del 18 febbraio 2014

Presidente: Introini, Estensore: Pellini

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO - RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTI - Conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni - Riqualificazione come cessione d'azienda - Legittimità - Abuso del diritto - Sussiste - Applicabilità garanzie procedurali - Non sussiste.

Massima

È legittima la riqualificazione fiscale effettuata ai sensi dell'art. 20, d.P.R. 131/1986 dell'operazione di conferimento di azienda seguita dalla cessione delle partecipazioni in un'operazione di cessione di azienda ai fini dell'imposta di registro. La predetta norma sanziona fattispecie di abuso del diritto attraverso la riqualificazione di una pluralità di negozi ritenuti non motivati sotto il profilo economico e realizzati con la finalità di acquisire un indebito risparmio di imposta. Non sussiste comunque l'applicabilità delle garanzie procedurali previste dall'art. 37bis, d.P.R. 600/1973. (E.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Cessione di partecipazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 860/2014 del 18 febbraio 2014

Presidente e Estensore: Pizzo

Intitolazione

CESSIONE DI PARTECIPAZIONI – RIQUALIFICAZIONE – Cessione d'azienda – Illegittimità.

Massima

A fronte della disciplina dettata in materia di imposte dirette, e in particolare alla luce dell'art. 176 del TUIR, è illogico ritenere che la cessione tramite *share deal* in luogo di un *asset deal* sia scelta non solo legittima, ma addirittura incentivata per talune imposte mentre rischi di essere riqualificata ai fini dell'imposta di registro. È pertanto illegittima la riqualificazione di cessione di partecipazioni in cessione di beni operata dall'Ufficio ai fini del registro. (R.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 176, d.P.R. 131/1986, art. 20.



Valore dell'avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 1006/2014 del 25 febbraio 2014

Presidente: Pizzo, Estensore: Chiametti

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO – VALORE DELL'AVVIAMENTO – Applicazione del metodo previsto all'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460/1996 – Necessaria.

Massima

Per la determinazione del valore dell'avviamento dell'azienda ceduta l'Ufficio può tuttora utilizzare il metodo di calcolo disciplinato all'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460/1996 (basato sulla percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi), ancorché lo stesso fosse previsto per la determinazione dell'avviamento nel solo caso di accertamento con adesione, perché tale metodo costituisce ancora oggi l'unica fonte normativamente prevista per l'individuazione del valore *de quo*, ai fini dell'imposta di registro. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 460/1996, art 2 comma 4; d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.



Abuso del diritto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 1170/2014 del 5 marzo 2014

Presidente: Introini, Estensore: Pellini

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO - RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTI - Conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni - Riqualificazione come cessione d'azienda - Legittimità - Abuso del diritto - Sussiste - Necessità di una valutazione degli effetti finali dell'operazione – Sussiste.

Massima

È legittima la riqualificazione fiscale effettuata ai sensi dell'art. 20, d.P.R. 131/1986 dell'operazione di conferimento di azienda seguita dalla cessione delle partecipazioni in un'operazione di cessione di azienda ai fini dell'imposta di registro. Il citato art. 20 infatti propende per l'attribuzione della prevalenza, nell'interpretazione degli atti registrati, alla natura intrinseca degli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla forma apparente. Tuttavia nel caso di specie gli effetti giuridici finali sono differenti, in quanto le parti hanno dimostrato come lo scopo unitario della complessa operazione di riorganizzazione realizzata fosse quello di traslare l'impianto, ridefinendo gli assetti societari dei soggetti giuridici coinvolti. (E.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Torna all'indice

Garanzie procedurali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 1191/2014 del 10 marzo 2014

Presidente: Zevola, Estensore: Citro

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO - RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTI - Conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni - Applicabilità garanzie procedurali – Sussiste.

Massima

In caso di contestazioni ai sensi dell'art. 20, d.P.R. 131/1986 dell'operazione di conferimento di azienda seguita dalla cessione delle partecipazioni in un'operazione di cessione di azienda ai fini dell'imposta di registro, si applicano le garanzie procedurali (in specie l'obbligatoria instaurazione di un contraddittorio preventivo con il contribuente) previste dall'art. 37bis d.P.R. 600/1973, ai fini delle imposte dirette. (E.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Agevolazioni “prima casa”

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 1226/2014 dell’11 marzo 2014

Presidente: Proietto, Estensore: Moliterni

Intitolazione

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” – Presupposto – Abitazione non di lusso – Computo della superficie – Locali adibiti a cantina – Rientrano – Condizione – Utilizzabilità – Rileva.

Massima

Per poter fruire delle agevolazioni “prima casa”, nel computo della superficie dell’abitazione da classificarsi come “non di lusso” (quale presupposto per beneficiare di detta agevolazione) devono essere ricompresi i locali adibiti a cantina, ancorché non abitati, ma utilizzabili con un semplice adeguamento dei rapporti aero-illuminanti. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 comma 4 lett. b) nota 2bis.

Preliminare e caparra confirmatoria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1282/2014 dell'11 marzo 2014

Presidente: Pizzo, Estensore: Bonavolontà

Intitolazione

REGISTRO — ATTO PRELIMINARE DI VENDITA — CAPARRA CONFIRMATORIA - TASSAZIONE.

Massima

L'atto preliminare di vendita contenente una caparra confirmatoria deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso e non in caso d'uso; in forza dell'art. 10 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986 e dell'art 21 d.P.R. 131/1986; inoltre il contratto preliminare deve essere tassato in misura fissa mentre la caparra confirmatoria deve essere tassata in misura proporzionale pari allo 0,50% e ciò in quanto la somma versata a tale titolo non ha funzione di anticipo del prezzo, ma soltanto funzione di rafforzamento della garanzia, avente una propria autonomia contrattuale rispetto al preliminare in cui è inserita (Conf. Cass. 24570/2010). (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21.

Valutazione avviamento azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 1385/2014 del 17 marzo 2014

Presidente: Zevola, Estensore: Politi

Intitolazione

VALUTAZIONE AVVIAMENTO AZIENDA - Cessione di azienda - Valutazione dell'avviamento - Utilizzo di parametri - Calcolo percentuale di redditività media - Legittimità – Sussiste.

Massima

La valutazione dell'avviamento di un'azienda, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, può essere legittimamente effettuata sulla base dei parametri previsti dall'art. 2, comma 4, d.P.R. 460/1996, ancorché abrogato, calcolando la percentuale di redditività media, sulla base dei volumi di affari e dei redditi dichiarati. (E.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R: 460/1996, art. 2 comma 4.



Tassazione atti dell'autorità giudiziaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1456/2014 del 21 marzo 2014

Presidente: Arbasino, Estensore: Colavolpe

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO – TASSAZIONE DEGLI ATTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – REVOCATORIA FALLIMENTARE – Sentenza di revoca dell'atto di disposizione - natura di sentenza di condanna – Applicazione dell'aliquota in misura proporzionale – Sussiste.

Massima

La sentenza revocatoria fallimentare non costituisce una mera dichiarazione di inefficacia nei confronti dei creditori dell'atto pregiudizievole ma, in quanto sentenza di condanna al versamento nelle casse del fallimento di una somma di denaro (già transitata nel patrimonio della società fallita), rientra nella fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 8, comma 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 e, come tale, è assoggettabile ad imposta proporzionale. (R.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8 comma 1 lett. b) della Tariffa, Parte I.



Imposte ipotecarie e catastali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 1516/2014 del 24 marzo 2014

Presidente e Estensore: Zevola

Intitolazione

**IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - CESSIONE DI FABBRICATI NON ULTIMATI -
Fabbricato non ultimato - Configurazione di immobile strumentale - Non sussiste
- Applicazione imposta proporzionale - Non sussiste.**

Massima

In caso di cessione di fabbricato industriale in corso di costruzione, non ancora ultimato, l'immobile non può essere qualificato come strumentale in quanto l'immobile sarebbe inutilizzabile in astratto ed in concreto. Pertanto è legittimo l'assoggettamento ad Iva e all'imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. (E.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 347/1990, art. 10.



Costituzione trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1528/2014 del 24 marzo 2014

Presidente: Pizzo, Estensore: Serangeli

Intitolazione

COSTITUZIONE TRUST – VINCOLO DI DESTINAZIONE IN FAVORE DI TERZO DI BENE IMMOBILE – NON REALIZZA ATTO DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ.

Massima

La costituzione di un trust, con vincolo di disponibilità a terzi di un bene immobile per le finalità dichiarate nel contratto, non realizza un trasferimento della proprietà del bene. Inoltre, qualora il trust sia stato costituito mediante conferimento di immobile da parte di genitori, con vincolo di destinazione a favore del figlio minore, tale situazione non può costituire premessa giuridicamente valida per la decadenza dei proprietari/gestori dal beneficio fiscale, usufruito legittimamente per l'acquisto della prima casa. (N.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011.



Decreto ingiuntivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n.1533/2014 del 25 marzo 2014

Presidente: Izzi, Estensore: Botteri

Intitolazione

DECRETO INGIUNTIVO – FIDEIUSSIONE ENUNCIATA – CREDITORE SOGGETTO IVA – Non rileva - Autonomia dei singoli negozi – Imposta di registro proporzionale – Consegue.

Massima

È dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50%, come determinata nell'art. 6 Tariffa Parte I del d.P.R. 131/1986, ove nel decreto ingiuntivo venga enunciata la garanzia prestata da compagnia assicurativa nell'interesse del debitore principale inerente polizza in favore dell'A.F. per il pagamento dell'Iva. Non rileva la clausola del contratto che prevede il diritto di surrogazione e la circostanza che al creditore garantito viene resa la medesima prestazione che avrebbe dovuto rendere l'obbligato principale. La natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico non può essere riportata nell'ambito tributario e segnatamente nell'ambito della disciplina dell'imposta di registro ove, ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, vale il principio dell'autonomia dei singoli negozi. L'assoggettamento ad Iva della prestazione principale non ha forza attrattiva in ambito iva anche della fideiussione. Non trova spazio di applicazione l'alternatività tra iva e registro di cui all'art. 40 del d.P.R. 131/1986 (Conf. Cass. 17237/2013). (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 22 e 40.

Art. 20 d.P.R. 131/1986

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1713/2014 del 2 aprile 2014

Presidente: Chiaro, Estensore: Colavolpe

Intitolazione

ELUSIONE – ABUSO DI DIRITTO – Imposte indirette – Conferimento e successiva cessione di quote di partecipazione della società conferitaria – Pluralità di negozi tra loro collegati – Cessione di ramo d’azienda – Interpretazione unitaria in chiave antielusiva – Prevalenza della sostanza rispetto alla forma – Sussiste.

Massima

L’art. 20 d.P.R. 131/1986 consente di riqualificare l’operazione e di determinare l’imposta in ragione della causa reale dell’operazione economica complessivamente realizzata, prescindendo sia dagli elementi emergenti dall’atto, sia dal nomen iuris attribuito dalle parti. A tal fine, è consentito indagare l’intento negoziale perseguito dai contraenti utilizzando elementi extratestuali, tra i quali riveste decisivo rilievo il comportamento delle parti precedente o successivo alla conclusione del contratto. In altre parole, occorre indagare la “causa reale” degli atti sottoposti a registrazione, assumendo che la cognizione degli effetti giuridici dell’atto, menzionati dall’art. 20 del T.U.R., debba essere operata alla stregua dei criteri indicati dal codice civile, ed in particolare dall’art. 1362 e seguenti c.c., che recano i principi di diritto comune applicabili anche alla materia tributaria. L’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 rappresenta quindi una norma generale, di portata antielusiva, all’interno del Testo Unico dell’Imposta di Registro. (R.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis; d.P.R. 131/1986, art. 20; c.c., art. 1362.



Conferimento ramo d'azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 1729/2014 del 3 aprile 2014

Presidente: Luglio, Estensore: Cordola

Intitolazione

EVASIONE FISCALE – ABUSO DEL DIRITTO - CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA – INDEBITO RISPARMIO D'IMPOSTA – MANCANZA – Imposta fissa di registro – Imposta proporzionale – Diritto al contraddittorio preventivo – Violazione principio di uguaglianza – Violazione principio di ragionevolezza.

Massima

Laddove sia stata versata l'imposta fissa di registro, anziché quella proporzionale, sull'operazione di conferimento del ramo d'azienda, trattandosi di un atto societario di riorganizzazione societaria, come previsto dalla normativa, manca l'elemento dell'indebito risparmio di imposta, e deve ritenersi mancante la caratteristica indefettibile dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto. Anche volendo considerare l' art. 20, d.P.R. n. 131/1986, norma generale di carattere antiabuso per l'imposta di registro, analoga a quella dell'art. 37bis, d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio avrebbe dovuto garantire al contribuente il diritto al contraddittorio preventivo, per permettergli di esprimere le proprie osservazioni – prima dell'emissione dell'atto tributario - che gli atti sottoposti a registrazione violavano la normativa antiabuso. Non ritenere applicabili le garanzie procedurali introdotte dall'art. 37bis d.P.R. n. 600/1973, per i casi di presunta elusione fiscale anche per l'imposta di registro, determinerebbe una palese violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, non essendo costituzionalmente legittimo trattare diversamente fattispecie ugualmente elusive o ritenute tali. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Trasferimento immobili, accordi separazione consensuale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 1734/2014 del 3 aprile 2014

Presidente e Estensore: Luglio

Intitolazione

REGISTRO, IPO-CATASTALI – SEPARAZIONE CONSENSUALE – ACCORDI ECONOMICI – Elemento funzionale – Risoluzione conflitto coniugale – Sussiste – Trasferimento immobili – Coniuge ricevente – Coniuge cessionario – Pagamento denaro - Non rileva - Assoggettamento imposte registro ipo-catastali - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa riguardante le maggiori imposte di registro ed ipo-catastali in caso di trasferimento di immobili tra coniugi in esecuzione di accordi economici conseguenti a separazione consensuale in quanto i medesimi, quali elementi funzionali alla risoluzione del conflitto coniugale, possono prevedere anche corrispettivi in denaro (*nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni per l'anno d'imposta 2011. L'ente impositore, nonostante il trasferimento immobiliare fosse avvenuto in esecuzione degli accordi economici raggiunti in sede di separazione consensuale, invocava egualmente la debenza delle imposte di registro ed ipo-catastali in quanto il trasferimento della propria porzione di immobile a favore della propria ex moglie era avvenuto con corresponsione a suo favore da parte della medesima del corrispettivo di € 950.000,00).* (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 74/1987, art. 19.



Elusività

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1783/2014 del 7 aprile 2014

Presidente: Buono, Estensore: Citro

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO – ELUSIVITÀ – Valide ragioni economiche – Rilevanza del lasso temporale – Elementi ulteriori – Sussistono.

Massima

Non è elusivo, e pertanto non ricade nell'ambito dell'art. 20, d.P.R. 131/1986, il conferimento di ramo d'azienda in una *newco*, le cui quote di partecipazione vengano successivamente alienate, qualora vi siano elementi idonei a far ritenere che le operazioni non siano correlate. A tal fine possono rilevare sia il tempo intercorso tra le due operazioni, sia l'attività di ricerca di un eventuale acquirente. Tali elementi concorrono a giustificare il fatto che le operazioni non fossero parte di un disegno unitario, finalizzato esclusivamente al risparmio di imposta, ma che il conferimento fosse determinato da ragioni di riorganizzazione del modello aziendale.
(V.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Riqualificazione degli atti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1891/2014 del 10 aprile 2014

Presidente e Estensore: Pigionica

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO – OPERAZIONI SOCIETARIE – CONFERIMENTO RAMO D’AZIENDA E SUCCESSIVA CESSIONE DELLE QUOTE – Riqualificazione dell’operazione di cessione delle quote come una cessione di azienda - Elusività dell’operazione.

Massima

Non si può affermare che cessione di azienda e cessione delle quote costituenti l'intero capitale siano la stessa cosa e che lo scopo in concreto perseguito dalle parti non sia frutto di una attenta valutazione delle conseguenze giuridiche ed economiche dell'atto bensì di una mera valutazione di risparmio fiscale ai fini dell'imposta di registro. Invero, ai fini dell'imposta di registro, non è prevista una norma antielusiva a carattere generale come quella dell'art. 37bis d.P.R. n. 600/1973 e che l'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 concerne un'imposta che grava sull'atto dalla cui interpretazione non può derivare, in pratica, una sostituzione della volontà delle parti con una diversa ed ulteriore, al solo fine di assoggettare l'atto ad una maggiore imposizione. (N.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Denuncia avveramento della condizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1955/2014 dell'11 aprile 2014

Presidente: Di Blasi, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione

REGISTRO – AVVERAMENTO CONDIZIONE – DENUNCIA – Termine per il pagamento – Computo degli interessi.

Massima

L'art. 55, primo comma, d.P.R. n. 131/1986, stabilisce che il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base alla denuncia di avveramento della condizione, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione. Di conseguenza, fino al momento della notifica dell'avviso di liquidazione connesso alla denuncia di avveramento non sorge alcun credito erariale e, per l'effetto, nessun interesse è dovuto per il periodo precedente. A diversa conclusione non conduce l'art.1360 c.c. in quanto la retroattività della condizione non implica mutamento del fatto generatore del tributo. (B.I.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 55 comma 1; c.c., art. 1360.



Cessione azienda in concordato preventivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1955/2014 dell'11 aprile 2014

Presidente: Di Blasi, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione

REGISTRO – CESSIONE AZIENDA – VALORE – Concordato preventivo – Relazione del commissario giudiziale ex art. 172 l.f. – Non attesta il valore venale dell'azienda ceduta.

Massima

Ai fini dell'imposta di registro, il valore venale del ramo d'azienda oggetto di cessione va determinato senza che a tal fine assuma rilevanza la circostanza che la cessione è avvenuta nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, sotto la vigilanza dei Commissari della procedura. Il commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 172 della legge fallimentare, nel redigere l'inventario del patrimonio del debitore e nel predisporre la relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, è tenuto ad esprimere un parere di merito, sul valore dei beni del debitore, solo in relazione alla fattibilità del concordato così come proposto, senza spingersi alla verifica dell'attendibilità del valore attribuito dal debitore all'attivo, atteso anche che le plusvalenze vanno comunque a beneficio della procedura, mentre è rimessa alla discrezionalità dei creditori la valutazione della convenienza del piano, non approvandolo nel caso in cui l'eventuale sottostima del valore dei beni possa essere pregiudizievole per loro. Il principio sopra affermato trova applicazione quando dalla relazione ai sensi del citato art. 172 l.f. emerge l'avvenuta verifica, da parte del commissario giudiziale, della fattibilità del concordato basato sulla cessione del ramo di azienda, e non anche un'indagine sulla congruità del prezzo della compravendita. (B.I.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art 43; r.d. 267/1942, art. 172.



Prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2142/2014 del 18 aprile 2014

Presidente: Servetti, Estensore: Grigillo

Intitolazione

AGEVOLAZIONI – PRIMA CASA - Mancato effettivo trasferimento – Termine di 18 mesi – Conseguenze.

Massima

E' legittima la revoca delle agevolazioni fiscali, con irrogazione delle sanzioni, qualora il contribuente, acquirente dell'immobile, non trasferisca la propria residenza entro diciotto mesi dalla data di registrazione dell'atto d'acquisto, presupposto indispensabile per l'ottenimento dell'agevolazione. La non dimestichezza con la normativa italiana, in quanto contribuente extra-comunitario, non costituisce causa di forza maggiore che giustifica l'inosservanza delle condizioni di legge. (M.Ve.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 Tariffa Parte I.



Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 2279/2014 del 6 maggio 2014

Presidente: Luglio, Estensore: Chiozzi

Intitolazione

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – ABITAZIONE PRINCIPALE – RESIDENZA – TERMINE PER IL TRASFERIMENTO – Revoca dei benefici – Diciotto mesi – Atto di acquisto – Termine decadenziale – Inapplicabilità del regime agevolato.

Massima

Il riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale previsto dall'art. 1, comma 4 della nota *Ibis* alla Tariffa per la concessione delle agevolazioni prima casa integra il fatto impeditivo della revoca dei benefici; inoltre, l'interpretazione della *ratio* della norma consente di affermare che se l'acquirente nell'atto d'acquisto del primo immobile si è impegnato a trasferire ivi la propria residenza nel termine di diciotto mesi, la salvezza dei benefici per tale acquisto si integra purché il trasferimento della residenza nel secondo immobile rispetti il termine di diciotto mesi dal primo acquisto. Infatti la norma intende agevolare l'acquisto della prima casa da destinarsi a propria residenza nel rispetto della condizione che il trasferimento della propria residenza avvenga nel termine di diciotto mesi. *(nel caso sottoposto alla Commissione, essendosi il primo acquisto perfezionato il 27 marzo 2007 ed il secondo l'8 gennaio 2009, è trascorso un intervallo di ventuno mesi e quindi il trasferimento della residenza si è realizzato oltre il termine decadenziale di diciotto mesi. Conseguentemente, è intervenuta la decadenza dai benefici che legittima la ripresa dell'Ufficio).* (M.C.G.)



Rettifica valore dichiarato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 2492/2014 del 12 maggio 2014

Presidente: Craveia; Estensore: Sorrentino

Intitolazione

VENDITA IMMOBILIARE - RETTIFICA VALORE DICHIARATO - Valori OMI - Valore del mutuo stipulato - Sufficienza degli elementi per la rettifica - Non sussiste.

Massima

Deve considerarsi illegittima la rettifica del valore dell'immobile, come dichiarato dalle parti ai fini dell'imposta di registro, basata esclusivamente sui valori OMI o sul valore del mutuo richiesto ai fini dell'acquisto, che rappresentano solo presunzioni semplici. Ancor più illegittima è la rettifica, laddove la stessa non tenga in considerazione il valore indicato nella perizia di stima del tecnico nominato dal tribunale eseguita in epoca non lontana dall'acquisto dell'immobile. (v.s.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1996, art. 51.

Art. 20 d.P.R. 131/1986⁹

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 2458/2014 del 13 maggio 2014

Presidente: Craveia, Estensore: Guida

Intitolazione

ELUSIONE FISCALE – NATURA DELL'ATTO – REGISTRAZIONE – Causa reale - Operazioni – Tassazione ordinaria – Imposta di registro.

Massima

Il d.P.R. n. 131/1986, all'art. 20, dispone che *“l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”*. Questa statuizione comporta che, ai fini fiscali, la causa reale della volontà negoziale prevale sull'assetto cartolare impresso dalle parti. La scelta compiuta dal legislatore con l'art. 20 è, appunto, quella di privilegiare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici al titolo o alla forma apparente degli atti sottoposti a registrazione. L'art. 20 del TUR introduce, infatti, un criterio di qualificazione autonomo, rispetto alle ordinarie ipotesi interpretative civilistiche, che impongono di tener conto, nella qualificazione del negozio, della sua causa e degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti, anche qualora siano stati stipulati, pur in tempi diversi, più atti (*le operazioni poste in essere nella fattispecie, il susseguirsi degli avvenimenti in merito alla costituzione di società con conferimento di ramo di azienda, le successive cessioni di quote ed i soggetti interessati, paiono operazioni finalizzate alla cessione di azienda, così eludendo lo schema di tassazione ordinaria che avrebbe portato ad una diversa tassazione ai fini della imposta di registro*). (MC.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

⁹ La sentenza mostra di adeguarsi all'interpretazione dell'art. 20, d.P.R. n. 131/1986, offerta dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze. Tra le più recenti, si può ricordare la decisione di Cass. civ., sez. trib., del 19 marzo 2014, a tenore della quale “in tema di determinazione dell'imposta di registro, in caso di pluralità di atti non contestuali va attribuita preminenza, in applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, alla causa reale dell'operazione economica rispetto alle forme negoziali adoperate dalle parti, sicché, ai fini della individuazione del corretto trattamento fiscale, è possibile valutare, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ., circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenti dal tenore letterale delle previsioni contrattuali”. Nella fattispecie, in applicazione di siffatto principio, la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza impugnata che, con riferimento alla complessiva operazione esaminata (consistita in una costituzione di società con conferimento di azienda e successiva integrale cessione delle sue quote), qualificata dal fisco come cessione di azienda, aveva ritenuto di escludere una scelta interpretativa fondata anche su elementi extratestuali, in virtù della considerazione che l'imposta di registro è da qualificarsi come imposta d'atto. Tra i precedenti consentanei all'impostazione, si possono ricordare Cass. civ., sez. trib. 28 agosto 2013, n. 19752; Cass. civ., sez. trib., 24 luglio 2013, n. 17965; Cass. civ., sez. trib., 8 maggio 2013, n. 10743. (MC.G.)



Art. 20 d.P.R. 131/1986

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2531/2014 del 14 maggio 2014

Presidente: Sacchi, Estensore: Mascherpa

Intitolazione

**IMPOSTA DI REGISTRO – ART. 20, D.P.R. N. 131/1986 – RATIO LEGIS –
Applicazione – Tassazione manifestazione forza economica – Irrilevanza forma
documentale dell’atto.**

Massima

L’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 dà prevalenza alla natura intrinseca degli atti registrati e ai loro effetti giuridici rispetto al loro titolo e forma apparente ed impone dunque di privilegiare la sostanza sulla forma, ovvero quanto le parti hanno voluto e conseguito nella vita economica reale rispetto alle forme negoziali da esse a tal fine adottate. Difatti, l’oggetto dell’imposta di registro non è il negozio inteso nella sua forma documentale ma la manifestazione di forza economica e quindi la capacità contributiva che esso esprime. In altri termini, l’imposta colpisce non l’atto, *i.e.* il documento contrattuale, ma l’affare compiuto dalle parti. (D.R.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Procedura concorsuale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 2816/2014 del 26 maggio 2014

Presidente: Oldi, Estensore: Sacchi

Intitolazione

**REGISTRO – PROCEDURA CONCORSUALE – CONCORDATO FALLIMENTARE – Terzo
assuntore – Cessione attivo fallimentare – Accollo debiti – Non rileva -
Sentenza omologazione - Imposta registro – Misura Fissa – Assoggettamento
imposta proporzionale - Illegittimità pretesa – Consegue.**

Massima

E' illegittima in caso di concordato fallimentare la pretesa riguardante l'imposta proporzionale di registro non rilevando in alcun modo, ai fini dell'individuazione del presupposto impositivo, la presenza del terzo assuntore, la cessione a suo favore dell'attivo fallimentare e/o il contestuale accollo dei debiti ma unicamente la sentenza di omologazione (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria, quale società fallita in concordato fallimentare, di un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta per l'anno d'imposta 2010. L'ente impositore aveva conteggiato l'imposta di registro in misura proporzionale in quanto la procedura concorsuale era stata svolta da un terzo assuntore attraverso la cessione a suo favore dell'attivo fallimentare e il contestuale accollo dei debiti, senza considerare però che ai fini impositivi rilevava unicamente la sentenza di omologazione). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8 lett. g) della Tariffa, Parte I.



Torna all'indice

Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 2970/2014 del 6 giugno 2014

Presidente: Malaspina, Estensore: Candido

Intitolazione

PROPRIETÀ DI IMMOBILE - IDONEITÀ ABITATIVA – INSUSSISTENZA - ACQUISTO DI ALTRA ABITAZIONE – Regime fiscale agevolato – Compete.

Massima

Competono le agevolazioni fiscali per la prima casa ove l'acquisto si è reso necessario per la mancanza di idoneità abitativa dell'immobile già posseduto (*nel caso in esame l'acquisto si era reso necessario per il contemporaneo ingresso nel nucleo familiare di 3 figli adottati*).
(G.Ta.)



Valutazione avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2977/2014 del 6 giugno 2014

Presidente e Estensore: Celletti

Intitolazione

REGISTRO – AVVIAMENTO – CAPACITÀ GENERAZIONE REDDITO – Criterio fiscale – Reddito medio triennio – Determinazione valore prospettico – Ente impositore – Elementi rilevanti settore – Mancata considerazione – Metodo applicato – Idonei presupposti applicabilità – Onere probatorio – Omesso assolvimento - Illegittimità maggiore imposta – Consegue.

Massima

E' illegittima la maggiore imposta di registro determinata a seguito di cessione d'azienda qualora l'avviamento aziendale, qualificabile come capacità dell'azienda di generare reddito, risulti essere stato determinato unicamente attraverso il reddito prospettico conseguente al reddito medio del triennio qualora tale metodo non abbia considerato adeguatamente gli elementi rilevanti del settore di appartenenza e l'ente impositore non abbia poi neppure provato l'idoneità dei presupposti di applicabilità (nel caso di specie il contribuente, esercente la vendita all'ingrosso di prodotti alimentari, risultava destinatario quale obbligato solidale, di un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta a seguito della cessione della propria azienda. L'ente impositore, che pure aveva utilizzato per determinare l'avviamento il metodo standard consistente nel considerare il reddito medio dell'ultimo triennio ai fini della determinazione del reddito prospettico, aveva omesso l'assolvimento dell'onere probatorio con riferimento all'idoneità di tale metodo nel tenere conto degli elementi rilevanti di settore). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4.



Alternatività Iva/Registro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 2997/2014 del 9 giugno 2014

Presidente: Targetti, Estensore: Guida

Intitolazione

ACCERTAMENTO – IMPRENDITORE AGRICOLO – TERRENO EDIFICABILE – Precedente coltivazione – Rileva - Successiva cessione – Principio alternatività - Assoggettamento IVA – Sussiste – Imposte proporzionali registro, ipo-catastali – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa riferita alle imposte proporzionali di registro e ipo-catastali relative alla cessione di un terreno edificabile, già adibito a coltivazione, da parte di un imprenditore agricolo poiché, in virtù del principio di alternatività, deve essere assoggettata ad Iva (nel caso di specie il contribuente, quale imprenditore agricolo, risultava destinatario di avviso di liquidazione per le imposte proporzionali di registro e ipo-catastali relative alla cessione di un terreno edificabile. L'ente impositore non aveva però considerato che, avendo l'imprenditore agricolo effettuato la precedente coltivazione del fondo, la cessione era da assoggettare ad Iva). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 2 comma 1; d.P.R. 131/1986, art. 40.



Art. 20 d.P.R. 131/1986

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 3136/2014 del 13 giugno 2014

Presidente: Tucci, Estensore: Bonavolontà

Intitolazione

APPLICAZIONE ART. 20 DEL D.P.R. n. 131/1986 – Conferimento d'azienda e cessione delle partecipazioni – Collegamento funzionale degli atti – Rileva – Riqualficazione dei due negozi in cessione di ramo d'azienda – Legittima.

Massima

L'Ufficio, in base all'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 è legittimato a riqualficare l'operazione di conferimento di ramo d'azienda e successiva cessione della partecipazione (ad un soggetto terzo che poi ha provveduto ad incorporare la società conferitaria), in cessione indiretta del ramo d'azienda, posto che il doppio passaggio ha come unica finalità quella di realizzare la medesima cessione aziendale mediante una serie di operazioni dirette ad ottenere un indebito risparmio d'imposta. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Tassazione sentenze non definitive

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 3190/2014 del 16 giugno 2014

Presidente: Lamanna, Estensore: Bonomi

Intitolazione

IMPOSTA PROPORZIONALE DI REGISTRO – TASSAZIONE DELLE SENTENZE NON DEFINITIVE.

Massima

La sentenza, ancorché non divenuta definitiva, è legittimamente assoggettata ad imposta proporzionale di registro ai sensi dell'art. 37, d.P.R. 131/1986. Infatti, il richiamato art. 37 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, statuisce che gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti a tassazione anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. L'eventuale riforma della suddetta sentenza non incide sulla legittimità dell'avviso di liquidazione emesso sulla base di essa, ma integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell' imposta medesima. (N.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 37.



Riqualificazione atti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 3297/2014 del 19 giugno 2014

Presidente e Estensore: Paganini

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO – CAUSA REALE – RIQUALIFICAZIONE PLURALITÀ DI ATTI.

Massima

In tema di determinazione dell'imposta di registro, in caso di pluralità di atti non contestuali va attribuita preminenza, in applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, alla causa reale dell'operazione economica rispetto alle forme negoziali adoperate dalle parti, sicché, ai fini della individuazione del corretto trattamento fiscale, è possibile valutare, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ., circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenti dal tenore letterale delle previsioni contrattuali (Conf. Cass. 4405/2014).
(R.ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Riqualificazione degli atti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 3466/2014 del 27 giugno 2014

Presidente: Leotta, Estensore: Primavera

Intitolazione

REGISTRO – Società y – Società obiettivo x - Acquisto totalità quote – Fusione per incorporazione – Società x in società y – Atti correlati - Finalità economica – Ricostruzione postuma – Sindacato ente impositore - Esclusione - Riqualificazione atto – Cessione azienda – Esclusione - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa riguardante l'imposta proporzionale di registro dovuta a seguito della riqualificazione quale cessione di azienda di un atto di acquisto totalitario di quote e successiva fusione per incorporazione della società così acquisita in quanto non è possibile il sindacato dell'ente impositore per la ricostruzione postuma delle finalità economiche dell'operazione (*nel caso di specie la contribuente, società attiva nel settore della grande distribuzione, risultava destinataria di un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta a seguito della riqualificazione di un atto di acquisto della totalità delle quote di una società del settore e della sua successiva fusione per incorporazione. L'ente impositore non aveva infatti tenuto conto, nella formazione dell'atto impositivo, dell'impossibilità di porre in essere un sindacato di merito per l'attribuzione di una differente finalità economica ad atti correlati*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Riqualificazione dell'atto

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 163/2014 del 24 febbraio 2014

Presidente: Gaballo, Estensore: Mannella

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO – RIQUALIFICAZIONE ATTO DI COMPRAVENDITA – Acquisto di immobile riqualificato come acquisto di terreno – Maggior aliquota proporzionale - Non sussiste.

Massima

L'Agenzia delle Entrate non può riqualificare un contratto di compravendita immobiliare posto in essere tra le parti da cessione di immobili di fabbricato urbano con aliquota di registro del 7% a cessione di area edificabile con aliquota di registro più alta e pari all'8%. Ciò in quanto al momento della stipula l'intenzione dei contraenti era di trasferire la proprietà dell'immobile che era effettivamente esistente ancorché ritenuto fatiscente dall'Ufficio. Non rileva il fatto che il venditore abbia ottenuto un giorno prima della stipula dell'atto un permesso di costruire.

(A.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 20, 51 e 52.



Vendita riserva di proprietà

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 290/2014 dell'8 aprile 2014

Presidente: Buonanno, Estensore: Maurini

Intitolazione

**REGISTRO – VENDITA RISERVA PROPRIETÀ – MANCATO PAGAMENTO RATA -
Importo singola rata – Ottava parte prezzo – Rileva - Risoluzione consensuale
contratto – Esclusione – Imposta proporzionale registro - Illegittimità pretesa –
Consegue.**

Massima

E' illegittima la pretesa per l'imposta proporzionale di registro riferita ad una vendita con riserva di proprietà per la quale sia stato omesso il pagamento di una singola rata di importo almeno pari ad un ottavo del prezzo totale pattuito in quanto tale presupposto non integra la risoluzione consensuale del contratto (nel caso di specie il contribuente, in qualità di Notaio, risultava destinatario di un avviso di rettifica e liquidazione per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro pari al 3% anziché di € 168,00. L'ente impositore invocava, su un contratto di cessione di azienda per il quale era successivamente intervenuta la risoluzione per mancato pagamento di una rata, l'applicazione dell'imposta proporzionale non considerando che tale fattispecie non integrava la risoluzione consensuale bensì la risoluzione contrattuale essendo la rata superiore in importo ad un ottavo del corrispettivo complessivo pattuito). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1523; d.P.R. 131/1986, art. 27 comma 3.



Torna all'indice

Atto sottoposto al vaglio del giudice civile

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 324/2014 del 17 aprile 2014

Presidente: De Petris, Estensore: Monardo

Intitolazione

**ATTO SOTTOPOSTO AL VAGLIO DEL GIUDICE CIVILE – CONDIZIONE SOSPENSIVA –
ATTO SOTTOPOSTO A TASSAZIONE IN MISURA FISSA.**

Massima

In tema d'imposta di registro, la sentenza che subordina il trasferimento di un immobile alla condizione del pagamento del prezzo è assoggettata a tributo solo al verificarsi di tale evento, atteso che in tale momento l'atto produce effetti traslativi. In Tal caso opera l'art. 27 della legge del Registro, per cui gli atti sottoposti a condizione sospensiva vanno registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa, essendo differito l'assoggettamento all'imposta proporzionale o al momento del verificarsi della condizione. (L.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 27 e 37.



Alternatività Registro-Iva

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 409/2014 del 20 maggio 2014

Presidente: Galizzi, Estensore: Mannella

Intitolazione

**DIRITTO DI RIMBORSO – DIRITTO COMUNITARIO – PRINCIPIO DELL'ALTERNATIVITÀ
– Rinvio pregiudiziale Corte di Giustizia Europea – Non sussiste.**

Massima

L'applicazione dell'imposta di registro con aliquota progressiva del 1% nelle locazioni di immobili strumentali non viola il principio d'alternatività IVA/Registro. Il presunto contrasto tra normativa nazionale e quella comunitaria non sussiste in quanto l'applicazione del registro all'1% non è generalizzata ma specificamente circoscritta. L'obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea da parte del giudice di un tribunale nazionale è previsto in caso di decisione pendente davanti ad un organo giurisdizionale, avverso la quale non è ammesso ricorso nel diritto interno. La richiesta di rinvio nel caso di specie si configura soltanto come una mera facoltà del giudice. Il diritto Comunitario ammette l'esistenza di regimi fiscali in concorrenza con l'IVA. Inoltre le imposte di registro non costituiscono un'imposta generale riguardando solo i beni immobili ed esse non possono essere detratte da imposte aventi la stessa natura; differiscono pertanto dall'IVA. (A.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40.



Abitazione di lusso

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 441/2014 del 29 maggio 2014

Presidente e Estensore: De Petris

Intitolazione

AGEVOLAZIONI – ACQUISTO IMMOBILE RESIDENZIALE - LOCALE PERTINENZIALE – DESTINAZIONE AUTORIMESSA – Conteggio superficie utile – Non rileva – Totale superficie – Inferiore mq. 240 - Abitazione lusso – Esclusione – Agevolazioni prima casa – Illegittimità revoca – Consegue

Massima

E' illegittima la revoca delle agevolazioni prima casa con riferimento all'acquisto di un immobile per il quale, con esclusione di un locale pertinenziale destinato ad autorimessa, la superficie utile, risultando inferiore a mq. 240, non faccia emergere la fattispecie dell'abitazione di lusso *(nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un avviso di liquidazione IVA a motivo della revoca di agevolazioni prima casa fruite all'atto dell'acquisto di un immobile residenziale. L'ente impositore, che pure sosteneva la debenza, non aveva considerato che il locale pertinenziale destinato ad autorimessa non rilevava ai fini del conteggio della superficie utile complessiva dell'immobile, che pertanto era inferiore a 240 metri quadrati).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.m. 1072/1969, art. 6; c.c., art. 2697.



Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 320/2014 del 15 aprile 2014

Presidente: Nora, Estensore: Lamari

Intitolazione

REGISTRO, IPO-CATASTALI – AGEVOLAZIONI FISCALI – ACQUISTO PRIMA CASA – Residenza anagrafica Comune – Mancata acquisizione - Diciotto mesi successivi – Mancato decorso - Vendita prima casa – Nuova prima casa – Acquisto termini - Successiva acquisizione residenza anagrafica – Rileva – Avvisi rettifica liquidazione - Duplice emissione – Maggiori imposte registro, ipo-catastali - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa riguardante le maggiori imposte di registro e ipo-catastali per duplice revoca delle agevolazioni prima casa qualora l'acquisizione della residenza anagrafica presso il comune all'atto dell'acquisto della prima casa non sia intervenuto prima della sua rivendita qualora non siano decorsi diciotto mesi e risulti comunque la vendita predetta seguita dall'acquisto nei termini di altra prima casa presso la quale sia poi effettivamente stabilita la residenza anagrafica (*nel caso di specie la contribuente aveva acquistato in data 3 febbraio 2010 una prima casa, rivenduta poi in data 21 aprile 2010 senza avere mai acquisto nel Comune la residenza. In data 3 dicembre 2010 provvedeva poi ad acquistare sempre con le agevolazioni prima casa un immobile in corso di costruzione, presso il quale trasferiva poi la propria residenza anagrafica in data 20 marzo 2012. L'ente impositore, nonostante non fossero trascorsi più di diciotto mesi, invocava la decadenza dai benefici prima casa per non avere la contribuente provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica nel comune dove insisteva la prima abitazione acquistata con i benefici prima di avere provveduto alla sua vendita e al successivo acquisto nei termini previsti a pena di decadenza di altra prima casa, presso la quale poi invece ella effettivamente trasferiva la propria residenza anagrafica*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 della Tariffa allegata, Nota IIbis.



Torna all'indice

Terreno circostante l'unità immobiliare

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 354/2014 del 18 aprile 2014

Presidente: Maddalo, Estensore: Portieri

Intitolazione

REGISTRO, IPO-CATASTALI - ACQUISTO VILLA - TERRENO AGRICOLO CIRCOSTANTE – DISTINTA ATTRIBUZIONE VALORE – Soggetto contribuente – Unità abitativa - Applicazione prezzo valore – Terreno agricolo – Riconoscimento pertinenzialità – Esclusione – Pregio paesistico – Rileva – Contiguità villa – Rileva – Ente impositore – Rideterminazione valore terreno – Applicazione criterio pertinenzialità – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa riguardante l'assoggettamento del terreno circostante ad una villa alle imposte di registro e ipo-catastali dell'unità abitativa per presunta pertinenzialità qualora il contribuente abbia richiesto la determinazione del prezzo-valore unicamente per l'unità abitativa potendo al contrario l'ente impositore fare valere criteri che tengano conto, per la rideterminazione del valore del terreno agricolo, del pregio paesistico e della contiguità alla villa (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un avviso di rettifica e liquidazione riferito alle maggiori imposte di registro e ipo-catastali riguardanti un terreno agricolo circostante alla villa oggetto di originario acquisto. L'ente impositore, che pure invocava nella rideterminazione del valore del terreno la sussistenza del vincolo di pertinenzialità, non aveva considerato che il contribuente aveva richiesto l'applicazione del criterio del prezzo valore per la sola villa (intendendo implicitamente mantenere il terreno circostante quale agricolo) e pertanto il maggiore valore del terreno agricolo poteva unicamente essere riferito al pregio paesistico e all'utilità recata per la contiguità all'immobile principale). (F.B.)



Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 358/2014 del 30 aprile 2014

Presidente: Melluso, Estensore: Rapetti

Intitolazione

REGISTRO, IPO-CATASTALI – ACQUISTO PRIMA CASA – SOGGETTO CONTRIBUENTE – SUCCESSIVA RIVENDITA – Anno successivo - Mancato riacquisto - Decadenza agevolazioni – Sussiste - Ente impositore – Maggiore imposte registro, ipocatastali – Atto pubblico - Data registrazione - Triennio successivo – Mancata richiesta – Decadenza facoltà accertatrice – Sussiste – Atto impositivo - Successiva formazione - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa riguardante le maggiori imposte di registro e ipo-catastali conseguenti alla revoca in capo al contribuente delle agevolazioni prima casa qualora l'ente impositore non abbia formato l'atto impositivo entro il triennio successivo alla data di registrazione dell'atto pubblico, non rilevando in alcun modo per l'allungamento di tale termine il periodo di un anno entro il quale il contribuente avrebbe potuto provvedere al riacquisto (*nel caso di specie il contribuente aveva acquistato in data 20 novembre 2001 una prima casa, rivenduta poi a giugno 2006 per acquistarne un'altra in data 20 ottobre 2006, oggetto di ultima rivendita in data 28 ottobre 2009 senza successivo acquisto entro l'anno. L'ente impositore tuttavia non aveva provveduto a notificare l'avviso di rettifica e liquidazione entro il 27 ottobre 2012, ovvero entro il terzo anno successivo alla data di registrazione dell'atto pubblico confidando nell'allungamento di tale termine a motivo dell'anno ulteriore consentito al contribuente per provvedere al riacquisto di altra prima casa per non incorrere nella revoca della agevolazioni prima casa*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 74 e art. 1 della Tariffa, Nota Iibis.



Torna all'indice

Benefici “prima casa”

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 123/2014 del 25 febbraio 2014

Presidente: Chiaro, Estensore: Vitali

Intitolazione

IMPOSTE INDIRETTE - REGISTRO - AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” - Mutamento di destinazione d’uso dell’immobile - Titoli per effettuare interventi edilizi acquisiti successivamente all’acquisto dell’immobile - Spettanza.

Massima

È irragionevole che l’Amministrazione finanziaria pretenda, al fine della conservazione delle agevolazioni “prima casa”, l’acquisizione del titolo edilizio per la trasformazione dell’immobile in abitazione non di lusso fin dal momento di stipula dell’atto di compravendita, tanto più che i titoli per effettuare interventi edilizi (art. 11 d.P.R. n. 380/2001) sono di regola rilasciati al proprietario dell’immobile. Del resto, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa (art. 1, comma 6, l. 168/1982 e art. 2, comma 1, d.l. n. 12/1985) spettano pure all’acquirente di immobile in corso di costruzione da destinare ad abitazione “non di lusso”; tali benefici potranno essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione, venga da questo realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici, che, con riferimento all’imposta di registro, è di tre anni dalla registrazione dell’atto (Conf. Cass., 3604/2003, 18300/2004 e 18491/2010). (A.I.a.)

Riferimenti normativi: l. 168/1982, art. 1 comma 6; d.l. 12/1985, art. 2 comma 1; d.P.R. 380/2001, art. 11.



Agevolazione

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 5/2014 del 9 gennaio 2014

Presidente: De Giorgio, Estensore: Secchi

Intitolazione

AGEVOLAZIONE – IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – Mancata cessione entro tre anni dall’acquisto – Crisi economica causa di forza maggiore – Illegittimità – Non sussiste.

Massima

La norma agevolativa, prevista dall’art. 1, comma 1, sesto periodo Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 è applicabile a due condizioni, ovvero che l’oggetto esclusivo e prevalente della società sia la compravendita di immobili e che nell’atto d’acquisto la stessa società dichiari l’intenzione di cedere i beni acquisiti nel triennio successivo. Qualora una delle due condizioni non viene rispettata, le imposte di registro, ipotecaria e catastale devono essere applicate nella misura ordinaria. (E.Pa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 comma 1.



Trust

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 70/2014 del 7 marzo 2014

Presidente: Alioto, Estensore: Schiavini

Intitolazione

REGISTRO, IPO-CATASTALI – ATTO ISTITUTIVO TRUST – CONFERIMENTO IMMOBILIARE - Neutralità sostanziale istituto – Rileva – Programma dichiarato – Puntuale esecuzione trustee - Beneficiario individuato – Attribuzione patrimonio maturato - Presupposto impositivo – Avveramento condizione sospensiva - Rileva – Imposte registro, ipo-catastali - Illegittimità pretesa immediata – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa immediata circa le maggiori imposte di registro e ipo-catastali invocate nei confronti del trust, poiché il beneficiario individuato è titolare unicamente di "aspettativa giuridica" sottoposta a condizione sospensiva, che genererà il presupposto impositivo solo quando il trustee, dopo avere eseguito il programma del disponente, gli attribuirà il patrimonio maturato dal trust (*nel caso di specie il Notaio rogante risultava destinatario di un avviso di liquidazione per l'anno 2013 riguardante maggiori imposte di registro e ipo-catastali per avere provveduto alla costituzione di un trust con conferimento immobiliare attraverso la corresponsione delle sole imposte in misura fissa. L'ente impositore non aveva infatti considerato la natura sospensiva dell'atto istitutivo di trust, per il quale il presupposto impositivo viene a generarsi unicamente in capo al beneficiario individuato solo nel momento in cui, terminato il programma imposto dal disponente, il trustee gli attribuirà il patrimonio maturato*). (F.B.)



Causa di forza maggiore

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 141/2014 del 19 giugno 2014

Presidente: Matacchioni, Estensore: Preda

Intitolazione

AGEVOLAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – IMPOSTA DI REGISTRO – ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE – CAUSA DI FORZA MAGGIORE.

Massima

In caso di cessione di unità immobiliare, che ha usufruito dell'imposta di registro in misura agevolata del 3%, entro il quinquennio dall'acquisto senza che il contribuente abbia proceduto al riacquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale nei successivi 12 mesi, l'esimente della causa di forza maggiore sussiste se l'impedimento è caratterizzato dai requisiti di imprevedibilità e inevitabilità, ovvero in caso di avvenimenti assolutamente incontrollabili e non dipendenti dalla volontà del contribuente. (v.c.)



Riqualificazione degli atti

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 78/2014 del 24 febbraio 2014

Presidente e Estensore: Pipponzi

Intitolazione

CONFERIMENTO DI AZIENDA – CESSIONE DI PARTECIPAZIONE – Riqualificazione ex art. 20 d.P.R. 131/1986 – Legittimità – Non sussiste.

Massima

L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 stabilisce un criterio ermeneutico che limita l'indagine dell'interprete ai soli effetti giuridici e non certo economici degli atti posti in essere dai contribuenti, in quanto l'imposta di registro ha natura d'imposta d'atto. Ne consegue che gli Uffici non possono ricorrere a tale disposizione per rettificare l'imposta di registro in quanto la predetta norma, a differenza di quanto previsto dall'art. 37bis del d.P.R. 600/73 per le imposte dirette, non consente la ricostruzione della finalità economica degli atti correlati, mancando nel sistema delle imposte indirette una norma antielusiva generale che, appunto, non può essere individuata nell'art. 20. (G.Ma.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis; d.P.R. 131/1986, art. 20.



Abuso del diritto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 204/2014 del 13 gennaio 2014

Presidente: Maniàci, Estensore: Crisafulli

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO - RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI - Apporto di immobili al fondo e successiva cessione di quote - Riqualificazione come compravendita di immobili.

Massima

È illegittima la riqualificazione fiscale effettuata ai sensi dell'art. 20, d.P.R. 131/1986 dell'operazione di apporto di immobili al fondo seguita dalla cessione delle quote ai fini dell'imposta di registro in un atto di compravendita di immobili: l'art. 20 non consente la ricostruzione della finalità economica complessiva di una serie di atti correlati, come avviene, al contrario, nel caso dell'art. 37bis d.P.R. 600/1972. (E.P.)



Alternatività con l'Iva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 706/2014 del 23 gennaio 2014

Presidente: La Mattina, Estensore: Del Re

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO - ALTERNATIVITÀ IVA - Contratto di locazione di immobile strumentale - Assoggettamento ad Iva - Applicazione dell'imposta di registro – Illegittimità.

Massima

Nel caso di assoggettamento ad Iva di un contratto di locazione di immobile strumentale è illegittima l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1% sul canone di locazione ex art. 5, lett. *abis*), Tariffa I, d.P.R. 131/1986 in quanto in contrasto con l'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE del 28 febbraio 2006 che vieta l'introduzione di imposte che abbiano la natura di imposte sul giro d'affari. (E.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 5 lett. *abis*), Tariffa I.

Abuso del diritto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 735/2014 del 23 gennaio 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: Ingino

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO - RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTI - Conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni - Riqualificazione come cessione d'azienda - Illegittimità - Abuso del diritto - Non sussiste.

Massima

È illegittima la riqualificazione fiscale effettuata ai sensi dell'art. 20, d.P.R. 131/1986 dell'operazione di conferimento di azienda seguita dalla cessione delle partecipazioni in un'operazione di cessione di azienda ai fini dell'imposta di registro (applicazione dell'imposta in misura pari al 3%) in quanto la predetta norma non consente la ricostruzione della finalità economica complessiva di una serie di atti correlati. Manca, infatti, nell'imposta di registro una norma antielusiva generale. Inoltre nel caso di specie le società contribuenti avevano dimostrato le ragioni di riorganizzazione aziendale che avevano governato l'intera operazione. (E.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Obbligazione solidale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 874/2014 del 28 gennaio 2014

Presidente: Laudisio, Estensore: Correrà

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO - RESPONSABILITÀ SOLIDALE - GIUDICATO FAVOREVOLE OTTENUTO DA ALTRO COOBLIGATO.

Massima

In materia di imposta di registro, il principio che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti. (T.C.)



Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 1002/2014 del 31 gennaio 2014

Presidente: Natola, Estensore: Fusco

Intitolazione

TRUST – CONFERIMENTO PATRIMONIALE – FONDO PATRIMONIALE – SEGREGAZIONE DEL PATRIMONIO – Imposizione a tassa fissa – Causa donationis – Esclusione – Effettivo trasferimento – Imposizioni tributarie.

Massima

Premesso che la struttura del contratto di *trust* è triangolare (*il disponente trasferisce un patrimonio ad un altro soggetto, il trustee, che ne diviene proprietario, con l'obbligo di custodirlo ed amministrarlo ed obbligandosi a trasferirlo a sua volta ad uno o più beneficiari, ad una scadenza finale*), l'elemento fondante dell'attribuzione patrimoniale del *settlor* al *trustee* è da ravvisarsi proprio nella fiducia che sottende l'atto dispositivo in questione, per cui il conferimento patrimoniale trova ragione nelle capacità di amministrazione e gestione dei beni, fino all'estremo potere di disposizione, da parte del *trustee* in funzione di un beneficio finale ai beneficiari. Si realizza in tal modo la segregazione dei beni oggetto del *trust*. Risulta quindi evidente l'assenza di un qualsiasi intento di liberalità da parte del disponente nei confronti del *trustee*, in quanto quest'ultimo costituisce solo il mezzo per la realizzazione del programma concordato. Il *trust* è assimilabile non ad una donazione ma piuttosto al fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), che realizza come il *trust* la segregazione del patrimonio. Pertanto l'imposizione deve essere a tassa fissa e, alla scadenza del *trust*, gli atti saranno suscettibili delle imposizioni tributarie, in quanto in questo caso vi è un effettivo trasferimento. (T.T.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 167.



Torna all'indice

Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 1208/2014 del 5 febbraio 2014

Presidente: Deodato, Estensore: Seregni

Intitolazione

REGISTRO, IPO-CATASTALI – ATTO COSTITUTIVO TRUST – NEUTRALITÀ SOSTANZIALE – Rileva - Animus donandi – Oggettiva carenza – Conferimento immobili - Beneficiario individuato – Patrimonio maturato – Mera aspettativa - Presupposto impositivo – Effettivo trasferimento - Rileva – Imposte registro, ipo-catastali - Illegittimità pretesa immediata – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa immediata circa le maggiori imposte di registro e ipo-catastali invocate nei confronti del trust poiché, escludendo l'animus donandi, il beneficiario individuato è titolare di una mera aspettativa circa il patrimonio e il presupposto impositivo gravante su questi rileverà unicamente nel momento dell'effettivo trasferimento a suo favore (*nel caso di specie il Notaio rogante risultava destinatario di un avviso di liquidazione per l'anno 2008 riguardante maggiori imposte di registro e ipo-catastali per avere provveduto alla costituzione di un trust con conferimento immobiliare attraverso la corresponsione delle sole imposte in misura fissa. L'ente impositore non aveva infatti considerato l'assenza dell'animus donandi dell'atto costitutivo di trust, per il quale il presupposto impositivo viene a generarsi unicamente in capo al beneficiario individuato nel momento dell'effettivo trasferimento a suo favore del patrimonio*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 19.



Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 1213/2014 del 5 febbraio 2014

Presidente: Deodato, Estensore: Seregni

Intitolazione

TRUST – REGIME TRIBUTARIO – Esame della tipologia dell’atto - Necessita – Obbligo del disponente a trasferire unità immobiliari al Trustee – Contratto preliminare – Assimilabilità – Imposta fissa – Consegue.

Massima

Quando il negozio istitutivo del Trust contiene un obbligo del disponente a compiere trasferimenti in favore del Trustee la fattispecie è assimilabile al contratto preliminare e di conseguenza l’atto sarà soggetto ad imposta di registro in termine fisso e nella misura fissa di euro 168,00. Il presupposto impositivo, in relazione alla fattispecie oggetto del giudizio, per l’applicazione dell’imposta di donazione in capo al beneficiario finale, titolare di una mera aspettativa, si realizzerà al momento del trasferimento dei beni. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 11 della Tariffa, Parte I.



Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 1462/2014 dell'11 febbraio 2014

Presidente: Lapertosa, Estensore: Macchiarola

Intitolazione

REGISTRO, IPO-CATASTALI – ATTO TRUST – DOTAZIONE BENI - Effetto traslativo proprietà – Esclusione – Coincidenza Disponente/Trustee – Non rileva - Debenza imposte proporzionali – Esclusione - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittimo l'assoggettamento ad imposte di registro e ipo-catastali proporzionali nel caso di dotazione di beni a favore del trust in quanto non sussiste alcun effetto traslativo della proprietà, non rilevando neppure la coincidenza nella medesima persona delle figure di disponente e trustee (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni riferito al mancato versamento di imposte di registro e ipo-catastali a seguito di una dotazione di beni in trust. L'ente impositore, che pure invocava il possibile effetto traslativo della proprietà, indicava a tutela della propria tesi anche la coincidenza delle figure del disponente e del trustee). (F.B.)



Valore dell'avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1731/2014 del 17 febbraio 2014

Presidente: Caimmi, Estensore: Carretta

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO – VALORE DI AVVIAMENTO EX ART. 2 D.P.R. 460/1996 - Legittimità – Sussiste.

Massima

Deve ritenersi congruo il valore di avviamento di un'azienda, determinato dall'Ufficio sulla base del metodo previsto dall'art. 2 del d.P.R. 460/1996, utilizzando la media ponderata dei ricavi e dei redditi dichiarati dal cedente nel triennio precedente la cessione. Ed infatti, il criterio di determinazione del valore degli immobili fissato dall'art. 2 del regolamento, reso con il d.P.R. 31 luglio 1996 n. 460 per l'attuazione dell'accertamento con adesione di cui al d.l. 30 settembre 1994 n. 564, conv. in l. 30 novembre 1994 n. 656, ha la funzione di fornire le indicazioni minime cui l'Amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura che conduce a quella definizione degli obblighi tributari. Pertanto, se ai detti criteri un qualche rilievo indiziario può essere attribuito, esso è nel senso che il valore effettivo non è inferiore a quello cui si perviene mediante la loro applicazione. Inoltre, in tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione dell'art. 51, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, riguardante il controllo dell'Ufficio sugli atti aventi ad oggetto aziende o diritti reali su di esse, l'esistenza di un valore di avviamento dell'azienda può essere desunta anche dall'adozione di criteri indicati dal legislatore per la valutazione dello stesso bene, sia pure nell'ambito di disposizioni non direttamente applicabili all'imposta in questione (nella specie, l'art. 2, comma 4, d.P.R. 31 luglio 1996 n. 460, riguardante l'accertamento con adesione in materia di imposte dirette), trattandosi di criteri che, in quanto avallati dal legislatore, confermano la validità del ragionamento seguito dall'Ufficio. (L.Sc.)



Abuso del diritto¹⁰

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 1809/2014 del 19 febbraio 2014

Presidente: Verniero, Estensore: Moro

Intitolazione

ABUSO DEL DIRITTO – PRINCIPIO ANTIELUSIVO – ESTENSIONE - IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA DI REGISTRO – Causa concreta – Pluralità di pattuizioni non contestuali – Principio di buona fede.

Massima

In materia di abuso del diritto, l'applicazione del principio antielusivo è stata estesa al di là dell'espressa previsione legislativa dell'art. 37bis, d.P.R. n. 600/1973, autorizzando l'applicazione di detto principio anche alle imposte indirette ed in particolare all'imposta di registro, materia nella quale trova supporto normativo proprio nell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, che concerne, ai fini della qualificazione del negozio tassato, di fare riferimento anche alla sua causa concreta e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dalle parti, anche se effettuata attraverso una pluralità di pattuizioni non contestuali. Nell'intervenuto passaggio evolutivo dalla causa "astratta" alla causa "concreta", tesa a valorizzare la funzione economico-individuale della causa contrattuale, nonché ad assicurare in sede conservativa l'equilibrio contrattuale del rapporto giuridico ed economico *inter partes*, può individuarsi la più conferente chiave di lettura della legittima applicazione del principio generale di correttezza e buona fede, già sancito dall'art. 1175 c.c., a tutte le obbligazioni civili, ed ora estesa dalla recente giurisprudenza tributaria di merito, anche alle obbligazioni tributarie scaturenti dalla tassazione dei negozi giuridici. (T.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis; d.P.R. 131/1986, art. 20; c.c., art. 1175.

¹⁰ La sentenza massimata richiama ampia ed autorevole giurisprudenza di legittimità (sia nazionale che comunitaria) in materia di abuso del diritto, soffermandosi altresì sull'intervenuto passaggio evolutivo dalla 'causa astratta' alla 'causa concreta'. Circa l'abuso del diritto, la giurisprudenza appare assestata su una posizione univoca, rappresentata, in via esemplificativa, da Cass. civ., sez. trib., 16 febbraio 2012, n. 2193; Cass. civ., sez. trib., 2 novembre 2011, n. 22716; Cass. civ., sez. trib., 17 ottobre 2008, n. 25374; Cass. civ., sez. trib. 29 settembre 2006, n. 21221. Laddove sia invece necessario illustrare gli esiti del ragionamento che ha condotto la giurisprudenza a dare risalto alla causa concreta, la pronuncia decisiva – citata dal giudice tributario – è rappresentata da Cass. civ., SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947. (MC.G.)



Valore dell'azienda ceduta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 2772/2014 del 19 marzo 2014

Presidente: La Mattina, Estensore: Astegiano

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AZIENDA CEDUTA - Contenuto dell'onere della prova gravante sull'Amministrazione finanziaria.

Massima

In un accertamento relativo alla rettifica del valore di un'azienda ceduta ai fini dell'imposta di registro, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di fornire la prova dell'effettivo valore del bene (*nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria aveva assolto all'onere probatorio attraverso il richiamo ai criteri indicati nei listini F.I.M.A.A. - Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari - e l'indicazione del valore degli incassi degli anni precedenti e dell'ubicazione dell'azienda*). Non costituisce idonea prova contraria del contribuente il rilievo della situazione finanziaria negativa della società. Rilevante ai fini della determinazione del valore dell'azienda ceduta è la capacità di reddito dell'azienda, non la sua situazione finanziaria. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.



Elusione¹¹

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 2809/2014 del 19 marzo 2014

Presidente: Cappabianca, Estensore: Garghentino

Intitolazione

CESSIONE D'AZIENDA – PRATICHE ELUSIVE – Stipula di atti collegati – Vicinanza temporale – Cessione di quote – Scopo traslativo finale – Tassazione fissa – Tassazione per cessione di ramo d'azienda.

Massima

Le modalità di stipula degli atti collegati, la stessa loro vicinanza temporale, unitamente alla assenza di circostanze diverse o di altre ragioni valide, che possano fondatamente fare ritenere gli stessi atti giustificabili singolarmente per il perseguimento di intenti autonomi che escludano una unitarietà nelle ragioni che li hanno ispirati, rendendoli come tali indipendenti sia sotto un profilo economico che sostanziale, e non solo delle formalità contrattuali adottate, sono elementi atti a fare ritenere il perseguimento di uno scopo finale che, mediante l'attuazione di atti separati di cessione di quote, come tali singolarmente tassati in maniera agevolata ed evidentemente vantaggiosa, portano ad attuare lo scopo traslativo effettivo e finale di cedere in realtà un ramo di azienda, che come tale richiede una tassazione proporzionale ben più consistente. (M.L.M.)

¹¹ La sentenza massimata riprende, applicandola alla materia tributaria, il ragionamento svolto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di simulazione. In particolare, laddove il giudice tributario ha inteso illustrare una pratica elusiva abbastanza comune, consistente nel tentativo di camuffare le operazioni di cessione come operazioni di conferimento e di tassarle a tassa fissa, in luogo della tassazione prevista per la cessione d'azienda, si è affidato alle parole della giurisprudenza di legittimità, che ha affermato come "il negozio indiretto si distingue dalla simulazione relativa perché mentre in quest'ultima le parti vogliono porre in essere un atto reale, celandolo sotto le diverse e fittizie apparenze di un atto diverso, palese ma meramente illusorio, e rivolto a nascondere l'atto vero, con il primo (denominato anche procedimento indiretto) le parti, proponendosi di pervenire ad una particolare finalità, ricorrono alla combinazione di più atti, tutti veri e reali e non illusori, collegandoli insieme, in modo da giungere al fine ultimo propostosi per via indiretta ed attraverso il concorso e la reciproca reazione delle varie forme giuridiche collegate, tutte corrispondenti al vero e tutte conformi alla dichiarata volontà dei contraenti" (Cass. civ., 6 aprile 2006, n. 8098). Trattasi di una posizione poi costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità; tra le più recenti, si possono ricordare Cass. civ., 5 maggio 2014, n. 9618; Cass. civ., 12 giugno 2014, n. 13409; Cass. civ., 25 settembre 2014, n. 20294. (MC.G.)



Valutazione degli atti¹²

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 2830/2014 del 20 marzo 2014

Presidente e Estensore: Cappabianca

Intitolazione

**IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE – DATO GIURIDICO – Effettiva causa -
Preminenza – Assetto cartolare – Atti registrati – Effetti giuridici –
Collegamento negoziale – Unico risultato.**

Massima

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, occorre dare preminenza al reale dato giuridico e all'effettiva causa dell'atto sottoposto a registrazione, rispetto al relativo assetto cartolare; la disposizione di cui all'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, in combinazione con quella di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge, esprime la precisa scelta normativa di assumere, quale oggetto del rapporto giuridico tributario inerente a dette imposte, gli atti registrati, in considerazione, non della loro consistenza documentale, ma degli effetti giuridici prodotti. Deve, pure, considerarsi che l'applicazione delle imposte in oggetto, ai sensi dall'art. 20 d.P.R. 131/1986, *“secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione”* (e, dunque, conferendo preminenza al dato giuridico reale), ha luogo, attesa l'unitarietà della causa, anche in ipotesi di collegamento negoziale: di atti, cioè, che, ancorché frazionatamente e non contestualmente, realizzino, sul piano della regolamentazione degli interessi dei contraenti, un preordinato unico risultato, identificabile in funzione di valutazione complessiva. (M.L.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 1 e 20.

¹² La massima proposta riprende le conclusioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità in Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2010, n. 15192, nell'ambito della quale si afferma che, “in tema di imposta di registro, qualora l'ufficio, avvalendosi del potere, previsto dall'art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, di interpretare gli atti presentati alla registrazione secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici, ravvisi la sostanziale unitarietà del fenomeno negoziale - trattandosi di un contratto a formazione progressiva o, quantomeno, di un oggettivo collegamento strutturale e funzionale tra gli atti stipulati dalle parti - il termine triennale di decadenza per richiedere l'imposta, previsto dal successivo art. 76, decorre dalla domanda di registrazione dell'ultimo atto dell'unica fattispecie complessa”. Consentanea a questa interpretazione sono anche Cass. civ., sez. trib., 16 aprile 2010, n. 9162; Cass. civ., 12 maggio 2008, n. 11069; Cass. civ., 7 luglio 2003, n. 10660 e, *recentius*, Cass. civ., 19 marzo 2013, n. 6835. (M.C.G.)



Art. 20 d.P.R. 131/1986

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 3473/2014 del 7 aprile 2014

Presidente: Ortolani, Estensore: Siffredi

Intitolazione

APPLICAZIONE ART. 20 DEL D.P.R. n. 131/1986 – Conferimento d'azienda e cessione delle partecipazioni – Collegamento funzionale degli atti – Non rileva – Riqualficazione dei due negozi in cessione di ramo d'azienda – Illegittima.

Massima

La corretta interpretazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 porta ad escludere la possibilità per l'Ufficio di fornire una propria valutazione di atti collegati tra loro fino ad attribuire agli stessi, effetti e conseguenze diversi da quelli perseguiti dalle parti e resi palesi dal negozio stipulato; è pertanto illegittima la riqualficazione da parte dell'Amministrazione finanziaria di due distinti contratti, di conferimento di ramo d'azienda e di cessione di partecipazioni, in cessione di ramo d'azienda. (c.s.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Alternanza Iva-Registro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 3760/2014 del 14 aprile 2014

Presidente: Pinto, Estensore: Castellari

Intitolazione

**IMPOSTA DI REGISTRO - NATURA CREDITI – OPERAZIONE FINANZIARIA –
ALTERNANZA IVA/REGISTRO.**

Massima

La cessione dei crediti non si considera come operazione autonoma laddove risulti chiara la natura finanziaria dell'operazione finalizzata alla ristrutturazione del debito e va riconosciuto il principio di alternanza IVA/Registro alle operazioni finanziarie che traggono origine da operazioni IVA. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 20 e 56; d.P.R. 633/1972.



Cessione di partecipazioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 3798/2014 del 15 aprile 2014

Presidente e Estensore: Maniàci

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO - CESSIONE DI PARTECIPAZIONI – Atto con disposizioni plurime.

Massima

Nel caso di cessione di quote societarie da parte di una pluralità di soci, ciascuno dispone della propria quota, pertanto la circostanza che tali plurime cessioni vengano incorporate in un unico atto comporta soltanto il cumulo soggettivo di più posizioni in un unico contesto materiale. Pertanto ciascuna cessione è soggetta ad imposta per la sua registrazione come se fosse un atto distinto. (M.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21.



Valore dell'avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 4046/2014 del 30 aprile 2014

Presidente: Natola, Estensore: Ingino

Intitolazione

**CESSIONE D'AZIENDA – AVVIAMENTO – VALORE- TASSAZIONE – PROVA –
Valutazione – Asserita situazione economico-patrimoniale – Ramo d'azienda –
Redditività.**

Massima

Laddove, nel propugnare un diverso metodo di valutazione che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, il contribuente non abbia fornito alcun elemento tale da consentire l'applicazione di altri criteri in funzione correttiva o in sostituzione di quello adottato dall'Ufficio, non risultando provata la asserita situazione economico patrimoniale che giustificerebbe una minore o comunque diversa redditività del ramo di azienda ceduto (come si sarebbe potuto dimostrare, ad esempio, attraverso la produzione di copia dei bilanci, o di una perizia attestante il diverso valore della attività oggetto del contratto di cessione), il valore di avviamento accertato dall'Ufficio deve essere confermato. (T.T.)

Rivalutazione terreni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 4224/2014 del 9 maggio 2014

Presidente: Cappabianca, Estensore: Franco

Intitolazione

IMPOSTE INDIRETTE – TERRENI – VALORE – RIVALUTAZIONE – Imposte versate – Rimborso – Esclusione.

Massima

Qualora il contribuente istante abbia rideterminato il valore dei terreni in oggetto alla data del 1° gennaio 2002 ed intenda usufruire della nuova rideterminazione del valore dei terreni alla data del 1° gennaio 2008, non può chiedere il rimborso dell'imposta versata in quanto sono trascorsi 48 mesi dal termine di versamento dell'imposta, né tanto meno può compensare le somme già pagate. Si deve inoltre considerare che, in presenza del termine di decadenza, non possa invocarsi la norma generale sui rimborsi contenuta nell'art. 21, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in base alla quale si può presentare domanda di restituzione dell'imposta entro due anni del giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione che, in tal caso, potrebbe essere rappresentato dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, ciò in quanto tale ultima disposizione non costituisce una proroga delle precedenti, dal momento che il presupposto per poter usufruire della nuova agevolazione, ossia il possesso dei terreni alla data del 1° gennaio 2008, è diverso da quello inizialmente previsto. (M.L.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21.



Riqualificazione degli atti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 4352/2014 del 13 maggio 2014

Presidente: D'Orsi, Estensore: Caruso

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO – ATTI PLURIMI – CESSIONE D'AZIENDA – Configurabilità – Esclusione – Contraddittorio preventivo – Necessità.

Massima

E' illegittima la riqualificazione degli atti soggetti ad imposta fissa, stipulati in un breve intervallo temporale, di conferimento di azienda in una new.co, di cessione della intera partecipazione e di fusione per incorporazione, effettuata dall'Ufficio come unica cessione d'azienda ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, in quanto l'imposta di registro è imposta d'atto, da tassarsi separatamente. Peraltro, l'Ufficio non ha in alcun modo considerato le valide ragioni economiche sottostanti a tali atti, miranti al rafforzamento finanziario del gruppo societario ed alla riorganizzazione dell'offerta dei farmaci, distinti per specialità protette e generiche, perché nell'atto manca del tutto la traccia del contraddittorio previsto per legge, ritenendosi applicabile al caso di specie l'art. 37bis d.P.R. 600/1973. (P.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art.20; d.P.R. 600/1973, art. 37bis; l 212/2000, art. 7.



Avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 4880/2014 del 19 maggio 2014

Presidente: Tucci, Estensore: Chiametti

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA – Determinazione del valore dell’avviamento – Costo del capitale umano – Non rileva.

Massima

Ai fini dell'imposta di registro, non può essere ricondotto nel calcolo del valore dell'avviamento del ramo d'azienda ceduto il costo del capitale umano impiegato nel complesso aziendale, in ragione del fatto che i dipendenti, ben potendo interrompere il rapporto lavorativo con l'azienda datrice in qualsiasi momento e per svariate ragioni, non costituiscono una componente costante e, pertanto, idonea ad incidere sul predetto valore.
(c.s.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.



Rettifica del valore dell'avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 4804/2014 del 21 maggio 2014

Presidente: Piccinni Leopardi, Estensore: Barbata

Intitolazione

CESSIONE DI AZIENDA – RETTIFICA DEL VALORE DELL'AVVIAMENTO – Omessa considerazione del reddito negativo – Illegittimità - Sussiste.

Massima

È illegittimo l'avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro con il quale l'Ufficio rettifica il valore dell'avviamento basandosi unicamente sulla maggiore redditività presunta calcolata in via presuntiva senza considerare le particolari condizioni in cui si trovava il complesso aziendale al momento della cessione (*nel caso di specie, la cessione d'azienda avveniva dopo tre anni di reddito negativo*). (M.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52.



Agevolazione prima casa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 4879/2014 del 22 maggio 2014

Presidente: Maniàci, Estensore: Pilello

Intitolazione

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – PRESUPPOSTI – RESIDENZA DELLA FAMIGLIA – RILEVA.

Massima

Ai fini della valutazione della spettanza dell'agevolazione prima casa rileva la residenza della famiglia, ovvero di uno dei coniugi e quindi dell'effettivo uso dell'unità immobiliare a beneficio del nucleo familiare. Non rileva, pertanto, che uno dei coniugi non abbia trasferito la residenza nella città in cui è ubicato l'immobile, purché l'immobile stesso sia utilizzato ad abitazione del nucleo familiare di cui il coniuge non residente fa parte. (L.Bo.)

Contratto preliminare e contratto definitivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 4882/2014 del 23 maggio 2014

Presidente Giucastro, Estensore: Martinelli

Intitolazione

**CONTRATTO PRELIMINARE E CONTRATTO DEFINITIVO – Imposta principale –
Costituisce il limite massimo della tassazione.**

Massima

L'imposta richiesta in sede di registrazione del contratto preliminare costituisce, ex art. 10 della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, credito scomputabile dall'imposta principale. Nella considerazione dell'unitarietà dell'operazione realizzata con la sequenza preliminare-definitivo la misura dell'imposta richiesta per la registrazione del contratto preliminare dovrà tener conto dell'imposta principale dovuta in sede di registrazione del contratto definitivo che rappresenta il limite massimo della tassazione dell'operazione. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, Tariffa, Parte I, art. 10.



Interpretazione degli atti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 4908/2014 del 23 maggio 2014

Presidente e Estensore: Brecciaroli

Intitolazione

CONFERIMENTO D'AZIENDA E CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI - COLLEGAMENTO FUNZIONALE DEGLI ATTI - Riqualficazione dei due negozi in cessione indiretta d'azienda - Legittima.

Massima

In tema d'interpretazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il criterio fissato dall'art. 20 d.P.R. 131/1986 dell'intrinseca natura degli effetti giuridici degli atti, comporta che deve attribuirsi il rilievo preminente alla sua causa reale e alla regolamentazione degli interessi, pur in presenza di una pluralità di pattuizioni non contestuali; ciò non può non determinare a privilegiare il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente annunciati e quindi il risultato sostanzialmente unitario rispetto ai risultati parziali di una molteplicità di comportamenti formali per cui una pluralità di negozi strutturalmente e funzionalmente collegati vanno considerati, per l'imposta di registro, come fenomeno unitario *(in applicazione di questi principi, la Commissione ha verificato che l'intenzione effettiva dei contraenti è stata quella di trasferire non già il singolo bene, ma l'intero complesso aziendale, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale)*. (T.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Trust autodichiarato

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 5200/2014 del 30 maggio 2014

Presidente: Lapertosa, Estensore: Macchiarola

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO – TRUST AUTODICHIARATO - Trasferimento della proprietà dei beni dal disponente al trustee – Non sussiste – Applicazione dell'imposta in misura fissa – Obbligatoria.

Massima

La costituzione del trust autodichiarato non determina alcun trasferimento della proprietà dei beni in esso segregati, in quanto il disponente (colui che conferisce i beni) coincide con il trustee (soggetto preposto al controllo e alla gestione del trust); in assenza, dunque, dell'effetto traslativo, richiesto ex lege, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa anziché proporzionale. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 11 Tariffa Parte I; d.l. 262/2006, art. 2 comma 47.



Elusione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 5585/2014 del 9 giugno 2014

Presidente: Saresella, Estensore: Carretta

Intitolazione

ELUSIONE - Art. 20 d.P.R. n. 131/1986 - È norma avente portata generale antielusiva - Prevalenza della causa reale piuttosto che della realtà cartolare - Sussiste.

Massima

La corretta applicazione dell'art. 20 del TUR deve necessariamente tendere a privilegiare la sostanza sulla forma. In pratica occorre valutare il risultato finale delle operazioni messe in opera dalle parti più che il frazionamento della loro volontà attraverso singoli atti. Attribuire infatti il corretto significato a cosa le parti abbiano voluto effettivamente porre in essere è sicuramente in linea con principi costituzionali quali l'articolo 53. Nell'ambito di tali valutazioni, il ricorso all'articolo 20 consente sicuramente all'ufficio di effettuare valutazioni che vadano oltre la mera lettura dell'atto ma cerchino invece di dare preminenza all'effettiva causa reale piuttosto che alla realtà cartolare. (K.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art.20.



Avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 5766/2014 del 17 giugno 2014

Presidente: D'Orsi, Estensore: Caruso

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE DI AZIENDA – AVVIAMENTO – Criteri di determinazione.

Massima

Deve essere annullato l'avviso di rettifica e liquidazione del maggior valore di avviamento dell'azienda ceduta, conteggiato dall'Ufficio sulla base di un metodo prospettico, con mero esercizio matematico, fondato su parametri del tutto empirici e sconosciuti dal contribuente, senza tenere in alcun conto lo stato di decozione dell'azienda ceduta, emergente da una articolata perizia di stima, da un piano di risanamento ritualmente attestato e da documentazione contabile di supporto. (P.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art.52.



Determinazione del valore dell'avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 6224/2014 del 26 giugno 2014

Presidente: Ingrascì, Estensore: Ercolani

Intitolazione

IMPOSTA DI REGISTRO – AZIENDA – Criteri per la determinazione del valore dell'avviamento - Fattori – Casi specifici – Principio capacità contributiva.

Massima

Nella rideterminazione della redditività aziendale e, conseguentemente, dell'avviamento occorre tenere in considerazione tutti i fattori dai quali può inferirsi il c.d. “sopraffitto” che il complesso aziendale ceduto è idoneo a produrre per il futuro. All'uopo, se i listini CAAM/FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) costituiscono certamente un valido parametro di partenza, gli stessi non possono tuttavia assurgere ad unico elemento nella rideterminazione dell'avviamento, che, se fondata su tali indici, costituirebbe un'operazione del tutto astratta, in contrasto con il principio della “capacità contributiva” di cui all'art. 53, Cost. (D.O.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51; d.P.R. 460/1996, art. 2.



RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA



Torna all'indice

Decorrenza termine di decadenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 669/2014 del 6 febbraio 2014

Presidente e Estensore: Tucci

Intitolazione

ISTANZA DI RIMBORSO EX AT. 38 DEL D.P.R. N. 602/1973 – Decorrenza del termine di decadenza – Acconto o saldo — Discrimine – Momento di sussistenza del diritto – Rileva.

Massima

Nel caso in cui il contribuente voglia chiedere la restituzione di un'imposta precedentemente versata, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, decorre dalla data del versamento del saldo (e non dell'acconto) solo nel caso in cui il relativo diritto alla restituzione scaturisca da detto ultimo versamento, oppure derivi da una successiva determinazione in via definitiva dell'*an* e del *quantum* dell'obbligazione fiscale; diversamente, il predetto termine decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto quando, già all'atto della loro effettuazione, questi risultino parzialmente o totalmente non dovuti. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza 846/2014 del 18 febbraio 2014

Presidente: Rollero, Estensore: Chiametti

Intitolazione

IVA - RIMBORSO D'IMPOSTA - ILLEGITTIMITÀ COMUNITARIA - TERMINI - Decorrenza - Entrata in vigore normativa attuativa della sentenza CGE.

Massima

Qualora la normativa Iva nazionale sia dichiarata in contrasto con il diritto comunitario dalla Corte di Giustizia (*come nel caso della sentenza 14 settembre 2006, C- 228/05, che aveva dichiarato illegittimi i limiti posti dalla normativa italiana al diritto di detrazione delle autovetture aziendali e professionali*), i termini di decadenza entro i quali chiedere il rimborso del credito Iva decorrono dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa della pronuncia della Corte di Giustizia. (I.Bu.)



Deducibilità Irap dalla base imponibile Ires

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 1378/2014 del 13 marzo 2014

Presidente: Lucchina, Estensore: Insinga

Intitolazione

IRAP - DEDUCIBILITÀ DALLA BASE IMPONIBILE IRES - Indeducibilità prevista dalla legge - Rimborso - Non spetta.

Massima

Non spetta il rimborso dell'IRES rideterminata considerando deducibili le somme dovute a titolo di IRAP, in quanto l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi è coerente con il sistema tributario ed è espressione di una scelta discrezionale del legislatore, ed inoltre la questione di incostituzionalità dell'imposta in esame per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. è già stata ritenuta infondata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 21/05/2001, nella sentenza n. 258 del 30/07/2009 e nell'ordinanza n. 38 del 5/02/2010. (C.F.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 1 comma 2.



Dichiarazione integrativa e rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1561/2014 del 25 marzo 2014

Presidente: Di Blasi, Estensore: Bonavolontà

Intitolazione

ISTANZA RIMBORSO – RETTIFICA DICHIARAZIONE – TERMINE PER DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – Compensazione – Istanza di rimborso – Oltre il termine per dichiarazione integrativa – Legittimità – Sussiste.

Massima

In tema di imposte sui redditi, il contribuente ha la facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa che, agli effetti del termine di decadenza, non interferisce sull'effettivo esercizio del diritto al rimborso; l'art. 2, comma 8bis, d.P.R. 322/1998, infatti, nel prevedere come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, correla al rispetto di detto limite temporale la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante: ne consegue che l'istanza di rimborso può essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta successivo. Il diritto alla detrazione del credito IVA maturato per un anno di imposta per il quale risulta essere stata omessa la dichiarazione fiscale non si perde qualora nel secondo anno successivo sia stata presentata la dichiarazione fiscale con l'indicazione del predetto credito ben potendo l'Ufficio procedere all'accertamento dell'esistenza del credito in questione. (M.D.)



Rimborso Iva e modello VR

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 2429/2014 del 9 maggio 2014

Presidente e Estensore: Introini

Intitolazione

CREDITO IVA - ISTANZA RIMBORSO - Termine decadenza - Mancata presentazione modello VR - Conseguenze - Indicazione del credito Iva in dichiarazione - Presentazione istanza rimborso - Omessa presentazione quadro VR - Diritto al rimborso e prescrizione decennale – Sussiste.

Massima

In tema di rimborso Iva, nel caso di indicazione del credito Iva nella dichiarazione annuale Iva non seguita - per mera dimenticanza - dalla presentazione modello VR, non trova applicazione il termine biennale di decadenza, secondo il disposto dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, ma il termine di prescrizione ordinariamente applicabile di cui all'art. 2946 c.c. (dieci anni). L'omessa presentazione del modello VR non implica pertanto la perdita del diritto vantato, in quanto il modello VR assolve ad una funzione di mera velocizzazione degli adempimenti. (E.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1973, art. 38bis; d.lgs. 546/1992, art. 21 comma 2; c.c., art. 2946.



Termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2562/2014 del 16 maggio 2014

Presidente: Arbasino, Estensore: Colavolpe

Intitolazione

RIMBORSO – TERMINI – DECORRENZA – Data della sentenza corte di giustizia che accerta la non debenza del tributo – Inapplicabilità – Data del pagamento – Applicabilità.

Massima

Il diritto comunitario non vieta ad uno stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione di una direttiva un termine nazionale di decadenza che decorra dalla data di pagamento dei tributi di cui trattasi, anche se, a tale data, la direttiva non era stata ancora correttamente attuata nell'ordinamento nazionale (Conf. Cass. 22281/2011 e 5411/2012; Contra Corte Cost. 127/1966, 49/1970 e 139/1984). (D.Z.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Incentivo all'esodo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2980/2014 del 6 giugno 2014

Presidente: Celletti, Estensore: Luciani

Intitolazione

ISTANZA RIMBORSO – CONTRARIETÀ NORMA INTERNA CON NORMATIVA COMUNITARIA – DIES A QUO – Dal momento in cui il diritto può essere fatto valere – Data pubblicazione sentenza – Tempestività istanza – Sussiste.

Massima

Per le istanze di rimborso delle imposte pagate sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo, trova applicazione l'art. 38 d.P.R. 602/1973 che prevede il termine di decadenza di 48 mesi per la presentazione della domanda di rimborso. Il *dies a quo* decorre dalla data della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato la non conformità della norma italiana a quella della Comunità Europea: il termine decorre, infatti, dalla data in cui il diritto può essere fatto valere e tale data coincide con la data di pubblicazione della pronuncia della Corte di Giustizia Europea. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Termine decadenziale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 3080/2014 del 10 giugno 2014

Presidente: Brigoni, Estensore: Vicini

Intitolazione

ISTANZA DI RIMBORSO – PRESENTAZIONE – TERMINE DECADENZIALE – 48 mesi – Decorrenza – Versamento acconto.

Massima

La domanda di rimborso di un'imposta che si ritiene non dovuta, deve – ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 602/1973 – essere presentata nel termine di natura decadenziale di quarantotto mesi, che decorre “dalla data del versamento” del tributo e non dal successivo versamento del saldo. Qualora l'oggetto del contendere è un tributo (nel caso di specie Irap) che si ritiene integralmente non dovuto per mancanza di legittimazione passiva del contribuente, ne consegue che nessuna incidenza sulla procedura di rimborso potrebbe avere il momento della corresponsione del saldo. Qualora venga contestato in radice l'obbligo del pagamento del tributo, la non debenza si configura anche in relazione al pagamento delle rate di acconto, non trattandosi di determinazione rilevabile soltanto in sede di pagamento del saldo, per cui il suddetto termine decadenziale deve farsi decorrere dai versamenti delle dette rate di acconto. (G.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Incentivo all'esodo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 3198/2014 del 16 giugno 2014

Presidente: Dettori, Estensore: Brecciaroli

Intitolazione

IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - Corte di Giustizia U.E. – Incentivo all'esodo - Uguaglianza uomo donna - Parità di trattamento tra uomini e donne - Indennità di esodo - Agevolazione fiscale concessa ad un'età differente a seconda del sesso dei lavoratori - Applicazione anche agli uomini della aliquota agevolata prevista per la tassazione del T.F.R. – Diritto al rimborso – Sussiste – Decadenza – 48 mesi dalla sentenza della Corte di Giustizia.

Massima

In base all'ordinanza del 16 gennaio 2008, n. 130/07, la Corte di Giustizia U.E. nelle cause riunite C-128/07 e C-131/07, stabilisce che il regime fiscale agevolato per la tassazione del trattamento di fine rapporto, prevista in favore delle donne, deve applicarsi, alle medesime condizioni, anche agli uomini. Il termine dei 48 mesi previsti dall'art. 38, d.P.R. 602/1973 decorre dalla data in cui il contribuente è stato posto nella condizione di poter esercitare e conoscere il diritto in questione, quindi dalla data della predetta sentenza del 16.1.2008 (Conf. Cass. 22282/2011). (A.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 19 comma 4bis.



Incentivo all'esodo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 174/2014 del 24 febbraio 2014

Presidente: De Petris, Estensore: Martignetti

Intitolazione

DIRITTO AL RIMBORSO – PRESUNTA DECADENZA DALL'ESERCIZIO – DETERMINAZIONE DEL DIES A QUO – Rilevanza del termine di decorrenza dal giudicato esterno delle sentenze della CGE – Sussiste.

Massima

Il diritto al rimborso della metà dell'Irpef trattenuta sull'incentivo all'esodo deriva da un obbligo di parificazione del regime tributario di questo reddito, imposto dalla Corte di Giustizia Europea, che ha rilevato nella normativa tributaria italiana un regime discriminatorio a sfavore degli uomini. Tale tipologia di reddito prevedeva, infatti un prelievo Irpef con l'aliquota del Tfr ridotta a metà per le donne che avessero compiuto i 50 anni, mentre per gli uomini tale beneficio si conseguiva solo al compimento del 55° anno di età.

Se è vero che i termini decadenziali previsti dalla normativa sono perentori, è altrettanto vero che, nella specie, la conoscenza del contrasto tra le due normative non poteva avvenire se non dopo che la sentenza della CGE avesse dichiarato la non conformità comunitaria della norma italiana. Pertanto, è legittimo ritenere che il termine di decadenza cominci a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto di quanto spettante, che è coincidente con la data del giudicato esterno (12 aprile 2008). (I.S.)



Mancato perfezionamento compravendita

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 329/2014 del 17 aprile 2014

Presidente: De Petris, Estensore: Camerino

Intitolazione

REGISTRO – Compravendita immobiliare – Stipula preliminare – Versamento imposta proporzionale - Mancato perfezionamento definitivo – Trascrizione intervenuta – Atto consenso cancellazione – Soggetto percipiente – Restituzione somme versate – Rileva – Imposta pagata preliminare – Istanza rimborso – Avvenuta presentazione – Data decorrenza triennio – Data risoluzione contratto – Avvenuto rispetto – Illegittimità diniego rimborso – Consegue.

Massima

E' illegittimo il diniego opposto all'istanza di rimborso riguardante l'imposta proporzionale di registro assolta al momento della stipula del preliminare di compravendita immobiliare qualora sia successivamente intervenuto il mancato perfezionamento del definitivo con contestuale restituzione delle somme versate da parte del percipiente e mutuo consenso alla cancellazione della trascrizione nel frattempo effettuata e non sia ancora spirato il triennio dalla data dell'avvenuta risoluzione contrattuale (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un diniego circa la richiesta di restituzione dell'imposta proporzionale di registro pagata all'atto della stipula di un preliminare di compravendita immobiliare avvenuto il 29 luglio 2009. L'ente impositore, che pure sosteneva l'avvenuto decorso del termine triennale per la restituzione, non aveva considerato che, ancorché l'istanza fosse stata presentata il 24 settembre 2012, il triennio era da considerarsi decorrente dalla data di risoluzione contrattuale del 21 maggio 2012*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 77; c.c., artt. 1418 e 1425.



Diniego Credito Iva

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 15/2014 del 10 gennaio 2014

Presidente: Febbraro, Estensore: Cao

Intitolazione

RIMBORSO – Credito Iva – Diniego – Società cancellata dal Registro delle Imprese – Ricorso dell'ex liquidatore – Inammissibilità del ricorso – Legittimità del diniego.

Massima

E' inammissibile il ricorso introduttivo proposto dall'ex liquidatore di società di capitali in quanto carente di legittimazione processuale per la proposizione del ricorso introduttivo proposto per l'annullamento di un diniego alla richiesta di rimborso del credito IVA notificato successivamente all'avvenuta cancellazione dal Registro Imprese (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2005 di un diniego riguardante la richiesta di rimborso di un credito IVA. L'ente impositore si opponeva al ricorso introduttivo proposto dall'ex liquidatore in quanto, risultando la società ormai cancellata dal Registro Imprese, egli era carente di legittimazione processuale). (F.B.)



Ritenute IRPEF

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 108/2014 del 15 aprile 2014

Presidente: Furlani, Estensore: Maggipinto

Intitolazione

Rimborso ritenute IRPEF – Diniego – Restituzione somme al datore di lavoro – Mancanza presupposto impositivo – Illegittimità diniego – Sussiste.

Massima

Il silenzio-rifiuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di imposta sulle somme corrisposte al dipendente licenziato e poi riassunto, cui è conseguita la restituzione delle somme, trova la sua legittimità nell'art. 38 d.P.R. 602/1973 il quale prevede che l'istanza di rimborso dei versamenti diretti è applicabile quando il prelievo alla fonte è viziato sotto il profilo tributario per vizi inerenti alla debenza delle imposte, ossia per inesistenza totale o parziale del diritto del Fisco a percepire le somme e del contribuente di versarle. (E.Pa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Maggiori sanzioni iscritte a ruolo

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 6/2014 del 10 gennaio 2014

Presidente: Alioto, Estensore: Scalise

Intitolazione

IMPOSTE E TASSE – DINIEGO RIMBORSO – CARTELLA DI PAGAMENTO – SGRAVIO PARZIALE – Pagamento somme non sgravate - Definitività del rapporto tributario – Non sussiste.

Massima

Sono rimborsabili le maggiori sanzioni iscritte a ruolo nell'ipotesi in cui le stesse in assenza di sgravio siano state pagate dal contribuente al fine di evitare gli effetti negativi derivanti dall'esistenza di posizioni debitorie con il fisco in relazione ai rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione. La definitività del rapporto tributario conseguente al pagamento della cartella esattoriale non può concretizzarsi nella lesione dei principi di leale collaborazione e buona fede che devono improntare il rapporto tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente. (M.A.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25; l. 212/2000, art. 10.



Termine

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 4982/2014 del 26 maggio 2014

Presidente e Estensore: Gilardi

Intitolazione

RIMBORSO - Imposte dirette – Termine – Versamento - Dichiarazione.

Massima

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, e nell'ipotesi in cui l'importo del quale si chiede la restituzione fosse da considerarsi dovuto nel momento in cui è stato corrisposto, ancorché in base ad un titolo precario e provvisorio da verificare integralmente all'atto della concretizzazione nella sua effettiva misura, il termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. 22 settembre 1973, n. 602 per la proposizione della relativa istanza, decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. (N.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 5188/2014 del 29 maggio 2014

Presidente: Ingrassi, Estensore: Ercolani

Intitolazione

**CONTRASTO NORMATIVA NAZIONALE E NORMATIVA COMUNITARIA –
DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE – Intervento del legislatore –
Non necessario - Rimborso – Termini di decorrenza – Data della pronuncia
della Corte di Giustizia che riconosce il diritto – Applicazione.**

Massima

Il Giudice nazionale è tenuto alla disapplicazione di qualsiasi disposizione discriminatoria senza doverne chiedere o attendere la rimozione da parte del Legislatore. Occorre individuare quale dies a quo, di decorrenza del termine decadenziale stabilito ex art. 38 d.P.R. 602/1973, la data di pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Giustizia, segnando, tale data, il momento dal quale il ricorrente avrebbe potuto esercitare il proprio diritto (Conf. Cass. 22281/2011 e 5411/2012; Contra Corte Cost. 127/1966, 49/1970 e 139/1984). (D.Z.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



RISCOSSIONE E MISURE

CAUTELARI



[Torna all'indice](#)

Iscrizione a ruolo credito Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 82/2014 del 13 gennaio 2014

Presidente: Bertolè Viale, Estensore: Falaguerra

Intitolazione

CREDITO IVA – Mancata presentazione dell'istanza di rimborso con la dichiarazione dell'anno successivo ovvero con apposita istanza ex artt.19 e 21 d.lgs n. 546/1992 - Decadenza - Sussiste - Iscrizione a ruolo del credito esposto.

Massima

Tenuto conto che il contribuente decade dal diritto al rimborso del credito IVA qualora non abbia provveduto ad inoltrare apposita richiesta con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello dell'insorgenza del credito stesso, ovvero non abbia proceduto alla relativa istanza ex artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, deve ritenersi legittima l'iscrizione a ruolo del credito IVA riportato nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno successivo a quello in cui è sorto, per cui non è stata presentata la dichiarazione. Non è infatti ammissibile la contestazione della cartella esattoriale se non per vizi propri ma non per la debenza o meno del tributo iscritto a ruolo legittimamente dall'Ufficio in quanto risultante dal controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. 600/1973 della dichiarazione del contribuente stesso. (L.Sc.)



Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 257/2014 del 21 gennaio 2014

Presidente: Venditti, Estensore: Ramondetta

Intitolazione

ISCRIZIONE IPOTECARIA – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Mancata indicazione – Invalidità dell'iscrizione – Non sussiste.

Massima

La mancanza della indicazione del responsabile del procedimento dell'iscrizione ipotecaria non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza dipende dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 26, 50 e 77.



ONLUS, misure conservative

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza 316/2014 del 22 gennaio 2014

Presidente: Rollero, Estensore: Cassone

Intitolazione

ONLUS - MISURE CONSERVATIVE - Manifesta sproporzione tra costi ed erogazioni ricevute - Organizzazione aziendale dell'associazione - Fumus boni iuris - Sussiste - Concessione di erogazioni liberali e rimborsi spese ai dipendenti - Periculum in mora – Sussiste.

Massima

L'Ufficio deve essere autorizzato all'esecuzione di misure conservative della pretesa erariale in base alle risultanze di un p.v.c., emesso nei confronti di una associazione avente la qualifica di ONLUS, da cui si rileva che i costi di gestione della associazione sono manifestamente sproporzionati rispetto all'ammontare delle erogazioni liberali ricevute e che la percentuale delle erogazioni destinate in beneficenza dall'associazione stessa è esigua rispetto alla percentuale delle erogazioni destinate ad autofinanziamento (*nel caso di specie nel periodo in contestazione la società ricevette erogazioni liberali per € 1.947.515 a fronte di costi per € 2.213.544 e destinava ad erogazioni benefiche il 36,8% delle erogazioni liberali ricevute*); infatti la manifesta sproporzione tra erogazioni ricevute e costi sostenuti, oltre ad una organizzazione tipicamente aziendale, sono elementi idonei a dimostrare la sussistenza del fumus boni iuris della pretesa erariale circa la reale attività commerciale della associazione, mentre l'erogazione di somme a fini benefici e i rimborsi spese concessi ai dipendenti sono elementi idonei a dimostrare la sussistenza del periculum in mora sulla dispersione delle garanzie del credito. (I.Bu.)



Pagamento dilazionato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza 526/2014 del 29 gennaio 2014

Presidente: Borgonovo, Estensore: Chiametti

Intitolazione

RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AUTOMATICA - PAGAMENTO DILAZIONATO DEBITO D'IMPOSTA - Pagamento puntuale prima rata - Emissione ruolo straordinario per lo stesso debito - Notifica cartella pagamento – Nullità.

Massima

Qualora il contribuente, a seguito della notifica di una cartella di pagamento emessa ai sensi degli articoli 36bis, d.P.R. 600/1973 e 54bis, d.P.R. 633/1972, concordi con l'Amministrazione finanziaria un piano di pagamento dilazionato del debito d'imposta a cui il contribuente faccia puntualmente fronte pagando le rate alla scadenza pattuita, all'Ufficio è precluso notificare allo stesso contribuente, in base ad un ruolo straordinario, una cartella di pagamento relativa allo stesso debito di cui era stata concordata la dilazione. *(nel caso in esame l'Ufficio predisponava un piano di ammortamento la cui prima rata, con scadenza 2 marzo 2012 era stata puntualmente pagata dal contribuente; ciononostante l'Ufficio, per lo stesso debito oggetto del piano di ammortamento, emetteva successivamente un ruolo straordinario e notificava la relativa cartella di pagamento, poi annullata dalla Commissione adita).* (I.Bu.)



Ruolo straordinario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 591/2014 del 4 febbraio 2014

Presidente: Venditti, Estensore: Monaldo

Intitolazione

RUOLO STRAORDINARIO - CARTELLA DI PAGAMENTO – Motivazione – Mero rinvio ad altro atto – Insufficienza.

Massima

Appare essenziale e necessaria ai fini della legittimità della adozione del ruolo straordinario da parte della A.F. la esplicitazione in cartella della relativa motivazione e non un mero rinvio ad altro atto, stante che ciò comporterebbe la violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 che inequivocamente impone di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano le decisioni della Amministrazione. Altrimenti detto, la assenza in cartella di ogni sia pur sintetica valutazione dell'Ufficio con riferimento al pericolo che ne ha determinato il ricorso alla riscossione straordinaria ex art. 15-bis priva parte contribuente del suo diritto di poter eccepire giudizialmente tale valutazione – rimasta implicita - di cui lo stesso art. 11 comma 3 del d.P.R. 602/1973 esclude, col richiamo alla fondatezza del pericolo, possa essere ritenuta nell'esercizio di un assoluto potere discrezionale della A.F. Conclusivamente, il provvedimento di iscrizione a ruolo è successivo e distinto dall'accertamento e non può quindi trovare nello stesso la sua implicita motivazione. (G.Mo.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 15; c.c., art. 1292.



Notificazione della cartella¹³

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 628/2014 del 4 febbraio 2014

Presidente: Punzo, Estensore: Preda

Intitolazione

RISCOSSIONE – CARTELLA ESATTORIALE – Riscossione tramite ruolo – Procedura di notifica eseguita direttamente dall'agente della riscossione – Mezzo posta – d.P.R. n. 602/1973, art. 26.

Massima

In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, per il quale la notifica può essere eseguita mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta implicitamente confermato dallo stesso art. 26. (E.Q)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.

¹³ In senso conforme, ex multis, Corte di Cassazione sentenza n. 14327/2009, Corte di Cassazione sentenza n. 15948/2010, Corte di Cassazione sentenza n. 1056/2010, Corte di Cassazione sentenza n. 11708/2011, Corte di Cassazione sentenza n. 1091/2013. E' pienamente legittima la notifica "diretta" della cartella ad opera dell'agente della riscossione mediante il servizio postale. Pertanto, nel caso in cui manchi la mediazione di un agente notificatore, la notificazione deve considerarsi in ogni caso legittima. (E.Q.)



Interessi da sospensione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 685/2014 del 6 febbraio 2014

Presidente: Dettori, Estensore: Alessi

Intitolazione

Sospensione giudiziale della riscossione - Interessi da sospensione – Iscrizione a ruolo – Illegittimità.

Massima

Per espressa disposizione di legge è solo la sospensione amministrativa che prevede il pagamento degli interessi e non anche quella giurisdizionale che sottende presupposti diversi ed alla quale pertanto non può applicarsi in via analogica la previsione di cui all'art. 39, d.P.R. 602/1973. Pertanto, è illegittima l'iscrizione a ruolo per la riscossione degli interessi maturati sull'importo dell'imposta portata dalla cartella di pagamento che è stata già oggetto di sospensione cautelare, ex art. 47 d.lgs. n. 546/1992, e che successivamente l'Ufficio ha sospeso anche con provvedimento amministrativo ex art. 39, d.P.R. 602/1973 (Conf. Cass. 15970/2014).
(A.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 47.



Cartella esattoriale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 806/2014 del 14 febbraio 2014

Presidente: Liguoro, Estensore: Granata

Intitolazione

SENTENZE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE – ESECUZIONE – Cartella esattoriale – Titolo esecutivo – Presupposti.

Massima

L'unico e valido presupposto per il formarsi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., di un titolo esecutivo che consenta l'emissione – ai sensi dell'art. 68 d.lgs. 546/1992 – della cartella esattoriale è che il credito della pubblica amministrazione appaia certo, liquido ed esigibile. Non è tale il credito dell'amministrazione che derivi da un rilievo contenuto in un accertamento, annullato dal dispositivo di una sentenza della Commissione, ancorché vi sia un contrasto tra tale dispositivo e la motivazione della sentenza medesima. All'inesistenza del titolo esecutivo consegue la caducazione della cartella esattoriale. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 474; d.lgs. 546/1992, art. 68.



Motivazione della cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 838/2014 del 17 febbraio 2014

Presidente: Proietto, Estensore: Vassallo

Intitolazione

CARTELLA DI PAGAMENTO – CONTENUTO – TITOLO E QUANTUM DEL DEBITO D'IMPOSTA – Rilevano – Ipotesi – Mancata indicazione del criterio per il computo degli interessi – Rileva – Violazione dell'obbligo di motivazione – Consegue – Nullità dell'atto – Sussiste.

Massima

La cartella di pagamento, al pari di qualsiasi atto impositivo dell'Amministrazione finanziaria, deve essere corredata di idonea motivazione circa il titolo in base al quale l'Ufficio agisce per la riscossione del debito d'imposta e il *quantum* dovuto, avendo particolare riguardo, sotto quest'ultimo profilo, ai criteri adottati dall'Ufficio per la determinazione dell'entità della pretesta impositiva, pena la nullità dell'atto emesso; da ciò ne discende che la sola indicazione del complessivo importo degli interessi dovuti dal contribuente, senza l'ulteriore specificazione del criterio seguito per il computo degli stessi, configura un grave inadempimento dell'Ufficio che inficia la validità dell'atto emesso. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 20; l. 212/2000, artt. 3 e 7.



Disconoscimento di crediti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 982/2014 del 25 febbraio 2014

Presidente: Paganini, Estensore: Monaldo

Intitolazione

RISCOSSIONE - CARTELLA ESATTORIALE – DISCONOSCIMENTO DI CREDITI - Omesso avviso di accertamento – Mancata ricezione dichiarazione - Illegittimità – Sussiste.

Massima

La negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento dei crediti e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta debbano, pertanto, avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis.

Irreperibilità assoluta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 1034/2014 del 26 febbraio 2014

Presidente: Lamanna, Estensore: Bonomi

Intitolazione

NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO – IRREPERIBILITÀ ASSOLUTA E IRREPERIBILITÀ RELATIVA – Temporanea assenza del notificando – Indicazione delle modalità di ricerca del notificando – Nullità della notificazione.

Massima

Nell'ipotesi di irreperibilità assoluta (ovvero quando il destinatario della notificazione risulti essersi trasferito in luogo sconosciuto), quando l'agente notificatore nell'avviso di ricevimento ha evidenziato solo la temporanea assenza del notificando, anziché la sua irreperibilità, risulta evidente l'assenza di una seria attività ricerca che, di conseguenza, determina la nullità della notifica (*in tal senso, la Corte di Cassazione ha dichiarato il vizio di notifica di un verbale, avvenuta a mezzo posta, per la mancanza sulla busta restituita al mittente per compiuta giacenza, così come sulla cartolina che l'accompagnava, della indicazione delle modalità con le quali il notificando sarebbe stato cercato senza essere reperito e comunque messo nella condizione di venire a conoscenza del verbale*). (N.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60; c.p.c., art. 140.



Notificazione della cartella a mezzo posta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1316/2014 del 12 marzo 2014

Presidente: Izzi, Estensore: Crespi

Intitolazione

CARTELLA ESATTORIALE – NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ESEGUITA DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE – LEGITTIMITÀ.

Massima

La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Secondo la disciplina indicata dal d.m. 9 aprile 2011, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione a mezzo posta sia avvenuta con consegna del plico raccomandato al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione dell'atto apponga la sua firma sul registro di consegna e sulla ricevuta di ritorno da restituire al mittente: l'atto di ricevimento fa fede fino a querela di falso avendo natura di atto pubblico. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Vizio di motivazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 1380/2014 del 14 marzo 2014

Presidente: Vitiello, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione

CARTELLA DI PAGAMENTO – MOTIVAZIONE.

Massima

Il vizio di motivazione è imputabile all'ente impositore e non al concessionario della riscossione in quanto quest'ultimo si limita a riportare il contenuto del ruolo, per cui non può essere a lui imputata la mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa. L'eventuale mancata trasfusione nella cartella di pagamento dell'intero contenuto del ruolo rileverebbe solo nei rapporti tra l'ente impositore ed il concessionario senza coinvolgere il destinatario dell'atto (Conf. Cass. 11722/2010). (R.Sg.)



Pagamento rateale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 1635/2014 del 27 marzo 2014

Presidente e Estensore: Liguoro

Intitolazione

ACCERTAMENTO – ACQUIESCENZA – PAGAMENTO RATEALE - Ritardo di un giorno nel pagamento della prima rata – Scusabilità errore – Non sussiste.

Massima

In caso di acquiescenza all'avviso di accertamento con pagamento rateale, il ritardo di un giorno nel versamento della prima rata impedisce il perfezionamento dell'istituto e, dunque, è legittima la cartella di pagamento con la quale l'Ufficio iscrive a ruolo l'intero importo delle sanzioni (dedotto quanto già versato). **(G.Gi.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 15.

Notifica atti presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1679/2014 del 31 marzo 2014

Presidente: Siniscalchi, Estensore: Ceruti

Intitolazione

RISCOSSIONE – NOTA SOCIETÀ INTERNAZIONALE - ATTO IMPOSITIVO PRESUPPOSTO – Notifica sede secondaria – Corretto perfezionamento - Esclusione – Notifica sede legale – Mancata effettuazione – Atti riscossione derivati – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa riguardante gli atti derivati di riscossione per i quali consti l'irregolare notifica dell'atto impositivo presupposto, la cui notifica nei confronti di una nota società internazionale risulti avvenuta presso una sede secondaria anziché presso la sede legale (nel caso di specie la contribuente, nota società internazionale, risultava destinataria di avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 per i quali l'ente impositore aveva provveduto alla notifica presso una sede secondaria anziché presso la sede legale. Analogamente venivano notificati gli atti derivati riguardanti la fase di riscossione).
(F.B.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 145.



Errore in dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1748/2014 del 4 aprile 2014

Presidente: Ciccolo, Estensore: Schiavini

Intitolazione

RISCOSSIONE – SOCIETÀ CAPITALI - DICHIARAZIONE FISCALE – INGENTE REDDITO IMPONIBILE – PERDITE PREGRESSE – INTEGRALE CAPIENZA - ERRATA INDICAZIONE - Compensazione minor importo – Non rileva – Dichiarazione integrativa – Omessa presentazione – Non rileva – Imposte debito risultanti - Iscrizione ruolo – Capacità contributiva – Avvenuta lesione – Sussiste - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittimo il ruolo emesso nei confronti della società di capitali qualora per errore, nella dichiarazione fiscale dove emergeva un ingente reddito imponibile che trovava integrale capienza nelle perdite pregresse, veniva indicato in compensazione un importo inferiore, non rilevando neppure la mancata presentazione della dichiarazione integrativa a motivo dell'evidente violazione del principio della capacità contributiva (*nel caso di specie la contribuente, quale società di capitali, risultava destinataria di un ruolo per l'anno d'imposta 2008 emesso successivamente all'attività liquidatoria che aveva rilevato il mancato pagamento dell'IRES dovuta. L'ente impositore, che pure contestava la mancata presentazione della dichiarazione integrativa, non aveva considerato che l'intero reddito imponibile dichiarato trovava integrale capienza nelle perdite pregresse e pertanto l'emergere di un debito era conseguenza di un errore incolpevole della contribuente, che non poteva essere così lesa nella propria capacità contributiva*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; Cost., art. 53.



Torna all'indice

Notificazione della cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2143/2014 del 18 aprile 2014

Presidente: Servetti, Estensore: Grigillo

Intitolazione

CARTELLA ESATTORIALE - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA.

Massima

La cartella esattoriale può essere notificata, ex art. 26 d.P.R. 602/1973, direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità che nell'avviso di ricevimento restituito al mittente siano presenti le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e che la relativa sottoscrizione risulti leggibile. (M.Ve.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Cartella di pagamento, rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 2397/2014 dell'8 maggio 2014

Presidente: Tizzi, Estensore: Fracascio

Intitolazione

CARTELLA DI PAGAMENTO – Pagamento da parte del contribuente – Successiva istanza di rimborso – Inammissibile.

Massima

Il contribuente può contestare, anche emendando le dichiarazioni presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; e tale contestazione deve farla proprio impugnando la cartella esattoriale, non essendogli consentito di esercitare l'azione di rimborso dopo il pagamento della cartella: in difetto di impugnazione della cartella risulta precluso il rimborso previsto dall'art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Conf. Cass. 12338/2012). (P.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Solidarietà tributaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2560/2014 del 16 maggio 2014

Presidente: Arbasino, Estensore: Colavolpe

Intitolazione

SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA – CO-DEBITORE SOLIDALE INERTE – RILEVANZA DEL GIUDIZIO FAVOREVOLE DI ALTRO CO-DEBITORE – Condizioni – Passaggio in giudicato – Necessità.

Massima

Perché il contribuente si possa avvalere, ai sensi dell'art. 1306 c.c., quale condebitore inerte, della sentenza favorevole emessa nei confronti di altro coobbligato, tale decisione deve essere divenuta definitiva, con il passaggio in giudicato. (D.Z.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1306.



Notifica della cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2565/2014 del 16 maggio 2014

Presidente: Arbasino, Estensore: Colavolpe

Intitolazione

RISCOSSIONE - NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO – MODALITÀ – Relata – Non necessità – Prova – Avviso di ricevimento – Sufficienza.

Massima

La notifica della cartella di pagamento è disciplinata dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e può farsi direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata senza affidamento a soggetti abilitati, e perciò senza che debba formarsi alcuna relata di notifica. Al concessionario viene fatto obbligo di conservare per anni cinque l'avviso di ricevimento della raccomandata, per cui lo stesso costituisce l'unica prova richiesta dell'avvenuta notifica (Conf. Cass. 8321/2013). (D.Z.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Disconoscimento credito Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 2942/2014 del 5 giugno 2014

Presidente: Sacchi, Estensore: Noschese

Intitolazione

RISCOSSIONE – Dichiarazione fiscale – Omessa presentazione – Attività accertativa – Mancata effettuazione - Credito Iva – Attività liquidatoria – Avvenuto disconoscimento – Illegittimità ruolo – Consegue.

Massima

E' illegittimo il ruolo formato dall'ente impositore a seguito di attività liquidatoria per il disconoscimento di un credito Iva riferito ad un anno d'imposta per il quale risulta essere stata omessa la dichiarazione fiscale qualora non sia stata svolta alcuna attività accertativa (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2008 di un ruolo formato a seguito di attività liquidatoria. L'ente impositore aveva riscontrato la mancata presentazione della dichiarazione fiscale e pertanto aveva recuperato il credito Iva, senza però dare corso ad alcuna attività accertativa, unicamente con la procedura di liquidazione automatizzata). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis.



Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 3026/2014 del 10 giugno 2014

Presidente: Piglionica, Estensore: Gesualdi

Intitolazione

**RISCOSSIONE – Notifica cartella pagamento – Compiuto decorso anno -
Intimazione adempiere – Omessa preventiva notifica – Illegittimità iscrizione
ipotecaria – Consegue.**

Massima

E' illegittima l'iscrizione ipotecaria avvenuta in assenza della preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere qualora dalla notifica della cartella di pagamento sia già decorso un anno (nel caso di specie la contribuente, nonostante risultasse destinataria da oltre un anno della cartella di pagamento, subiva egualmente l'iscrizione ipotecaria su propri beni senza che il Concessionario della riscossione avesse provveduto alla preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50 comma 2.



Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 3129/2014 del 13 giugno 2014

Presidente: Sacchi, Estensore: Candido

Intitolazione

Iscrizione ipotecaria - Fondo patrimoniale – Bisogni della famiglia – Accertamento fiscale sull'attività professionale - Illegittimità iscrizione – Non sussiste.

Massima

In mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, il fondo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni che lo costituiscono. La trascrizione del fondo stesso nei pubblici registri immobiliari è irrilevante perché ciò che conta è l'annotazione nei registri dello stato civile. Alla trascrizione viene attribuita la tipica efficacia di "pubblicità dichiarativa", mentre con l'annotazione il legislatore ha voluto riconoscere la natura di condizione di opponibilità nei confronti di terzi (Conf. Cass. 12998/2006). (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; c.c. artt. 167 e ss..

Notifica della cartella per mezzo del servizio postale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 34/2014 del 13 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Fischetti

Intitolazione

**CARTELLA DI PAGAMENTO – Notificazione – Raccomandata – Mancanza della
relata di notifica sul plico – Nullità – Non sussiste.**

Massima

La regolare notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973 richiede solamente l'invio di plico chiuso contenente la cartella di pagamento, in raccomandata con ricevuta di ritorno, e non prevede la compilazione della relata presente sulla cartella sigillata all'interno del plico (Conf. Cass. 1108/2012). (P.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Compensazione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 129/2014 del 13 febbraio 2014

Presidente e Estensore: Tropeano

Intitolazione

RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE TRIBUTARIA – Casi non espressamente previsti dalla legge – Ammissibilità – Non sussiste.

Massima

In materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né tale principio può ritenersi superato per effetto dell'art. 8, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto “Statuto dei diritti del contribuente”), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002) (Conf. Cass. 12262/2007). (P.M.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 8.



Immobili costituiti in fondo patrimoniale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 428/2014 del 26 maggio 2014

Presidente e Estensore: Tropeano

Intitolazione

DEBITO PER IMPOSTE – RISCOSSIONE – Immobili costituiti in fondo patrimoniale – Creditore di un coniuge – Iscrizione di ipoteca – Onere di quel coniuge di dimostrare che il debito è stato contratto per scopi extra-familiari – Sussiste – Illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.

Massima

Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale familiare conferendovi un suo bene agisca contro il suo creditore chiedendo, in ragione della sua appartenenza al fondo, la declaratoria, ai sensi dell’art. 170 c.c., della illegittimità dell’iscrizione di ipoteca che egli abbia fatto sul bene, deve allegare e provare che il debito per cui è stata iscritta l’ipoteca è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza. Tali oneri sussistono anche in relazione all’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77, d.P.R. n. 602/1973 (Conf. Cass. 5385/2013). (P.M.)



Fondo patrimoniale

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 410/2014 del 19 maggio 2014

Presidente: Nora, Estensore: De Angelis

Intitolazione

RISCOSSIONE – Fondo patrimoniale – Immobile proprietà – Comunicazione avvenuta iscrizione ipoteca – Debito fiscale - Estraneità bisogni famiglia – Non rileva - Funzione garanzia cautelare – Sussiste – Oggettiva impignorabilità – Non rileva - Legittimità trascrizione – Consegue.

Massima

E' legittima la trascrizione di ipoteca avvenuta su un immobile di proprietà oggetto di costituzione in fondo patrimoniale in quanto rilevi la funzione di garanzia cautelare e non anche l'impignorabilità legata all'estraneità ai bisogni della famiglia del debito fiscale contratto (*nel caso di specie il contribuente risultava destinatario nell'anno d'imposta 2013 di una comunicazione di iscrizione ipotecaria riguardante un immobile già oggetto di inserimento in un fondo patrimoniale. L'Agente della riscossione, ritenendo comunque il proprio credito estraneo ai bisogni della famiglia del contribuente, aveva egualmente iscritto il gravame in quanto avente unicamente la funzione di garanzia cautelare*). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 170 ; d.P.R. 602/1973, art. 77 comma 1bis.



Nullità della cartella

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 197/2014 del 9 aprile 2014

Presidente: Febbraro, Estensore: Gori

Intitolazione

RISCOSSIONE – Chiarezza e motivazione degli atti – Importo cartella – Rettifica a penna – Nullità.

Massima

È manifestamente illegittima la cartella di pagamento contenente una rettifica apportata a penna sull'importo da assolvere e priva di elementi formali da cui possa desumersi la paternità della correzione, la competenza a definirne il nuovo importo ridimensionato nonché la proporzionalità di quest'ultimo rispetto al valore in controversia e la conformità al ruolo ricevuto. (G.P.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7.



Motivazione della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 210/2014 del 14 aprile 2014

Presidente: Spera, Estensore: Cecchetti

Intitolazione

CARTELLA DI PAGAMENTO – MOTIVAZIONE – Mero richiamo al precedente giudizio – Cartella legittima.

Massima

La motivazione costituisce elemento imprescindibile di tutti gli atti tributari, tuttavia, laddove il contenuto precettivo di un provvedimento, come nel caso di una cartella di pagamento, derivi da un precedente giudizio svolto nel pieno contraddittorio delle parti e azionato su istanza del contribuente, la successiva cartella emessa non richiede nuova motivazione né la promozione di un autonomo procedimento amministrativo e tributario, essendo semplicemente il frutto della decisione assunta dalla Commissione tributaria ed avente per oggetto un tributo già ritenuto legittimo nell'an e rideterminato solo nel quantum. (A.Pe.)

Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3.



Motivazione della cartella

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 19/2014 del 20 gennaio 2014

Presidente: Deantoni, Estensore: Lazzari

Intitolazione

**CARTELLA DI PAGAMENTO – MOTIVAZIONE SINTETICA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE –
Non sussiste.**

Massima

La motivazione della cartella di pagamento può essere sintetica e limitata all'enunciazione del titolo su cui si fonda il ruolo esecutivo e non necessita dell'integrale indicazione del dettaglio degli addebiti. Inoltre nessuna norma prescrive l'indicazione nella cartella di dati e/o conteggi degli interessi accessori al credito. (E.A.)



Sentenza passata in giudicato

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 41/2014 del 29 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Catalano

Intitolazione

Riscossione – Tributi scaturenti da sentenza passata in giudicato – Notifica oltre il termine previsto dall'art. 25, comma 1, lett. c) d.P.R. 602/1973 – Illegittimità – Non sussiste.

Massima

L'art. 25, comma 1, lett. c) del d.P.R. 602/1973 riguarda le somme dovute relativamente agli accertamenti dell'Ufficio divenuti esecutivi per mancata impugnazione e non si applica alla diversa ipotesi di accertamenti oggetto di contenzioso. La riscossione delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il giudizio, sancendo la debenza del tributo, non è soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente a prescrizione ordinaria decennale, e ciò anche se la legge prevede un termine più breve, perché, determinando il giudicato una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributario in contestazione, trova applicazione la disciplina dell'actio iudicati dettata dall'art. 2953 cod. civ. (Conf. Cass. 25790/2009 e 11941/2012). (E.Pa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25 comma 1 lett. c).



Iscrizione di ipoteca

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 61/2014 del 10 febbraio 2014

Presidente: De Giorgio, Estensore: Secchi

Intitolazione

Riscossione – Iscrizione di ipoteca – Mancanza di nuova notifica delle cartelle ed intimazione al pagamento – Illegittimità – Non sussiste.

Massima

Nel caso in cui le cartelle di pagamento poste a base dell'iscrizione ipotecaria siano state regolarmente notificate, è infondata la richiesta illegittimità del procedimento adottato da Equitalia per l'iscrizione di ipoteca, per l'asserita mancata notifica dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 602/1973. (E.Pa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 77.



Rivalutazione partecipazioni

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 97/2014 del 26 marzo 2014

Presidente: Nese, Estensore: Furlani

Intitolazione

RISCOSSIONE – AGEVOLAZIONI FISCALI – DICHIARAZIONE – INDICAZIONE PARTECIPAZIONE – VALORE RIVALUTATO – Imposta sostitutiva - Pagamento prima rata – Successiva richiesta rimborso – Rileva – Perizia giurata stima – Omessa predisposizione – Rate rivalutazione non versate – Indebita richiesta – Illegittimità iscrizione ruolo – Consegue.

Massima

E' illegittima l'iscrizione a ruolo delle rate non pagate dell'imposta sostitutiva riguardante la rivalutazione del valore delle partecipazioni possedute qualora, ancorché indicate nella dichiarazione fiscale presentata in base al valore già rivalutato, la prima rata sia stata chiesta poi a rimborso e non risulti neppure essere stata predisposta la perizia giurata di stima (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2008 di un ruolo riguardante le rate successive alla prima dovute per la rivalutazione fiscale delle proprie partecipazioni. L'ente impositore aveva infatti provveduto a rendere esecutivo il ruolo sulla base della dichiarazione fiscale presentata dalla contribuente, senza considerare però che la prima rata dell'imposta sostitutiva pagata era poi stata chiesta a rimborso e che non era neppure stata predisposta la perizia giurata di stima*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 282/2002, art. 2 comma 2.



Società estinta

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 132/2014 del 5 maggio 2014

Presidente e Estensore: Nese

Intitolazione

Cartella di pagamento – Società estinta – Notifica a ex socio accomandatario – Illegittimità – Non sussiste.

Massima

L'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non determina anche l'estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, con la conseguenza che il socio accomandatario e illimitatamente responsabile della società, succede, a titolo universale e senza alcuna limitazione di responsabilità, nei debiti sociali noti al tempo della liquidazione e in quelli scoperti successivamente. (E.Pa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973; c.c., artt. 2312 e 2324.



Recupero credito Iva

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 135/2014 del 12 maggio 2014

Presidente: De Giorgio, Estensore: Aondio

Intitolazione

RISCOSSIONE - IVA – OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE – CREDITO IVA – Effettiva sussistenza – Soggetto contribuente – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Ente impositore – Avvenuto recupero - Iscrizione ruolo – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittimo il recupero del credito Iva anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione qualora la sua effettiva sussistenza venga adeguatamente provata dal contribuente (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario per l'anno d'imposta 2009 di un ruolo riguardante il recupero del credito Iva a motivo della mancata presentazione della dichiarazione Iva. L'ente impositore non aveva tuttavia considerato che in sede di contraddittorio il contribuente aveva prodotto tutta la documentazione probatoria attestante la sussistenza del credito, quale registri Iva e la copia degli F24 di pagamento).
(F.B.)



Iscrizione d'ipoteca

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 27/2014 del 21 gennaio 2014

Presidente: Nocerino, Estensore: Sciarpa

Intitolazione

RISCOSSIONE – Vendita di immobile sottoposta a condizione sospensiva – Iscrizione ipotecaria avente data successiva a trascrizione del contratto – Avveramento della condizione – Inefficacia sopravvenuta dell'iscrizione ipotecaria.

Massima

La trascrizione di un atto di compravendita immobiliare sottoposto a condizione sospensiva assolve alla funzione di rendere i terzi validamente edotti circa la permanenza, seppur a titolo precario, del bene immobile entro il patrimonio del venditore; determinandosi, all'avverarsi della condizione e per effetto dell'art 1360 c.c., il trasferimento della proprietà del bene con efficacia retroattiva al momento della conclusione dell'atto di cessione. L'iscrizione ipotecaria avente data certa successiva a quella di conclusione del contratto è pertanto soggetta a caducazione per sopravvenuta inefficacia nel momento in cui, per l'avveramento della condizione ed in ragione dell'efficacia retroattiva del momento perfezionativo dell'atto di cessione immobiliare, il bene immobile risulti di proprietà di terzi. (G.Br.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1360.



Fondo patrimoniale

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 20/2014 del 20 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Pipponzi

Intitolazione

ISCRIZIONE IPOTECARIA SU BENI COSTITUENTI FONDO PATRIMONIALE – Estraneità del debito ai bisogni della famiglia – Rileva – Illegittimità dell'ipoteca – Consegue.

Massima

L'iscrizione ipotecaria da parte dell'ente competente su beni costituenti il fondo patrimoniale è legittima solo se vi sia un'oggettiva destinazione dei debiti contratti alle esigenze familiari, quindi, il criterio identificativo va ricercato non nella natura dell'obbligazioni, ma nella relazione esistente fra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia. Pertanto, quando il fondo patrimoniale non è stato costituito artificialmente per sottrarre beni al fisco ed il debito fiscale per cui è stata iscritta ipoteca non è sorto per la soddisfazione dei beni della famiglia, i beni costituenti il fondo non sono aggredibili e la relativa iscrizione ipotecaria risulterà illegittima. (*Conf. Cass. 15862/2009, 13622/2010, 7880/2012*). (G.Ma.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 170; d.P.R. 602/1973, art. 77.



Fermo amministrativo

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 108/2014 del 13 marzo 2014

Presidente e Estensore: Alioto

Intitolazione

FERMO AMMINISTRATIVO – Sproporzione – Cecità assoluta – Aspetto morale e psicologico – Legittimità – Non sussiste.

Massima

Quando un contribuente affetto da cecità assoluta è esposto per un importo esiguo verso il fisco, non è possibile procedere al fermo amministrativo dell'unica autovettura di proprietà ed indispensabile a lui per poter esercitare l'attività lavorativa ed assolvere gli obblighi familiari, dal momento che la situazione debitoria che lo riguarda non può assolutamente giustificare la gravità delle conseguenze che l'intimato subirebbe in ordine all'aspetto morale e psicologico, ben più gravi ed irreparabili del mero danno economico per l'erario. (G.Be.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 86.



Rigetto istanza di sgravio

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 228/2014 del 23 giugno 2014

Presidente e Estensore: Pipponzi

Intitolazione

CARTELLA DI PAGAMENTO – ISTANZA DI SGRAVIO – Prova di richiesta indebita – Rigetto – Infondato.

Massima

La domanda di sgravio è un atto diretto all'intervento in autotutela della PA, sempre doveroso ogni qual volta vi sia la prova della richiesta di un pagamento superiore a quello effettivamente dovuto da parte del contribuente, il quale non deve essere onerato, in tali casi, del pagamento di una somma superiore al debito effettivo e, poi, della presentazione di una istanza di rimborso. Il rigetto della richiesta di sgravio è pertanto illegittimo quando il debitore fornisce la prova documentale che gli è stato ingiunto il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta. (G.Ma.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 163.



Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 99/2014 del 9 gennaio 2014

Presidente: Ingrassi, Estensore: Del Vecchio

Intitolazione

RISCOSSIONE – ISCRIZIONE IPOTECARIA – Cartella notificata da oltre un anno – Intimazione di pagamento – Necessità - Sussiste.

Massima

L'Agente per la riscossione che, dopo oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento voglia procedere ad iscrizione ipotecaria è obbligato a notificare previamente l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 602/1973, considerando che l'iscrizione ipotecaria è atto preordinato e strumentale alla esecuzione (Conf. Cass. 4077/2010). (G.Gi.)



Proposta di compensazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 309/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Deodato

Intitolazione

PROPOSTA DI COMPENSAZIONE CREDITO E DEBITO D'IMPOSTA – Art. 28 ter d.P.R. n. 602/1973 – Natura – Facoltà per il contribuente di aderirvi – Sussiste – Rifiuto e conseguente presentazione dell'istanza di rimborso – Legittimità – Sussiste.

Massima

Dal tenore letterale dell'art. 28ter del d.P.R. n. 602/1973 si evince che la proposta di compensazione, avanzata dall'Agente della Riscossione, tra un credito d'imposta vantato dal contribuente ed un suo debito iscritto a ruolo, non obbliga quest'ultimo ad aderirvi, conseguentemente un suo eventuale rifiuto non è causa ostativa alla presentazione della istanza di rimborso della maggiore imposta a credito. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 28ter.



Controllo formale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 450/2014 del 17 gennaio 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: De Rosa

Intitolazione

CONTROLLO AUTOMATIZZATO - Presentazione di dichiarazione integrativa a seguito di comunicazione di irregolarità - È possibile.

Massima

La diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta in ragione di quanto disposto dall'art. 36bis d.P.R. 600/1973 è ammissibile solo laddove il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare della dichiarazione dei redditi, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Con tali modalità non possono, viceversa, essere risolte questioni di carattere giuridico o esaminati atti diversi dalla dichiarazione stessa (senza previamente contestare al contribuente il relativo accertamento con il prescritto avviso). Nel caso di disconoscimento del credito rispettivamente esposto dai contribuenti in una precedente dichiarazione dei redditi, la verifica non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica valutazioni giuridiche che certamente non possono avvenire tramite quel controllo automatizzato previsto dall'art. 36bis citato. (K.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis.



Misure cautelari

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 525/2014 del 20 gennaio 2014

Presidente: D'Orsi, Estensore: Astolfi

Intitolazione

PROCESSO TRIBUTARIO – ENTE IMPOSITORE – MISURE CAUTELARI – RICHIESTA ADOZIONE – Patrimonio contribuente - Pericolo depauperamento - Periculum in mora – Sussiste – Comportamento fraudolento contribuente – Verbale GdF - Fumus boni iuris – Sussiste – Accoglimento istanza – Consegue.

Massima

E' da accogliersi l'istanza per l'adozione di misure cautelari avanzata in sede processuale da parte dell'ente impositore in presenza di periculum in mora e fumus boni iuris (nel caso di specie il Giudice tributario, dopo avere vagliato l'istanza avanzata dall'ente impositore circa l'adozione di misure cautelari sul patrimonio del contribuente debitore e dopo avere riscontrato la presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, accoglieva l'istanza fino a concorrenza dell'importo di € 300.000.000,00). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 22 comma 1.



Iscrizione ipotecaria¹⁴

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 1574/2014 del 14 febbraio 2014

Presidente e Estensore: De Sapia

Intitolazione

RISCOSSIONE - ISCRIZIONE IPOTECARIA - APPLICABILITÀ ART. 50 D.P.R. 602/1973 – ESCLUSIONE.

Massima

L'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, onde non è richiesta la previa intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973. Invero, l'istituto in parola è atto funzionale a costituire una garanzia reale e non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, *“pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disposizione questa applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata”* (Conf. Cass. Ord. 26052/2011).
(I.Br.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 77 e 50 comma 2.

¹⁴ In tema di mancata comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, le Sezioni Unite della Suprema Corte – in una importante pronuncia che qualifica il diritto al contraddittorio come principio generale applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo tributario – hanno affermato il principio di diritto secondo cui: *“L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità”*. (Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 19667).
(I.Br.)



Disconoscimento credito

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1735/2014 del 17 febbraio 2014

Presidente: Caimmi, Estensore: Contini

Intitolazione

CREDITO IVA – DISCONOSCIMENTO – Iscrizione a ruolo ex art 36bis d.P.R. 600/1973 – Carenza di potere - Sussiste- Illegittimità - Consegue.

Massima

Il disconoscimento di un credito di imposta, salvo, che non derivi da un mero controllo cartolare della dichiarazione sulla base di fonti fornite dal contribuente, non può avvenire con iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. 600/1973 e/o dell'art. 54 del d.P.R. 633/1972. Con tali modalità non possono risolversi questioni giuridiche o esaminarsi atti diversi dalla dichiarazione stessa, con la conseguenza che il mancato riconoscimento del credito di imposta pregresso, anche a fronte di dichiarazione omessa, deve trovare la sua esplicazione in un avviso motivato di rettifica. (L.Sc.)



Impugnabilità della cartella

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1755/2014 del 18 febbraio 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: Bersani

Intitolazione

CARTELLA DI PAGAMENTO - AUTONOMA IMPUGNABILITÀ - Solo per vizi propri.

Massima

La cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento, costituisce soltanto una intimazione di pagamento della somma dovuta in forza dell'avviso e non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che è sindacabile, in base all'art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente alla legittimità dell'accertamento (Conf. Cass. 17937/2004). (K.S.)

Notifica della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 604/2014 del 4 marzo 2014

Presidente: Natola, Estensore: Maellaro

Intitolazione

**CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICAZIONE – Ordinaria raccomandata postale –
Relata di notifica – Avviso di ricevimento.**

Massima

È infondata l'eccezione di inesistenza della notifica della cartella di pagamento, dal momento che, la notifica effettuata ai sensi dell'art. 26, d.P.R. 602/1973 può realizzarsi anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi, agenti della polizia municipale), ma direttamente ad opera del Concessionario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In tali casi, si applica la disciplina dell'ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9.4.2001. Stante il chiaro tenore del citato art. 26, non solo non è prevista né richiesta alcuna relata di notifica, ma l'unico controllo da esperire è limitato alla regolarità dell'avviso di ricevimento.
(T.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Controlli automatizzati

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 3074/2014 del 27 marzo 2014

Presidente: Golia, Estensore: Sorrentino

Intitolazione

CONTROLLI AUTOMATIZZATI – INCERTEZZE SU ASPETTI RILEVANTI DELLA DICHIARAZIONE – Obbligo di instaurare il contraddittorio – Sussiste.

Massima

L'art. 6, comma 5 dello Statuto dei diritti del contribuente prevede che l'Amministrazione finanziaria abbia il dovere di instaurare il contraddittorio con il contribuente prima dell'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti dalla dichiarazione soltanto in ipotesi di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione medesima. In ipotesi, come nella specie, di omesso versamento, l'interlocuzione col contribuente interessato deve avvenire soltanto se si riscontrino errori nella dichiarazione. (A.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; l. 212/2000, art. 6 comma 5.



Versamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 3161/2014 del 31 marzo 2014

Presidente e Estensore: Tucci

Intitolazione

DILAZIONE DI PAGAMENTO – CAUSA DI DECADENZA – Mancato pagamento prolungato e volontario – Rileva – Breve ritardo da parte del contribuente che vi adempie spontaneamente – Non rileva.

Massima

In caso di dilazione di pagamento delle somme dovute al Fisco, il mancato versamento di una rata, quale causa di decadenza (ex art. 3bis del d.lgs. n. 462/1997) dal piano di rateazione, fa riferimento ad un inadempimento prolungato nel tempo e/o sintomatico di una volontà dilatoria del contribuente; al contrario, un breve ritardo nel versamento delle somme da parte di quest'ultimo, che vi adempie volontariamente, non comporta alcuna decadenza. (c.s.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 462/1997, art. 3bis.



Sollecito di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3297/2014 del 2 aprile 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: Crisafulli

Intitolazione

SOLLECITO DI PAGAMENTO - Obbligo di motivazione – Necessità.

Massima

Deve ritenersi illegittimo il sollecito di pagamento notificato dall'esattore qualora sia assente il contenuto motivazionale, ovvero manchi un prospetto dettagliato delle singole voci da cui risalire all'intero importo richiesto. Ed infatti, il contribuente deve essere messo in grado di valutare l'attendibilità della somma richiesta a prescindere dal merito della richiesta. Tale mancanza, lede certamente il diritto di difesa previsto e tutelato dalla carta costituzionale, perché impedisce al contribuente di conoscere la specifica della somma richiesta al fine di valutarne l'attendibilità e la correttezza a prescindere dal merito della contestazione. (K.S.)



Modalità di notifica della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 3359/2014 del 2 aprile 2014

Presidente: De Lillo, Estensore: Mambriani

Intitolazione

NOTIFICA DELLA CARTELLA A MEZZO POSTA - Notifica eseguita direttamente dal Concessionario - Omessa compilazione della relata di notifica - Legittimità.

Massima

In materia di notificazione della cartella, l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 deve essere interpretato, muovendo dalla sua stessa formulazione letterale, nel senso di elencare diverse forme di notificazione della cartella di pagamento alternative ed equipollenti alle quali il Concessionario è abilitato. Poiché la norma prevede, oltre alla notifica a mezzo di ufficiali della riscossione o addirittura a mezzo di "altri soggetti" abilitati dallo stesso concessionario ovvero, previa convenzione, dai messi comunali o da agenti della polizia municipale, "anche" la notifica con invio di raccomandata con avviso di ricevimento, quest'ultima forma di notificazione deve essere ritenuta senz'altro valida. Invero, una volta che si è stabilito che è valida la notificazione diretta ad opera del Concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessario che sia compilata alcuna relazione di notificazione, sicché la sua mancanza non determina vizio del procedimento di notificazione. (T.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Prova della notifica della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 3584/2014 del 9 aprile 2014

Presidente: De Lillo, Estensore: Gittardi

Intitolazione

IMPUGNAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - PROVA DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA – Produzione dell'estratto di ruolo – Insufficienza.

Massima

In tema di impugnazione dell'intimazione di pagamento, l'estratto del ruolo, quale atto interno dell'Amministrazione finanziaria propedeutico alla cartella esattoriale, non possiede per questo solo forza certificatoria in relazione alla avvenuta notifica della relativa cartella, ai tempi, alla regolarità ed alle modalità esecutive della notificazione in oggetto. Tale attestazione richiederebbe dunque la necessità di allegare in sede di giudizio tributario da parte dell'Agente della riscossione quantomeno copia informatica del contenuto dei registri informatici relativo alla specifica attività di notificazione che consenta di verificare puntualmente i dati sopra indicati in ordine all'esistenza e regolarità della notificazione della cartella esattoriale. L'onere probatorio in oggetto non può del resto ritenersi assolto ritenendo atto equipollente l'attestazione contenuta nell'estratto del ruolo in ordine alla corrispondenza dei dati relativi alla notifica della cartella a quelli risultanti dai sistemi informatici dell'agente della riscossione. La mancata prova della notifica delle cartelle esattoriali oggetto di ricorso determina pertanto la nullità delle stesse quali atti presupposti delle successive intimazioni di pagamento. (T.C.)



Debiti di imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 3924/2014 del 18 aprile 2014

Presidente e Estensore: Deodato

Intitolazione

**LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ – DEBITI DI IMPOSTA SUCCESSIVI ALLA LIQUIDAZIONE
– Responsabilità dei soci – Condizione – Conseguimento di utili risultanti dal
bilancio finale della società – Sussiste.**

Massima

Il pagamento dei debiti d'imposta successivi alla messa in liquidazione di una società cancellata dal registro delle imprese spetta ai soci della società estinta nei limiti, tuttavia, di una responsabilità (riconosciuta solo ai fini IRES) pro-quota e sussidiaria in virtù della quale questi ultimi sono obbligati ad adempiere laddove abbiano percepito utili rinvenienti dal bilancio finale di liquidazione. (c.s.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 36.



Notifica a cittadino non residente

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 3507/2014 del 7 aprile 2014

Presidente e Estensore: Centurelli

Intitolazione

**RISCOSSIONE – SOGGETTO CONTRIBUENTE – TRASFERIMENTO ALTRO STATO –
REGOLARE ISCRIZIONE AIRE – Ente impositore – Esecutività ruolo - Agente
riscossione – Notifica cartella pagamento – Ultima residenza anagrafica italiana
- Illegittimità pretesa – Consegue.**

Massima

E' illegittima la notifica del ruolo avvenuta da parte dell'agente della riscossione attraverso la cartella di pagamento presso l'ultima residenza anagrafica di una contribuente per il quale risultava nota l'intervenuta iscrizione all'AIRE per trasferimento in altro Stato (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un'intimazione di pagamento notificatale presso l'ultima residenza anagrafica in Italia nonostante la precedente avvenuta iscrizione all'AIRE avvenuta in data 4 aprile 2011, della quale l'ente impositore e l'agente della riscossione erano a conoscenza*). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 142; d.P.R. 600/1973, art. 60 comma 1; d.P.R. 602/1973, art. 26.



Notificazione della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 4877/2014 del 22 maggio 2014

Presidente: D'Orsi, Estensore: Donvito

Intitolazione

NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO A MEZZO POSTA – Assenza del destinatario – Consegna al portiere – Invio raccomandata – Necessarietà.

Massima

E' affetta da nullità la notificazione a mezzo posta effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 3, l. 20 novembre 1982, n. 890, nelle mani del portiere dello stabile, qualora l'agente postale gli abbia consegnato il plico raccomandato nell'assenza del destinatario e in mancanza di altre persone legittimate a riceverla, senza provvedere ad informare il destinatario della notificazione dell'atto a mezzo raccomandata, come previsto dall'art. 139, comma 4, c.p.c., norma applicabile per analogia. (L.Bo.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Fermo amministrativo di beni mobili registrati

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 5345/2014 del 4 giugno 2014

Presidente: Golia, Estensore: Chiametti

Intitolazione

FERMO AMMINISTRATIVO – REGOLAMENTI ATTUATIVI DELL'ART. 86, D.P.R. 602/1973 – Assenza – Inapplicabilità della disciplina sul fermo amministrativo – Consegu.

Massima

La mancata emanazione dei regolamenti attuativi previsti espressamente dall'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973, quale norma regolatrice del fermo amministrativo di beni mobili registrati (modificata dal d.lgs. n. 193/2001 e dal d.lgs. n. 46/1999), rende inapplicabile la predetta normativa posto che tali regolamenti, volti a garantire un indiscriminato utilizzo della misura cautelare de qua, rappresentano una condizione di legittimità del provvedimento di fermo. (C.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 86 comma 4.



Cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 5598/2014 del 9 giugno 2014

Presidente: Saresella, Estensore: Carretta

Intitolazione

CARTELLA DI PAGAMENTO - Mancata o irrituale notifica dell'accertamento prodromico - Illegittimità dell'atto consequenziale – Sussiste.

Massima

Poiché la formazione del procedimento della pretesa tributaria è assicurata nel rispetto di una sequenza ordinata di atti, con le relative notificazioni, aventi lo scopo di portare la pretesa tributaria a conoscenza dei destinatari, in modo che questi possano approntare una efficace difesa, l'omissione o l'irritualità della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (K.S.)



Comunicazione preventiva decreto MEF 10.02.2011

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 214/2014 del 21 marzo 2014

Presidente: Ferrari, Estensore: Verrascina

Intitolazione

RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE F24 – Termine per comunicazione preventiva posizioni debitorie da estinguere – Proroga al primo giorno non festivo - Giorno festivo e prefestivo inclusi nel periodo di computo del termine.

Massima

Nell'ambito del pagamento dei debiti erariali mediante compensazione, il termine di tre giorni previsto dal comunicato di Equitalia n. 1 dell'11 marzo 2011 per la comunicazione, da parte del contribuente, di cui all'art. 4, primo comma, Decreto Direttoriale 10.2.2011 deve considerarsi prorogato al primo giorno seguente non festivo nella sola ipotesi in cui il termine venga a scadere in un giorno festivo (o prefestivo), mentre non si ha alcuna proroga nel caso di uno o più giorni festivi interni al suddetto termine di tre giorni. (S.C.)



Mancata rettifica dichiarazioni

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 36/2014 del 21 gennaio 2014

Presidente: Pipponzi, Estensore: Donzelli

Intitolazione

CARTELLA DI PAGAMENTO – AVVISO BONARIO – RICONOSCIMENTO DI MINORE CREDITO D'IMPOSTA – Controllo automatizzato – Rettifica delle dichiarazioni prodromiche - Mancata comunicazione – Decadenza della pretesa erariale – Sussiste.

Massima

Il minor riconoscimento di un credito d'imposta, conseguente al controllo automatizzato, rilevabile dalla cartella di pagamento emessa, preceduta da un avviso bonario, riconoscente il minor credito d'imposta, non è legittimo se l'Amministrazione finanziaria non ha notificato alcuna comunicazione di rettifica delle dichiarazioni prodromiche, stante, per altro, l'obbligo di notificazione, a pena di decadenza, della cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. (M.Sa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; d.P.R. 602/1973, art. 25.



Decadenza diritto alla riscossione

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 95/2014 del 18 febbraio 2014

Presidente e Estensore: Pipponzi

Intitolazione

**INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – CARTELLA DI PAGAMENTO – MANCATA OPPOSIZIONE
– Riscossione - Notifica dell'intimazione di pagamento oltre i termini decennali
– Diritto alla riscossione – Non sussiste.**

Massima

E' decaduto dal diritto l'Agente della riscossione, titolare della legittimazione passiva processuale, a seguito di intimazione di pagamento, notificata tardivamente per decorrenza del termine decennale dalla notifica della cartella di pagamento, pur non opposta, stante la carenza di atti interruttivi. (M.Sa.)



SUCCESSIONE E DONAZIONE



[Torna all'indice](#)

Trust

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 70/2014 del 7 marzo 2014

Presidente: Alioto, Estensore: Schiavini

Intitolazione

REGISTRO, IPO-CATASTALI, SUCCESSIONI – ATTO COSTITUTIVO TRUST – CONFERIMENTO IMMOBILIARE – FINALITÀ LIQUIDATORIA – Rileva - Imposta fissa registro – Corretto assolvimento – Sussiste - Imposte fisse ipo-catastali – Corretto assolvimento – Sussiste – Mancanza vincolo destinazione – Debenza imposta successione – Esclusione – Condizione sospensiva – Mancato avveramento – Debenza imposta proporzionale – Esclusione – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa riguardante le imposte proporzionali di registro e ipo-catastali riferite ad un trust avente finalità liquidatoria e costituito attraverso un conferimento immobiliare qualora non si sia avverata la condizione sospensiva come pure è illegittima la pretesa riferita all'imposta di successione qualora non risulti alcun vincolo di destinazione (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario per l'anno d'imposta 2013 di distinti avvisi di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro e ipo-catastali e delle maggiori imposte di successione riferite ad un trust avente finalità liquidatorie costituito attraverso un conferimento immobiliare. L'ente impositore invocava la debenza delle imposte di registro e ipo-catastali pur non essendo in presenza dell'avveramento della condizione sospensiva come pure delle imposte di successione in mancanza del vincolo di destinazione del trust). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 19 e 10, lett. b).



Eredità giacente

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 984/2014 del 31 gennaio 2014

Presidente: Ingrassi, Estensore: Lamanna

Intitolazione

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - EREDITÀ GIACENTE - Avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni.

Massima

La presentazione della dichiarazione di successione da parte del Curatore dell'eredità giacente esclude un nuovo obbligo dichiarativo da parte dell'erede in seguito all'avvenuta successiva accettazione dell'eredità. I termini di prescrizione per la notifica dell'avviso di liquidazione decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione da parte del Curatore. **(O.R.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, artt. 27 e 28.



Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 5847/2014 del 17 giugno 2014

Presidente e Estensore: D'Orsi

Intitolazione

TRUST – IMPOSTA SULLE DONAZIONI.

Massima

Sono soggetti all'imposta di donazione quei negozi giuridici mediante i quali determinati beni vengono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni vincolati. L'atto istitutivo del trust che non contempli il conferimento di beni, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, perché privo di contenuto patrimoniale, mentre l'atto con cui il disponente vincola i beni in trust, quale negozio a titolo gratuito, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale. (L.Ca.)



VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI



[Torna all'indice](#)

Operazioni con finalità elusive

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 38/2014 del 7 gennaio 2014

Presidente: Oldi, Estensore: Dell'Anna

Intitolazione

OPERAZIONI CON FINALITÀ ELUSIVE – INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI.

Massima

A fronte di operazioni societarie aventi finalità elusive, cioè aventi il fine di aggirare obblighi e divieti imposti dall'ordinamento tributario, l'effetto sanzionatorio è rappresentato dal disconoscimento dei vantaggi fiscali in ossequio a quanto dispone l'art. 37bis d.P.R. 600/1973. Ciò è in linea con quanto previsto dal d.lgs. 472/1997 secondo cui l'applicazione delle sanzioni è limitata ai soli casi in cui sussiste una violazione palese delle norme tributarie e non un mero aggiramento delle disposizioni. (C.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis; d.lgs. 472/1997.

Favor rei

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 46/2014 del 9 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Fenizia

Intitolazione

**OMESSA COMPILAZIONE QUADRO RW – Nuovo regime sanzionatorio –
Applicazione principio favor rei.**

Massima

Nell'ipotesi di omessa compilazione del quadro RW relativamente al periodo d'imposta 2004 si applicano le sanzioni nella misura più favorevole al contribuente previste dalla normativa introdotta dalla legge n. 97 del 2013, in ossequio al principio del *favor rei*. Infatti, come previsto dall'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 472/1997 se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 3 comma 3; l. 97/2013.



Causa di forza maggiore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza 523/2014 del 29 gennaio 2014

Presidente: Borgonovo, Estensore: Cassone

Intitolazione

AVVISO DI LIQUIDAZIONE REGISTRO - ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE - CREDITO IVA - Diniego dell'Ufficio - Diligenza del contribuente - Inerzia dell'Ufficio - Causa di forza maggiore - Sussiste - Sanzioni – Disapplicazione.

Massima

La causa di forza maggiore di cui all'art. 6 comma 5 del d.lgs. 472/1997 ricorre quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile, tale da non potere essere evitato, ossia un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata.

Pertanto deve essere riconosciuta l'esimente della forza maggiore e devono essere disapplicate le sanzioni ad un contribuente obbligato solidale al pagamento dell'imposta di registro che provi di essersi tempestivamente adoperato per adempiere l'obbligazione tributaria di cui all'avviso di liquidazione offrendo in compensazione un pregresso credito iva già esposto in dichiarazione e chiesto a rimborso e che non è mai stato contestato dall'Ufficio. (I.Bu.)



Cause di non punibilità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 815/2014 del 17 febbraio 2014

Presidente: Valenti, Estensore: Bonomi

Intitolazione

DISCIPLINA SANZIONATORIA – FATTO COMMESSO DA TERZI - Mancata trasmissione delle dichiarazioni fiscali - Esclusione punibilità.

Massima

Al contribuente che ha provato, tramite dichiarazioni dello stesso professionista intermediario rese in sede penale, che non venne mai messo a conoscenza della mancata trasmissioni delle dichiarazioni fiscali, non può essere irrogata alcuna sanzione. In questo caso, infatti, opera una specifica causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma terzo, d.lgs. n. 472/1997, secondo cui non è punibile il contribuente che dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. (N.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 3.



Disapplicazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza 848/2014 del 18 febbraio 2014

Presidente: Rollero, Estensore: Chiametti

Intitolazione

**SANZIONI - ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Disapplicazione delle sanzioni –
Inammissibilità.**

Massima

Nell'ordinamento tributario e in particolare nel d.lgs. 472/1997, non vi è alcuna norma che preveda la non punibilità di violazioni conseguenti all'applicazione delle norme relative all'accertamento basato sugli studi di settore. Deve pertanto essere annullata la decisione del giudice di primo grado che abbia disapplicato le sanzioni in un caso di accertamento basato sugli studi di settore. **(I.Bu.)**



Determinazione della sanzione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1614/2014 del 27 marzo 2014

Presidente e Estensore: De Ruggiero

Intitolazione

INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI IMPOSTE – Modalità di determinazione della sanzione.

Massima

Nell'ipotesi di versamento di imposte eseguito in parte in maniera tempestiva ed in parte oltre i termini di legge, la sanzione per omesso/tardivo versamento deve essere rapportata alla sola frazione dell'importo non versato nei termini. Una diversa interpretazione si appalesa irragionevole e contraria ai medesimi chiarimenti forniti in sede ministeriale. (N.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 13.



Personalità della violazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1740/2014 del 3 aprile 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: Rossanigo

Intitolazione

**SANZIONI – SOCIETÀ TRASFERITA ESTERO – VIOLAZIONI SANZIONATE -
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA – Sussiste - Legale rappresentante residente –
Personalità violazione – Esclusione – Irrogazione sanzione - Illegittimità
pretesa – Consegue.**

Massima

E' illegittima la pretesa sanzionatoria invocata nei confronti della persona fisica che ha agito quale legale rappresentante della società, ancorché quest'ultima risulti poi trasferita all'estero, in quanto opera il principio della responsabilità oggettiva e non quello della personalità della sanzione (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario, quale legale rappresentante di una società trasferitasi poi all'estero, di un avviso di irrogazione sanzioni per l'anno d'imposta 2004 riguardante violazioni della stessa società. L'ente impositore non aveva però considerato che la responsabilità dell'ente era di tipo oggettivo e che non sussisteva il principio della personalità della violazione). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, artt. 2, 5 e 11.



Termine di 60 giorni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1741/2014 del 3 aprile 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: Rossanigo

Intitolazione

SANZIONI – TERMINE ATTIVITÀ ISPETTIVA – SESSANTA GIORNI – Mancato decorso – Motivi particolare urgenza – Oggettiva assenza - Illegittimità avviso irrogazione sanzioni – Consegue.

Massima

E' illegittimo l'avviso irrogazione sanzioni qualora non sia stato compiuto il decorso dei sessanta giorni successivi alla conclusione dell'attività ispettiva e non siano neppure presenti motivi di particolare urgenza (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2005 di un provvedimento di irrogazione sanzioni. L'ente impositore aveva infatti, pur in assenza dei motivi di particolare urgenza, irrogato una sanzione di € 50.000,00 per l'omissione della separata indicazione nella dichiarazione dell'anno d'imposta 2005 di costi ammontanti ad € 3.415.788,91 in data 29 novembre 2010 nonostante la notifica del PVC riguardante il termine dell'attività ispettiva fosse avvenuto in data 18 ottobre 2010). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Responsabilità del legale rappresentante

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 2038/2014 del 15 aprile 2014

Presidente e Estensore: Introini

Intitolazione

VIOLAZIONI COMMESSE DA PERSONA GIURIDICA - RESPONSABILITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - Applicabilità del principio di personalità della sanzione al legale rappresentante di una società - Legittimità - Non sussiste - Principio di responsabilità oggettiva - Legittimità – Sussiste.

Massima

In caso di violazioni amministrative commesse dalla persona giuridica, solo questa risponde delle violazioni commesse e non anche il legale rappresentante in proprio, in quanto, l'art. 7 del d.lgs. n. 268/2003 ha innovato il precedente sistema sanzionatorio segnando il passaggio dal principio di personalità della sanzione all'opposto principio di responsabilità oggettiva. Detta norma non richiede ai fini della sua applicazione il riscontro dei parametri del dolo o della colpa della persona fisica. (E.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 268/2003, art. 7.



Sequestro conservativo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 2103/2014 del 17 aprile 2014

Presidente: Tucci, Estensore: Moliterni

Intitolazione

SEQUESTRO CONSERVATIVO – ART. 22 DEL D.LGS. n. 472/1997 – AMBITO DI APPLICAZIONE – Limitazione ai crediti da sanzioni – Non sussiste – Estensione ai debiti d'imposta – Sussiste – Requisiti – Fumus boni iuris e periculum in mora – Sussistono.

Massima

Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 22 del d.lgs. n. 472/1997, il sequestro conservativo può essere richiesto e concesso a garanzia non solo delle sanzioni irrogate al contribuente ma anche dei debiti d'imposta contestati, in quanto la suddetta norma prevede espressamente la possibilità di ottenere la misura cautelare *de qua* non solo in base ad un provvedimento di irrogazione delle sanzioni o ad un atto di contestazione delle stesse, ma anche a seguito di un Processo Verbale di Constatazione nell'ambito del quale non sono certamente determinate le sanzioni; per entrambe le suddette fattispecie, sono richiesti, quali presupposti imprescindibili, il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* relativi al debito maturato, a titolo di tributo o di sanzione. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 22.



Sanzioni improprie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2910/2014 del 28 maggio 2014

Presidente: Paganini, Estensore: Missaglia

Intitolazione

SANZIONE IMPROPRIA – Omessa comunicazione minusvalenza – Indeducibilità – Favor rei.

Massima

E' da considerarsi sanzione impropria la disposizione contenuta nell'abrogato art 1, comma 4, d.l. 2/2002, che prevedeva l'ineducibilità della minusvalenza se effettuata in violazione degli obblighi informativi. Ai sensi dell'art. 11, comma 4bis, d.lgs. 471/1997, entrato in vigore in data 2 marzo 2012, per la medesima fattispecie, ovvero in caso di omessa comunicazione della minusvalenza si applica la più favorevole sanzione pecuniaria, in misura massima pari a Euro 50.000,00. Ne consegue che in applicazione del principio del *favor rei*, di cui all'art. 3 d.lgs. 472/1997, ai rapporti ancora aperti, deve applicarsi la disciplina meno gravosa. (R.Ca.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 3; d.l. 2/2002, art. 1 comma 4; d.lgs. 471/1997, art. 11 comma 4bis.

Causa di non punibilità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50. Sentenza n. 2939/2014 del 5 giugno 2014

Presidente e Estensore: Zevola

Intitolazione

SANZIONI – CONSULENTE INFEDELE – Albo professionale - Mancanza iscrizione – Non rileva - Fatto omissivo terzo – Rileva – Fatto lesivo - Denuncia autorità giudiziaria – Rileva – Culpa in vigilando – Esclusione – Culpa in eligendo – Esclusione – Tardivo versamento imposta – Irrogazione sanzione – Causa non punibilità – Rileva - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima, per sussistenza della causa di non punibilità, la sanzione irrogata per un tardivo versamento d'imposta qualora la violazione sia riconducibile ad un consulente infedele, rilevando non tanto la mancanza di iscrizione ad albo professionale quanto piuttosto la terzietà e l'effettuata denuncia all'autorità giudiziaria del fatto lesivo e non valendo neppure la possibile culpa in vigilando e/o la culpa in eligendo del contribuente (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un ruolo reso esecutivo per l'anno d'imposta 2008 per un tardivo versamento di IVA. L'ente impositore, nell'irrogare la sanzione non aveva considerato che, escludendo la culpa in vigilando e/o la culpa in eligendo del contribuente, risultava la terzietà del consulente infedele, che ancorché non iscritto ad alcun albo professionale, era stato denunciato all'autorità giudiziaria per il comportamento lesivo posto in essere). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 3.



Commercialista negligente

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 299/2014 dell'8 aprile 2014

Presidente: Galizzi, Estensore: Mannella

Intitolazione

COMMERCIALISTA NEGLIGENTE – DICHIARAZIONI FISCALI - OMESSA PRESENTAZIONE – Soggetto contribuente – Ricevute invio telematico - Mancata richiesta - Culpa in vigilando – Sussiste - Autorità giudiziaria – Mancata denuncia - Errore fatto/diritto – Non sussiste - Causa forza maggiore – Non sussiste – Legittima irrogabilità sanzioni – Consegue.

Massima

E' legittima l'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia presentato le dichiarazioni fiscali a causa della condotta negligente del proprio commercialista, qualora non si sia poi attivato per richiedere le ricevute di avvenuto invio telematico e non abbia neppure denunciato il fatto all'autorità giudiziaria, non potendo essere infine invocate quali esimenti l'errore in fatto e/o in diritto e/o la causa di forza maggiore (*nel caso di specie la contribuente, risultava destinataria di un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2008. L'ente impositore, che aveva utilizzato ai fini dell'accertamento il metodo induttivo per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, rilevava che essendo la condotta della contribuente connotata da "culpa in vigilando" per non avere supervisionato l'operato del professionista incaricato e non avere poi neppure denunciato il fatto all'autorità giudiziaria, non poteva fruire di alcuna esimente ai fini della determinazione delle sanzioni dovute*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2 lett. a); d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 3.



Commercialista infedele

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 1/2014 dell'8 gennaio 2014

Presidente: Febbraro, Estensore: Masi

Intitolazione

SANZIONI – COMMERCIALISTA INFEDELE – SOMME ANTICIPATE CLIENTI – Omesso versamento imposte – Appropriazione indebita - Denuncia autorità giudiziaria – Soggetto cliente-contribuente – Illegittimità irrogazione sanzioni – Consegue.

Massima

E' illegittima l'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cliente che abbia anticipato somme al commercialista infedele qualora l'autorità giudiziaria abbia poi accertato in capo a quest'ultimo l'effettiva indebita appropriazione delle somme medesime e il conseguente omesso versamento delle imposte dovute dal cliente (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un ruolo riguardante l'omesso versamento delle imposte dovute per l'anno 2009 comprensivo di sanzioni, interessi ed oneri accessori. L'ente impositore non aveva però tenuto conto, nell'irrogare le sanzioni, dell'appropriazione indebita delle somme che il contribuente aveva erogato al commercialista infedele, il quale le aveva trattenute indebitamente, non versando le imposte dovute per conto del cliente). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 3.



Sanzioni amministrative

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 16/2014 del 16 gennaio 2014

Presidente: Febbraro, Estensore: Cao

Intitolazione

SANZIONI AMMINISTRATIVE – CAUSA DI DISAPPLICAZIONE - Violazione principio di specialità ex art. 19 d.lgs. 74/2000 – Non sussiste.

Massima

In assenza di una pregiudizialità tra giudizio penale e tributario, l'autorità amministrativa, anche in presenza di un procedimento penale, irroga comunque la sanzione amministrativa, fatta salva la sua eventuale non eseguibilità in caso di archiviazione del procedimento penale o di pronuncia di sentenza di assoluzione o proscioglimento con formula che escluda la rilevanza penale del fatto. L'eccezione di disapplicazione di sanzioni amministrative irrogate con avviso di accertamento emesso nei confronti di persona fisica in presenza di procedimento penale in corso non è fondata. (L.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000, artt. 19 e 21.

Responsabilità del commercialista¹⁵

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 213/2014 del 15 aprile 2014

Presidente e Estensore: Chiaro

Intitolazione

MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - ANNULLAMENTO DELLE SANZIONI – COLPA COMMERCIALISTA – Omesso versamento IRES - Prova documentale - Sanzioni non dovute.

Massima

Le sanzioni per omesso versamento di IRES, nel caso il mancato pagamento delle imposte sia imputabile al professionista, non sono dovute nel caso il contribuente abbia fornito prova documentale di avere conferito incarico al professionista citato in ricorso di effettuare i versamenti poi omessi e di avere conferito allo stesso (inutilmente) la necessaria provvista. Inoltre, nel caso di professionista regolarmente iscritto all'albo, all'epoca dei fatti, appare del tutto evidente come le conseguenze dei successivi inadempimenti di quest'ultimo non possano di certo essere addebitate anche solo a titolo di colpa in capo al contribuente, non essendo formulabile a carico di quest'ultimo nessun addebito in tal senso. Rimane ferma tuttavia la debenza da parte del contribuente di imposte e relativi interessi ed impregiudicate le specifiche ed autonome azioni di rivalsa da effettuarsi nei confronti del professionista a suo tempo incaricato. (A.Pe.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 5.

¹⁵ La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 17579/2003 ha avuto modo di affermare, “.in tema di sanzioni tributarie amministrative per violazioni tributarie (...) è necessario, ai fini della responsabilità, che l'azione ed omissione, oltre ad essere cosciente e volontaria, sia anche colpevole, cioè che si possa rimproverare all'agente di avere tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. Ne consegue l'inapplicabilità delle sanzioni nel caso in cui l'inosservanza degli adempimenti fiscali (...) sia dipesa (...) unicamente dal comportamento fraudolento del commercialista del contribuente. (A.Pe.)



Gravità della violazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 1633/2014 del 17 febbraio 2014

Presidente: Bricchetti, Estensore: Astolfi

Intitolazione

**SANZIONI - GRAVITA' DELLA VIOLAZIONE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE -
Determinazione della sanzione - Gravità della violazione - Criterio quantitativo -
Illegittimità – Sussiste.**

Massima

Ai fini della determinazione della sanzione tra minimo ed massimo, il criterio della “gravità della violazione” indicato dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 472/1997 non ha una connotazione di tipo quantitativo ma qualitativo. Non rileva l’ammontare dell’imposta evasa ma la frodolenza del comportamento. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 7.



Mera violazione formale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2437/2014 dell'11 marzo 2014

Presidente: Centurelli, Estensore: De Rosa

Intitolazione

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI – Mera violazione formale senza alcun debito di imposta - Illegittimità – Sussiste.

Massima

In presenza di errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi che non influiscono sull'effettivo pagamento degli acconti dovuti, non si verifica alcun danno all'Erario. Trova, perciò, applicazione quanto disposto in tema di sanzioni dall'art.10 comma 3 della l. n. 212/2000 a tenore del quale le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. (K.S.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10.

Ritardato pagamento di una rata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2472/2014 del 12 marzo 2014

Presidente: Vaglio, Estensore: Crisafulli

Intitolazione

RITARDATO PAGAMENTO DI UNA RATA – Omissione di pagamento - Non sussiste - Sanzione ex art.10 commi 13decies e 13undecies l n. 214/2011 - Applicabilità – Consegue.

Massima

Nel caso in cui il contribuente non ometta di corrispondere le imposte dovute, ma provveda con ritardo al pagamento di una rata trova, applicazione retroattiva, quanto alle sanzioni, l'art. 10, commi 13decies e 13undecies del d.l. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, perché norma favorevole al contribuente e perché entrata in vigore quando ancora la rateazione era in corso. In base a detta norma il contribuente dovrà pagare la sanzione commisurata all'importo della rata versata in ritardo e gli interessi legali. (K.S.)

Riferimenti normativi: l. 214/2011, art. 10 commi 13decies e 13undecies.



Errore formale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 3707/2014 del 14 aprile 2014

Presidente: Bricchetti, Estensore: Di Nunzio

Intitolazione

ERRORE FORMALE - SANZIONI - NON APPLICABILITÀ - Violazione della Consolidata - Corretto calcolo dell'imposta del Consolidato - Errore formale - Sanzione - Non si applica.

Massima

La mancata comunicazione da parte della Controllata delle rettifiche di consolidamento nell'ambito del consolidato fiscale nazionale integra un mero errore formale, non sanzionabile, laddove la Consolidante abbia apportato le necessarie rettifiche ai fini del calcolo del reddito del consolidato. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 117; d.lgs. 472/1997, art. 6.

Repertorio atti uffici comunali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 4363/2014 del 13 maggio 2014

Presidente: D'Orsi, Estensore: Caruso

Intitolazione

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI – IMPOSTA DI REGISTRO – REPERTORIO ATTI UFFICI COMUNALI – Scritture private in cui il comune è parte - Sanzione – Esclusione.

Massima

L'omessa annotazione della scrittura privata, relativa ad un contratto di locazione nel quale il Comune è parte contraente, non costituisce violazione sanzionabile per la mancata registrazione nel Repertorio degli atti formati dai Pubblici Ufficiali, di cui agli artt. 67 e 68 del d.P.R. 131/1986. Infatti, in questo caso, il funzionario dell'Ente autorizzato a sottoscrivere contratti a nome e per conto dell'Amministrazione non agisce in qualità di pubblico ufficiale, ma di parte contraente, in virtù del rapporto di immedesimazione organica previsto per legge; di conseguenza non è applicabile al caso di specie la disciplina di cui agli artt. 67 e 68 T.U.R..
(P.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 67, 68 e 73.



Definizione agevolata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 5902/2014 del 18 giugno 2014

Presidente: D'Orsi, Estensore: Ercolani

Intitolazione

SANZIONI – DEFINIZIONE AGEVOLATA EX ART. 17 D. LGS. 472/1997 – Necessità di definizione integrale di tutte le sanzioni irrogate – Non sussiste – Definizione di sanzioni relative a singoli rilievi – Validità.

Massima

Ciascuna delle sanzioni, correlate a plurimi rilievi portati da un avviso d'accertamento, possiede una propria autonomia, risultando, pertanto, suscettibile di essere autonomamente definita. (D.Z.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 17.



VARIA



Torna all'indice

Associazioni sportive dilettantistiche

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 122/2014 del 14 gennaio 2014

Presidente: Sacchi, Estensore: Lazzarini

Intitolazione

ASSOCIAZIONE - REGIME FISCALE AGEVOLATO – RICONOSCIMENTO - Affiliazione a federazione sportiva nazionale – Condizione.

Massima

Il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro del regime fiscale agevolato ex l. 398/1991 (iva e imposte sui redditi in misura forfettaria) è condizionato dall'affiliazione ad una federazione sportiva nazionale o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuta dal CONI. La condizione che non abbiano scopo di lucro costituisce condizione necessaria ma non sufficiente. (G.Ta.)



Estinzione della società

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 235/2014 del 20 gennaio 2014

Presidente: Secchi, Estensore: Di Gaetano

Intitolazione

ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ – RAPPORTO TRIBUTARIO PENDENTE – AZIONE VERSO I SOCI.

Massima

L'estinzione della società e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese fa venir meno la soggettività giuridica ai sensi dell'art. 2495 c.c.. Qualora sussista un rapporto tributario non definito, l'Amministrazione può, previa prova della responsabilità dei soci, amministratori e liquidatori, agire nei confronti di suddetti soggetti, a nulla rilevando che, all'atto della cessazione dell'attività, l'amministratore fosse a conoscenza della situazione finanziaria della società. Ne consegue che il Fisco per poter agire nei confronti dei soci ed amministratori è gravato dall'onere della prova della loro responsabilità e dovrà attivare la procedura prevista dall'art. 36 comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (G.G.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; d.P.R. 602/1973, art. 36.



Emendabilità della dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 589/2014 del 4 febbraio 2014

Presidente: Paganini, Estensore: Monaldo

Intitolazione

DICHIARAZIONE – EMENDABILITÀ.

Massima

Rimangono emendabili gli errori commessi dal contribuente con la indicazioni di dati che integrino meri errori materiali e/o formali in quadri della dichiarazione periodica - e.g. come nel quadro VH - per mancato annullamento da parte dell'operatore del percorso di default previsto dalle logiche del software applicativo utilizzato, erroneamente non disattivato- diversi da quelli specificamente deputati -e.g. come nel quadro V0 - all'esercizio di opzioni. Nelle predette circostanze può fondatamente ritenersi che sia intervenuto un mero errore materiale e non una erronea manifestazione di volontà del contribuente, che, si noti, rimarrebbe peraltro emendabile in presenza dei requisiti della essenzialità e della riconoscibilità ex art. 1428 c.c..
(G.Mo.)



Responsabilità liquidatori, amministratori e soci

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1278/2014 dell'11 marzo 2014

Presidente: Pizzo, Estensore: Luciani

Intitolazione

RISCOSSIONE – AMMINISTRATORE SOCIETÀ – COMPORTAMENTO FRAUDOLENTO – Imputabilità della gestione – Indebito risparmio di imposta – Cancellazione società dopo attivazione controlli – Responsabilità amministratore – Sussiste.

Massima

L'art. 36 d.P.R. 602/1973 prevede tre categorie di soggetti che possono essere chiamati in causa dal Fisco: i liquidatori, gli amministratori e i soci. La responsabilità dei liquidatori e degli amministratori emerge quando, in presenza di attività di liquidazione, le stesse siano state distolte per fini diversi dal pagamento delle imposte dovute e determinate; esiste poi la responsabilità dei soci, che non ha natura sussidiaria rispetto a quella delle altre due categorie dal momento che non sussiste alcun obbligo di preventiva escussione di liquidatori ed amministratori (*nel caso di specie la società è stata posta al centro di un disegno fraudolento mediante il compimento di una serie di operazioni inesistenti al solo scopo di fruire direttamente - o di far fruire ad altre società - un indebito risparmio fiscale ed è stata poi messa in liquidazione volontaria e cancellata dal registro delle imprese successivamente all'attivazione dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria con l'intento di sottrarla al pagamento delle maggiori imposte. L'Ufficio, pertanto, ha legittimamente applicato nella fattispecie l'art. 36 citato perché il contribuente, in qualità di amministratore e socio della società, ha partecipato e/o avallato i comportamenti diretti ad evitare o eludere l'imposizione fiscale e perché la gestione della società è di fatto attribuibile alla sua responsabilità e/o direzione per il ruolo rivestito nella costruzione artificiosa delle operazioni che hanno consentito indebiti risparmi fiscali*). (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 36.



Associazioni culturali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 1347/2014 del 13 marzo 2014

Presidente: Malaspina, Estensore: Ingino

Intitolazione

ASSOCIAZIONE – ENTE NON COMMERCIALE - REQUISITI – Rapporto associativo - Effettività – Mancata previsione - Regime fiscale agevolato – Non spetta.

Massima

Non spetta la qualifica di ente non commerciale ad un'associazione culturale che non rispetti, statutariamente e di fatto, i vincoli stabiliti dall'art. 148 del d.P.R. 917/1986 ed in particolare, tra gli altri, quello previsto dal comma 8 punto c) di tale articolo con il quale si vuole assicurare effettività al rapporto associativo ed escludere espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa (*nel caso in esame, inoltre, l'associazione non ha prodotto il libro dei soci dal quale poter evincere l'effettiva iscrizione all'associazione da parte di coloro che fruivano dei corsi organizzati dalla medesima, soggetti quindi estranei alla vita dell'associazione da qualificarsi come clienti*). (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148 comma 8.



Emendabilità della dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 1383/2014 del 17 marzo 2014

Presidente: Vitiello, Estensore: Grigillo

Intitolazione

DICHIARAZIONE FISCALE – EMENDABILITÀ – ERRORE – RETTIFICA.

Massima

Le indicazioni contenute in una dichiarazione fiscale sono di per sé emendabili. Esse, pertanto, al di fuori delle ipotesi di errori materiali o di calcolo (che non richiedono un'espressa rettifica, in quanto desumibili *ab intrinseco* dalla stessa dichiarazione) possono essere emendate e, in buona sostanza, “sostituite” soltanto entro i termini previsti per una valida dichiarazione. In caso di mancata rettifica nei termini suddetti, la possibilità di addurre errori di “fatto” o di “diritto” intervenuti nella dichiarazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, finisce per potersi esprimere nei soli limiti in cui la legge stessa preveda il diritto al rimborso, o in sede di opposizione alla maggior pretesa tributaria fatta eventualmente valere dall'Amministrazione (Conf. Cass. 21944/2007). (R.Sg.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2.



Dichiarazione integrativa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 1517/2014 del 24 marzo 2014

Presidente e Estensore: Zevola

Intitolazione

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - CONDIZIONI PER EMENDABILITÀ- Presentazione di dichiarazione integrativa - Precedente ricezione di cartella di pagamento - Causa ostantiva - Non sussiste.

Massima

In caso di erronea indicazione in dichiarazione un credito non spettante - senza che questo sia utilizzato - in conseguenza di particolari circostanze e di successiva notifica al contribuente di una cartella di pagamento è possibile la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione integrativa entro i termini di legge senza che la notifica della cartella costituisca causa ostantiva alla presentazione stessa. (E.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8.

Emendabilità della dichiarazione dei redditi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1791/2014 del 7 aprile 2014

Presidente: Buono, Estensore: Serangeli

Intitolazione

DICHIARAZIONE - EMENDABILITÀ A FAVORE DEL CONTRIBUENTE - TERMINI.

Massima

Nel caso in cui il contribuente intenda emendare, a proprio favore, la dichiarazione dei redditi, può farlo entro il quadriennio. Tuttavia, qualora lo stesso contribuente intenda utilizzare il credito emergente dalla rettifica, in compensazione del reddito risultante dalla successiva dichiarazione, dovrà necessariamente farlo nel termine annuale. (Conf. Cass. 5299/2012 e 6253/2012). (v.g.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art.2 commi 8 e 8bis.



Dichiarazione integrativa a favore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1846/2014 del 9 aprile 2014

Presidente: Pizzo, Estensore: Botteri

Intitolazione

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE – CORREZIONE ERRORI MATERIALI – EMENDABILITÀ – SUSSISTE.

Massima

La funzione impositiva dev'essere configurata come un rapporto di collaborazione tra Amministrazione e contribuente e il principio informatore è quello della buona fede, della correttezza e della lealtà.

Laddove il contribuente abbia inviato una dichiarazione integrativa a favore, nel termine di 4 anni, ove la stessa si basi su meri errori e difformità di fatto e a condizione che il contribuente dia prova di ciò, l'Amministrazione finanziaria provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente nella determinazione del volume di affari e delle imposte, corregge altresì gli errori commessi nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni e gli errori sia a proprio favore che a proprio danno. (E.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art.54bis comma 2; d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8bis.



Rettifica dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1853/2014 del 9 aprile 2014

Presidente: Buono, Estensore: Botteri

Intitolazione

**DICHIARAZIONE – RETTIFICA - CORREZIONE ERRORI MATERIALI – EMENDABILITÀ –
SUSSISTE.**

Massima

La dichiarazione è una mera esternazione di scienza e di giudizio e la sua modifica è pacificamente consentita, laddove il contribuente dimostri di aver commesso errori o imprecisioni, sia di fatto sia di diritto. Il contenuto della dichiarazione non ha natura vincolante, né rilevanza in termini di confessione stragiudiziale. Pertanto, laddove nella compilazione della dichiarazione dei redditi il contribuente abbia commesso un errore a suo danno, egli può emettere una dichiarazione correttiva e non è tenuto a seguire la procedura di rimborso di cui all'art. 38 del d.P.R. 602/1973. Per un errore nella compilazione è altresì possibile per il contribuente impugnare la cartella di pagamento emessa in base alla dichiarazione; l'emenda è possibile anche in tale sede perché non viene in rilievo un vizio della cartella bensì l'errore del contribuente e l'esigenza del rispetto del principio di capacità contributiva e di obbiettiva legalità dell'azione amministrativa. (E.A.)



Dichiarazione integrativa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1888/2014 del 10 aprile 2014

Presidente: Piglionica, Estensore: Borsani

Intitolazione

EMENDABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – ERRORE MATERIALE – TERMINE DI SCADENZA.

Massima

Nei casi in cui il contribuente che ha commesso un mero errore di fatto nella compilazione della dichiarazione dei redditi (per esempio, invertendo i dati da inserire fra le diverse aliquote IVA), è legittima e tempestiva la presentazione di una dichiarazione integrativa a correzione di quella risultata errata. Invero, la questione circa l'emendabilità della dichiarazione dei redditi è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza del 25.10.2002, n. 15063, ha ritenuto "corretta ed accettabile la tesi che afferma, in linea di principio, emendabile e ritrattabile ogni dichiarazione dei redditi che risulti, comunque, frutto di un errore del dichiarante nella relativa redazione, sia tale errore testuale o extratestuale, di fatto o di diritto". Risulta pertanto definitivamente chiarito il principio della piena ritrattabilità della dichiarazione dei redditi oltre il termine di scadenza dalla sua presentazione e allorquando siano prospettati da parte del contribuente errori di fatto o di diritto. (N.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8.



Enti non commerciali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2048/2014 del 16 aprile 2014

Presidente e Estensore: Arbasino

Intitolazione

ENTI NON COMMERCIALI – BENEFICI FISCALI – REQUISITI E CONDIZIONI – PREVISIONI STATUTARIE – Intramissibilità della quota – Espressione letterale – Non rileva – Soddisfazione della ratio – Sufficiente.

Massima

L'art. 148 del TUIR, comma 8, punto f) non impone la introduzione negli statuti della identica espressione letterale usata dal legislatore. Ciò che rileva è che negli atti suddetti siano presenti disposizioni che perseguano lo stesso identico scopo e che il principio della stretta riferibilità dei diritti ai soci e della loro intramissibilità non possa che riferirsi, in particolare, alle quote di partecipazione alla associazione. **(D.Z.)**

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 148.



Emendabilità della dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 2495/2014 del 13 maggio 2014

Presidente: Pezza, Estensore: Preda

Intitolazione

EMENDABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE – CORREZIONE ERRORI COMMESSI DAL CONTRIBUENTE – ISTANZA DI AUTOTUTELA – INIDONEITÀ.

Massima

L'autotutela è uno strumento che consente all'Amministrazione finanziaria di correggere errori commessi dalla stessa, e non può essere utilizzata dal contribuente che, in caso di erronea compilazione della dichiarazione dei redditi, può presentare una dichiarazione integrativa in rettifica nei termini previsti. (M.Ve.)



Correttezza e buona fede

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2908/2014 del 28 maggio 2014

Presidente: Siniscalchi, Estensore: Brillo

Intitolazione

BUONA FEDE – DECADENZA DAI TERMINI – Errore dell'Amministrazione – Ritardo nella risposta – Volontà di adempiere.

Massima

Nel caso in cui sia manifesta la volontà di adempiere del contribuente e non venga estrinsecata per un ritardo nella risposta dell'Amministrazione finanziaria, può essere applicato l'art. 10 comma 1 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (nel caso di specie, è stato rimesso in termini il contribuente che, a seguito di un errore contenuto in un avviso di irregolarità, per il quale era stato ammesso alla rateazione, aspettava nuovamente l'autorizzazione dell'agente della riscossione per procedere al pagamento delle rate, nella convinzione che l'accesso al beneficio vi fosse nuovamente sottoposto. La buona fede è stata desunta dal pagamento, effettuato alla data della ricezione della tardiva comunicazione con cui l'Amministrazione gli comunicava la non necessità di una nuova autorizzazione). (R.Ca.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10 comma 1.



Torna all'indice

Aiuti di Stato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 3050/2014 del 10 giugno 2014

Presidente: Paganini, Estensore: Noschese

Intitolazione

RECUPERO AIUTO DI STATO – TERMINE PER LA COMUNICAZIONE/INGIUNZIONE – Decadenza e prescrizione

Massima

Il recupero dell'aiuto di Stato illegittimo costituisce un obbligo che trova la propria fonte normativa nel diritto comunitario e che non può essere assimilato a qualsiasi pretesa patrimoniale, non potendo lo Stato membro sottrarsi a qualsivoglia adempimento imposto dalla Commissione Europea. È pertanto infondata l'eccezione che lamenti la violazione della disciplina ordinaria della prescrizione, dal momento che l'unico termine cui deve soggiacere il recupero è quello previsto dall'art. 1, d.l. 10/2007 per la notifica della comunicazione/ingiunzione. (R.ca.)

Riferimenti normativi: d.l. 10/2007, art. 1.



Imposta sostitutiva sui finanziamenti

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 98/2014 del 28 gennaio 2014

Presidente: Buonanno, Estensore: Maurini

Intitolazione

**IMPOSTA SOSTITUTIVA FINANZIAMENTI – CONTRATTO STIPULATO ALL'ESTERO –
Consenso manifestato in Italia – Assoggettamento al tributo - Sussiste.**

Massima

In assenza di una norma specifica che individui il luogo di formazione del contratto di finanziamento si applica l'art. 2 del d.P.R. 131/1986 che individua il presupposto del tributo negli atti "indicati nella tariffa se formati per iscritto nel territorio dello Stato". Il luogo di formazione del contratto di finanziamento è in Italia se qui si è formato l'accordo tra le parti e qui si sono definiti gli elementi del contratto stesso; non è rilevante il successivo luogo di stesura materiale dell'atto. Poiché sia il soggetto finanziato che quello finanziatore risiedono in Italia ne deriva la fondata e grave presunzione che le trattative tra le parti contraenti siano state effettuate in Italia così come di presume fondatamente che in Italia sia stato deliberato dalla banca il finanziamento. Poiché la banca non ha evidenziato le ragioni che hanno determinato la stipula dell'atto di finanziamento all'estero né ha dimostrato che il consenso delle parti era stato raggiunto all'estero, l'unico motivo per cui il contratto è stato stipulato all'estero è stato il risparmio dell'imposta sostitutiva. (M.B.)



Contratto factoring pro-solvendo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 352/2014 del 5 maggio 2014

Presidente: De Petris, Estensore: Della Vecchia

Intitolazione

IMPOSTA SOSTITUTIVA – BANCA ITALIANA – CONTRATTO FACTORING PRO-SOLVENDO – Stipula Stato estero – Non rileva - Erogazione provvista – Non sussiste - Assimilazione contratto finanziamento – Esclusione – Assoggettamento imposta sostitutiva – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima la pretesa invocata nei confronti di una banca italiana per l'imposta sostitutiva sui contratti di finanziamento con riferimento alla stipula, ancorché avvenuta in uno stato estero, di un contratto di factoring pro-solvendo in quanto non interviene alcuna erogazione di provvista (nel caso di specie la contribuente, quale banca italiana, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2009 di un avviso di liquidazione di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine per complessivi € 3.000.000,00 in relazione a contratti di factoring pro-solvendo stipulati in Svizzera. L'ente impositore non aveva però considerato che tale contratto, non intervenendo alcuna erogazione di provvista, non poteva essere assimilato ad un finanziamento). (F.B.)



Imposta sostitutiva

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 276/2014 del 3 aprile 2014

Presidente: Pianta, Estensore: Donina

Intitolazione

**IMPOSTA SOSTITUTIVA – RIVALUTAZIONE ONEROSA – PAGAMENTO PRIMA RATA –
Intervenuto decesso – Trasferibilità beneficio – Esclusione – Rate residue –
Trasmissibilità debito – Esclusione – Illegittimità pretesa – Consegue.**

Massima

E' illegittima nei confronti degli eredi, in quanto non è possibile la trasferibilità del beneficio fiscale, la pretesa riferita alla rivalutazione onerosa di un terreno per il quale il contribuente abbia corrisposto la prima rata e successivamente non abbia provveduto, per intervenuto decesso, al pagamento delle rate successive (nel caso di specie i contribuenti, quali eredi, risultavano destinatari di un ruolo riguardante le rate residue dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione di un terreno già di proprietà del de cuius. L'ente impositore, che pure invocava il pagamento della seconda e della terza rata, non aveva considerato che, ancorché il de cuius avesse corrisposto la prima rata, il beneficio fiscale non poteva essere trasferito agli eredi e pertanto non risultava legittima la pretesa nei loro confronti). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 7.



Responsabilità solidale

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 65/2014 del 4 marzo 2014

Presidente: Deantoni, Estensore: Capodaglio

Intitolazione

**ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA – ONERE PROBATORIO DELL'UFFICIO –
RESPONSABILITA' SOLIDALE – Non sussiste.**

Massima

La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'Associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza di essa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto della stessa e si esplicita nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa, è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege.

Ne consegue altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'Associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Conf. Cass.: 5089/1998, 2471/2000, 8919/2004, 26290/2007, 27548/2008 e 19486/2009). (E.A.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 38.



Dichiarazione integrativa

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 29/2014 del 21 gennaio 2014

Presidente e Estensore: Annoni

Intitolazione

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA “A FAVORE” – Presentazione oltre i termini per la presentazione della dichiarazione anno successivo – Illegittimità – Sussiste – Rilevanza della dichiarazione presentata entro il quarto anno successivo – Sussiste.

Massima

La dichiarazione del contribuente è sempre emendabile se affetta da errori, di fatto o di diritto, commessi in danno o a favore del contribuente, nel termine fissato dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973, e cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (Conf. Cass. 4776/2011). (E.Pa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8bis.



Compensazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 461/2014 del 17 gennaio 2014

Presidente: Vaglio, Estensore: Bersani

Intitolazione

ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA MEDIANTE COMPENSAZIONE - Legittimità – Sussiste.

Massima

Secondo quanto dispone l'art. 8 della l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. Ne discende che l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione non è una facoltà che può essere concessa o meno dall'Amministrazione finanziaria a propria discrezione, ma un diritto derivante dall'applicazione di un istituto giuridico di carattere generale. Conseguentemente deve riconoscersi estinta l'obbligazione tributaria del contribuente che a fronte di un debito d'imposta vanta un credito certo, liquido ed esigibile, riconosciuto nella sua spettanza ed ammontare dalla stessa Agenzia delle Entrate. (K.S.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art.8.



Notifica degli atti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1326/2014 del 6 febbraio 2014

Presidente: Saresella, Estensore: Chirieleison

Intitolazione

ATTI IMPOSITIVI – NOTIFICA.

Massima

Per gli atti impositivi, atti recettizi per loro natura, la rituale procedura di notificazione, costituisce elemento di perfezionamento dell'atto stesso. Pertanto, l'atto affetto da un vizio di notificazione radicale, come quello recapitato presso un luogo in nessun modo riferibile al soggetto e/o a mani di soggetto che non ha alcuna connessione con i criteri di collegamento enucleati nelle norme in materia di notificazione, costituisce atto inesistente e, come tale, non suscettibile di essere sanato neanche attraverso la presentazione del ricorso. La notifica dell'atto, effettuata con modalità totalmente difformi dal modello legale, si configura come totalmente inesistente, perché priva di quei requisiti minimi indispensabili per ritenerla tale.

(K.S.)



Transazione fiscale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 1541/2014 del 14 febbraio 2014

Presidente: Natola, Estensore: Barbata

Intitolazione

TRANSAZIONE FISCALE – INDISPONIBILITÀ CREDITO TRIBUTARIO - Deroga parziale – Rileva – Utilizzo istituto – Concordato preventivo/accordo ristrutturazione debiti – Rileva - Criteri/condizioni/modalità attuative – Strumento regolatore – Mancata approvazione - Non rileva – Debito IVA – Ente impositore – Attività istruttoria – Accertamento esistenza/quantum – Mancata effettuazione – Crediti concorsuali – Soddiscamento compensazione – Sussiste – Proposta transazione fiscale - Illegittimità diniego – Consegue.

Massima

E' illegittimo il diniego opposto circa la proposta di transazione fiscale presentata dal contribuente che, con riferimento ad un debito Iva, intenda effettuare il soddisfacimento del creditore fiscale in compensazione previo accesso alla procedura di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti, non avendo rilievo alcuno la mancata approvazione del decreto regolatore dei criteri, delle condizioni e delle modalità applicative bensì valendo piuttosto la necessaria attività istruttoria da svolgersi a cura dell'ente impositore in ordine alla sua esistenza e al quantum (nel caso di specie la contribuente, società per azioni che aveva avuto accesso alla procedura di concordato preventivo, risultava destinataria di un diniego circa la proposta di transazione fiscale presentata per estinguere un debito Iva attraverso compensazione. L'ente impositore, che pure invocava a sostegno del diniego opposto la mancanza del decreto regolatore circa i criteri guida per le modalità applicative dell'istituto, non aveva effettuato alcuna istruttoria circa la reale sussistenza del debito e/o la sua quantificazione). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1965; r.d. 267/1972, artt. 56, 160 comma 2, 169 e 182ter; l. 212/2000, art. 8.



Imposta sostitutiva, versamento rateale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 1698/2014 del 18 febbraio 2014

Presidente: Laudisio, Estensore: Di Nunzio

Intitolazione

RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI - IMPOSTA SOSTITUTIVA - VERSAMENTO RATEALE.

Massima

L'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione delle partecipazioni può essere versata, in base all'art. 5, comma 3, l. n. 448/2001, in "tre rate di pari importo". La norma indica quindi l'importo minimo di ogni rata, pari ad un terzo, non escludendo la possibilità' del contribuente di versare una prima rata maggiore e le altre due di importo minore, in modo da eseguire il versamento complessivo rateizzando in tre rate. L'interpretazione formulata dall'Agenzia delle Entrate, secondo la quale tutte le rate devono comunque essere di pari importo, è contraria al comune buon senso, poiché non si comprende quale possa essere l'utilità per l'Erario di non incamerare, quale prima rata, un importo superiore ad un terzo di quanto dovuto. La norma, secondo il criterio logico, al quale deve far ricorso l'interprete *ex art. 12* delle disposizioni della legge in generale, deve essere letta nel senso che il contribuente può versare le tre rate dovute dell'imposta sostitutiva anche corrispondendo con la prima rata una somma superiore e con le altre rate importi inferiori, in modo da corrispondere tutto il dovuto in tre rate, anche se non di pari importo. (T.C.)



Residenza fiscale all'estero

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 2771/2014 del 19 marzo 2014

Presidente: La Mattina, Estensore: Crisafulli

Intitolazione

RESIDENZA FISCALE ALL'ESTERO - Iscrizione all'AIRE non sufficiente - Necessità della prova dell'assenza del domicilio fiscale in Italia.

Massima

Il domicilio, inteso come centro principale degli interessi della persona, è l'elemento sufficiente ad attrarre in Italia la residenza fiscale. Quest'ultima non può ritenersi esclusa in ragione della sola registrazione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE). (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 2 e 73.



Anagrafe delle ONLUS

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 3202/2014 dell'1 aprile 2014

Presidente: Scuffi, Estensore: Sala

Intitolazione

ONLUS –ATTIVITÀ - NON SOGGETTIVAMENTE RIFERIBILE AI SETTORI EX ART. 10 D.LGS. 460/1997 – Anagrafe – Iscrizione - Diniego – Legittimità.

Massima

In materia di Onlus è legittimo il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 266/1993 alla iscrizione all’Anagrafe Unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di una Onlus le cui attività istituzionali-statutarie previste non risultino conformi con quanto previsto dall’art. 10 comma 1 lett. a) del d.lgs. 460/1997 e non siano rivolte all’esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche. La “raccolta fondi” non deve costituire un’autonoma attività ma deve svolgersi nell’ambito delle attività istituzionali che, per essere esclusa dall’imposizione fiscale, deve avvenire in concomitanza di celebrazioni o campagne di sensibilizzazione e i beni ceduti devono essere di modico valore (*nel caso in esame il riferimento statutario relativo all’attività di formazione dei giovani riguardava i giovani in genere e non risultava quindi diretta in via esclusiva a soggetti in condizioni di svantaggio*).
(G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 266/1993, art. 3; d.lgs. 460/1997 art. 10 lett. a).



ONLUS

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 3923/2014 del 18 aprile 2014

Presidente e Estensore: Centurelli

Intitolazione

ONLUS - Attività di recupero di materiali attinenti antichi mestieri e rituali e attinenti a testimonianze sonore e dialettali - Finalità di solidarietà sociale.

Massima

L'attività svolta da una ONLUS consistente nel recupero di materiali attinenti antichi mestieri e rituali e attinenti a testimonianze sonore e dialettali è riconducibile al settore della “tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico” (art. 10, comma 1, lett. a), n. 7), d.lgs. 460/1997) e non alla “promozione della cultura e dell'arte” (art. 10, comma 1, lett. a), n. 9), d.lgs. 460/1997). Pertanto, non è richiesta la verifica della presenza degli ulteriori requisiti individuati dall'art. 10, comma 2, d.lgs. 460/1997 per provare la sussistenza della “finalità di solidarietà sociale”. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 460/1997, art. 10.



ONLUS

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 4073/2014 del 6 maggio 2014

Presidente: Maniàci, Estensore: Pilello

Intitolazione

ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DELLE ONLUS – PRESUPPOSTI – Finalità di solidarietà sociale – In via esclusiva – Necessità.

Massima

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10, d.lgs. 460/1997 necessari al fine della conservazione dell'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS e quindi dell'esercizio di attività con finalità di solidarietà sociale, rileva l'elemento dell'esclusività, che distingue le ONLUS dalla platea di enti non profit, con la conseguenza che l'attività posta in essere deve essere rivolta esclusivamente a persone in condizioni psicofisiche svantaggiate. (L.Bo.)

Imposta sostitutiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 6045/2014 del 24 giugno 2014

Presidente: Fugacci, Estensore: Fusaro

Intitolazione

IMPOSTA SOSTITUTIVA - SOCIETÀ BANCARIA – STIPULA CONTRATTO FINANZIAMENTO – Stato estero - Requisito territorialità – Oggettiva carenza – Sussiste – Parti contraenti – Soggetti operanti territorio italiano – Non rileva - Effetti giuridici – Esplicazione effetti territorio italiano - Non rileva – Abuso diritto – Esclusione - Assoggettamento imposta sostitutiva – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima

E' illegittima, per carenza del requisito della territorialità, la pretesa invocata nei confronti di una banca italiana per l'imposta sostitutiva sul contratto di finanziamento stipulato all'estero non rilevando neppure l'abuso di diritto a motivo delle parti contraenti italiane e/o dell'esplicazione degli effetti nel territorio italiano (nel caso di specie la contribuente, quale banca italiana, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2008 di un avviso di liquidazione di imposta sostitutiva per un finanziamento erogato attraverso un contratto stipulato in Svizzera. L'ente impositore non aveva considerato che, oltre alla carenza del requisito della territorialità, non poteva neppure configurarsi l'abuso di diritto perché le parti contraenti erano italiane e gli effetti contrattuali si producevano in Italia). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1326; d.P.R. 131/1986, art. 2; d.P.R. 601/1973, art. 20 comma 4.



POSTFAZIONE

Conosciamo tutti il ruolo della giurisprudenza nella vita del diritto. Basti pensare all'importanza del precedente, non solo nei sistemi di common law, ma anche nei sistemi di civil law, come il nostro, e, in particolare, nel settore del diritto tributario.

La giurisprudenza non appartiene al catalogo codificato delle fonti del diritto ma è anch'essa – come direbbe Rodolfo Sacco – un formante. E' la massima espressione del "diritto vivente". E' il diritto giurisprudenziale.

Il riferimento ai precedenti caratterizza sia l'argomentazione giuridica di cui sono intessuti gli atti difensivi dei litiganti, sia l'elaborazione scientifica.

Il precedente attiene ad una lite determinata, concreta; la regola iuris che, enunciata ed applicata in una sentenza, attiene a quella determinata lite. Può essere evocata come precedente solo se staccata dal caso particolare, e trasmutata in "massima", valevole per ogni possibile caso che presenti tratti comuni con quello specificamente giudicato.

Quando si parla di precedente ci si dovrebbe riferire ai provvedimenti giurisdizionali nella loro interezza. Ma le raccolte di sentenze (o di ordinanze o di decreti), senza estrazione di massime, sarebbero faticosamente utilizzabili.

Di qui l'importanza e l'utilità delle massime (e dei massimari e repertori), oltre che delle moderne banche dati elettroniche (che stanno rendendo obsoleti i testi cartacei).

Le massime sono applicazione di norme, ma sono norme anch'esse. Sono, potremmo dire, un ponte di collegamento tra norma, generale e astratta, della legge, e caso concreto. Sono la norma del caso concreto.

Non sono un riassunto della motivazione della sentenza, ma il principio di diritto, implicito o esplicitamente enunciato, con cui il giudice ha deciso la controversia.

Sarebbe un errore pensare che la giurisprudenza di legittimità abbia un'importanza assoluta ed esclusiva. Non è minore il valore della giurisprudenza di merito, tanto più che la prima si sviluppa quasi soltanto sul

piano dell'interpretazione delle norme, ma è la seconda che si pone, per così dire, a contatto diretto con la res litigiosa.

Le sentenze della Cassazione sono massimate da un organo della stessa Cassazione. Esistono dunque, come sappiamo, massime ufficiali, accanto a quelle predisposte (non sempre con adeguata accuratezza) dalle redazioni delle riviste e delle banche dati.

Per la giurisprudenza tributaria di merito, conosciuta sino a qualche tempo fa solo sporadicamente attraverso le riviste specialistiche, i massimari regionali (come questo) svolgono una funzione essenziale, simile a quella del Massimario ufficiale della Corte di Cassazione.

Chi scorre il contenuto di questo massimario, che raccoglie in gran numero le massime delle commissioni tributarie lombarde, è subito indotto ad alcune riflessioni.

La prima è che i problemi nuovi del diritto tributario sono affrontati, in prima battuta, dalla giurisprudenza di merito. Sono le commissioni provinciali per prime, seguite poi dalle commissioni regionali, che debbono risolvere i problemi interpretativi "vergini", cioè senza precedenti di giurisprudenza (e risolverli senza contributi dottrinali).

La raccolta delle massime, specie quando risolvono problemi nuovi, è preziosa non solo per gli operatori del diritto tributario (funzionari, professionisti, ecc.), ma anche per i giudici della Corte di Cassazione, che si trovano sovente a dover risolvere i problemi interpretativi (ed a far opera di nomofilachia) dopo che le commissioni di merito hanno già, con poche o numerose pronunce, vagliato e valutato le ragioni e gli argomenti a favore o contro una data risposta interpretativa, insieme con la varia casistica cui una norma può risultare applicabile.

Occorre aggiungere che la giurisprudenza di merito è degna d'attenzione non solo quando affronta per prima i nuovi problemi interpretativi, ma anche dopo che su di un problema si è pronunciata la Corte Suprema.


Dopo che la Cassazione ha svolto la sua opera nomofilattica le questioni ritornano, per così dire, alle commissioni di merito, che assumono le massime della Cassazione come guida per la risoluzione di casi che presentano tratti simili a quelli già risolti.

La giurisprudenza di merito è dunque campo di verifica delle soluzioni adottate dalla Cassazione. Ed è la giurisprudenza di merito che, applicando le massime della Cassazione, può confermare “sul terreno” e collaudare la validità di quelle massime ed anche fornire ragioni e spunti per ripensamenti e revirement.

Lo studio della giurisprudenza è essenziale per l’elaborazione scientifica, che non si deve alimentare di questioni inventate, ma di casi concreti.

Il diritto non è una scienza astratta, non vive tra le nuvole, ma è scienza orientata alla prassi. L’esegesi delle norme si nutre di riferimenti a casi concreti, deve rappresentarsi i fatti, a cui la norma dev’essere applicata. E solo la giurisprudenza di merito, non quella di legittimità, illumina compiutamente i fatti. La giurisprudenza di merito è essenziale per l’esegesi, ed è solo sulla base di un’esegesi così “incarnata” che lo studioso può formulare dei principi ed elaborare un sistema. Fare, così, valido studio scientifico del diritto tributario.

Un’ultima considerazione riguarda, specificamente, questo massimario, che, essendo espressione della vita tributaria della regione economicamente più avanzata d’Italia, si segnala agli operatori e agli studiosi per la novità delle questioni trattate, specie se con tratti di internazionalità, e per essere un’alta, significativa, testimonianza della qualità della giurisprudenza di merito e del progresso della cultura giusttributaria in Italia.



(Francesco Tesaurò)

Presidente del Comitato scientifico

I REDATTORI DELLE MASSIME

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------------------|---------------|
| dott. | <i>Edoardo Agus</i> | E.A. | avv. | <i>Umberto Iannarilli</i> | U.I. |
| prof. | <i>Francesco Albertini</i> | F.A. | avv. | <i>Barbara Innocenzi</i> | B.I. |
| avv. | <i>Ilaria Azzariti</i> | I.A. | prof. | <i>Filippo Insinga</i> | F.Ins. |
| prof. dott. | <i>Marco Barassi</i> | M.B. | dott. | <i>Andrea Lazzaron</i> | A.La. |
| avv. | <i>Laura Barbieri</i> | L.B. | avv. | <i>Manfredi La Mantia</i> | M.LaM. |
| dott.ssa | <i>Chiara Benciolini</i> | C.Be. | dott.ssa | <i>Elena Lo Cascio</i> | E.L.C. |
| dott. | <i>Giorgio Beretta</i> | G.Be. | dott. | <i>Roberto Longaretti</i> | R.L. |
| dott.ssa | <i>Maria Antonietta Biscozzi</i> | M.A.B. | avv. | <i>Giuseppe Francesco Lovetere</i> | G.F.L. |
| prof. avv. | <i>Gianluigi Bizoli</i> | G.B. | avv. | <i>Antonella Lucarelli</i> | A.L. |
| avv. | <i>Nicola Boella</i> | N.B. | avv. | <i>Paola Lumini</i> | P.L. |
| dott. | <i>Ferruccio Bogetti</i> | F.B. | avv. | <i>Matteo Lorenzo Manfredi</i> | M.L.M. |
| avv. | <i>Lia Bonamini</i> | L.Bo. | avv. | <i>Michele Maranò</i> | M.M. |
| avv. | <i>Giovanni Brentegani</i> | G.Br. | avv. | <i>Chiara Marchi</i> | C.M. |
| dott.ssa | <i>Isabella Bricchetti</i> | I.Br. | dott.ssa | <i>Valeria Marino</i> | V.M. |
| dott. | <i>Andrea Brignoli</i> | A.B. | avv. | <i>Emanuele Masia</i> | E.M. |
| avv. | <i>Fabrizio Bulgarelli</i> | F.Bu. | avv. | <i>Pietro Mastellone</i> | P.M. |
| dott. | <i>Iacopo Buriani</i> | I.Bu. | dott. | <i>Gianluca Mazzoni</i> | G.Ma. |
| dott. | <i>Christian Callegari</i> | C.Ca. | dott.ssa | <i>Anna Miccolo</i> | A.Mi. |
| dott. | <i>Luca Cappelli</i> | L.Ca. | dott. | <i>Gianmario Monaldo</i> | G.Mo. |
| avv. | <i>Stefano Carmini</i> | S.C. | avv. | <i>Angela Monti</i> | A.M. |
| avv. | <i>Roberto Carotenuto</i> | R.Car. | dott. | <i>Marcello Moretti</i> | M.Mo. |
| dott. | <i>Tommaso Carroli</i> | T.C. | dott. | <i>Filippo Nicolò</i> | F.N. |
| avv. | <i>Nicola Caso</i> | N.C. | avv. | <i>Barbara Nigro</i> | B.N. |
| dott. | <i>Riccardo Castagna</i> | R.Ca. | avv. | <i>Davide Orto</i> | D.O. |
| dott.ssa | <i>Samantha Castagni</i> | S.C. | avv. | <i>Antonino Palmeri</i> | A.P. |
| avv. | <i>Raffaele Castaldo</i> | R.C. | dott. | <i>Edoardo Palumbo</i> | E.Pa. |
| avv. | <i>Enrico Ceriana</i> | E.C. | dott. | <i>Giacomo Parlangeli</i> | G.P. |
| dott.ssa | <i>Valeria Chang</i> | V.C. | dott. | <i>Andrea Pettine</i> | A.Pe. |
| avv. | <i>Diego Conte</i> | D.C. | avv. | <i>Eufemia Piancazzi</i> | E.P. |
| avv. | <i>Christoff Filippo Cordiali</i> | C.F.C. | avv. | <i>Nicolavito Poliseno</i> | N.P. |
| dott. | <i>Fabiano Corna</i> | F.C. | dott.ssa | <i>Maria Prisco</i> | M.P. |
| avv. | <i>Claudio Cosa</i> | C.C. | dott.ssa | <i>Erica Qualizza</i> | E.Q. |
| avv. | <i>Giuseppe Croce</i> | G.C. | avv. | <i>Alessandro Raguso</i> | A.R. |
| dott. | <i>Andrea Daglio</i> | A.D. | dott. | <i>Onofrio Raimondi</i> | O.R. |
| dott. | <i>Nicola Daina</i> | N.D. | avv. | <i>Daniele Russetti</i> | D.R. |
| dott.ssa | <i>Paola Dalmiglio</i> | P.D. | avv. | <i>Luca Sabbì</i> | L.S. |
| avv. | <i>Raffaella d'Anna</i> | R.d'A. | dott. | <i>Maurizio Sacchi</i> | M.Sa. |
| dott. | <i>Leonardo Delpiano</i> | L.D. | dott. | <i>Nicola Sartori</i> | N.S. |
| avv. | <i>Fabiola Del Torchio</i> | F.D.T. | avv. | <i>Roberto Scalia</i> | R.S. |
| avv. | <i>Luca Di Nunzio</i> | L.D.N. | avv. | <i>Katia Scarpa</i> | K.S. |
| avv. | <i>Michele Doglio</i> | M.D. | avv. | <i>Luigi Scarpa</i> | L.Sc. |
| avv. | <i>Matteo Faggioli</i> | M.F. | avv. | <i>Raffaele Sgambato</i> | R.Sg. |
| avv. | <i>Matteo Fanni</i> | M.Fa. | dott.ssa | <i>Carla Sgobba</i> | C.S. |
| dott. | <i>Gianluca Fantini</i> | G.Fa. | dott.ssa | <i>Virginia Stanziani</i> | V.S. |
| dott. | <i>Marco Fasola</i> | M.Fas. | avv. | <i>Maddalena Tamburini</i> | M.T. |
| avv. | <i>Andrea Ferrari</i> | A.F. | rag. | <i>Giancarlo Tattoli</i> | G.Ta. |
| avv. | <i>Valeria Fontana</i> | V.F. | avv. | <i>Ramona Tombini</i> | R.T. |
| avv. | <i>Alessandro Foti</i> | A.Fo. | dott. | <i>Tomas Tonarelli</i> | T.T. |
| prof. avv. | <i>Alberto Maria Gaffuri</i> | A.M.G. | avv. | <i>Gianmarco Tortora</i> | G.T. |
| avv. | <i>Giuseppe Giannone</i> | G.Gi. | avv. | <i>Marianna Vacca</i> | M.V. |
| avv. | <i>Mario Giannotta</i> | M.G. | avv. | <i>Alessandro Vannini</i> | A.V. |
| avv. | <i>Gianluca Gigantino</i> | G.G. | avv. | <i>Luigi Vele</i> | L.V. |
| avv. | <i>Valeria Gioffrè</i> | V.G. | dott. | <i>Marco Vento</i> | M.Ve. |
| prof. avv. | <i>Mariacarla Giorgetti</i> | MC.G. | dott. | <i>Luca Vitale</i> | L.Vi. |
| sig. | <i>Mauro Gliatta</i> | M.Gl. | avv. | <i>Daniela Zamboni</i> | D.Z. |

